

# RESOCONTO STENOGRAFICO

427.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ALFREDO BIONDI E GERARDO BIANCO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	50359, 50416	(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) . . . . .	50463
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Disegni e proposte di legge</b> (Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4318):	
(Annunzio) . . . . .	50463	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (4318); e concorrente proposta di legge: USELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati finanziari (4396); e progetti di legge costituzionale: BIONDI: Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937); FINOCCHIARO FIDELBO ed altri:	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)			
PRESIDENTE . . . . .	50359, 50360		
LABRIOLA SILVANO ( <i>PSI</i> ) . . . . .	50360		
VALENSISE RAFFAELE ( <i>MSI-DN</i> ) . . . . .	50359		
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	50463		
<b>Disegni di legge di conversione:</b>			
(Annunzio della presentazione) . . . . .	50460		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> del regolamento) . . . . .	50460		
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	50417		

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

PAG	PAG.
Modifica all'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto (4292); Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317) (prima deliberazione).	
PRESIDENTE . . . 50361, 50362, 50365, 50370, 50375, 50377, 50378, 50379, 50381, 50382, 50383, 50384, 50385, 50386, 50387, 50388, 50389, 50390, 50391, 50392, 50393, 50394, 50395, 50396, 50397, 50398, 50402, 50403, 50404, 50405, 50406, 50407, 50408, 50409, 50410, 50411, 50412, 50413, 50414, 50415, 50417, 50418, 50420, 50421, 50422, 50423, 50424, 50425, 50426, 50427, 50428, 50429, 50430, 50431, 50432, 50433, 50434, 50435, 50436, 50437, 50441, 50442, 50443, 50444, 50445, 50446, 50447, 50448, 50450, 50452, 50453, 50454, 50455, 50456, 50457, 50458	
ALAGNA EGIDIO (PSI) . . . . . 50421	
AULETA FRANCESCO (PCI) . . . . . 50396	
BALBO LAURA (Sin. Ind.) . . . . . 50430	
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (Sin. Ind.) . . . . . 50455	
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . . . . 50393	
BIONDI ALFREDO (PLI) . . . . . 50373, 50383, 50389, 50413, 50423, 50434, 50450	
CARIA FILIPPO (PSDI) . . . . . 50407, 50457	
CASINI CARLO (DC) . . . . . 50391, 50411, 50448, 50450	
CECCHETTO COCO ALESSANDRA (Verde) . . . . . 50453	
CERUTI GIANLUIGI (Verde) . . . . . 50422	
D'ADDARIO AMEDEO (PSI) . . . . . 50409	
DONATI ANNA (Verde) . . . . . 50388	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) . . . . . 50382, 50384, 50445	
FRACCHIA BRUNO (PCI) . . . . . 50375, 50387, 50394, 50422, 50435	
FRANCHI FRANCO (MSI-DN) . . . . . 50442	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . . . . . 50381, 50407, 50419, 50431	
GALLONI GIOVANNI (DC), <i>Relatore sui progetti di legge Costituzionale nn. 3937, 4292 e 4317</i> . . . . . 50362	
GORGONI GAETANO (PRI) . . . . . 50384, 50454	
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) . . . . . 50387, 50407, 50420, 50424	
LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 50413, 50432, 50435, 50436	
LANZINGER GIANNI (Verde) . . . . . 50406, 50419, 50425, 50430	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . . 50386, 50392, 50418, 50423, 50446	
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) . . . . . 50383, 50404, 50412, 50419, 50453	
NICOLAZZI FRANCO (PSDI) . . . . . 50410	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC), <i>Relatore sui progetti di legge nn. 4318 e 4396</i> . . . . . 50361, 50378, 50386, 50388, 50396, 50402, 50411, 50426, 50432, 50444	
PAJETTA GIAN CARLO (PCI) . . . . . 50419, 50428, 50429	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . . 50377, 50385	
PICCIRILLO GIOVANNI (DC) . . . . . 50426, 50427	
ROGNONI VIRGINIO (DC), <i>Presidente della II Commissione</i> . . . . . 50436	
RUSSO FRANCO (Misto) . . . . . 50390, 50405, 50420, 50426, 50429, 50447	
SAPIO FRANCESCO (PCI) . . . . . 50406, 50424	
SCALFARO OSCAR LUIGI (DC) . . . . . 50414, 50417	
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 50381	
TARABINI EUGENIO (DC) . . . . . 50425	
TEODORI MASSIMO (FE) . . . . . 50404	
TRANTINO VINCENZO ((MSI-DN) . . . . . 50390, 50393, 50394, 50402, 50405, 50410, 50412, 50433, 50437	
VAIRO GAETANO (DC) . . . . . 50378, 50402, 50415	
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) . . . . . 50430	
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 50365, 50379, 50389, 50403, 50404, 50417, 50427, 50432, 50444	
VESCE EMILIO (Misto) . . . . . 50387, 50456	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . . 50385, 50412, 50420	
ZOLLA MICHELE (DC) . . . . . 50409	
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . . 50462	
(Approvazione in Commissione) . . . . . 50463	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	
PRESIDENTE . . . . . 50359, 50360	
LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 50360	
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) . . . . . 50359	
(Trasmissione dal Senato) . . . . . 50463	
<b>Proposta di legge di iniziativa popolare:</b>	
(Annunzio) . . . . . 50462	
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>	
(Annunzio) . . . . . 50463	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

PAG.	PAG.
<b>Interrogazione:</b>	<b>Sulle dimissioni del deputato Adele</b>
(Apposizione di una firma) . . . . . 50463	<b>Faccio:</b> . . . . . ?
	PRESIDENTE . . . . . 50458
<b>Risoluzione:</b>	VESCE EMILIO ( <i>Misto</i> ) . . . . . 50459
(Annunzio) . . . . . 50463	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>
	PRESIDENTE . . . . . 50460
<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea</b>	<b>Votazione finale di un disegno di</b>
<b>per il periodo 13-23 marzo 1990</b>	<b>legge</b> . . . . . 50458
<b>(approvazione):</b>	<b>Votazioni nominali</b> . . 50385, 50391, 50392,
PRESIDENTE . . 50437, 50438, 50439, 50440	50393, 50394, 50397, 50411, 50416, 50421,
FILIPPINI ROSA ( <i>Verde</i> ) . . . . . 50439	50422, 50424, 50426, 50427, 50431, 50442,
GITTI TARCISIO ( <i>DC</i> ) . . . . . 50440	50443, 50444, 50445
TEODORI MASSIMO ( <i>FE</i> ) . . . . . 50438	<b>Votazioni segrete</b> . . . . . 50459
VIOLANTE LUCIANO ( <i>PCI</i> ) . . . . . 50440	<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>
<b>Dimissioni del deputato Andrea Bo-</b>	<b>mani</b> . . . . . 50460
<b>netti:</b>	
PRESIDENTE . . . . . 50459	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

**La seduta comincia alle 10.**

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 27 febbraio 1990.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Andreotti, Bevilacqua, Orlandi, Paganelli, Rigio e Savino sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; RUSSO FRANCO ed altri: «Norme per il diritto

all'accesso ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione»; BASSANINI e BECCHI: «Disposizioni sul procedimento amministrativo e sui diritti dei cittadini di fronte alle pubbliche amministrazioni» (1913-2003-1218). *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*. Rimane salva l'improcedibilità, in tale sede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 del regolamento, per le parti contenenti deleghe legislative.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

«Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali»; TORTORELLA ed altri: «Nuova disciplina della dirigenza pubblica» (3464-3214), *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarare che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si oppone al trasferimento di questo importante provvedimento dalla sede referente a quella legislativa.

Il progetto di legge n. 3464-3214 con-

cerne il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali. È materia che deve essere disciplinata urgentemente ma che, investendo un settore estremamente rilevante per il buon funzionamento della macchina statale, richiede l'esame in Assemblea.

Si tratta, in definitiva, di una materia che coinvolge il funzionamento stesso dello Stato, nei suoi massimi vertici e che codifica gli impegni che il Governo intende assumere nei confronti di questi benemeriti servitori dello Stato. È materia cui può essere tutto riferito tranne l'affermazione che trattasi di provvedimento di importanza minore che, sulla base dell'articolo 92 del regolamento, può essere assegnato a Commissione in sede legislativa.

Ci auguriamo, quindi, che la Camera accolga la nostra opposizione, lasciando all'Assemblea il compito di esaminare una materia così importante e quindi di deliberare sui destini, sull'avvenire, sulle condizioni di lavoro dei massimi vertici dello Stato. Ciò non significa che si debba ritardare l'approvazione del provvedimento, ma al contrario che si debba provvedere con il massimo di trasparenza e di pubblicità nei confronti — lo diciamo senza retorica — del destino della macchina statale, affidata, lo ripeto, ai massimi vertici e quindi alle scelte politiche che la maggioranza, il Governo ed il Parlamento potranno compiere, proprio in relazione alle esigenze, alle particolarità del lavoro ed all'alta responsabilità dei servitori dello Stato.

Per queste ragioni proponiamo che la Camera respinga la proposta di trasferimento dei progetti di legge nn. 3464 e 3214 alla I Commissione affari costituzionali in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

**SILVANO LABRIOLA.** Chiedo di parlare contro.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SILVANO LABRIOLA.** Signor Presidente, siamo favorevoli alla proposta di trasferimento dei progetti di legge n. 3464 e 3214 alla Commissione in sede legislativa perché deve esser chiaro a tutti che, data la condizione in cui si trovano oggi i lavori parlamentari, questo è il solo modo per definire una questione che tutti i gruppi parlamentari, compreso quello che ora si oppone al trasferimento in sede legislativa, reclamano da tempo.

Non ho bisogno di ricordare alla Presidenza ed ai colleghi che qualche giorno fa abbiamo deliberato in senso favorevole — se non sbaglio anche con il voto del gruppo del MSI — al trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che è materia non meno importante di quella di cui stiamo discutendo ora...

**CARLO TASSI.** No, noi ci siamo opposti!

**SILVANO LABRIOLA.** Benissimo! Quindi, come la Camera ha deciso in senso favorevole nel caso che ho ricordato, mi auguro oggi decida, con la stessa opposizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale ma con un largo schieramento favorevole, il trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 3464 e 3214.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta della Presidenza di trasferire dalla sede referente alla sede legislativa i progetti di legge nn. 3464 e 3214.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (4318), della concorrente proposta di legge Usellini ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati finanziari (4396) e dei progetti di legge costituzionale: Biondi: Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937); Fi-**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**nocchiaro Fidelbo ed altri: Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto (4292); Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317) (prima deliberazione).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia, della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Usellini ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati finanziari; e dei progetti di legge costituzionale: BIONDI: Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione; FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto; Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 febbraio scorso si è conclusa la discussione congiunta sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore sui progetti di legge nn. 4318 e 4396, onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore sui progetti di legge nn. 4318 e 4396.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo che il dibattito, sia pure sfumato rispetto al tema generale dei provvedimenti di cui sono relatore, per la discussione contestuale di due diverse tematiche, consenta di trarre alcune conclusioni che verificheremo certamente nel corso dell'esame degli articoli. Vi sono posizioni diversificate tra i partiti — ed era chiaro che ciò sarebbe accaduto — su un tema la cui disciplina è attesa sia dagli interessati, colpiti da provvedimenti di giurisdizione penale, sia dai magistrati, che vorrebbero sgombrare i tavoli da tante carte per poter avviare il nuovo rito processuale penale con la rapidità che l'opinione pubblica e gli operatori richiedono.

Sotto questo profilo, ritengo che l'emergere di posizioni diverse e sfumate rispetto a temi così fondamentali sia conforme alla dialettica politica. È evidente, infatti, che in questo, come in tutti i Parlamenti in cui vige democrazia, non sia possibile registrare posizioni unanimi su problemi di fondo, giacché ogni gruppo politico ritiene opportuno affrontare gli stessi secondo la propria ottica.

Devo ringraziare per il loro contributo al dibattito sia il presidente Labriola, sia gli onorevoli Pazzaglia, Franco Russo, Finocchiaro Fidelbo e Mellini, i quali hanno sostanzialmente convenuto sull'opportunità dell'effetto retroattivo dell'amnistia. Dai rilievi che tali oratori hanno portato nei loro interventi, si evince che il provvedimento è atteso, sentito e che vi è l'esigenza di approvarlo.

Per quanto riguarda in particolare il problema dell'indulto, devo ricordare che esso è stato posto nel suo intervento dall'onorevole Franco Russo e voglio ringraziare il ministro Vassalli per la disponibilità dimostrata nei confronti di una tesi più contenuta e più compensativa, anche in relazione al patteggiamento della pena introdotto con il nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un problema che riguarda in modo più specifico una proposta di legge di cui sono primo firmatario.

Credo possa essere dato il segnale di un atteggiamento che non è di perdono, ma di beneficio sanzionatorio nei confronti di detenuti condannati con pena definitiva. Il nuovo processo penale, invece, stabilisce che i detenuti per i quali sia ancora in corso il procedimento di secondo o terzo grado possono godere del patteggiamento al quale mi sono riferito.

In un quadro di portata generale, il beneficio potrebbe essere concesso anche ai detenuti per azioni terroristiche, senza alcuna discriminazione. È dunque possibile un riferimento legislativo a carattere non specifico, ma generale, che comprenda soggetti che non si sono certamente resi benemeriti nei confronti delle istituzioni democratiche e della popolazione.

In questo quadro, credo possa essere

dato un segnale ai colleghi Franco Russo e Mellini, che nei loro interventi si sono chiaramente riferiti al problema dell'indulto. Auspichiamo, comunque, che il Parlamento, nella sua sovranità, possa predisporre in tempi rapidi un testo in materia da sottoporre al Presidente della Repubblica.

Desidero, in conclusione, rinnovare il mio ringraziamento al ministro Vassalli per la disponibilità dimostrata nei confronti di un tema assai delicato come quello dell'amnistia. In proposito, voglio ribadire che secondo me il Governo non può avere una sua opinione specifica sulla questione, in quanto essa non rientra nella materia generale e comune sottoposta ad attività legislativa, ma investe i diritti dei soggetti. È chiaro quindi che il Governo non può che rimettersi alla sovranità del Parlamento su problemi di questo genere.

Proprio sotto tale profilo, desidero ringraziare il professor Vassalli per essersi dimostrato disponibile nei confronti degli emendamenti presentati al testo proposto dal Governo, rimettendosi in tal modo alla sovranità del Parlamento. Credo che tale atteggiamento rivesta un alto significato politico, giuridico ed anche costituzionale.

In conclusione, invito la Camera ad esaminare gli articoli del provvedimento al nostro esame in modo responsabile, ferme restando le posizioni di ciascun gruppo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore sui progetti di legge costituzionale n. 3937, n. 4292 e n. 4317, onorevole Galloni.

**GIOVANNI GALLONI, Relatore sul progetto di legge costituzionale n. 3937, n. 4292 e n. 4317.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, desidero anzitutto ringraziare il ministro Vassalli, il presidente Labriola e tutti i colleghi che hanno avuto parole eccessivamente lusinghiere, credo, nei confronti della mia relazione che ha esposto — spero obiettivamente — l'andamento dei lavori della I Commissione, che si è occupata di un tema molto

delicato come quello della modifica dell'articolo 79 della Costituzione e, in qualche misura, della correlativa possibilità di modificare anche l'articolo 87 nella parte relativa alla grazia, per la connessione che esiste tra i due problemi.

Come i colleghi hanno potuto constatare, la proposta di legge costituzionale, nel testo elaborato dalla Commissione, riguarda unicamente la modifica dell'articolo 79 della Costituzione. La nuova formulazione proposta introduce alcune importanti novità sulle quali ci si è già largamente soffermati nella discussione sulle linee generali. Vorrei illustrarle, anche per rispondere in qualche modo alle questioni sollevate e alle richieste di chiarimento avanzate da alcuni colleghi.

Una modifica particolarmente importante dell'articolo 79 consiste nella previsione di una maggioranza estremamente qualificata per l'approvazione della legge che concede l'amnistia e l'indulto. Il testo della Commissione ha accolto la proposta del Governo che suggeriva appunto di adottare la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta di un *quorum* particolarmente elevato, che è espressione del fine cui tende questa modifica costituzionale: trasformare l'amnistia e l'indulto in istituti ai quali si ricorra solamente in casi eccezionali. Mi pare che da parte dei colleghi si sia evidenziato un consenso sulla scelta di adottare questa soluzione del *quorum* particolarmente elevato piuttosto che l'altra soluzione, suggerita dalla collega Finocchiaro Fidelbo nella sua proposta di legge costituzionale, che prevedeva due condizioni per la concessione dell'amnistia e dell'indulto: non più la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, ma la maggioranza assoluta e la limitazione ai casi di straordinaria necessità.

Io ho già avuto modo in Commissione di esprimere il mio scetticismo su questa ipotesi, poiché essa può essere sempre elusa dalla maggioranza che si viene a formare in Parlamento. Tanto vale, allora, innalzare il *quorum* richiesto. Su questo punto si è raggiunto un accordo in Commissione e non mi pare che si siano manifestati dis-

sensi nella discussione sulle linee generali in Assemblea.

Alcune perplessità sono state sollevate da coloro che avevano sostenuto la necessità dell'abrogazione dell'articolo 79 (secondo quanto prevede la proposta di legge costituzionale) e da coloro che, come il collega Pazzaglia, suggerivano di mantenere l'articolo 79 e quindi la previsione dell'amnistia e dell'indulto solo in relazione ai reati politici, escludendo invece da simili benefici i reati comuni. Per quanto riguarda quest'ultima posizione, riemerge un vecchio e dibattuto problema: è possibile in sede costituzionale o anche in sede di legge penale, attraverso cioè una modifica del codice penale, distinguere il reato politico da quello comune? Allo stato, nonostante tale argomento sia stato largamente dibattuto in dottrina anche da chiarissimi studiosi di diritto penale, credo che ancora non vi siano gli elementi e le condizioni per poter introdurre a livello costituzionale o nel codice penale la distinzione tra reato comune e reato politico.

In definitiva, ritengo che la soluzione migliore sia quella formulata dalla Commissione, che mi sembra la più vicina all'abrogazione dell'articolo 79, dal momento che il *quorum* elevatissimo richiesto per l'approvazione della legge, come giustamente è stato affermato, è indicativo di un consenso che va al di là dell'accordo tra singole forze politiche, richiedendo praticamente l'unanimità dell'Assemblea e quindi coinvolgendo direttamente nella decisione i singoli parlamentari. Il raggiungimento del *quorum* dei due terzi dei componenti dell'organo è infatti estremamente eccezionale.

Io penso che in futuro le Camere si troveranno in grande difficoltà nell'approvare qualunque proposta di amnistia o di indulto. Risulterà, infatti, più facile, a causa di un *quorum* così elevato, prevedere per certi reati o categorie di reati l'abolizione degli stessi o, addirittura, le riduzioni delle pene, quando la coscienza sociale reputi che essi debbano essere superati.

In questo senso, secondo me, una norma costituzionale che prevede un *quorum*

tanto alto, quasi irraggiungibile, diventa uno stimolo ad usare l'altro strumento — che mi sembra più legittimo e fondamentale — di modificare in via permanente e definitiva le leggi penali quando esse non rispondano più alla coscienza sociale del momento.

Così, per quanto riguarda l'altro punto della modifica dell'articolo 79 della Costituzione, cioè quello del superamento della delega, mi pare si sia riscontrato, sia in Commissione sia in aula, un consenso abbastanza generale sulla necessità che, chiudendo l'arco di evoluzione di questo istituto, il Parlamento si riappropri completamente del potere di amnistia e di indulto.

Il collega Labriola nel suo intervento ha manifestato indirettamente qualche perplessità rispetto a questa sorta di espropriazione di un potere del Presidente della Repubblica ed ha insistito su una tesi, che mi trova d'accordo, in base alla quale in questa materia probabilmente il potere del Capo dello Stato di negare la promulgazione può diventare estremamente incidente quando egli ritenga che un'amnistia o un indulto siano in contrasto con i principi generali di tutela dell'uguaglianza dei cittadini.

Mi rendo conto infatti che l'istituto della negazione della promulgazione e del rinvio alle Camere, pur se nella prassi costituzionale è stato usato soprattutto con riferimento all'articolo 81, può essere utilizzato dal Presidente della Repubblica quando lo ritenga opportuno e che in un caso così delicato come questo dell'amnistia e dell'indulto possa essere applicato dal Capo dello Stato in funzione equilibratrice.

Alcune questioni particolari sono state sollevate dal presidente Labriola nel suo intervento. Innanzitutto egli si è soffermato sulla formulazione proposta del primo comma dell'articolo 79 della Costituzione che recita: «L'amnistia e l'indulto sono concesse con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale». L'onorevole Labriola si è posto il problema degli emenda-

menti. Non vi è dubbio che — come è stato rilevato già da molti colleghi intervenuti nel dibattito — si tratti di una questione affidata prevalentemente alla prassi regolamentare o ad eventuali modifiche regolamentari della Camera. Ritengo però che, qualora si tratti di emendamenti che aggiungono nuove fattispecie di reato nell'ambito della previsione dell'amnistia o dell'indulto, lo strumento esista, perché basta chiedere la votazione per parti separate nel momento in cui si vota l'articolo. Lo strumento dunque esiste, anche se l'emendamento viene approvato con una maggioranza non qualificata.

Non esiste invece tale strumento se l'emendamento è abrogativo, se elimina, cioè, talune fattispecie di reato. In questo caso, evidentemente, siamo di fronte ad un'ipotesi di riduzione e non di ampliamento dell'amnistia, mentre lo spirito dell'articolo 79 è quello di ridurre.

Certo, il problema esiste, e dev'essere attentamente esaminato in sede regolamentare; ma non credo che possa giustificare la necessità di presentare emendamenti al riguardo.

La seconda questione posta dal presidente Labriola riguarda il secondo comma del provvedimento, laddove si specifica che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del progetto di legge.

Qui l'onorevole Labriola riapre la questione, già sollevata e risolta dalla Corte costituzionale, di quale progetto di legge si tratti. A me sembra che non vi sia alcuna interpretazione possibile del secondo comma, all'infuori di una: si tratta del primo progetto di legge che sta alla base della decisione della legge di amnistia o di indulto. È quindi un disegno di legge (o una proposta di legge) dal quale, con tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione e dall'Assemblea, si giunge al testo definitivo, oppure la prima delle proposte di legge che hanno costituito la base per un testo unico, da cui poi è scaturito quello definitivo. Non credo che si possa dare un'interpretazione diversa da questa.

Ritenere che qualunque progetto di legge, presentato anche strumentalmente,

possa condizionare l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto sarebbe a dir poco assurdo. Con questa precisazione, che credo valga anche ai fini interpretativi, il secondo comma può essere lasciato così com'è.

Il presidente Labriola, durante la discussione sulle linee generali, ha sollevato la questione della modifica dell'articolo 87 della Costituzione, nel punto in cui si attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere grazie e commutare pene, e intende presentare al riguardo un emendamento. Tale emendamento — che sarà discusso nella sede appropriata, ma che è stato già preannunciato dal presidente Labriola — aggiunge all'articolo della Costituzione le parole: «secondo la legge».

Questa aggiunta non dice granché rispetto al testo originario, a meno che non le si voglia dare l'interpretazione scaturita durante il dibattito in Commissione e ripresa nella mia relazione. Ad un certo punto può sorgere il problema di come si possa, senza eludere la norma che stabilisce l'obbligatorietà dell'azione penale (questo è uno degli ostacoli che si incontrano), pensare ad una regolamentazione del potere di grazia che, prevedendo una limitazione, da una parte difenda il Capo dello Stato (ed il ministro di grazia e giustizia) da una presunta o presumibile pressione perché sia concessa la grazia, nel momento in cui sarà quasi completamente bloccata la strada delle amnistie, e dall'altra contempli anche i casi in cui la condanna non sia definitiva, ossia la sentenza non sia passata in giudicato.

Si è sempre sostenuto infatti, non in virtù di norme costituzionali né di precise disposizioni di legge, ma per un'interpretazione costante, che la grazia non possa essere concessa se non in relazione a condanne definitive.

Come i colleghi ricordano tale questione ci angosciò particolarmente durante i 54-55 giorni di prigionia dell'onorevole Moro. A quell'epoca, di fronte al problema di concedere qualche grazia, come atto unilaterale di umanità dello Stato, ci trovammo di fronte ad un ostacolo: saremmo

andati contro la legge, o contro una prassi che era diventata di fatto legge dello Stato, se avessimo concesso una grazia al di fuori dei casi nei quali era già stata emanata la sentenza definitiva.

La richiesta sarebbe dunque da una parte quella di estendere la possibilità di concedere grazie anche a casi particolarissimi, che poi sarebbero demandati al legislatore ordinario. Si faceva l'ipotesi di una grazia che potesse essere richiesta unicamente dal pubblico ministero al ministro di grazia e giustizia, attraverso un canale particolare che integrasse in qualche modo il meccanismo del patteggiamento, fino al punto estremo della concessione della grazia.

Al tempo stesso si vorrebbe regolamentare per legge la prassi che non consente oggi al Presidente della Repubblica di concedere grazie se non su conforme parere del ministro di grazia e giustizia, salvo il potere del Presidente della Repubblica di chiedere un riesame. Tale potere, al di là del quale attualmente non si va, è del resto parallelo a quello che ha il Presidente rispetto alla promulgazione delle leggi: come in quel caso si chiede un nuovo esame del Parlamento, in questo, di fronte ad una proposta di grazia del ministro competente, il Presidente della Repubblica o si adegua, oppure chiede una nuova indagine. La prassi costituzionale non consente tuttavia al Presidente della Repubblica di emanare un provvedimento di grazia in contrasto con il ministro di grazia e giustizia.

Se la proposta Labriola fosse approvata, si andrebbe a regolamentare anche questa materia, trasformando la prassi in legge.

Io mantengo qualche perplessità su questo emendamento, perché per certi aspetti mi sembra inutile, esistendo già una prassi abbastanza limitativa. D'altra parte l'eventualità di allargare la prassi a casi in cui la sentenza non sia passata in giudicato fa nascere dei problemi, per i quali mi rimetto alla volontà dell'Assemblea, dato che si tratta di materia costituzionale in cui è richiesta una maggioranza qualificata nell'ambito di quest'aula.

In conclusione, il problema esiste. Lo

esamineremo in sede di valutazione dell'emendamento presentato e si perverrà alle decisioni conseguenti.

Ringrazio ancora tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e rinnovo il mio ringraziamento al ministro di grazia e giustizia. Penso che questo provvedimento, almeno nella parte di modificazione costituzionale già esaminata ed elaborata dalla Commissione, sia ormai maturo per la votazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, nella mia replica premetterò gli argomenti relativi alla proposta di legge costituzionale, sulla quale ho da dire ben poco: poco avevo detto nella introduzione che il Governo è stato chiamato a fare su questo tema e ancora meno devo dire adesso, perché la replica del relatore, onorevole Galloni, mi ha pienamente soddisfatto.

A me sembra che, facendosi carico delle argomentazioni portate in quest'aula da altri autorevoli parlamentari, e in modo particolare dall'onorevole Labriola, presidente della I Commissione, rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 79 della Costituzione, l'onorevole Galloni abbia risposto esaurientemente a tutti gli argomenti e abbia potuto dimostrare la validità del testo che avevamo preso in esame nella precedente seduta.

Pur dando atto all'onorevole Labriola della serietà e dell'importanza dei rilievi che ha mosso in occasione di questo importante dibattito parlamentare, penso si debba aderire alle argomentazioni dell'onorevole Galloni a proposito della non eccepibilità della formulazione dell'articolo 79, così come proposta.

Il tema sul quale mi soffermerò, sia pure un solo attimo, fino ad oggi è rimasto confinato alle relazioni ed alle discussioni generali (oltre che all'ultima parte della relazione stampata e distribuita a suo tempo dell'onorevole Galloni), fuori dell'ambito dell'articolo 79, sottoposto all'attenzione della Camera. Mi riferisco al tema della grazia.

Su di esso l'onorevole Labriola mi aveva invitato, per quel poco che può valere il parere del ministro di grazia e giustizia sull'argomento, a formulare un parere circa l'attuale contenuto dell'articolo 87, e precisamente in ordine al comma che concede al Presidente della Repubblica il potere della grazia e della commutazione della pena.

Devo constatare che fino a questo momento l'interpretazione costante della dottrina, degli uffici ministeriali e delle supreme istanze istituzionali è stata quella di ritenere la grazia e la commutazione della pena provvedimenti che possano applicarsi esclusivamente in relazione a condanne definitive. La tradizione non è solo quella, assai lunga, del periodo monarchico, ma anche quella consolidatasi attraverso quarantaquattro anni di vita repubblicana. La possibilità di accedere ad un'interpretazione che estenda, quasi all'improvviso, questi istituti anche a pene non definitive non può quindi trovarmi consenziente, in via interpretativa.

Così stando le cose, l'emendamento che l'onorevole Labriola aveva già formulato in Commissione affari costituzionali e poi ritirato, con la riserva di ripresentarlo al termine della discussione in Assemblea, può essere senz'altro accolto dal Governo.

L'Assemblea potrà decidere di aprire in questa circostanza uno spazio molto più ampio ai provvedimenti di clemenza, anche alla luce dell'enorme carico di lavoro della nostra giustizia penale, in un paese gravato dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Se la Camera converrà sulla necessità di prevedere allargamenti della potestà di clemenza, cioè del potere presidenziale di grazia nelle forme del perdono giudiziale, per le quali non ci sono obiezioni di carattere costituzionale, ebbene, allora la formula proposta dall'onorevole Labriola («... può concedere grazia e commutare pene secondo la legge...»), che rinvia al legislatore ordinario il potere di configurare l'istituto della grazia in modo diverso da quello fino ad oggi invalso, non può non trovare consenziente il Governo.

Se l'Assemblea riterrà di dover cogliere quest'occasione per allargare il proprio campo di intervento costituzionale dall'articolo 79 all'articolo 87, in quel comma che pure riguarda provvedimenti di clemenza, sia pure individuali, il Governo non avrà alcuna eccezione da sollevare, in quanto al legislatore ordinario si darà la possibilità di formulare l'istituto della grazia con confini più ampi di quelli che derivano dalla semplice sua menzione nella Costituzione.

Ripeto tuttavia che la menzione che la Costituzione allo stato ne fa non può essere interpretata, a mio avviso, che nel senso di un provvedimento riferito a sentenze definitive.

Detto ciò, non posso che ringraziare ancora una volta gli intervenuti sul tema dell'articolo 79 della Costituzione, ed in modo particolare l'onorevole Galloni per la sua replica pienamente soddisfacente.

Passo ora a trattare, signor Presidente, gli aspetti concernenti i progetti di legge sull'amnistia. Il passaggio mi è facile, trattandosi di una restrizione di quanto previsto dal vigente articolo 79 della Costituzione rispetto al potere parlamentare. Non mi riferisco all'aspetto riguardante il passaggio di questo potere dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento come autorità delegante al Parlamento in via diretta, ma a quell'aspetto che, esigendo una maggioranza qualificata, restringe in ipotesi — almeno negli intendimenti del provvedimento — le possibilità di amnistia.

Sono favorevole a questa impostazione, essendo fondamentalmente contrario all'amnistia. Ringrazio perciò l'onorevole Pazzaglia per aver menzionato durante la discussione generale un mio personale intendimento ed orientamento piuttosto contrario, in generale, anche all'amnistia di cui oggi ci occupiamo.

Io non sono della posizione assolutistica che fu espressa dall'onorevole Leone in sede di Costituente, quando egli propose di sopprimere completamente l'istituto. Nutro tuttavia un orientamento tendenzialmente restrittivo del ricorso a questo strumento ed ho sempre mantenuto nel

mio animo un'inclinazione contraria ad esso. Sarà una coincidenza, ma, poiché si è parlato tanto dell'altissimo numero di amnistie (più alto, secondo i nostri rilievi, di quello indicato dalla relazione Galloni relativamente ai provvedimenti emanati in epoca repubblicana in applicazione dell'articolo 79 della Costituzione), debbo ricordare che l'onorevole Leone mantenne, come Presidente della Repubblica, la sua posizione essendo stato il suo settennato (o quasi settennato) l'unico nel quale non fu emanato alcun provvedimento di amnistia e di indulto.

Chiudendo questa parentesi, desidero rilevare che questa mia inclinazione contraria ha dovuto essere vinta sia per considerazioni di carattere generale — in quanto le inclinazioni personali del ministro non possono contare rispetto alle iniziative del Governo — sia perché ci siamo effettivamente trovati nel frangente del quale si è abbondantemente parlato. Mi riferisco all'enorme carico gravante sulla giustizia penale, per antichi retaggi ed in particolare per il fatto che il pretore ha visto allargarsi a dismisura il proprio campo di lavoro, attraverso l'aumento di competenze già in parte attribuitogli nel 1984 e solidificatosi attraverso i vincoli che la legge-delega sul codice di procedura penale impose all'attività legislativa del Governo. Avendo inoltre introdotto il codice di procedura penale, sempre in base alla legge-delega, un'attività autonoma della procura della Repubblica presso le preture, è naturalmente aumentato anche il numero dei magistrati impegnati nel procedimento pretorile, già gravato sotto altro profilo per l'aumento di competenze.

Tutto questo mi ha indotto a farmi presentatore del disegno di legge di amnistia di cui si tratta. La mia inclinazione in generale sfavorevole all'istituto tuttavia non ha fatto che aumentare nel mio animo attraverso gli anni, perché esso è divenuto a poco a poco — come è stato durante l'intera esperienza repubblicana — qualcosa di molto meno automatico e tassativo di quanto fosse nel passato. Finché infatti si indicavano i reati puniti con una determi-

nata pena, oppure si menzionavano specificamente alcuni reati previsti dal codice o dalle leggi speciali, la situazione era più semplice e dava luogo ad una minor complessità di problemi e ad una minor carico dell'attività giudiziaria chiamata ad interpretare la volontà del legislatore in relazione ai provvedimenti di amnistia.

Sono cominciate a poco a poco le numerose esclusioni di reati che, per pena editale (sempre prefissa come punto di partenza nei decreti di amnistia), avrebbero dovuto essere compresi. Sono aumentate le inclusioni di reati che per pena editale non sarebbero dovuti rientrare nel quadro generale ed ai quali tuttavia si è inteso concedere l'amnistia. A proposito delle esclusioni, ricordo che si è venuta formando a poco a poco una categoria di reati cosiddetti «odiosi», per i quali, anche se di natura contravvenzionale, il provvedimento di amnistia non dovrebbe mai essere concesso. Tutto ciò non ha fatto che rendere più perplessi coloro che già avevano un orientamento tendenzialmente dubbioso sulla portata e sulla opportunità di questo tipo di provvedimento. Ma questo è un aspetto che può essere compreso, perché non vi è dubbio che il Parlamento, al quale si è richiamato nella sua replica l'onorevole Nicotra, come fonte fondamentale e sovrana in questa materia di provvedimenti generali di clemenza (amnistia ed indulto), può avere in una determinata fase politica una visione diversa rispetto a quella della legislazione penale e può ritenere che i parametri di gravità che portano a determinate pene edittali non abbiano più valore nel momento in cui si deve intervenire con un provvedimento di perdono. Ma anche questo aspetto, lo ripeto, dà luogo a perplessità, pur trattandosi di una materia che rientra in una potestà politica di scelta generale del Parlamento.

Cosa dire quando, viceversa, come avvenuto negli ultimi tempi, dal 1970 in poi (ma direi anche dai provvedimenti di amnistia precedenti e da quelli concessi a seguito delle manifestazioni sindacali e studentesche della fine del '68), si sono cominciati ad introdurre nei provvedimenti di amni-

stia, sia nelle inclusioni, sia nelle esclusioni, parametri completamente estranei a quelli della fattispecie legale penale contemplata nel codice o nelle leggi penali complementari? Parlo di parametri del tutto nuovi. Ed anche questo provvedimento di amnistia, non tanto per le proposte del Governo ma in ragione degli emendamenti che sono stati via via presentati, ha come caratteristica quella di voler introdurre una serie di parametri che interferiscono in vario modo nella interpretazione giurisprudenziale e non trovano corrispondenza né nella fattispecie fondamentale della figura del reato considerato né nelle circostanze aggravanti o attenuanti che, pur nella grandissima larghezza della specificità della previsione di tali circostanze contenute nel nostro codice, suffragano e fanno da corona alla fattispecie legale fondamentale. Abbiamo quindi una complicazione ed anche una possibile arbitrarietà del giudizio.

Ho voluto premettere tali considerazioni per spiegare lo stato di grandissimo imbarazzo nel quale mi sono trovato e mi trovo tuttora nel momento in cui debbo esprimere il parere sugli emendamenti che si sono susseguiti, in questi ultimi giorni ed ore, con una accelerazione del tutto particolare, oserei dire con una spinta inflattiva notevole, visto che ci troviamo in tema di deflazione.

Queste mie perplessità (ma soprattutto quella relativa alla introduzione di parametri nuovi che non coincidono con quelli della legislazione penale) aumentano se penso che questa amnistia avrebbe dovuto e dovrebbe avere, per quanto possibile, una finalità «deflattiva» sul carico della giustizia penale, sì da alleggerire l'enorme quantità di lavoro penale delle procure della Repubblica e delle magistrature giudicanti. Se dunque tale amnistia ha una finalità deflattiva, l'introduzione nel provvedimento di una serie di parametri che costringono il giudice a giudicare non più soltanto sulla base di un metro che gli deriva dal codice penale o dalle leggi penali complementari, ma secondo parametri del tutto nuovi che interferiscono con quello, fa sì che la situazione rischi di

diventare impossibile anche dal punto di vista dell'applicazione giudiziale e che quindi non si realizzi appieno quella finalità deflattiva cui mi sono riferito.

A questo criterio ho cercato di attenermi nell'esprimere le posizioni che ero chiamato via via ad assumere in Commissione e nel Comitato dei nove, i lavori del quale sono testé terminati, in relazione agli emendamenti presentati e a quelli continuamente riformulati. Non entro nel merito degli emendamenti stessi e dunque la mia esposizione volge al termine. Voglio tuttavia dire, di fronte ad alcuni emendamenti presentati e poi in parte ritirati (mi riferisco in modo particolare a quelli in materia di interesse privato in atti d'ufficio, di cui è stato concordato il ritiro in sede di Comitato dei nove ma che potrebbero sempre riemergere, nonché ad altri in tema di peculato per distrazione), che in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, anche se commessi da pubblici ufficiali, non posso fare a meno di considerare che questo ramo del Parlamento ha approvato una riforma della materia dopo anni di travaglio, riforma che ora è all'esame del Senato e che auspicabilmente diventerà presto legge dello Stato.

Tale legge prevede trasformazioni molto profonde, che tuttavia — ripeto — si basano su parametri del tutto autonomi e propri, che non trovano alcun riscontro in quelli cui si rifanno gli emendamenti ora considerati, anche se perseguono nobili intendimenti o aderiscono a determinate realtà sperimentate dalla giurisprudenza). Ho pertanto sostenuto, e qui ribadisco, che essi si complicherebbe il lavoro dei giudici qualora si prevedessero amnistie fondate su elementi non conosciuti dalla legge vigente né da quella in corso di approvazione.

Al di là di questo, vorrei aggiungere che non ho nulla contro l'istituto del Comitato dei nove, ben diversamente dall'onorevole Mellini, né sarebbe mio compito esprimere un parere a tale riguardo. Non ritengo tale organo un «mostriciattolo», come lo ha definito l'onorevole Mellini in quest'aula nei giorni scorsi; al contrario, ritengo che

esso svolga un lavoro di «setacciamento» estremamente utile. Credo peraltro che quando questo lavoro venga effettuato nei tempi e con le modalità nelle quali siamo stati costretti a svolgerlo, le posizioni che ne conseguono possono anche risultare non completamente definite.

Desidero sottolineare tale aspetto perché le posizioni che ho testé assunto in Comitato dei nove sui singoli emendamenti sono soggette a riserve ed a modificazione in quest'aula, quando il Governo non sarà più sottoposto alla «mitraglietta» della continua presentazione di emendamenti ed avrà potuto ascoltare le argomentazioni a favore o contro gli stessi emendamenti che saranno state svolte dai proponenti e da quanti intenderanno intervenire nella discussione. Questo vale per tutti gli emendamenti e, in modo particolare, per la materia del delitto di corruzione impropria, sulla quale mi riservo la possibilità di esprimere una posizione diversa da quella — consistente nel rimettermi alle decisioni dell'Assemblea — preannunciata nel Comitato dei nove.

Tale riserva si pone con specifico riferimento agli emendamenti principali e subordinati relativi a quel delitto ma vale in generale per tutti gli emendamenti. Soltanto dopo una adeguata illustrazione di questi ultimi, infatti, il Governo potrà assumere una posizione definitiva: ma ciò non credo proprio possa indurre a ritenere che il Governo si sia fino a questo momento sottratto al proprio compito, avendo anzi esso attivamente contribuito ai lavori, sia in tema di reati comuni, sia in materia di reati finanziari, tema sul quale ho l'attenzione del Ministero delle finanze.

A questo proposito, ringrazio sia il ministro Formica per l'intervento ampio ed esauriente svolto in Commissione sul tema dei reati finanziari, sia il sottosegretario Susi, che è stato presente questa mattina nel Comitato dei nove e che tornerà in aula ad illustrare il subemendamento che il Governo propone, a modifica dell'emendamento Usellini 2.2 e in sostituzione dell'emendamento Auleta 2.1.

Per quanto riguarda i problemi generali dell'amnistia della quale trattiamo, vorrei

ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione sulle linee generali per i rilievi mossi, per altro estremamente utili, e mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Mastrantuono. Senza che ci fossimo mai consultati in alcun modo sull'argomento, infatti, egli ha colto le ragioni della predisposizione da parte del Governo del provvedimento in una data successiva (sia pure immediatamente successiva) all'entrata in vigore del codice di procedura penale. Le cose stanno proprio nei termini da lei indicati, onorevole Mastrantuono. Non l'ho mai detto apertamente, ma lo ha fatto lei e confermo le sue dichiarazioni. Fino all'ultimo momento — e ciò indipendentemente dall'atteggiamento del ministro — vi è stata la possibilità di un rinvio dell'entrata in vigore di tale codice o per iniziative parlamentari preannunciate o per pressioni che avrebbero potuto essere compiute legittimamente sul ministro di grazia e giustizia da altri componenti del Governo.

Ciò non è avvenuto e il nuovo codice di procedura penale è potuto entrare regolarmente in vigore. Ma in quale situazione ci saremmo trovati se avessimo proposto prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, come è stato chiesto da gran parte della magistratura, un disegno di legge relativo alla concessione di amnistia, e successivamente l'attuazione del codice in questione fosse slittata a chissà quale momento? Quando si concedono proroghe, si sa quando si comincia ma non quando si finisce. La situazione sarebbe stata addirittura grottesca. Forse sarebbe stato imputato al Governo (e sappiamo che in generale i governi non godono di un particolare favore) di aver colto l'occasione dell'attuazione di un codice di procedura penale che poi non entrava in vigore, per predisporre un ennesimo, inutile e favoreggiatore provvedimento di amnistia!

Onorevole Mastrantuono, la ringrazio per aver colto le ragioni di un ritardo del quale il ministero è stato da più parti accusato. Ribadisco che non si tratta di ritardo ma di tempestività, in relazione all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Il tema richiamato si connette a quello della data entro la quale devono essere

stati commessi i reati ammessi in ipotesi ad usufruire del provvedimento di amnistia in esame. Il Governo dichiara che aveva scelto la data del 28 luglio 1989 riferendosi a determinati decreti di attuazione, senza ricollegarsi in alcun modo a proposte di delega per la concessione dell'amnistia, che allo stato non esistevano. L'esecutivo non ha pertanto ravvisato alcun contrasto con l'articolo 79 della Costituzione (evidentemente nella sua attuale formulazione), né vi sono state proposte di date precedenti a quella del 24 ottobre o comunque proposte di amnistia che potessero in qualsiasi modo ricollegarsi alle dimensioni proprie del disegno di legge presentato.

Pertanto il Governo, al quale non sembra sussistere alcuna obiezione di carattere costituzionale, non è assolutamente contrario all'emendamento, presentato da più parti, tendente a modificare il termine di applicabilità dell'amnistia dal 28 luglio al 24 ottobre 1989. So che vi sono perplessità e addirittura contrarietà anche da parte di gruppi della maggioranza, ma ribadisco che, non sussistendo a mio avviso alcun motivo di ordine costituzionale contrario ed essendo ormai trascorso del tempo, visto anche che non è enormemente rilevante il periodo intercorrente tra il 28 luglio e il 24 ottobre, non vedo la ragione per la quale non mi debba rimettere completamente all'Assemblea in riferimento al termine di efficacia dell'amnistia.

Concludo ricordando che, per quanto riguarda l'emendamento del Governo relativo al delitto di falsa testimonianza, l'esecutivo è dell'avviso che tale delitto non debba essere categoricamente escluso dall'amnistia, dato che il limite di pena edittale lo porterebbe in linea generale a beneficiarne. Al riguardo preferisco suggerire una formula intermedia, già adottata per precedenti provvedimenti di clemenza, in particolare per quello del 1981, consistente nell'escludere l'amnistia per la falsa testimonianza soltanto quando la deposizione verta su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone. Nel rispetto della libertà che tutti i gruppi debbono mantenere, così come di-

chiarato anche dal Governo, credo che tale formula abbia incontrato il favore della Commissione e del Comitato dei nove.

Debbo aggiungere che, rispetto al primitivo orientamento del Governo, relativo alla presentazione soltanto di questo emendamento, è emersa una novità: su iniziativa dell'onorevole Susi, sottosegretario di Stato per le finanze, il Governo stesso ha infatti proposto l'emendamento 1.15 ed il subemendamento 0.2.2.1, concernenti i reati tributari. Questa è l'unica novità, che sarà illustrata nel momento in cui si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere; desidero comunque ringraziare in modo particolare i componenti della Commissione giustizia della Camera dei deputati, per il lavoro svolto in maniera così egregia, e l'onorevole Rognoni, che con fermezza ha saputo guidare questi lavori, portandoli a termine in tempo utile affinché l'Assemblea potesse tempestivamente affrontare l'esame di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4318, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

(Amnistia)

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste

dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4), del codice penale;

d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione degli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato.*

1. 11.

Fumagalli Carulli, Portatadino.

*Al comma 1, lettera c) al numero 1) premettere i seguenti:*

0.1) 314 (peculato), limitatamente alla ipotesi del peculato per distrazione;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

0.2) 324 (interesse privato in atti di ufficio);

1. 3.

Mastrantuono, Biondi, Binetti, Vairo, Caccia, Caria, Alagna, Alessi, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

0.1) 314 (peculato) quando, esclusa la ipotesi di appropriazione e comunque di profitto patrimoniale, risulti che la distrazione sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione.

1. 4.

Mastrantuono, Alagna, Vairo, Biondi, Caria, Binetti, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

0.1) 324 (interesse privato in atti di ufficio), quando il fatto commesso non contrasti con il pubblico interesse e non abbia recato all'autore o ad altri un vantaggio patrimoniale.

1. 5.

Vairo, Mastrantuono, Caria, Alagna, Binetti, Biondi, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:*

1-bis) 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 2, del codice penale;

1-ter) 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 2, del codice penale.

1. 6.

Alagna, Biondi, Binetti, Vairo, Caccia, Caria, Mastrantuono, Alessi, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:*

1-bis) 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), quando si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

1-ter) 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), quando si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia.

1. 18.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) 589 (omicidio colposo) esclusa l'ipotesi del comma terzo, sempre che il danno sia stato integralmente risarcito entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di amnistia.

1. 16.

La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) 589, commi primo e secondo (omicidio colposo), sempre che sia stato integralmente risarcito il danno prima del termine di efficacia dell'amnistia, e, nel caso di cui al comma secondo, il fatto non sia commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

1. 1.

Pazzaglia, Maceratini, Trantino.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) 589 (omicidio colposo), sempre che sia conseguenza di incidenti stradali e il danno sia stato integralmente risarcito.

1. 7.

Biondi, Vairo, Caria, Mastrantuono, Alagna, Binetti, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) 590, comma quarto (lesioni personali colpose), sempre che sia stato integralmente risarcito il danno prima del termine di efficacia dell'amnistia e il fatto non sia commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

1. 2.

Pazzaglia, Maceratini, Trantino.

*Al comma 1, lettera c) sopprimere il n. 4).*

1. 9.

Trantino, Pazzaglia, Maceratini.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 4) con il seguente:*

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

1. 8.

Vairo, Alagna, Biondi, Caria, Mastrantuono, Binetti, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), n. 4), sostituire le parole: dall'articolo 62, n. 4), del codice penale con le seguenti: dall'articolo 62, n. 6), del codice penale.*

1. 12.

Berselli, Trantino.

*Al comma 1, lettera c), n. 4), aggiungere, in fine, le parole: o dall'articolo 62, n. 6), del codice penale.*

1. 13.

Berselli, Trantino.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f-bis) per il reato di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sugli assegni) previsto e punito dall'articolo 116 per le ipotesi ritenute gravi, sempre che il colpevole fornisca al trattario la somma riportata dal titolo gravata d'interessi legali a decorrere dalla data di emissione e prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattito.

1. 10.

Trantino, Pazzaglia, Maceratini.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) per i reati previsti in materia di imposte di fabbricazione, limitatamente ai casi di acquisto e detenzione per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione.

1. 15.

Il Governo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, ho presentato molti emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge in esame e desidero pertanto fare alcune dichiarazioni per conoscenza della Presidenza e dell'Assemblea.

Avevo firmato molti emendamenti con lo spirito con il quale il mio partito ha deciso di appoggiare questo disegno di legge concernente la delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia. Tuttavia, ho percepito un

impostazione che ritengo offensiva e che pertanto desidero respingere: gli emendamenti presentati dovrebbero servire, con fotografie alla mano (purtroppo anche sui giornali), a discriminare questo o quel soggetto, questo o quel titolare (presente, passato o futuro) di vicende giudiziarie in corso.

Desidero dire con grande chiarezza al ministro Vassalli che io la penso come lui, tanto è vero che la formulazione della proposta di legge costituzionale da me sottoscritta ne costituisce la conferma: sono contrario all'amnistia, che considero un reperto di antiquariato, utile solo a regimi che un tempo ritenevano di beneficiare i peggiori sudditi al fine di assicurarsene i favori.

Tuttavia, riconosco di aver cambiato opinione dinanzi a questo provvedimento di amnistia per le stesse motivazioni del ministro Vassalli che ha dichiarato di aver fatto forza su alcune propensioni del suo animo e — credo — dell'intelletto. Ho pertanto ritenuto prevalente il momento storico attuale, che vede l'entrata in vigore di un importante codice di rito, signor ministro Vassalli, che consente alle parti di misurarsi in condizioni di parità. Vi e infatti equilibrio processuale tra chi accusa e chi si difende, visto che nel nuovo codice l'elevatezza del giudice, terzo tra le parti, consente di decidere al di fuori delle dialettiche pur legittime solitamente esistenti sia nella fase iniziale del procedimento (nell'inchiesta preliminare) sia successivamente.

L'arretrato che grava sulle ali della giustizia, impedendole di decollare (soprattutto in questa nuova fase dei procedimenti giurisdizionali), è estremamente rilevante, come del resto chi fa l'avvocato (professione che mi onoro di esercitare da qualche decennio) sa benissimo.

Come dicevo, dinanzi a questo disegno di legge di amnistia ho ritenuto di presentare alcuni emendamenti volti ad individuare le aree di maggior peso, che impediscono di fatto ai giudici di applicare il nuovo rito, senza essere attardati da una zavorra inammissibile, che è la vera causa del cattivo funzionamento della giustizia in Italia.

Devo dire a questo punto, con grande fermezza, che voterò a favore del provvedimento nel suo complesso perché questa è la finalità alla quale volevo giungere, ma non mi sento in alcun modo di avallare una interpretazione manichea e vergognosa che qualcuno ha dato anche nel Comitato dei nove, affermando che da qualche parte si tendeva ad introdurre benefici più ampi, a favore di questo o di quel soggetto; e non accetto che una simile interpretazione venga imputata ad un deputato liberale, come me, che è in questa Camera da vent'anni e che ha sempre votato contro tutte le amnistie che si sono presentate.

Il mio principio, infatti, è che chi ha commesso un reato deve subirne le conseguenze e non vi deve essere una disparità di trattamento tra cittadini, che consenta ai più fortunati, che hanno commesso il reato in una data piuttosto che in un'altra, di superare, con uno slalom gigante, le porte non sempre facilmente eludibili delle responsabilità penali.

Poiché in questo momento abbiamo ritenuto prevalente, nel senso giuridico del termine, la necessità di un'amnistia che rendesse possibile il cammino sicuro di una nuova procedura penale (alla quale mi onoro di avere anche concorso), a nome del gruppo liberale e mio personale ritiro i miei emendamenti e la mia firma da quelli presentati da altri colleghi, non prestandomi alle speculazioni da chiunque fatte o avallate.

Vi sono dei firmatari di amnistie che hanno il braccio anchilosato per averle firmate tutte e che ora fanno i moralisti; ma i moralisti sono una cosa e le persone serie sono un'altra. Siccome io non sono moralista ma penso di essere una persona seria, ritiro la mia firma dagli emendamenti, perché non mi presto ad un'interpretazione che abbia un significato discriminatorio rispetto alla volontà e alla dignità dei parlamentari. Rivendico la mia libertà d'azione e voterò, come ho sempre fatto, tranquillamente e liberamente su quelle cose che riterrò giuste, ma non voglio essere vincolato ad un'impostazione che, qualora la avallassi, presterebbe il fianco ad indicazioni che porrebbero, non la mia

persona ma l'intero partito liberale, in una posizione non consona alla sua storia, alle sue tradizioni e alla sua moralità.

Parlo dal banco di Aldo Bozzi e ho il diritto di dire queste cose, sapendo di interpretare anche il pensiero del collega scomparso (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** Avverto che, poiché è stata chiesta dal gruppo comunista sugli emendamenti e sugli articoli la votazione nominale mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il regolamento termine di preavviso di venti minuti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

**BRUNO FRACCHIA.** Signor Presidente, devo dire che la discussione che si è sviluppata questa mattina all'interno del Comitato dei nove e le dichiarazioni rese dal ministro hanno certamente facilitato l'esame dell'articolo 1 del provvedimento n. 4318. Era necessario che succedesse questo, perché un esame, anche sommario, degli emendamenti che erano stati presentati all'articolo 1 (nel testo approvato dalla Commissione) aveva fatto sorgere qualcosa di più di un dubbio sull'intenzione di trasformare un'amnistia, che è nata come amnistia servente per il codice di procedura penale, in un'amnistia invece mirata, e quindi servente altri interessi, in particolare quelli che riguardano i pubblici ufficiali imputati di reati contro la pubblica amministrazione.

Dico questo sia in relazione alla quantità degli emendamenti presentati (guarda caso proprio su questo argomento e non su altre materie), sia in relazione alla qualità degli stessi. L'onorevole Biondi mi vorrà dare atto che il numero degli emendamenti riferiti proprio a questa materia era veramente eccessivo; l'area che essi coprivano era enorme. Si è addirittura arrivati al punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, di introdurre — o quanto meno di tentare di introdurre — reati come il falso ideologico e il falso materiale che, nell'ipotesi aggravata del capoverso non esclusa

dagli emendamenti, comportano pene sino a dieci anni di reclusione.

Credo che questo non possa essere accettato e che comunque meriti una valutazione, non solo in sede tecnica ma anche in sede politica; e noi non possiamo non utilizzare lo strumento della valutazione politica quando licenziamo un provvedimento di amnistia. E chi si adonta fa male, perché, nel momento in cui si sottoscrive un emendamento, è chiaro che sul firmatario ricadono le responsabilità e soprattutto le responsabilità politiche della materia contenuta in quell'emendamento.

Ho fatto riferimento ai reati di falso materiale e di falso ideologico, ma potrei citarne altri, signor ministro. L'interesse privato in atti d'ufficio è un grave reato, nell'applicazione del quale la giurisprudenza, in alcuni casi e per alcune fattispecie che si sono individuate abbastanza bene nel corso degli anni, ha certamente esagerato, dandone una interpretazione eccessivamente rigorosa. Dobbiamo tuttavia tener conto, come ha giustamente osservato il ministro, che questo ramo del Parlamento ha già licenziato la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione e che la stessa è stata dal Senato già posta all'ordine del giorno. Nell'ambito di tale riforma il reato di interesse privato in atti d'ufficio viene sì eliminato, ma alcune fattispecie vengono recuperate in una nuova figura delittuosa. Che cosa succederebbe se applicassimo l'amnistia al reato previsto e punito dall'articolo 324 del codice penale? Finiremmo per concederla agli amministratori disonesti, che non hanno il diritto di godere di tale beneficio!

E' chiaro, quindi, che occorre attendere il varo della riforma per far sì che l'amnistia sia applicata in modo equilibrato a favore di tutti gli amministratori comunali, provinciali e regionali, ai pubblici ufficiali come ai pubblici amministratori, indipendentemente dal giorno in cui hanno commesso il reato. Lo statuto penale della pubblica amministrazione, infatti, deve essere uguale per tutti ed io sottolineo il dovere del Parlamento di pervenire ad una soluzione di questo tipo, che ci appare politicamente corretta.

Questo discorso, signor ministro, riguarda anche i reati di corruzione, compreso quello di corruzione impropria. Quest'ultimo è tutt'altro che un lieve reato! Esso consiste nella corruzione commessa da un pubblico ufficiale il quale, sia pure per un atto dovuto, ha ricevuto un compenso; e sappiamo perfettamente che, nel momento in cui lo riceve, un interesse pubblico si mischia con l'interesse privato. Questo è un disvalore del quale un provvedimento di clemenza non può non tener conto; e devo riconoscere che il Governo ne ha tenuto conto per primo. Signor ministro, io rivendico a lei il merito di aver presentato un provvedimento nel quale i disvalori di cui ho parlato vengono tutti evidenziati. Ma avrà pienamente diritto al riconoscimento di questo merito solo se manterrà fino in fondo la posizione assunta.

Ho sempre grandi timori quando sento parlare di corruzione impropria. Chi è pratico di aule giudiziarie, come lo sono molti colleghi presenti in quest'aula e che sono intervenuti nel dibattito, sa che molto spesso i reati di corruzione passano dal proprio all'improprio con una facilità estrema. E' chiaro allora che non ci si può impedire di vedere in alcuni emendamenti quel che di solito si rileva a proposito di qualche sentenza: il nome e il cognome dell'imputato. E' difficile nasconderselo, a volte.

Confido che i presentatori di tali emendamenti non insistano nel volerli mantenere, perché ne conseguirebbe che questa amnistia, da servente al codice di procedura penale, diventerebbe servente ai reati contro la pubblica amministrazione. In questo caso, il messaggio che verrebbe dato alla gente sarebbe estremamente pericoloso: l'intreccio di interessi pubblici e privati, la corruzione, il gran numero di questi reati (rilevato nella stessa relazione ministeriale, oltre che dai procuratori generali in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario), determinerebbero certamente uno scollamento sempre maggiore dei cittadini dalle istituzioni, accentuando la contestazione nei confronti del potere politico e quindi delle istituzioni.

Ecco perché i colleghi avrebbero dovuto astenersi dal presentare questo tipo di emendamenti, ed oggi essi hanno il dovere di ritirarli. Noi confidiamo che lo facciano ma, in ogni caso, saremo intransigenti e valuteremo, in base all'esito delle votazioni su tali emendamenti, l'opportunità di votare a favore o meno del provvedimento di amnistia nel suo complesso.

Ci sono alcuni altri problemi, signor ministro, sui quali lei si è intrattenuto. Io sono rimasto molto colpito questa mattina dalla sua osservazione in merito all'omicidio colposo, al di fuori delle ipotesi (che tutti siamo d'accordo di escludere) degli infortuni sul lavoro e dell'omicidio colposo plurimo (mi riferisco alla strage di Stava). Vi è il problema della responsabilità professionale. In proposito, anche in noi sono sorte alcune perplessità. Speriamo di conoscere ancora più approfonditamente il pensiero del ministro nel corso della discussione di questo emendamento, ripromettendoci di trarre le dovute conseguenze.

Per quanto riguarda la falsa testimonianza ed il favoreggiamento, riconosco al ministro il merito di aver adottato una soluzione molto intelligente ed equilibrata. Non siamo d'accordo, però, sugli emendamenti che riguardano la diffamazione tramite la stampa o la televisione. Si tratta di reati con grande potenziale offensivo rispetto ai quali il cittadino è inerme, indifeso e di certo non può invocare poi la statuizione del giudice civile, poichè nessun risarcimento reale del danno potrebbe comunque riparare l'offesa arrecata alla dignità e al prestigio.

Complessivamente, io penso che se ci muoviamo lungo questa direzione, giungeremo ad una formulazione equa dell'articolo 1, che certamente è uno dei più importanti del disegno di legge di delega per la concessione di amnistia. Ciò ci consentirà di varare questa amnistia, l'ultima forse nella storia del nostro paese dopo le 12 o le 13 concesse in quaranta anni, con la coscienza a posto per aver compiuto un atto dovuto. Si tratta infatti di un provvedimento adottato per agevolare l'avvio del nuovo codice di procedura penale, anche se quest'ultimo non potrà vivere solo e

semplicemente con l'ausilio dell'amnistia per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. Questo, signor ministro, mi permetta di dirlo. I fascicoli relativi sono ormai già stati accantonati dai giudici, sono già pieni di polvere e aspettano solo di essere ripresi in mano per l'apposizione di un timbro che li qualifichi appunto come relativi a reati amnistiati. Quando si parla dell'impatto critico del codice di procedura penale, l'amnistia è un fatto che si dà per scontato. Ma il nuovo codice di procedura penale ha bisogno di ben altro! E noi approfittiamo di questa occasione per chiedere a lei, signor ministro, e a tutto il Governo il più grande impegno in tale direzione. Troppi nemici stanno rialzando la testa dopo le difficoltà incontrate nella prima applicazione del nuovo codice. I nemici del nuovo rito oggi trovano occasione per tornare ad essere nemici di quel rito che hanno osteggiato fino alla fine; e sappiamo che quel rito è a garanzia del cittadino.

Cerchiamo dunque, signor ministro, di risolvere questi problemi, perchè se è vero che l'amnistia è servente rispetto al codice di procedura penale, lo devono essere anche le istituzioni, e il Governo in primo luogo (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, sarò molto breve. Già nella discussione sulle linee generali ho ribadito la mia contrarietà di principio a provvedimenti di clemenza. In quella sede ho anche indicato alcune linee che il mio gruppo avrebbe seguito nell'esame dei singoli emendamenti e delle posizioni portate avanti da altri colleghi.

L'esame degli emendamenti (e mi riferisco evidentemente non soltanto a quelli relativi all'articolo 1) ha determinato in noi (e lo dico non solo a nome dei colleghi presenti in Commissione, onorevole Trantino e onorevole Maceratini, ma a nome di tutto il gruppo del Movimento sociale italiano) una gravissima preoccupazione. Molti

emendamenti sono infatti finalizzati ad estinguere per amnistia taluni delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica.

Ciò comporterà per noi una modifica di atteggiamento. Seppure vi è una nostra ostilità di principio all'amnistia e ci saremmo sempre espressi in senso contrario all'approvazione di questo provvedimento, nel caso in cui dovessero essere sottoposti all'attenzione della Camera, e cioè non ritirati, taluni emendamenti, il nostro comportamento non sarà quello di chi si oppone al provvedimento, ma piuttosto quello di chi vuole evidenziare davanti all'opinione pubblica la gravità delle decisioni che il Parlamento sta assumendo.

Gli emendamenti cui mi riferisco sono quelli relativi alla falsità materiale ed alla falsità ideologica commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici, all'interesse privato in atti di ufficio, al reato di corruzione propria o anche quello, evidentemente subordinato, che consente di comprendere nell'amnistia il caso in cui il denaro od altra utilità siano destinati e ricevuti da terzi — lo commenterò tra breve — ed infine, signor Presidente, quello che prevede l'estensione dell'amnistia all'ipotesi dei delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320 primo comma e 321 del codice penale, quando concorrano le circostanze attenuanti generiche.

Vorrei appena sottolineare, signor Presidente, che forse la Presidenza dovrebbe tenere conto di quanto sto dicendo per considerare come potrebbe procedere l'esame di questo provvedimento sull'amnistia, se non venissero ritirati tali emendamenti.

Infatti è chiaro che non si può non sottolineare con la forza necessaria, perchè l'opinione pubblica ne recepisca la gravità, la proposta di ritenere possibile la concessione dell'amnistia in caso di corruzione per atti di ufficio, quando il denaro od altra utilità sia destinata e ricevuta da terzi, cioè quando i denari li prendano i partiti — per dirlo in parole più chiare — e non il singolo.

Lo stesso discorso vale per la proposta di concedere l'amnistia in caso di reati contro

la pubblica amministrazione qualora concorrano le circostanze attenuanti generiche che, nella prassi forense, si dice che non vengono negate a nessuno. Onorevoli colleghi, stiamo andando verso la cancellazione di reati di una gravità eccezionale e ciò non può essere taciuto e non determinare reazioni molto pesanti da parte del gruppo del Movimento sociale italiano.

Questo desideravo dire ed altresì invitare ancora una volta, per la serietà del nostro dibattito e per realizzare quegli obiettivi che, pur non condividendo le amnistie, anche noi siamo disposti a perseguire, a ritirare immediatamente questi emendamenti, perché si possa giungere ad una discussione serena e pacata del provvedimento sull'amnistia che il Governo ha presentato tenendo ben conto delle preoccupazioni presenti nell'opinione pubblica ed anche in alcuni settori di questo Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-Destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

**GAETANO VAIRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengono molto brevemente nella discussione sull'articolo 1 soltanto per sgomberare il campo da un equivoco. Credo anche che si ponga una necessità urgente. Qui non c'è divisione tra chi vuole criminalizzare i pubblici amministratori e chi non lo vuole: si tratta semplicemente di attenersi ai criteri di carattere generale valutati dalla Commissione giustizia e dal Comitato dei nove.

Signor Presidente, se quest'equivoco può essere giustificabile — mi si passi il termine — per l'onorevole Pazzaglia, che non ha partecipato ai lavori, non lo è per l'onorevole Fracchia del gruppo comunista che ha parlato di emendamenti già ritirati, rivisti e rivalutati. Se l'opinione pubblica dev'essere onestamente avvertita, senza interessi metaparlamentari magari proiettati su altri più ampi di carattere elettorale, allora l'esigenza diventa urgente.

Onorevole Fracchia, come si fa a parlare dell'emendamento concernente l'interesse

privato quando il Comitato dei nove lo ha già ritirato? Vale inoltre la pena di sottolineare che tale ritiro non è stato dettato da un pentimento di carattere valutativo in senso rigoristico o meno, dal punto di vista morale, ma alla luce di una precisa esigenza: essendo la materia contemplata nell'emendamento oggetto di una riforma già approvata da un ramo del Parlamento, era opportuno sottrarla all'amnistia.

Come si fa a non dire che il peculato per distrazione va incluso nell'amnistia se ed in quanto esso sia stato attuato per finalità consone a quelle della pubblica amministrazione? Come si fa a non dire che l'ipotesi di falso ideologico e di falso materiale non sono state incluse nella legge perché il Comitato dei nove ha ritenuto che potranno essere considerate soltanto se finalizzate — escludendo quindi la fattispecie prevista dal secondo comma dell'articolo 476 del codice ed il rilievo del massimale dei dieci anni cui faceva riferimento l'onorevole Fracchia — a reati coperti dall'amnistia?

Senza entrare nel merito delle questioni, vorrei dire che questo equivoco non ha ragion d'essere: i criteri generali di un provvedimento di amnistia non attengono a Tizio, a Caio o a Sempronio, riguardano tutti e su tali criteri il Parlamento avrà successivamente l'opportunità di potersi riferire (*Applausi dei gruppi della DC e del PSI*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.16 e 1.18, invita l'onorevole Fumagalli Carulli a ritirare il suo emendamento 1.11, l'onorevole Mastrantuono a ritirare l'emendamento 1.3 e l'onorevole Vairo a ritirare l'emendamento 1.5; altrimenti il parere è contrario a maggioranza. Parere invece favorevole a maggioranza sull'emendamento Mastrantuono 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento

Alagna 1.6, invito i presentatori a ritirarlo in relazione all'emendamento 1.18 della Commissione di cui raccomando l'approvazione e che credo raccolga le osservazioni formulate nel Comitato dei nove.

Parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 1.1, mentre per quanto riguarda l'emendamento Biondi 1.7 invito i presentatori a ritirarlo e ad aderire all'emendamento 1.16 della Commissione, di cui raccomando l'approvazione. Parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 1.2 perché, essendo l'amnistia prevista anche per le lesioni personali colpose, la Commissione ritiene ultronea questa proposta estensiva. Parere contrario anche sull'emendamento Trantino 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Vairo 1.8, che propone di ripristinare il testo originariamente predisposto dal Governo rispetto a quello che la Commissione in sede referente ha approvato su proposta del gruppo comunista. Parere contrario sugli emendamenti Berselli 1.12 e 1.13, nonché sull'emendamento Trantino 1.10. La Commissione infine invita il Governo a ritirare il suo emendamento 1.15, la cui previsione sostanzialmente è già contenuta nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, e sul quale il Comitato dei nove intende insistere.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ricordo, anzitutto a me stesso, che gli emendamenti presentati propongono di aggiungere alcuni reati a quelli che l'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Commissione prevede siano oggetto di amnistia.

Quanto all'emendamento Fumagalli Carulli 1.11, se non ritirato, devo osservare che, pur essendo consapevole che esso porterebbe un alleggerimento notevole nel carico della giustizia perché comprenderebbe tutti i reati di diffamazione a mezzo stampa e, attraverso l'eliminazione di una certa esclusione che figura nell'articolo 2, anche quelli compiuti con il mezzo radio-televisivo, lo giudico assolutamente eccessivo nella sua estensione, dal momento che

attiene ad un oggetto giuridico di così alto rilievo come l'onore leso dall'attribuzione di un fatto determinato a mezzo della stampa o a mezzi di ancora maggiore diffusione. Quindi, pur esprimendo l'apprezzamento per i proponenti, sapendo come vengono trattati in definitiva questi progetti davanti ad un'autorità giudiziaria penale che, come quella italiana, è molto poco incline a dare ampio spazio e soprattutto definizione a questi processi, devo esprimere parere contrario su questo emendamento. D'altra parte, il Governo al momento dell'elaborazione del disegno di legge ha considerato questi problemi perché, come è noto, la diffamazione entro certi limiti fa parte dell'amnistia attraverso un sistema oramai tralazio da vari precedenti di disegni di legge.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Mastrantuono 1.3, sempre che non sia ritirato, e parere contrario anche sull'emendamento Mastrantuono 1.4, pur esprimendo apprezzamento per i proponenti, in quanto esso rappresenta una formula che già figura nell'amnistia del 1970, quella del peculato per distrazione compiuto per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione. In omaggio alle considerazioni di carattere generale che ho svolto in relazione alla pendenza davanti al Senato di un disegno di legge in questa materia, già approvato dalla Camera dei deputati, che elimina la figura del peculato per distrazione per trasferirla sotto altri titoli dell'abuso d'ufficio, devo dunque — lo ripeto — esprimere parere contrario sull'emendamento Mastrantuono 1.4. Esprimo, altresì, parere contrario, nel caso in cui i proponenti non lo ritirassero, sull'emendamento Vairo 1.5.

L'emendamento Alagna 1.6 è stato riformulato in un testo che ne restringe grandemente la portata. Infatti, non si fa più riferimento a delitti la cui pena edittale arrivi fino ai 10 anni, dal momento che è stato riformulato nel senso di comprendere soltanto le ipotesi previste nei primi commi degli articoli 476 e 479, ma soprattutto perché viene esclusa la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'arti-

cola 61. In questo modo si è cercato di avvicinarsi alla proposta emendativa che pure è stata prevista per il favoreggiamento e di cui parleremo a proposito di altro articolo, essendo quello del favoreggiamento uno dei reati esclusi.

Tuttavia, pur apprezzando gli intendimenti, vorrei invitare i proponenti a ritirare il loro emendamento. Invito in particolare, i presentatori a considerare come la falsità materiale, soprattutto quella ideologica, commessa dal pubblico ufficiale possa comprendere non solo casi di minimo rilievo o correlati a fatti destinati a cadere sotto l'amnistia (fatti qualche volta al limite del colposo), ma anche fatti di notevole gravità e comunque commessi con dolo (anzi in linea generale, data la previsione legislativa, commessi soltanto con dolo). Nell'ipotesi in cui tale invito non fosse accolto, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Alagna 1.6, come anche sull'emendamento 1.18 della Commissione.

Signor Presidente, viene ora il grave problema dell'omicidio colposo, sul quale sono stati presentati gli emendamenti Pazzaglia 1.1, Biondi 1.7 e 1.16 della Commissione. Orbene, il problema dell'omicidio colposo è grave, onorevoli deputati. L'omicidio colposo è stato, qualche rara volta, compreso in provvedimenti d'amnistia quando la pena edittale generale arrivava fino ai 5 anni. Oggi, di fronte ad una pena edittale che in via generale arriva a 4 anni, si tratterebbe di prevedere la concessione di questo beneficio espressamente per l'omicidio colposo (si tratta pur sempre di un delitto contro la vita), facendolo diventare quasi meritevole di amnistia.

È vero che l'intendimento dei proponenti è a favore delle vittime di questi delitti perché l'amnistiabilità dell'omicidio colposo nelle varie formulazioni proposte viene legata al risarcimento integrale del danno. Opportunamente nell'emendamento presentato dalla Commissione il termine viene fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di amnistia, per concedere alle eventuali trattative un certo respiro, conoscendo anche le ingerenze delle società di

assicurazione e i loro comportamenti, almeno qualche volta.

Nonostante questi intendimenti il Governo è perplesso circa il fatto che si conceda questo privilegio all'omicidio colposo, sia pure con questo intento di favore per le vittime sia pure con la consapevolezza che i diritti dei danneggiati dal reato qualche volta si trascinano per anni senza trovare adeguata soddisfazione in un risarcimento più che dovuto.

Nonostante tutto questo non ci sembra che l'omicidio colposo possa essere parificato agli altri reati contemplati, pur dando atto ai presentatori dell'emendamento che si tratta di un reato che, con la riforma voluta dalla legge-delega, ha trasmigrato alla competenza del pretore, che già la deteneva per le lesioni personali gravissime.

Se l'omicidio colposo fosse ammesso ad essere possibile oggetto di amnistia, ne deriverebbero numerosi e delicati problemi di scelta. L'onorevole Fracchia ha voluto benevolmente ricordarli nel suo intervento sull'articolo 1. Vi è il problema degli omicidi da circolazione stradale, cui originariamente si riferiva in via esclusiva l'emendamento Biondi 1.7; vi è inoltre il problema degli eventi derivanti da infortuni sul lavoro, che fino adesso sono stati esclusi (anche nella forma delle lesioni) e che, viceversa, secondo l'emendamento della Commissione vengono anch'essi inclusi.

Ora, devo dare atto alla Commissione di essersi ispirata ad un trattamento di parità, non volendo distinguere tra l'una e l'altra causa di morte dovuta a colpa. Per altro, la novità dell'inclusione nell'amnistia degli omicidi derivanti dagli infortuni sul lavoro, che ogni giorno allarmano la pubblica opinione e vengono portati alla ribalta come una delle caratteristiche molto tristi del sistema di prevenzione italiano, mi sembra non possa essere accettata. Ed anche per quanto riguarda l'omicidio da circolazione stradale vi è da chiedersi perché debba essere oggetto di questo privilegio nel momento in cui le imprudenze stanno divenendo macroscopiche e creano un pericolo ogni ora cre-

scente, come l'esperienza quotidiana ci avverte, con automobili che vengono condotte anche da soggetti che non dovrebbero in alcun modo guidarle.

Vi è infine il problema della colpa professionale — per non parlare delle altre categorie di omicidio colposo che non rientrano nell'infortunistica del lavoro e nel campo della circolazione stradale — rispetto alla quale un'ipotesi di amnistia, stante la possibilità di trovarsi di fronte a reati anche molto gravi, lascia il Governo estremamente perplesso.

Sono queste le ragioni — scusate se ho dovuto attardarmi nell'espone, ma l'importanza del tema non è priva di significato — in base alle quali, pur dando atto ai proponenti del loro intendimento sostanzialmente favorevole alle vittime, il Governo non si sente di aderire a nessuno degli emendamenti che tendono ad includere l'omicidio colposo nell'amnistia.

Non so se l'emendamento Pazzaglia 1.2 sia stato ritirato. Devo però dire che esso restringe la portata dell'ipotesi, volendo subordinare l'amnistia al risarcimento del danno per le lesioni personali colpose. Tuttavia, poiché tali lesioni nella terminologia del codice (diversamente dall'interpretazione della Corte di cassazione, che le scinde in altrettanti reati) possono arrivare fino ad una pena edittale di 5 anni, sul punto il Governo preferisce rimettersi all'Assemblea, pur avendo il dovere di richiamare sommessamente la problematica relativa a questo tema.

**PRESIDENTE.** Prego i colleghi di consentire a coloro che vogliono ascoltare di farlo. Il ministro si diffonde in spiegazioni che mi sembra meritino attenzione.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia giustizia.** Per quanto riguarda l'emendamento Trantino 1.9 il Governo concorda con il parere contrario del relatore.

Sull'emendamento Vairo 1.8 non posso non esprimere parere favorevole, perché esso propone il ripristino del testo originario del Governo, sembrandoci eccessiva la posizione opposta che pure è stata portata avanti.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti Berselli 1.12 e 1.13. Esprimo parere contrario sull'emendamento Trantino 1.10, in quanto l'articolo 116 del codice penale in ordine alle disposizioni sugli assegni è già integralmente compreso nel provvedimento di amnistia. I presentatori dell'emendamento vorrebbero anticipare, in un certo senso, nel provvedimento in esame quella che è una riforma in corso e che subordina la punibilità del reato a determinate condizioni di procedibilità. Ritengo che non sia questo né il momento né la sede opportuna per farlo e quindi, pur esprimendo apprezzamento per le intenzioni dei presentatori dell'emendamento, non posso che ribadire il parere contrario.

Ribadisco infine il parere contrario sugli emendamenti 1.16 e 1.18 della Commissione. A proposito di quest'ultimo emendamento ricordo di averne già parlato in occasione dell'espressione del parere sull'emendamento Alagna 1.6. Per quanto riguarda l'emendamento 1.15 del Governo, preannuncio che il sottosegretario per le finanze Susi ne chiederà il ritiro, in conformità delle ragioni espresse dal relatore.

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.15 del Governo.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Susi.

Passiamo ai voti.

Onorevole Fumagalli Carulli accoglie l'invito rivolto di ritirare il suo emendamento 1.11?

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa sia la prima volta che dissento dal Governo, ma vorrei chiedere alla Camera di esprimere voto favorevole sul mio emendamento 1.11.

Si tratta di estendere l'amnistia al delitto di diffamazione commesso dal singolo cronista. Oggi, l'amnistia copre soltanto la responsabilità del direttore. A me non pare giusto introdurre tale disparità di trattamento, che oltretutto incentiverebbe una pratica di anonimato: il singolo cronista anziché scrivere con la sua firma ricorrebbe infatti alle «stellette» o comunque ad una sigla anonima.

Ma vorrei dire di più, onorevoli colleghi. Noi qui abbiamo ascoltato dal ministro talune osservazioni contrarie ma ci stiamo, comunque, avviando verso un provvedimento di amnistia che coprirà anche gli omicidi colposi, sia pure con l'esclusione degli omicidi colposi plurimi. Mi chiedo: il diritto alla vita è forse meno importante del diritto alla reputazione? Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il mio emendamento 1.11 debba essere approvato.

Si tratta di evitare anzitutto una disparità di trattamento tra il direttore del giornale ed il cronista che ha steso effettivamente e concretamente l'articolo, ma si tratta anche di evitare un atteggiamento schizoide, strabico di questa amnistia; si tratta di essere molto attenti ai beni tutelati. La reputazione è certamente importante, ma non lo è più del diritto alla vita che viene leso dall'omicidio colposo. Né si dica, come purtroppo taluni hanno detto in Commissione, che c'è un elemento intenzionale diverso (l'omicidio colposo ha come meccanismo psicologico la colpa mentre la diffamazione il dolo) poiché questo sarà oggetto di accertamento nel processo.

Vorrei concludere dicendo che su questo punto il ministro ha manifestato un atteggiamento non sempre deciso e sicuro. Mi era anzi parso di comprendere una sua disponibilità ad estendere l'amnistia anche al delitto di diffamazione. Tuttavia, considerazioni che non voglio certamente

criticare ma che rientrano nelle sua possibilità lo hanno indotto a dichiarare la sua valutazione in senso contrario.

Credo che sarebbe un sommo atto di ingiustizia (che oltretutto comporterebbe, all'interno della categoria dei giornalisti, una grave discrasia) applicare l'amnistia ai soli direttori dei giornali e non anche ai cronisti. Per l'insieme di queste ragioni, signor Presidente e colleghi, pur sapendo che il mio emendamento 1.11 non incontra il favore del ministro ed è stato respinto — pur se a maggioranza — dalla Commissione, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto contrario del gruppo del PCI all'emendamento Fumagalli Carulli 1.11, per varie ragioni che enuncerò brevemente.

La prima è che il reato di diffamazione — quando consiste nell'attribuzione di un fatto determinato — è estremamente grave, creando una lesione della dignità del cittadino ed offendendo uno dei valori fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. Tra l'altro — ciò fa parte della coscienza di tutti — l'offesa alla dignità quale elemento della persona umana arrecato dall'attribuzione di un fatto determinato a mezzo della stampa non può essere altrimenti risarcita se non mediante un pubblico dibattimento ed una sentenza.

Né possono essere condivise le osservazioni che sono state svolte a sostegno dell'emendamento in esame. Vorrei ricordare, in particolare, che si tratta di un reato doloso e che nell'amnistia è inclusa la diffamazione commessa dal direttore responsabile del giornale soltanto perché si tratta di una delle poche ipotesi nel nostro ordinamento in cui un soggetto viene punito a titolo di responsabilità oggettiva, quindi per il solo fatto di essere direttore del giornale, anche se non conosceva il contenuto dell'articolo che è stato pubblicato.

Vorrei svolgere un'altra osservazione. Così come siamo contrari all'inclusione nell'amnistia di questo reato, che riteniamo altamente lesivo dei diritti dei cittadini, siamo contrari all'inserimento dell'omicidio colposo, in questo senso accedendo alle argomentazioni che sono state già esposte dal ministro e riservandoci di svilupparne altre nel corso del dibattito (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo sulla base delle considerazioni che ho sentito esprimere poco fa dalla collega Fumagalli Carulli ed in dissenso rispetto a quelle svolte dalla collega Finocchiaro Fidelbo.

Ritengo che il reato di diffamazione, che attiene alla reputazione del soggetto, debba essere considerato nella potenzialità aggressiva che esso riveste nei confronti della soggettività cui è diretto in termini fortemente critici, tant'è vero che in questa dimensione viene collocato dal codice penale. Credo inoltre di dover dire, dal momento che stiamo esaminando un'amnistia che comprende una serie di reati commessi prima di una certa data (vale a dire prima dell'entrata in vigore del nuovo codice), che dobbiamo allontanare l'ipotesi di chi sta scegliendo fior da fiore, credendo di potersi salvare l'anima sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello parlamentare.

Esistono reati gravi che rispecchiano la dimensione del comportamento tenuto dai soggetti; tuttavia, se la caratteristica dell'amnistia è quella di rendere agevole il compito di chi dovrebbe cominciare a giudicare i reati commessi dal 24 ottobre scorso ad oggi e non può farlo perchè i carichi pendenti rendono impossibile tutto ciò, allora un'amnistia non pregiudica i diritti dell'imputato né quelli della parte lesa. Si tratta di una decisione che serve a far fronte ad una situazione di necessità; scindere necessità da necessità, caso da caso, significa trasformare l'amnistia in

uno *ius singulare*, in una scelta di soggetti in una individuazione di aree più o meno sottoposte alla capacità di clemenza che lo Stato ritiene ad un certo punto di dover dimostrare per risolvere una situazione di necessità.

Mi sono quindi permesso di ricordare tutto questo per motivare il mio appoggio alle affermazioni della collega Fumagalli. Si fanno distinzioni tra l'uno e l'altro bene protetto: la vita vale meno della reputazione? E che cos'è la vita senza una buona reputazione?

Mi sembra che semmai si debba in primo luogo stabilire un rapporto più giusto con la realtà di cui siamo compartecipi. Per tale ragione annuncio il voto favorevole del gruppo liberale sull'emendamento Fumagalli Carulli 1.11.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del gruppo socialista sull'emendamento Fumagalli Carulli 1.11.

Desidero sottolineare, in riferimento a quanto detto dai colleghi Biondi e Fumagalli, che ci troviamo di fronte a un reato punito con una pena edittale che va fino a cinque anni. Non siamo pertanto in presenza di una considerazione di valore che il legislatore deve compiere, ma di un reato già di per se stesso escluso dall'amnistia; amnistia che, ricordiamolo, comprende reati per i quali è prevista una pena edittale fino a quattro anni.

Poiché si tratta di una norma che tende essenzialmente a tutelare la reputazione di un soggetto, che può essere lesa in modo incisivo a seguito dell'abuso del mezzo della stampa, riteniamo che il delitto in questione debba essere escluso dalla previsione dell'amnistia, così come d'altronde avviene nel testo governativo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la profonda e ferma opposizione del gruppo repubblicano all'emendamento Fumagalli Carulli 1.11. Non riteniamo che il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche quando consista nell'attribuzione di determinati fatti, possa essere incluso nell'amnistia. La sua potenzialità offensiva, come è stato ricordato, è enorme e la maggior parte delle volte esso lascia il cittadino diffamato disarmato dinanzi a processi-spettacolo, ad aggressioni, il più delle volte scriteriate, ciniche e spregiudicate, con le quali si infangano a freddo e con spudoratezza persone innocenti. Queste ultime in ogni caso difficilmente riescono a trovare lo strumento per cancellare quelle macchie indelebili che le segnano a vita, essendo impossibile il riscatto dell'infamia subita.

Fare poi un raffronto con l'omicidio colposo mi sembra sia inopportuno ed assolutamente inaccettabile: alla base dell'omicidio colposo vi è comunque la colpa, l'imprudenza, l'imperizia, la negligenza, mentre alla base della diffamazione vi è il dolo freddo, cinico e qualche volta anche malvagio.

Ecco perché il gruppo repubblicano esprimerà voto contrario sull'emendamento Fumagalli Carulli 1.11, nonché sul successivo emendamento Fumagalli Carulli 3.5 (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fumagalli Carulli 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	392
Votanti .....	384

Astenuti .....	8
Maggioranza .....	193
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no .....	353

(*La Camera respinge*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mastrantuono 1.3.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mastrantuono.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mastrantuono 1.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei deputati del gruppo del PCI su questo emendamento per le ragioni già espresse nel corso della discussione sulle linee generali e durante i lavori del Comitato dei nove.

Anzitutto, la Commissione giustizia della Camera ha già varato un provvedimento di riforma della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, che è stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato. Tale provvedimento modifica la parte del codice penale che tratta questo tipo di reati.

Non è vero, come mi pare sostengano i presentatori di questo emendamento, che il peculato per distrazione sia stato eliminato dalla riforma. Desidero in particolare richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in questo tipo di peculato la distrazione avviene a favore di un soggetto diverso (la pubblica amministrazione) per finalità non estranee a quest'ultima.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Riteniamo che anche sulla base delle argomentazioni del Governo, che si è dichiarato contrario all'emendamento in esame, il problema sollevato dai proponenti (relativo alla discriminazione tra i reati commessi dopo la riforma della legge in materia e quelli compiuti sotto la vigenza dell'attuale codice penale) non sussista. Ad ogni modo, se anche esistesse, sarebbe sicuramente superabile ricorrendo all'articolo 2 del codice penale che, in base al principio per il quale si applica la legge più favorevole al reo, disciplina la successione delle leggi penali nel tempo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, come ho già rilevato nel corso della discussione sulle linee generali, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà voto contrario sull'emendamento Mastrantuono 1.4, così come su tutti gli altri emendamenti concernenti i reati contro la pubblica amministrazione.

Riteniamo che l'indirizzo impresso dal Governo a questo provvedimento di amnistia sia rispettoso degli interessi dello Stato, ed in particolare della pubblica amministrazione, mentre le iniziative volte a modificare tale indirizzo urtano con interessi che debbono invece essere tutelati. Per tale motivo, riteniamo che gli emendamenti di questo tenore debbano essere respinti.

Ribadisco l'invito già rivolto ai colleghi che hanno presentato emendamenti volti ad estendere l'amnistia ai reati contro la pubblica amministrazione, affinché li ritirino per evitare che il dibattito diventi sempre più difficile e coinvolga via via coloro che sono di diverso avviso.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento Mastrantuono 1.4, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	378
Votanti .....	374
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	188
Hanno votato sì .....	162
Hanno votato no .....	212

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Vairo 1.5. Onorevole Vairo, accoglie l'invito rivolto dal relatore a ritirarlo?

**GAETANO VAIRO.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Vairo.

Passiamo all'emendamento Alagna 1.6. Avverto che l'onorevole Alagna, accogliendo l'invito rivolto dal relatore, ha ritirato il suo emendamento.

Passiamo all'emendamento 1.18 della Commissione, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Signor Presidente, la Commissione ritira il suo emendamento 1.18.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Nicotra.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, se non ho capito male, l'emendamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

riguarda l'estensione dell'amnistia a tutte le forme di omicidio colposo: chiedo, quindi, il ritiro di questo emendamento perché in contrasto con tutto ciò di cui abbiamo finora discusso.

Il ministro ha illustrato con grandissima chiarezza la questione. Sappiamo tutti quale sia il valore della vita, per cui proporre un'amnistia così estesa per l'omicidio colposo è assolutamente inammissibile. Invito pertanto la Commissione a ritirare il suo emendamento 1.16.

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, la Commissione ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1.16, nonostante il parere contrario del Governo!

**LUCIANO VIOLANTE.** Ed io invito la Commissione a ritirarlo!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, la Commissione, a maggioranza, ha presentato un emendamento che cerca di conciliare, di riassumere e di comprendere i diversi emendamenti presentati in materia di omicidio colposo.

Il ministro Vassalli, in coerenza con l'atteggiamento sempre manifestato in Commissione e nel comitato ristretto, ha espresso le sue valutazioni contrarie che poc'anzi tutti hanno ascoltato. Ciò non toglie che l'emendamento della Commissione conservi a nostro giudizio una sua validità.

Si potrebbe parlare a lungo a favore della nostra tesi per contrastare le pur legittime e comprensibili valutazioni espresse dal ministro; ma non v'è dubbio che, almeno nella pratica giudiziaria, i reati colposi e anche quelli che attentano al valore della vita (per esempio gli incidenti automobilistici o qualunque altra forma di attentato alla vita non legata alla volontà di compiere un determinato reato, ma conseguente ai ritmi frenetici della nostra vita) hanno fatto sì che nelle aule giudiziarie ed

anche nell'opinione pubblica la considerazione del reato di omicidio colposo sia ben diversa da quella che si ha per altri tipi di reato.

Anche tenendo presente che tutti questi tipi di reato sono stati sempre esclusi dall'amnistia e che quest'ultima nasce con un carattere deflattivo rispetto al carico giudiziario, noi pensiamo che si possa accettare l'emendamento 1.16 della Commissione.

Pertanto, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore di questo emendamento, ritenendo che se è intervenuto il risarcimento del danno, l'allarme sociale, le preoccupazioni di carattere criminologico in senso generale non sono tali da sconsigliare questa misura di clemenza.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Signor Presidente, per facilitare il dibattito voglio riferire all'Assemblea ciò che è avvenuto in sede di Comitato dei nove.

L'emendamento Vairo 1.7, dal quale l'onorevole Biondi ha ritirato la sua firma, limita, in caso di omicidio colposo, la concessione dell'amnistia al fatto che il reato sia conseguenza di incidenti stradali ed il danno sia stato integralmente risarcito. In seno al Comitato dei nove si è ritenuto di assegnare un termine di 180 giorni per il risarcimento del danno; a questo punto, un deputato dell'opposizione ha sostenuto che si ha omicidio colposo anche nel caso in cui una persona muoia per essere stata colpita sulla testa da una tegola. Sulla base di questo rilievo, che è stato avanzato dall'onorevole Fracchia, si è proceduto a formulare il testo dell'emendamento 1.16 ora in esame. Se tale formulazione non dovesse essere condivisa, la Commissione ritirerà il suo emendamento. Resterebbe comunque pur sempre l'emendamento Vairo 1.7 (dal quale, ricordo, l'onorevole

Biondi ha ritirato la sua firma), che dovrebbe essere modificato nel senso di escludere l'omicidio plurimo di cui al comma 3.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

**EMILIO VESCE.** Signor Presidente, da quanto ha poc'anzi precisato l'onorevole Nicotra ho capito che l'emendamento 1.16 della Commissione assorbe tutti gli altri. Dichiaro pertanto il mio voto contrario su tale emendamento e mi associo alle considerazioni rese dal ministro di grazia e giustizia nel momento in cui ha espresso il suo parere contrario. Voglio comunque aggiungere qualche altra osservazione.

L'allargamento all'omicidio colposo, con la sola esclusione dell'ipotesi di omicidio plurimo prevista dal terzo comma dell'articolo 589 del codice penale, si è operato per rispondere alle richieste avanzate dall'onorevole Fracchia nel Comitato dei nove, come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Nicotra. Io, in realtà, sono contrario a entrambe le posizioni emerse su questo punto.

La prima limita la concessione dell'amnistia all'omicidio colposo, solo nei casi in cui il reato sia conseguenza di incidenti stradali. In proposito, devo rilevare che indubbiamente l'aspettativa di risarcimento delle vittime è legittima e giustificata; non possiamo per altro far finta di dimenticare che nel nostro paese si registrano ogni anno 7 mila 500 vittime di incidenti stradali, per cui concedere l'amnistia significherebbe voler mantenere immutata l'attuale situazione.

In quest'aula abbiamo dibattuto a lungo sui problemi connessi al traffico ed alla velocità, nonchè sui loro riflessi sulla sicurezza pubblica. Sappiamo bene che ogni qualvolta si tocca il problema delle auto e della circolazione stradale ci si trova di fronte a chi tende a salvaguardare interessi forti, che non cedono neanche di fronte alla morte. Vorrei ricordare quindi ai colleghi che concedere l'amnistia per 7 mila 500 morti per incidenti stradali ogni

anno non è assolutamente compatibile con la nostra coscienza.

Per tale ragione, io voterò contro l'emendamento 1.16 della Commissione.

**BRUNO FRACCHIA.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUNO FRACCHIA.** Signor Presidente, se l'emendamento 1.16 della Commissione fosse approvato, si produrrebbe il seguente risultato: l'omicidio colposo da infortunio sul lavoro sarebbe amnistiato, mentre non lo sarebbero le lesioni colpose da infortunio sul lavoro. Il primo comma dell'articolo 3, lettera a), n. 20), stabilisce infatti che le lesioni personali colpose sono escluse dall'amnistia. Ci si accorge della contraddizione che è presente nell'emendamento? La morte viene amnistiata, le lesioni no! Credo che la contraddizione sia veramente insuperabile.

Vi è però ancora un altro problema. Durante l'esame in Commissione il ministro, alla mia osservazione che vi sono titoli di responsabilità per l'omicidio colposo diversi dall'infortunio stradale e da quello sul lavoro (ho fatto proprio l'esempio del vaso che, cadendo da un davanzale, finisce sulla testa di una persona), ha rilevato molto opportunamente che esiste anche un ulteriore titolo di responsabilità, quello della colpa professionale, che è grave, gravissimo.

A questo punto, accogliendo l'invito del ministro, io ritengo che sarebbe più opportuno escludere dal beneficio dell'amnistia il reato di omicidio colposo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

**LUCIANO GUERZONI.** Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario dei deputati del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 1.16 della Commissione per le ragioni già esposte. Non dimentichiamo che l'omicidio colposo, come tutti i reati colposi, presupp-

pone sempre elementi di negligenza, di imprudenza, di imperizia, di violazione di legge. Se passasse il testo proposto dalla Commissione noi ci troveremmo di fronte ad una sorta di sanatoria, appunto ad un'amnistia, per tutte le violazioni della legislazione antinfortunistica da cui sia conseguita la morte dei lavoratori o degli addetti.

Riteniamo che da un punto di vista sociale, oltre che di correttezza giuridica, queste siano conseguenze assolutamente inaccettabili. Per tali ragioni invitiamo la Commissione a ritirare l'emendamento in questione. Diversamente il nostro voto sarebbe contrario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

**ANNA DONATI.** Anche noi del gruppo verde esprimeremo voto contrario sull'emendamento 1.16, nel caso in cui la Commissione persista nel mantenerlo. Colgo l'occasione per annunciare che siamo decisamente contrari anche all'emendamento Vairo 1.7, che prevede l'estensione dell'amnistia anche ai casi di omicidio colposo relativi ad incidenti stradali, che per altro risulterebbe assorbito dall'1.16 della Commissione.

Siamo di fronte ad una situazione tipica del nostro paese. Anche in questo caso occorre che dallo Stato sia dato ai singoli cittadini un segnale chiaro, indicativo della volontà di prevenire certi comportamenti. Mi pare del resto che sia questo l'atteggiamento del Governo in altri settori (mi riferisco, ad esempio, alla legge sulla droga). Il compito della normativa è in questi casi proprio quello di evidenziare l'errore grave rispetto ai comportamenti soggettivi. Sarebbe allora sbagliato che lo Stato estendesse il beneficio dell'amnistia anche al reato di omicidio colposo derivante da incidenti stradali. Si tratterebbe infatti di un'indicazione assurda di fronte alle dimensioni del fenomeno: 7 mila e 500 morti per incidenti stradali entro il settimo giorno (in realtà le morti sono molte di più perché non vengono conteggiate in questa

statistica quelle verificatesi oltre il settimo giorno dall'incidente stradale). Il Parlamento quindi darebbe una grave indicazione rispetto al comportamento irresponsabile che molti automobilisti adottano sulle nostre strade e autostrade.

Spero dunque che la Commissione ritiri il suo emendamento 1.16 che estende in generale il beneficio dell'amnistia ai reati di omicidio colposo. E ancor di più mi auguro che sia ritirato l'emendamento Vairo 1.7 che attiene esclusivamente all'omicidio colposo derivante da incidente stradale e dal quale l'onorevole Biondi, che ne era primo firmatario, ha ritirato la sua firma. Mi ha stupito molto la presenza della firma dell'onorevole Biondi, in genere così attento a simili problemi (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Io ho chiesto da un'ora di parlare, signor Presidente!

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Stante le opposizioni sollevate, la Commissione ritira il suo emendamento 1.16. Rimane allora l'emendamento Vairo 1.7, che dovrebbe essere modificato, come emerso in sede di Comitato dei nove, sulla base del suggerimento formulato dal ministro. L'amnistia cioè dovrebbe essere estesa al solo omicidio colposo conseguente ad incidenti stradali, esclusa l'ipotesi prevista dal comma terzo dell'articolo 589 del codice penale.

Chiedo, dunque, che l'emendamento Vairo 1.7 sia così riformulato:

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis. 585 (Omicidio colposo), esclusa l'ipotesi di cui al comma terzo e sempre che il fatto sia stato commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e il danno sia stato integralmente risarcito entro centottanta giorni dalla*

data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che il ministro aveva espresso parere favorevole a tale formulazione.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Nicotra. L'emendamento 1.16 della Commissione è pertanto ritirato. Avverto che è stato altresì ritirato l'emendamento Pazzaglia 1.1.

Chiedo agli onorevoli presentatori se accettino la nuova formulazione dell'emendamento 1.7 proposta dal relatore.

**GAETANO VAIRO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Vairo 1.7, nella nuova formulazione proposta dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuto per primo questa mattina per dichiarare pubblicamente (e quindi per la Presidenza, per gli uffici che lo assistono e per tutti i colleghi) che avevo ritirato la mia firma da tutti gli emendamenti. Intervengo dunque in quest'aula per esprimere la mia opinione che spero coincida con quella del mio gruppo e che si basa sul principio che ha ispirato il partito liberale sia come forza politica che come gruppo parlamentare.

Mi riferisco al principio in base al quale questa amnistia non deve essere la beneficiaria di questo o quel personaggio, di questo o quel titolo del reato, di questo o quel libro del codice penale, ma uno strumento necessario, una specie di abbandono della zavorra per consentire all'aerostato del nuovo codice di procedura penale di librarsi libero e felice nel cielo.

Se questo non fosse lo spirito col quale ci siamo mossi, noi contraddiremmo 40 anni della nostra storia, perché abbiamo votato contro tutte le amnistie! In questo emiciclo, invece, conosco parecchi firmatari volontari, «colposi» e «preterintenzionali» di amnistie, perché sono qui da 20 anni. Allora il moralismo di scegliere questo o

quell'articolo, questo o quel soggetto — l'ho già detto — lo ritengo sbagliato.

L'omicidio colposo è l'omicidio colposo e, come si dice in latino *in aquilia et levisima culpa venit* (ho fatto una citazione come solitamente fa un collega del Movimento sociale italiano!). Ciò vuol dire che è anche una minima colpa ed allora l'indignazione è più per l'evento che per il comportamento, più per ciò che è accaduto che per il fatto che lo ha determinato. Questo spiega la ragione funzionale al decollo del codice, che è quella per la quale avevo presentato un emendamento cui ho successivamente ritirato la mia firma, perché rifiuto la strumentalizzazione politica che si sta facendo.

Voterò però a favore dell'emendamento Vairo 1.7, nel testo riformulato, perché esso risponde allo spirito col quale avevo presentato l'emendamento.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, credo di dover intervenire ancora un attimo sul problema dell'omicidio colposo. In questa seduta ho espresso un parere contrario generico su tutti gli emendamenti volti ad introdurre nell'amnistia l'omicidio colposo. Adesso il relatore, onorevole Nicotra, ha chiarito che la posizione della Commissione è quella che risulta dall'emendamento Vairo 1.7, cioè il solo riferimento agli incidenti stradali, escluso il terzo comma, sempre che il danno sia stato integralmente risarcito nel termine di 180 giorni.

Devo dire per onestà che sono contrario anche a questa formulazione, sempre nell'ottica della mia contrarietà all'inclusione dell'omicidio colposo tra quelli che possono costituire oggetto di amnistia.

Per altro è vero che ho dato un contributo tecnico richiamando, già fin da ieri e poi questa mattina, la necessità, in ogni caso, di escludere l'ipotesi di cui al comma 3, che riguarda la «plurimità» degli eventi, e di prevedere una formulazione tecnica-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

mente più rispondente a quella del codice, non usando le parole: «conseguenza di incidenti stradali» ma: «il fatto sia stato commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale ed il danno sia stato integralmente risarcito».

Questo mio contributo tecnico è stato interpretato dalla Commissione come un segno del mio accoglimento dell'emendamento Vairo 1.7. Vi è stato un fraintendimento. La situazione per altro mi pone nella necessità di modificare, limitatamente a tale emendamento, le mie conclusioni e di rimettermi all'Assemblea anziché esprimere un parere contrario, come ho fatto su tutti gli altri emendamenti che riguardano l'omicidio colposo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Presidente, credo che quanto ha detto il ministro Vassalli aiuti a comprendere la materia che stiamo esaminando.

A me non rimane che ribadire il consenso sulle motivazioni del ministro Vassalli ed invitare l'Assemblea a riflettere bene sulla possibilità di consentire l'amnistia per omicidio colposo, pur nella nuova formulazione dell'emendamento Vairo 1.7. Andremmo, infatti, ad aprire una breccia nelle norme antinfortunistiche, mettendo in discussione il loro elemento chiave e cioè la difesa della vita umana ed un incentivo a fare in modo che lo Stato predisponga norme perché si sia in ogni luogo ed in ogni ambito rispettosi della vita umana. Altrimenti, lo ripeto, tutta la concezione che vede al suo centro la difesa della vita umana (senza ovviamente mettere all'indice chi non colpevolmente si trova ad essere autore di un omicidio) verrebbe meno.

Comunque noi dobbiamo sempre ribadire come valore sociale primario la difesa della vita umana e, semmai, un inasprimento delle norme antinfortunistiche piuttosto che non un loro indebolimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si discute di omicidio colposo, e comunque di attentati non volontari contro la vita, è facile riproporre la mozione dei valori.

Credo che non vi sia mercuriale né borsa che possano per un solo istante essere utilizzati in quest'aula come risarcitori nei confronti del bene primario della vita. Ma siccome noi operiamo sul concreto, credo sia un atto di grave ipocrisia invocare qui i massimi sistemi quando poi si verificano determinate situazioni. Comincia un processo per omicidio colposo durante il quale (anche in presenza di omicidi colposi plurimi non ho mai visto, in ventotto anni di professione, alcun soggetto finire in galera, o restarvi se non per qualche giorno in casi eccezionalissimi), attraverso una serie di congegni procedurali, si dispongono ispezioni, perizie, e si passa dal primo grado, al secondo, alla Cassazione. Se il reato non risulta già prescritto quando giunge in Cassazione, si arriva ad una valutazione estremamente frustrante per le attese delle vittime, le quali non hanno mai voce in quest'aula. Alla fine del percorso penale assistiamo dunque ad una totale vanificazione di una sentenza dalla quale sarebbe dovuto scaturire il risarcimento del danno.

Nel caso in oggetto noi siamo nelle condizioni di ospitare l'ultima apertura che, da autentico giurista, ha dato il ministro e siccome è riservata soltanto ai delitti di circolazione stradale, che più occupano le pandette, ci troveremo nelle condizioni di attuare, proprio per le vittime, una giustizia sostanziale, con riconoscimento del dovuto, che diventa non il prezzo del dolore (definizione non certo inventata dal modesto oratore che vi parla), bensì un istituto giuridico che da un lato tiene conto dell'affermazione di irresponsabilità — perché questa è l'accettazione dell'amnistia — e dall'altro verifica l'ipotesi che in concreto si giunga ad una soluzione che possa essere di soddisfacimento per la sfera patrimoniale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ove non bastasse, se qualcuno di palato sopraffino vuole ravvisare in queste decisioni un'attività «pressoria» — non dico «estortiva» perché sarebbe atipica — nei confronti delle società di assicurazione o dei legittimati al risarcimento, mi permetto dire che l'amnistia è rinunciabile — nessuno è obbligato ad accettarla se non la vuole, per cui basterebbe questa sola considerazione per dire che l'ultima ipotesi prospettata dal relatore alla fine incontra il nostro favore, anche perché siamo firmatari di un emendamento che prevede proprio questa soluzione che, a nostro avviso, è equa, umana, pur se non rigorosamente giusta.

Mi domando: davanti ad un fatto formalmente e platonicamente giusto, cosa residua di giustizia nei confronti delle risposte alle attese delle vittime? (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere sostanzialmente dissenziente da quello del mio gruppo.

Non sono mai intervenuto su questa materia, in quanto credo che in linea generale ogni eccezione alle regole stabilite in un provvedimento di clemenza rappresenti in qualche modo un'ulteriore disuguaglianza rispetto a quella che genera l'amnistia in sé. Comunque, poiché abbiamo sempre proceduto in questo modo, stabilendo prima una regola e poi eccezioni e controeccezioni, sono stato fino ad ora in silenzio. Vorrei però che, là dove si fanno eccezioni, non se ne facessero altre.

Distinguere l'omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale da quello in violazione delle norme sul lavoro, non fa altro che accentuare una disuguaglianza che già è nella legge. L'esperienza giudiziaria mi insegna che è del tutto ideologico immaginare che in materia di infortunistica vi siano datori di lavoro che, a causa della loro trascuratezza, provocano incidenti, e che in ma-

teria di circolazione stradale non vi siano persone che commettano colpe così gravi da rasantare il dolo. Viceversa ho partecipato a non pochi processi in cui sotto accusa per omicidio colposo in relazione alle norme antinfortunistico erano operai, che non avevano retto bene la scala o non avevano fatto bene la segnalazione.

In sostanza, non è solo il datore di lavoro o l'imprenditore a rispondere di questi reati: spesso ne rispondono anche lavoratori subordinati, di qualsiasi livello economico, sociale, eccetera.

Pertanto, mentre sarei stato favorevole all'emendamento 1.16 della Commissione, che era comprensivo di ogni ipotesi di omicidio colposo (e quindi, pur essendo un'eccezione che crea disarmonia, era accettabile), voterò contro l'emendamento Vairo 1.7, che stabilisce un'ulteriore disuguaglianza all'interno di una disuguaglianza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vairo 1.7, dal quale l'onorevole Biondi aveva ritirato la sua firma, nel testo riformulato, accettato dai presentatori, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	386
Votanti .....	376
Astenuti .....	10
Maggioranza .....	189
Hanno votato sì .....	94
Hanno votato no .....	282

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà (*Commenti*).

GIULIO MACERATINI. Eh, no, colleghi, oggi è giovedì! Almeno il mercoledì e il giovedì dobbiamo lavorare: abbiate pazienza! Sento che qualcuno è impaziente, ma questa è una legge seria!

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, mi consenta di cogliere questa occasione per avvertire i colleghi che si procederà a votazioni per tutto il corso della giornata, fino a questa sera, forse anche ad ora tarda, secondo le intese intercorse in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, non può sfuggire a nessuno l'importanza di questa legge, anche se ce ne occupiamo dopo tante vicende. Eppure da quando è iniziato il lavoro i colleghi mi chiedono solo quanto tempo durerà la discussione, e non cosa stiamo facendo, il che non fa certo piacere.

Detto questo, vorrei ricordare che il voto sovrano del Parlamento ha un attimo fa deciso che l'omicidio colposo non può essere compreso nell'amnistia, e noi siamo ossequianti a questo deliberato dell'Assemblea.

Adesso ci apprestiamo a votare una norma che riguarda le lesioni personali colpose. È vero quanto qualcuno ha sostenuto stamattina in sede di comitato ristretto, e cioè che una certa interpretazione giurisprudenziale della Cassazione consente di far rientrare nel tetto dei quattro anni le lesioni personali colpose. Non va dimenticato, però, che si tratta di reati la cui pena può arrivare anche a cinque anni, e che quindi in teoria non sono ricompresi nell'amnistia.

L'efficacia delle ragioni che erano a favore dell'omicidio colposo, che non è stata qui riconosciuta, può però essere affermata per le lesioni personali colpose, altrimenti quell'effetto deflattivo che è l'unico motivo che giustifica questo provvedimento di clemenza rimarrà una mera aspirazione. Gli uffici giudiziari infatti rimar-

ranno assolutamente intasati dai fascicoli processuali e il nuovo codice di procedura penale non decollerà mai — per usare l'espressione del collega Biondi — come un aerostato che vuole andare verso la vittoria, ma continuerà ad essere assolutamente insabbiato nei meandri delle nostre strutture giudiziarie.

Almeno questa ipotesi (ed il nostro emendamento è in questo senso) riteniamo possa rimanere. Si tratta di un'ipotesi riduttiva, per la quale non sono stati presentati altri emendamenti, che si riferisce a fatti per i quali sia già intervenuto il risarcimento del danno prima del termine di efficacia dell'amnistia, al momento fissata al mese di luglio e che si dice verrà fatta slittare al mese di ottobre.

Si tratta di ipotesi già definite dal punto di vista del risarcimento del danno, di fascicoli che rimangono, ripeto, soltanto negli armadi giudiziari e che rendono ancora più difficile il lavoro dei magistrati.

Per queste ragioni raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione di questa modifica, che è due volte subordinata, in primo luogo perché riguarda un'ipotesi minore (lesioni e non omicidio), e poi perché si riferisce a processi per i quali il risarcimento del danno deve essere avvenuto nel corso del 1989.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1.2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	362
Votanti .....	358

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Astenuti .....	4
Maggioranza .....	180
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	333

*(La Camera respinge).***Si riprende la discussione**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Trantino 1.9.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare e motivare il ritiro dell'emendamento 1.9, determinato dal fatto che gli emendamenti Berselli 1.12 e 1.13 ne ripropongono i contenuti in una migliore collocazione nel corpo della legge.

Desidero soltanto ricordare che l'emendamento 1.9 si riferiva alla lettera *d*) dell'articolo 4 nel testo della Commissione, là dove si riconosceva la prevalenza delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale (reati contro il patrimonio). Non si capiva perché tale prevalenza non fosse considerata ai fini dell'amnistia.

Per queste ragioni, essendo meglio formulata la proposta dell'onorevole Berselli, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vairo 1.8.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vairo 1.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	348
Votanti .....	340
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	195
Hanno votato no .....	145

*(La Camera approva).*

Gli emendamenti Berselli 1.12 e 1.13 sono così preclusi.

**Si riprende la discussione.**

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, ritengo che il mio emendamento 1.13 non sia precluso, in quanto è nei contenuti aggiuntivo all'emendamento Vairo 1.8.

Con il mio emendamento chiedo che venga presa in considerazione l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale, in aggiunta a quella di cui all'articolo 62, n. 4. Ora, l'approvazione dell'emendamento Vairo decreta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7, e va da sé che, nello spirito di questa modifica, vada aggiunta l'attenuante del danno risarcito.

In sostanza con l'emendamento Vairo si afferma che il reato cade in amnistia, se non è aggravato dall'ipotesi prevista dall'articolo 61, n. 7 del codice penale, cioè se il danno non è di particolare gravità. Il mio emendamento 1.13 intende aggiungere l'ipotesi in cui ricorra l'attenuante ulteriore del danno risarcito.

Credo pertanto che il mio emendamento 1.13 debba essere considerato aggiuntivo all'emendamento Vairo testé approvato.

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Concordo con le decisioni della Presidenza; ritengo infatti che l'emendamento Berselli 1.13 sia precluso.

PRESIDENTE. Confermo che l'emendamento Berselli 1.13 s'intende precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, noi siamo per l'esclusione dall'amnistia dei reati attinenti all'emissione di assegni a vuoto.

Il signor ministro, esprimendo il suo apprezzamento per questa formulazione, ci ha ricordato che è in cantiere una riforma che presupporrebbe una modifica dell'attuale legislazione.

Ci permettiamo di osservare che questo è un reato sociale, perché distrugge solo impianti deboli: modeste aziende vanno spesso in fumo solo perché determinati soggetti hanno avuto la ventura di distribuire dei pezzi di carta — perché questo è l'assegno a vuoto — su cui spesso si sono fondate le speranze di piccole aziende in campo economico.

Non solo, signor ministro, ma l'inclusione di questo reato nell'amnistia premia gli strateghi dell'emissione degli assegni a vuoto. Vi sono infatti in Italia dei pianificatori di questo tipo di reato, che, sapendo di essere sempre compresi nelle inevitabili amnistie, utilizzando l'intasamento delle preture o ricorrendo spesso alla furbizia del rinvio, si trovano nella condizione di vedersi ciclicamente accorpati, con blocchi di assegni per decine di milioni, nelle situazioni che l'amnistia va a coprire.

Per queste ragioni, al fine anche di moralizzare le attese degli aventi diritto, dei cosiddetti non garantiti, crediamo che sia conforme a giustizia sottoporre all'approvazione del Parlamento la misura che proponiamo. Quando poi interverrà l'innovazione legislativa, essa ovviamente pren-

derà in considerazione il futuro, e non certamente le situazioni pregresse.

BRUNO FRACCHIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, non entro nel merito di quanto ha or ora rilevato l'onorevole Trantino. Quando sarà il momento di discutere il suo emendamento, lo faremo, ma adesso non è possibile, perché l'articolo 1 della proposta di delegazione riguarda le inclusioni nell'amnistia oltre il limite della pena di quattro anni. L'onorevole Trantino, invece, vuole escludere dall'amnistia un reato punito nel massimo della pena edittale sino a tre anni. Di conseguenza la sede per discuterne è l'articolo 3, e non l'articolo 1, di cui stiamo discutendo.

Se quindi i presentatori accettassero di trasferire l'emendamento Trantino 1.10 all'articolo 3, potremmo esaminarlo nella sede dovuta.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Il presentatore, che accetta le regole dell'umiltà dell'apprendere, riconosce che è più corretta la collocazione indicata dal collega Fracchia, cioè all'articolo 3, che prevede le esclusioni. Se quindi il Presidente consente, trasferisco a tale articolo l'emendamento concernente l'esclusione oggettiva dall'amnistia del reato di emissione di assegni a vuoto.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo che l'emendamento Trantino 1.10 possa intendersi trasferito all'articolo 3.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 nel testo della Commis-

sione, modificato dell'emendamento approvato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	361
Votanti .....	354
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	178
Hanno votato sì .....	334
Hanno votato no .....	20

*(La Camera approva).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### ART. 2.

*(Amnistia per reati in materia tributaria).*

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dal sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino al 31 dicembre 1988, e dal secondo comma dell'articolo 2 dello stesso decreto se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il 31 dicembre 1988, commessi fino al 31 dicembre 1987, sempre che per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono sia stata presentata istanza di definizione delle relative irregolarità secondo le disposizioni dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari).*

1. Il Presidente della Repubblica è dele-

gato a concedere amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'amnistia è concessa a condizione che le ritenute siano state versate, anche a seguito di accertamento dell'ufficio, o siano comunque versate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia.

3. In conseguenza della errata indicazione del termine 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

2. 2.

Usellini, d'Amato Carlo, Serrentino, Caria, Ravasio, Azzaro, Bortolani, Ciaffi, Degennaro, Nenna D'Antonio, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Patria, Pellizzari, Rossi di Monetelera, Tarabini, Vito, Bianchini, Agrusti, Alessi, Antonucci, Armellin, Augello, Balestracci, Battaglia Pietro, Biafora, Bianchi, Bonsignore, Borra, Borri, Bruni Francesco, Caccia, Carelli, Chiriano, Cimmino, Ciocci Carlo Alberto, Dal Castello, D'Angelo, Frasson, Fumagalli Ca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

rulli, Gelpi, Gottardo, Lamorte, Leone, Lucchesi, Martuscelli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Perani, Perrone, Piccirillo, Piccoli, Portatadino, Rabino, Rigghi, Rinaldi, Rocelli, Russo Ferdinando, Sangalli, Saretta, Sapienza, Silvestri, Sinnesio, Stegagnini, Tancredi, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viti, Zampieri, Zarro, Zoppi, Zuech, Alagna, Breda, Buffoni, Cardetti, Colucci Francesco, Cristoni, Del Bue, Lodigiani, Maccheroni, Marzo, Mastrantuono, Mazza, Noci, Orciari, Principe, Ciampaglia, Scotti Vincenzo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì a concedere amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

0. 2. 2. 1 (*testo riformulato*).

Il Governo.

All'articolo 2 è stato altresì presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

(*Amnistia per reati in materia tributaria*).

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

2. 1.

Auleta, Bellocchio, Visco, Umidi Sala, Bruzzani, Serra, Romani, Di Pietro, Trabacchi, Monello, Polidori, Pascolat.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2, sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sul subemendamento del Governo e sull'emendamento Usellini 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento Auleta 2.1, invito i presentatori a ritirarlo, anche perché sarebbe a mio avviso assorbito dall'approvazione dell'emendamento Usellini 2.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.2.1 e per il resto concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0.2.2.1 del Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto riguarderà il mio emendamento 2.1, nonché l'emendamento Usellini 2.2 e il subemendamento 0.2.2.1 del Governo.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede la delega al Presidente della Repubblica a concedere l'am-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

nistia per i reati previsti dal sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 516 del 1982, per i casi in cui non si tengano o non si conservino le scritture contabili, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La stessa delega è prevista per i reati di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 516, per il ritardato od omesso versamento delle ritenute di imposta operate dal sostituto. È previsto altresì che l'amnistia è concedibile solo quando da parte dei soggetti interessati sia stata presentata istanza di definizione delle irregolarità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 154 del 1989.

A noi sembra che l'articolo 2, nel testo approvato in Commissione, contenga una estensione e contemporaneamente una restrizione dei casi di reati tributari per i quali esistono oggettive e riconosciute necessità di clemenza verso coloro i quali li hanno consumati.

Un ampliamento ingiustificato si ha quando il provvedimento di amnistia è esteso anche a coloro che non abbiano tenuto o conservato il libro giornale, il libro degli inventari ed i registri IVA, in quei casi cioè in cui, per esempio, il punto 2 del comma 1 dell'articolo 2<sup>fo</sup> della legge sul fallimento individua uno dei presupposti della bancarotta fraudolenta.

Francamente, ci sfuggono i motivi per i quali si vorrebbero includere tali reati tra quelli da amnistiare.

La limitazione invece — altrettanto ingiustificata — riguarda i sostituti di imposta che non si sono avvalsi della definizione delle irregolarità formali di cui alla legge n. 154 e per i quali l'amnistia non sarebbe concedibile. Si tratta di una discriminazione illogica ed ingiusta per i reati relativi a tardivi versamenti, sanzionati da una norma da tutti criticata e per la quale è stata già approvata dall'altro ramo del Parlamento una modifica dal contenuto analogo al mio emendamento 2.1, ora recepito dal subemendamento 0.2.2.1 del Governo.

L'emendamento Usellini 2.2, al primo comma, contempla ipotesi per le quali il

legislatore è già intervenuto più volte con proroghe varie, ultime delle quali è quella prevista dall'articolo 4-ter della legge n. 384 del 27 novembre 1989, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1990 il termine per gli adempimenti fiscali degli enti pubblici.

Il secondo comma, invece, ipotizza la concessione dell'amnistia anche per reati dei sostituti di imposta futuri, la qual cosa ci sembra eccessiva e, tra l'altro, in contrasto con i termini previsti dall'articolo 6 del provvedimento.

Il terzo comma, infine, tende a riaprire surrettiziamente ed ingiustificatamente alcuni termini.

Questi sono i motivi per i quali il gruppo comunista è contrario all'articolo 2 nel testo della Commissione ed all'emendamento Usellini 2.2. Voteremo invece in favore del mio emendamento 2.1, che ci sembra equilibrato, soprattutto perché tiene conto di situazioni prodottesi per carenze legislative e non per dolo degli interessati: esso non premia i disonesti, ma ripristina un po' di giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.2.2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	362
Votanti .....	355
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	178
Hanno votato sì .....	349
Hanno votato no .....	6

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Usellini 2.2 interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	347
Votanti .....	344
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	173
Hanno votato <i>sì</i> .....	219
Hanno votato <i>no</i> .....	125

*(La Camera approva).*

È così assorbito l'emendamento Auleta 2.1.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### ART. 3

*(Esclusioni oggettive dall'amnistia).*

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di

pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza);

9) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo;

10) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;

11) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

12) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

13) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

14) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

15) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

16) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

17) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

18) 501-bis (manovre speculative su merci);

19) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;

20) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;

21) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto deter-

minato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;

23) 644 (usura);

24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;

2) dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di

cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;

4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lievi entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dagli articoli 10-*bis*, commi settimo e nono, quando si tratta di condotta dolosa, e 10-*quinquies*, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);

11) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0.a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinati da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi.

3. 10.

Mellini, Vesce, Teodori, Calderisi.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0.a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti.

3. 11.

Scàlfaro.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

3. 16.

Vairo, Caria.

*Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, le parole: , esclusa l'ipotesi in cui il denaro o altra utilità sia destinata e ricevuta da terzi.*

3. 8.

Caria, Alagna, Vairo, Biondi.

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 5 aggiungere il seguente:*

5-bis) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti.

3. 12.

Scàlfaro.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8): 372 (falsa testimonianza).*

3. 1.

Alagna, Vairo, Mastrantuono, Biondi, Caria, Binetti, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 8) con il seguente:*

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone.

3. 7.

Governo.

*Al comma 1, lettera a), al numero 9) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia.*

3. 2.

Mastrantuono, Binetti, Vairo, Biondi, Caria, Alagna, Andò, Gargani, Piccirillo.

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 15 aggiungere il seguente:*

15-bis) 452 (delitti colposi contro la sa-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

lute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo.

3. 14.

Ceruti, Cecchetto Coco.

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 15 aggiungere il seguente:*

15-bis) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti vari), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti.

3. 13.

Scàlfaro.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 21).*

3. 5.

Fumagalli Carulli, Portatadino.

*Al comma 1, lettera c), n. 1), dopo le parole: dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 aggiungere le seguenti: , sempre che non sia intervenuto provvedimento di sanatoria amministrativa.*

3. 15.

Mastrantuono, Vairo, Biondi, Caria, Alagna.

*Al comma 1, lettera c), al numero 2) aggiungere, in fine, le parole: salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità.*

3. 9.

Tarabini.

*Al comma 1, lettera c), al numero 5) sopprimere il numero: 31.*

*Conseguentemente, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

5-bis) dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti) salvo le ipotesi di esercizio di attività di raccolta e trasporto di

rifiuti urbani non autorizzata, quando l'autorizzazione sia stata comunque richiesta dal titolare dell'ente o della impresa entro il 30 giugno 1988 ed ottenuta prima del 2 novembre 1989.

3. 17.

Piccirillo.

*Al comma 1, lettera c), dopo il n. 12) aggiungere il seguente:*

13) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

\* 3. 4.

Russo Spena, Arnaboldi, Cipriani.

*Al comma 1, lettera c), dopo il n. 12) aggiungere il seguente:*

13) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

\* 3. 6.

Violante, Ghezzi, Pedrazzi Cipolla, Pallanti, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Pellegratti, Migliasso, Novelli, Pajetta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, siano stati di speciale tenuità o concorrano le circostanze attenuanti generiche.

3. 3.

Mastrantuono, Alagna, Vairo, Caria, Biondi, Binetti, Andò, Gargani, Piccirillo.

Avverto che l'emendamento Trantino

1.10, trasferito all'articolo 3, deve intendersi così riformulato:

*Al comma 1, lettera c), dopo il n. 12) aggiungere il seguente:*

13) dall'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno), per le ipotesi ritenute gravi, tranne che il colpevole fornisca al trattario la somma riportata dal titolo gravata d'interessi legali a decorrere dalla data di emissione e prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

3. 18 (*ex 1.10*).

Trantino, Pazzaglia, Maceratini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore, onorevole Nicotra, di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 3.10, il quale — secondo la valutazione operata dalla maggioranza del Comitato dei nove — tende ad escludere una regione dall'applicazione dell'amnistia.

Per quanto riguarda l'emendamento Scalfaro 3.11, riteniamo che il presentatore si renda conto che una cosa è svolgere un'indagine su determinati fatti e responsabilità politiche quale quella che egli sta conducendo egregiamente, altra è criminalizzare povera gente che ha stipulato un atto notorio attestando un fatto proprio di un'altra persona. Nonostante l'autorevolezza del firmatario, esprimo pertanto parere contrario su questo emendamento, a nome della maggioranza della Commissione.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Vairo 3.16 e Caria 3.8, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento Scalfaro 3.12.

Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Alagna 3.1 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.7 del Governo, la cui approvazione potrebbe as-

sorbire l'emendamento Alagna 3.1, riguardante la falsa testimonianza, e Mastrantuono 3.2. Il parere è contrario sugli emendamenti Ceruti 3.14 e Scalfaro 3.13. Per quanto riguarda quest'ultimo tra l'altro si viola il principio costituzionale della generalità della norma: in questo caso ci troviamo di fronte ad una disposizione riguardante un'area regionale specifica. Essa pertanto scardinerebbe l'impianto costituzionale.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fumagalli Carulli 3.5, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti Mastrantuono 3.15 (per quest'ultimo il parere favorevole è stato espresso a maggioranza) e Tarabini 3.9. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Russo Spina 3.4 e Violante 3.6. Esprimo invece parere favorevole, a maggioranza, sull'emendamento Mastrantuono 3.3.

GAETANO VAIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Annuncio il ritiro degli emendamenti 3.16 di cui sono primo firmatario e Caria 3.8.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Vorrei sapere dove è stato collocato l'emendamento 1.10 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Tale emendamento è stato inserito dopo gli identici emendamenti Russo Spina 3.4 e Violante 3.6. Qual è il parere della Commissione su di esso?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. In effetti le argomentazioni addotte dai proponenti meritano una valutazione

positiva dell'Assemblea. Non si vogliono agevolare coloro che sono costantemente insolventi, poiché tali comportamenti si ripercuotono non solo su imprenditori, ma anche su artigiani, quindi su povera gente. Il parere è pertanto favorevole a maggioranza sull'emendamento Trantino 3.18 (ex 1.10).

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11, 3.12 e 3.13, non riguardano, come ha affermato l'onorevole Nicotra, una sola regione. Ad onor del vero essi concernono tutte le zone terremotate, quali che siano.

Tuttavia non vi è dubbio che, da un lato la specificità dell'indirizzo e dall'altro la gravissima genericità della formulazione, in particolare dell'emendamento Mellini 3.10, non consentono di esprimere su tali emendamenti parere favorevole.

L'emendamento Mellini 3.10 si richiama genericamente ai reati commessi in occasione di calamità naturali, senza dare assolutamente alcuna più specifica indicazione. Basterebbe già questo elemento per motivare un parere contrario su tale emendamento.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti ricordati, il cui presentatore è così autorevole, sui quali l'onorevole Nicotra ha espresso il parere contrario della Commissione, non posso non sottolineare qualche elemento. Mi riferisco agli aspetti relativi alla pena edittale prevista per i reati che verrebbero esclusi dal provvedimento di amnistia.

L'emendamento Scalfaro 3.11 concerne i «reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...»; pertanto, deve ritenersi escluso dall'amnistia anche l'abuso generico d'ufficio, punibile fino a due anni, così come l'omissione di atti di ufficio che, come è noto, è un delitto per il quale è prevista anche la pena alternativa della multa. Il che sembra del tutto sproporzionato alle dimensioni di questa amnistia.

Per quanto riguarda l'emendamento Scalfaro 3.12, si potrebbero svolgere analoghe considerazioni, quanto meno con riferimento al delitto di astensione dagli incanti, per il quale la pena edittale prevista dal codice penale, nel massimo, è di 6 mesi. Le stesse osservazioni potrebbero valere, senza mostrare la severità dell'onorevole relatore, per l'emendamento Scalfaro 3.13.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo non può accogliere tali emendamenti: si augura quindi che il proponente li ritiri.

Prendo atto del ritiro degli emendamenti Vairo 3.16, Caria 3.8, mentre, per quanto riguarda l'emendamento Alagna 3.1, ringrazio il relatore per averlo considerato assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.7 del Governo, del quale ovviamente raccomando all'Assemblea l'approvazione. Il parere del Governo non sarebbe invece favorevole sull'emendamento Alagna 3.1 qualora questo fosse posto in votazione distintamente.

Per quanto riguarda l'emendamento Mastrantuono 3.2, riconosco di essere in grave disagio, visto che è piuttosto assurdo prevedere l'amnistia per il reato principale e non anche per quello famulativo, come sosteneva questa mattina l'onorevole Vairo durante i lavori del Comitato dei nove.

Ho già espresso la mia posizione contraria sui reati di falso; a tale riguardo desidero ricordare incidentalmente che, in relazione agli emendamenti dei quali ho parlato poc'anzi, concernenti le zone terremotate, l'avvenuta esclusione di qualsiasi amnistia per il falso materiale ed il falso ideologico in atto pubblico pone al riparo dagli inconvenienti che destavano qualche perplessità.

Tornando al favoreggiamento, debbo riconoscere che si prospetta una diversa posizione da quella assunta per le falsità, sulle quali — lo ribadisco — mi esprimo in senso contrario. Come è noto, quello di falsità è un reato finalizzato, mentre il favoreggiamento integra la fattispecie del reato famulativo; per questo mi rimetto —

in conclusione — alle valutazioni dell'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Mastrantuono 3.2.

A differenza del relatore, che ha espresso parere contrario, mi rimetto alla decisione dell'Assemblea per quel che riguarda l'emendamento Ceruti 3.14, come anticipato del resto questa mattina in Comitato dei nove.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Fumagalli Carulli 3.5, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Tarabini 3.9. Si tratta di una materia dalla tormentata giurisprudenza, che ha fatto registrare interpretazioni contrastanti (talune delle quali indurrebbero a ritenere che tale emendamento sia superfluo), e pertanto il Governo aderisce al disposto dell'emendamento Tarabini 3.9, al quale credo sia connesso l'emendamento Mastrantuono 3.15.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 3.15 e 3.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mastrantuono.

Prosegua pure nell'espressione del parere, signor ministro.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6, concernenti lo statuto dei lavoratori, ribadisco quanto ho già anticipato questa mattina nel corso dei lavori del Comitato dei nove: si tratta di reati minori, la cui esclusione (come le fattispecie relative alle zone terremotate) sembra troppo mirata, in relazione a processi tuttora in corso. Non ho alcuna simpatia per i dirigenti e gli amministratori di una certa grande azienda: personalmente ho validi motivi; ma vi assicuro che non mi sembra sia possibile addivenire ad esclusioni così mirate. Per questo, esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6.

Per quanto riguarda l'emendamento Mastrantuono 3.3, ringrazio il presentatore di averlo ritirato, perché il manteni-

mento dell'emendamento mi avrebbe posto a disagio.

Infine, rimane da esprimere il parere sulla nuova formulazione dell'emendamento Trantino 3.18 (*ex* 1.10), che è stato accolto dalla Commissione. Anch'io ho preso nota delle osservazioni formulate dall'onorevole Trantino, però devo ricordare che la famosa amnistia deflattiva della quale stiamo parlando è nata — non voglio arrivare alla frase ironica pronunciata dall'onorevole Mellini, secondo cui si tratta di un'amnistia data ai magistrati — sotto l'urgente spinta della magistratura per una forte deflazione del carico giudiziale.

Ebbene, tutte le volte che si parla di questa amnistia deflattiva, dalla magistratura, e soprattutto dalla magistratura delle preture che è appunto la più gravata e il cui carico intendiamo deflazionare, proviene l'indicazione specifica di tutti i reati in materia di assegni. Questa è la situazione per la quale non posso non rimettermi alla decisione dell'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Trantino 3.18 (*ex* 1.10), diversamente da quanto ha ritenuto la Commissione.

Prego quindi gli onorevoli deputati di considerare attentamente tale situazione, non solo sotto il rispettabilissimo profilo posto in evidenza dagli onorevoli Trantino e Nicotra, ma anche sotto il più vasto e generale profilo di quella che è la finalità che abbiamo voluto dare fin dall'inizio a questa amnistia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Vairo 3.16, Caria 3.8 e Mastrantuono 3.15 e 3.3 sono pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 3.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, desidero svolgere un'unica dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 3.10 e sul successivo emendamento Scalfaro 3.11. Ho ascoltato le parole del ministro Vassalli, ma devo dire che esse non sono convincenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Nei due emendamenti in questione si pone in evidenza un problema di grande rilevanza morale e giuridica. L'emendamento Mellini 3.10 fa riferimento ai «reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico»; l'emendamento Scalfaro 3.11 fa invece riferimento ai «reati (...) quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti». Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io mi chiedo come potremo, come potrete difendere un'amnistia che, con un colpo di spugna, cancella i reati di coloro che hanno approfittato di eventi particolari, del denaro dello Stato danneggiando, in forza magari della loro posizione e funzione pubblica, coloro ai quali questi contributi e queste previdenze dovevano essere indirizzate.

Io non so come potrete difendere una simile amnistia, perché non mi intendo di formulazioni giuridiche; dico soltanto che le amnistie, per essere credibili e per rendere credibili lo Stato e la giustizia, debbono avere anche un grande contenuto di giustizia, appunto, e di moralità nell'amministrazione della giustizia. Voi non potete cancellare con un colpo di spugna le decine o le centinaia di casi esistenti (e sapete che esistono): casi che non sono astratti ma concreti e riguardano categorie abbastanza ampie di persone che hanno commesso questo tipo di reati.

La Camera nel suo complesso ed ogni singolo collega riflettano sul significato di questi due emendamenti, sulle conseguenze di un loro rigetto o di una loro approvazione, sul tipo di messaggio che si darebbe al paese. Se domani qualche giornale o qualche giornalista se la prenderà, in maniera troppo facilona, con la classe politica e con i partiti (che prima di tutto difendono la propria impunità), parlando anche delle cose più abiette, come i reati commessi in occasione di una calamità, allora non dovrete meravigliarvi, signor

ministro della giustizia, e non dovrete dire che si fa demagogia. Certe volte vi è sicuramente demagogia contro la classe politica, ma in altri casi (come questo) non si tratta di demagogia, ma di dare un giusto giudizio ed una giusta valutazione ai nostri comportamenti.

Preannuncio l'intenzione di fare mio l'emendamento Scalfaro 3.11, nel caso il presentatore non fosse presente in aula al momento della votazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per annunciare che gli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11 ci trovano pienamente consenzienti. Se si potesse dare un titolo a questi due emendamenti accorpati esso sarebbe «il diritto all'indignazione»; se si potesse dar loro un sottotitolo, sarebbe a questo punto «l'impunità dello sciacallaggio».

Credo che la congiunzione di questi due fenomeni, quello positivo e morale e l'altro piuttosto praticato e perverso, comporti il dovere di votare a favore dei suddetti due emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole dei verdi arcobaleno sugli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11.

Ha ragione il ministro Vassalli quando afferma che, tra i reati contro la pubblica amministrazione, alcuni possono essere amnistiati e che non bisogna presentare emendamenti mirati, per colpire una determinata categoria di persone, come se l'amnistia fosse uno strumento di fustigazione. Ritengo però, ministro Vassalli, che vi siano alcuni casi (come quelli indicati nei due emendamenti di cui sopra, cioè i reati compiuti in relazione a calamità na-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

turali, in particolare in occasione di terremoti) in cui il potere della pubblica amministrazione deve essere esercitato con un senso di responsabilità dieci volte superiore, mentre in realtà esso è stato distorto in funzione di privilegi e per favorire operazioni di speculazione.

Non voglio fare della retorica ricordando in questo momento i drammi collegati ai terremoti, nè richiamare il moto di sdegno del Presidente Pertini in simili occasioni. Tra l'altro, è al lavoro una Commissione d'inchiesta incaricata di indagare sulle vicende connesse al terremoto dell'Irpinia, che è presieduta dall'onorevole Scalfaro: e forse l'autorevolezza degli emendamenti presentati dallo stesso onorevole Scalfaro si ricollega al lavoro fino ad oggi portato avanti da tale Commissione. Con ciò non voglio dire che sia già stato dato un giudizio definitivo sul modo in cui sono stati spesi i fondi per il terremoto dell'Irpinia; ma sicuramente dobbiamo impedire che possano approfittare dell'amnistia quanti hanno sfruttato la loro posizione di potere per basse manovre di speculazione.

Per questi motivi esprimiamo il nostro «sì» convinto sugli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO SAPIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore degli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11 e 3.13. Si tratta di emendamenti in qualche modo concordati in seno all'ufficio di presidenza della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981. Io invito dunque i colleghi a tener conto del lavoro svolto da quella Commissione, poiché sarebbe grave sminuirne le competenze o comunque annullare gli obiettivi dell'inchiesta.

L'estensione del beneficio dell'amnistia ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni de-

terminate da quegli eventi e ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sempre in relazione a eventi di calamità naturali sottrarrebbe all'inchiesta una infinità di reati di cui invece ci stiamo già occupando in Commissione, quali ad esempio i reati di turbata libertà degli incanti o i reati di uso abusivo di sigilli e strumenti vari.

L'onorevole Scalfaro non è ora presente, ma sicuramente se lo fosse inviterebbe l'Assemblea a sostenere il suo emendamento. Interpretando la sua volontà io quindi annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, come già altri colleghi hanno fatto, noi annunciamo il nostro voto favorevole sugli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11 che, pur provenendo da forze politiche diverse, sono di fatto identici per la loro impostazione.

È vero: sono emendamenti mirati. Ma essi non tendono a colpire determinate persone; sono invece mirati a colpire particolari situazioni purtroppo frequenti, che si sono verificate, che si verificano e che si verificheranno ancora nel nostro patrio suolo. Si tratta di situazioni caratterizzate dall'assenza colpevole dello Stato, proprio nel momento in cui la gente ha più bisogno (in quanto manca completamente chi deve rappresentare il potere centrale o, se qualcuno è presente, lo è in modo corrotto e criminale). Ma la cosa ancora più grave è che lo Stato è assente anche nel momento in cui viene giustamente interpellato perché sia fatta giustizia degli abusi e dei reati commessi in occasione delle devastazioni operate dalla natura, abusi e reati frutto della corruzione e del degrado del costume.

Mi sembra che le norme penali, prevenendo una graduata varietà di attenuanti e di aggravanti, evidenzino il carattere di certi reati rafforzando l'esigenza della difesa della collettività di fronte a fatti di parti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

colare allarme sociale. Ebbene, mi sembra che in questo caso più che mai la collettività si trovi in una situazione di attenuata capacità di difesa. La rinuncia da parte dello Stato a svolgere la sua funzione punitiva ci parrebbe quindi, di fronte a simili reati, imperdonabile.

In generale, l'amnistia tende ad un alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari per favorire l'applicazione della nuova normativa di procedura penale. Non ci sembra che l'esclusione di tali reati dal beneficio dell'amnistia comporterebbe un notevole aggravio del lavoro giudiziario. Concedere invece il beneficio a chi si è reso responsabile di delitti così gravi anche dal punto di vista della considerazione sociale ci parrebbe una vera ingiustizia.

Noi vogliamo che lo Stato punisca i responsabili di simili reati. Ecco perché siamo favorevoli agli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11, che faremo nostro in caso di assenza dell'onorevole Scalfaro (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore degli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11, 3.12 e 3.13. Riteniamo infatti che essi prendano in considerazione fattispecie alle quali non può applicarsi il criterio invocato (se ho bene inteso) anche dal ministro di grazia e giustizia, cioè il criterio quantitativo della pena edittale. Qui si tratta di reati socialmente stigmatizzabili, pericolosi, reiterati nelle purtroppo ripetute vicende di calamità naturali del nostro paese per cui, al di là della pena edittale, deve essere chiaro che vi è una discriminante nell'applicazione del provvedimento di clemenza che non può ricomprendere fattispecie di questo genere.

In tal senso apprezziamo anche che da un autorevole esponente della democrazia cristiana, quale è l'onorevole Scalfaro, vi sia questa indicazione e quindi votiamo a favore degli emendamenti ai quali ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Intervengo molto brevemente, Presidente, poiché la discussione è stata già ampia, per richiamare l'attenzione su quanto in modo più articolato ha detto sia il relatore, onorevole Nicotra, sia il Governo.

Accettando gli emendamenti Mellini 3.10, Scalfaro 3.11 e tutti gli altri firmati dall'onorevole Scalfaro, si adotterebbe una specie di concezione localistica del diritto penale che non è considerata dalla nostra Costituzione e, sul piano dell'opportunità, vi sarebbero gravi perplessità in ordine a questo genere di provvedimento.

Non voglio entrare in ulteriori particolari, ma mi rifaccio a quanto detto già dall'onorevole Nicotra e dal ministro Vassalli, per annunciare che il gruppo della democrazia cristiana esprimerà voto contrario sia all'emendamento Mellini 3.10, sia all'emendamento Scalfaro 3.11, come agli altri presentati dall'onorevole Scalfaro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che, per quanto ci riguarda, noi socialdemocratici eravamo contrari all'amnistia, ritenendola un provvedimento inutile che non avrebbe risolto i problemi che avevamo di fronte. L'abbiamo accettata, voteremo a favore e siamo perfettamente consapevoli che comunque essa costituisce l'unico mezzo per cercare di snellire la massa enorme di processi pendenti al momento dell'applica-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

zione del nuovo codice di procedura penale.

Sono stati presentati una serie di emendamenti, parte concordati e parte ritirati. Ora ci troviamo di fronte a questo assurdo emendamento 3.11 presentato dall'onorevole Scalfaro. Esso è tale per vari motivi e per varie considerazioni.

Come era facilmente prevedibile, i gruppi di opposizione lo hanno fatto proprio, non perché approvino l'emendamento in quanto tale, ma perché ovviamente esso si presta ad una speculazione di ordine politico; come forza di opposizione, ritengono di dover infierire politicamente su un determinato problema.

È invece incomprensibile e inaccettabile il comportamento dell'onorevole Scalfaro che ci lascia estremamente perplessi e preoccupati. È l'ultimo di una serie di atteggiamenti che egli ha ritenuto di assumere, non ultimo il richiamo, che ha fatto in altra sede, con il quale si è eretto a moralista ed ha dato indicazioni al Parlamento sul modo in cui si deve risanare la vita pubblica del nostro paese.

Si tratta di un modo molto rozzo di affrontare la vita politica e di disquisire su taluni argomenti...

CARLO TASSI. Smettila!

FILIPPO CARIA. È un modo molto rozzo...

VINCENZO TRANTINO. Come ti permetti?

FILIPPO CARIA. ... e la prova provata è la protesta delle cosiddette opposizioni...

CARLO TASSI. Longo: 7 anni!

FILIPPO CARIA. Vorrei sperare che mi sia consentito di portare a termine il mio discorso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

FILIPPO CARIA. Si tratta di un modo rozzo di portare avanti false opere di mo-

ralizzazione che non trovano riscontro in alcun tipo di realtà...

VINCENZO TRANTINO. Non si dicono queste cose!

FILIPPO CARIA. Noi abbiamo ritirato una serie di emendamenti...

CARLO TASSI. Ritiratevi voi!

FILIPPO CARIA ... che avevamo presentato e che avrebbero potuto essere approvati se non vi fosse stata molta ipocrisia nell'affrontare i problemi...

CARLO TASSI. Noi non siamo stati portati davanti all'Inquirente. Vergognati!

FILIPPO CARIA. Noi abbiamo accettato l'amnistia nel suo complesso e ritirato emendamenti che si sarebbero potuti discutere.

Non è invece accettabile l'impostazione di Scalfaro il quale, peraltro, è presidente di una Commissione d'inchiesta sulla attuazione degli interventi in Irpinia ed avrebbe quindi avuto il dovere, ricordandosi di essere stato magistrato nella sua gioventù ma di non aver più esercitato da allora le sue funzioni, di agire diversamente. Ha invece ritenuto di dover criminalizzare l'intera categoria degli amministratori di un'intera regione, la quale ha sofferto e pagato duramente le conseguenze del terremoto.

D'altra parte l'onorevole Scalfaro, che è presidente di quella Commissione che avrebbe dovuto ... (*Proteste del deputato Tassi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'oratore si assume la responsabilità delle sue affermazioni! Non dovete impedirgli di parlare!

CARLO TASSI. Si deve vergognare!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, non deve impedire all'oratore di parlare!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

CARLO TASSI. Su questa vicenda sono disposto a farmi buttare fuori!

PRESIDENTE. Onorevole Caria, non raccolga le interruzioni!

FILIPPO CARIA. L'onorevole Scalfaro, presidente di quella Commissione, avrebbe avuto il dovere, ricordandosi di essere stato in gioventù un magistrato, di aspettare quanto meno che la sua Commissione completasse le indagini, cosa che non ha ritenuto di fare, presentando emendamenti inaccettabili in quanto — come giustamente rilevato da Lanzinger — mirati a colpire senza giudizio una massa indiscriminata di amministratori, di fatto colpevolizzandoli in modo anticostituzionale.

CARLO TASSI. Di amministratori ladri! Di amministratori delinquenti!

GIOVANNI PELLEGATTA. Carceri d'oro...!

FILIPPO CARIA. Non si possono fare leggi esclusivamente per colpire alcune persone o alcune categorie di persone!

Non ho un interesse particolare in Irpinia (*Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*). Non vi sono sindaci socialdemocratici in Irpinia e quei pochi che vi sono non hanno alcun problema, così come non ne hanno nelle altre regioni. È tuttavia inaccettabile ed indegno che si cerchi di criminalizzare un'intera categoria.

Sono lieto che almeno la democrazia cristiana, per bocca degli onorevoli Nicotra e Fumagalli, e lo stesso ministro, abbiano respinto questo emendamento che è inaccettabile in sede politica, in sede giuridica ed in sede legislativa.

Vorrei da ultimo invitare l'onorevole Scalfaro ad essere coerente con se stesso. Poiché ha già espresso un giudizio prima che la sua Commissione concludesse i lavori, invece di fare del continuo e falso moralismo, rassegni le dimissioni da presidente di una Commissione che non è in condizione di presiedere perché non dà

garanzie ad alcuno e meno che mai al Parlamento della Repubblica (*Proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Zolla. Ne ha facoltà.

MICHELE ZOLLA. Signor Presidente, avevo prima ascoltato le valutazioni del relatore, del Governo, nonché di alcuni colleghi che avevano sollevato una serie di eccezioni riguardanti gli aspetti giuridici del contenuto degli emendamenti presentati dall'onorevole Scalfaro. Mi accingevo a votare contro tali emendamenti, ma lo squarcio oratorio dell'onorevole Caria — di rara nobiltà! — mi ha indotto a mutare opinione: voto a favore degli emendamenti presentati all'articolo 3 dell'onorevole Scalfaro (*Applausi dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Addario. Ne ha facoltà.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor Presidente, come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania, aderisco agli emendamenti presentati dall'onorevole Scalfaro, presidente della Commissione d'inchiesta, all'articolo 3 (*Applausi*). Invito altresì il gruppo socialista a sostenerli.

Sono indotto a tale comportamento perché la gravità della situazione che la Commissione sta accertando è tale da richiedere non già la cancellazione di fattispecie di reati, ma che la Commissione possa svolgere i compiti che il Parlamento ha ritenuto di affidarle.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor Presidente, se questi emendamenti non saranno posti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

in votazione, non vi saranno come richiesto dal presidente del gruppo parlamentare socialdemocratico, solo le dimissioni dell'onorevole Scalfaro, ma automaticamente quelle dell'intera Commissione d'inchiesta.

Se questi reati fossero amnistiati, infatti, la stessa Commissione non avrebbe più la possibilità di accertare responsabilità in ordine ad un evento calamitoso, quale quello del terremoto degli anni 1980 e 1981, al quale sono succeduti anni particolari, in cui si è attuata una gestione fuori bilancio, una gestione speciale, e durante i quali lo Stato è stato smantellato nelle sue fondamenta.

Se le condizioni in cui ci troviamo sono queste, signor Presidente, credo che con un provvedimento di amnistia non si possa d'un colpo eliminare responsabilità che investono anche la sfera penale, ma soprattutto una situazione che è ancora portata avanti, con amministratori locali che stanno consumando oggi ulteriori atti al di fuori dell'ordinamento giuridico italiano. In tal caso, il mio voto a favore di questo emendamento si accompagna — e non può essere diversamente — con altre assunzioni di responsabilità nelle sedi opportune, cioè nello stesso ambito della Commissione d'inchiesta.

Voglio qui esprimere tutta la mia gratitudine e la mia simpatia ad un personaggio di questa Repubblica, l'onorevole Scalfaro, che non è un moralista, signor Presidente, ma una persona limpida, cristallina, seria, che nella delicata fase che la Commissione d'inchiesta sta attraversando ha dimostrato che il paese ha bisogno di uomini come lui (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole Nicolazzi. Ne ha facoltà.

**FRANCO NICOLAZZI.** Signor Presidente, dissociandomi a titolo personale degli apprezzamenti fatti dal presidente del mio gruppo e rinnovando la mia stima e la mia fiducia all'onorevole Scalfaro, che conosco fin dall'inizio della mia vita politica,

dichiaro che non voterò contro il suo emendamento 3.11.

**VINCENZO TRANTINO.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Signor Presidente, richiamo l'articolo 60 comma 3, del regolamento della Camera e le chiedo di esercitare i poteri che le vengono attribuiti dal punto 3 di tale articolo, che così recita: «Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressione ingiuriose nei confronti delle istituzioni (...)».

Non vi è dubbio che l'onorevole Scalfaro rappresenta, come pochi, un'istituzione; non vi è dubbio che egli presiede, con un prestigio che non è certamente mutuabile da alcuno, la Commissione che compie indagini sulle «irregolarità» (uso un eufemismo) compiute nelle zone terremotate.

Preannuncio per altro che se al momento della votazione l'onorevole Scalfaro non sarà presente in aula avremo l'onore di fare nostri gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3.

Dicevo che, l'onorevole Caria ha usato un tono assolutamente becero, da caserma, che certamente deve essere respinto al mittente. Ma non basta la nostra indignazione: occorre che il Presidente si avvalga dei suoi poteri e soprattutto inviti l'onorevole Caria a meditare sulle affermazioni irresponsabili, gravi ed offensive che ha fatto nei confronti di uno dei migliori parlamentari della Repubblica! (*Applausi dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale e del PCI*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Trantino, non ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Caria, il quale per altro mi risulta abbia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

espresso giudizi politici che credo ogni parlamentare abbia il diritto di formulare. Ritengo pertanto che l'articolo del regolamento da lei richiamato in questo caso non sia applicabile (*Commenti del deputato Pajetta*).

Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	376
Votanti .....	369
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	185
Hanno votato sì .....	205
Hanno votato no .....	164

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, del MSI-destra nazionale, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sull'emendamento Scalfaro 3.11.

BENDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Scalfaro 3.11 debba ritenersi assorbito dall'emendamento Mellini 3.10 testé approvato.

PRESIDENTE. Non posso accedere al suo parere, onorevole relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Scalfaro 3.11, fatto proprio dagli onorevoli Teodori, Lanzinger e Trantino.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, non credo sia possibile considerare l'emendamento Scalfaro 3.11 assorbito dall'emendamento Mellini 3.10, in quanto si tratta di fattispecie completamente diverse. L'emendamento dell'onorevole Scalfaro fa riferimento al comportamento posto in essere da pubblici ufficiali e quindi — come ho già detto — si tratta di una fattispecie penale diversa.

Per concludere, signor Presidente, nell'ipotesi in cui l'emendamento Scalfaro 3.11 non fosse posto in votazione per l'assenza del proponente, lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il parere sull'emendamento Scalfaro 3.11 e anticipare la posizione che, credo in dissenso dal gruppo al quale appartengo, terrò nel voto sull'articolo 3.

Per quanto riguarda l'amnistia, ho già detto che sono molto preoccupato del principio di eguaglianza. L'amnistia introduce una diseguaglianza tra cittadini a seconda che un fatto sia commesso prima o dopo un determinato giorno. L'amnistia è prevista dalla Costituzione e quindi noi accettiamo questo elemento.

Si tratta però di un dato di diseguaglianza, che dobbiamo evitare il più possibile di accentuare. Ogni discriminazione in più o in meno rispetto al limite, quantificato in un certo massimo editale, che corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore tenendo conto armonicamente di tutto il sistema delle norme, costituisce un'ulteriore incrinatura del principio di eguaglianza che mi sembra debba essere

rifiutata. Passi una violazione di questo principio se fatta per aumentare le possibilità di benevolenza nei confronti di imputati o condannati, perché in questo caso potremmo applicare il principio del *favor rei*, ma ritengo che si debba essere più rigidi nel rispetto di tale principio allorché si tratti di stabilire conseguenze negative rispetto ad imputati o condannati.

Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 3 in quanto in esso si stabiliscono eccezioni ad un principio e si introduce un secondo elemento di disegualianza rispetto a quello insito nell'istituto dell'amnistia. La mia posizione, come ho già detto, è meno intransigente nell'ipotesi in cui i benefici previsti dall'amnistia vengano estesi ad altri casi (in applicazione — ripeto — del principio del *favor rei*), mentre non posso che ribadire il mio atteggiamento contrario alle ipotesi in cui si prevede una diminuzione nella sfera di libertà dei privati.

So bene che anche precedenti provvedimenti di amnistia hanno fatto eccezione in un senso e nell'altro, ma l'errore del passato non giustifica un nuovo errore in questo momento.

Perché parlo allora a proposito dell'emendamento Scalfaro 3.11? Mi pare assolutamente evidente che se delle eccezioni dobbiamo introdurre — e secondo me non sono corrette — se dobbiamo sostituirci alle valutazioni del legislatore penale surrettiziamente, attraverso provvedimenti di amnistia, non vi è dubbio che l'ipotesi indicata dal collega Scalfaro meriti di essere accolta.

Pertanto voterò a favore dell'emendamento Scalfaro 3.11, ma contro l'articolo 3 nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Presidente, ritengo che l'emendamento Mellini 3.10 assorba l'emendamento Scalfaro 3.11, riferendosi il primo ad ipotesi di reato commesse da tutti i cittadini, mentre il

secondo è esclusivamente riferito ai reati commessi dai pubblici ufficiali. Ritengo pertanto che l'emendamento Scalfaro 3.11 sia assorbito e non possa essere posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Presidente, pensavo anch'io in un primo momento che gli emendamenti Scalfaro 3.11 e 3.12 fossero assorbiti dall'emendamento Mellini 3.10, ma richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre l'emendamento Mellini 3.10, che abbiamo testé approvato, stabilisce che siano esclusi dall'amnistia i reati in questione quando siano commessi al fine di approfittare illecitamente o in danno di persone danneggiate (si tratta di due requisiti specifici), l'emendamento Scalfaro 3.11 esclude tutti i reati commessi da pubblici ufficiali, indipendentemente dal fatto che vi sia il fine di approfittare o un abuso delle persone danneggiate.

Si vuole in sostanza sostenere che, quando si tratta di un funzionario pubblico, nelle condizioni date, vi è un maggiore rigore dello Stato rispetto a fatti di corruzione di quello riservato al singolo privato.

Mi pare che questa logica sia corretta e quindi riteniamo ammissibile l'emendamento Scalfaro 3.11 e voteremo a favore di esso e del successivo emendamento Scalfaro 3.12.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Il ministro guardasigilli ci ha insegnato nei suoi trattati che cosa debba intendersi per ipotesi teleologiche. Ebbene, ritengo che quella in esame sia appunto un'ipotesi di tale natura, essendo finalizzata per quanto riguarda il pubblico ufficiale al compimento di una determinata attività illecita.

Per questa ragione l'emendamento Scalfaro 3.11 non può ritenersi assorbito, per il

principio di specialità dall'emendamento precedentemente accolto e pertanto deve essere posto in votazione.

Ricordo alla Presidenza che, in occasione delle dichiarazioni di voto sull'emendamento Mellini 3.10, abbiamo manifestato l'intento di voler avere l'onore di fare nostro l'emendamento Scalfaro 3.11, qualora permanesse l'assenza del presentatore.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, parlo in parziale dissenso dal mio gruppo. Ho votato in favore dell'emendamento Mellini 3.10 nella convinzione che esso comprendesse anche l'emendamento Scalfaro 3.11.

Ne spiego le ragioni. È vero ciò che osserva l'onorevole Violante quando pone la questione del rapporto finalistico, ma è anche vero che l'emendamento 3.10 contempla altre ipotesi oltre quella di tale rapporto. Se votassimo l'emendamento 3.11, sono pertanto convinto che creeremmo un problema molto serio di interpretazione.

Dico questo non per la convinzione che vi sia una preclusione dell'emendamento Scalfaro 3.11 — desidero chiarirlo — ma perché ritengo che l'emendamento 3.10 lo assorba e cioè che la previsione dell'emendamento Scalfaro 3.11 sia già contenuta nell'emendamento Mellini 3.10.

Spendo solo una parola per chiarire che il problema posto dal collega Trantino non esiste, perché il testo al nostro esame concerne un'amnistia e non una legge penale sostantiva, che va interpretata come qualsiasi altra legge.

PRESIDENTE. Preciso che l'emendamento Scalfaro 3.11 non risulta assorbito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Nei miei precedenti interventi avevo espresso la preoccupa-

zione che si verificasse quanto è avvenuto. Ciò vale anche nel caso concernente l'onorevole Scalfaro, con parole che indubbiamente non si riferiscono alla persona, ma alla interpretazione di un comportamento che reputo debba essere inquadrato nell'attività che un parlamentare ha diritto di svolgere liberamente, esprimendo ogni volta la sua opinione.

Su questo punto voglio dire con grande chiarezza, a nome del gruppo liberale, che se all'inizio avevo la preoccupazione, affrontando questo problema, di una distinzione, di una differenza ed anche di una conflittualità che avrebbe potuto nascere tra chi si sentiva più o meno tutore di beni protetti dal codice penale, sembra ora a me che sotto questo profilo non ci si debba dividere.

Le osservazioni fatte dalla Commissione e dal ministro si riferivano ad una ulteriore specificazione di esclusioni dall'amnistia di soggetti che potevano, per l'entità dei reati commessi, essere assimilati negativamente ad un gruppo più grande. Tale preoccupazione era fondata e probabilmente sarebbero state opportune considerazioni più ferme su questo punto da parte di tutti.

L'emendamento Mellini 3.10 ha un contenuto superiore a quello dell'emendamento Scalfaro 3.11. In esso si prevede infatti che: «ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinanti da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico...». Ciò significa che anche le ipotesi teleologiche, che potrebbero essere escluse nella parte che si riferisce ad una lesione compiuta direttamente da pubblico ufficiale, sono ripercorse e previste nell'ipotesi in cui l'«ovvero» si contrappone alla generalità dei casi, come una specialità finalizzata di comportamenti.

Per queste ragioni aderisco all'opinione espressa poc'anzi dall'onorevole Labriola e ribadisco che l'emendamento Scalfaro 3.11 è assorbito nell'emendamento Mellini 3.10.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Desidero ribadire che a mio giudizio non ci si deve assolutamente dividere sui motivi di esecrazione di coloro che approfittano delle pubbliche calamità; occorre invece contribuire, come ha detto l'onorevole Casini, a raggiungere un'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, anche quando si approva una legge che ne beneficia soltanto alcuni.

Ho l'onore di essere uno dei presentatori della proposta di legge che abolisce l'amnistia, un istituto che è un *ius singulare* e che modifica i diritti dei cittadini e li fa derivare dall'arbitrio di chi comanda, in questo o in quel momento, con una preferenza che può essere nobile ma anche ignobile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa a lei, Presidente, e all'Assemblea se fino a questo momento non sono stato presente in aula. D'altronde non me lo hanno consentito, nel modo più assoluto, ragioni non liete, ragioni che hanno reso appunto impossibile la mia presenza stamane.

Mi sono informato presso gli uffici e soltanto poco fa, mentre arrivavo qui, ho saputo a che punto era la discussione. Non sarebbe serio che ora mi mettessi a polemizzare o a discutere con chi ha parlato prima, anche perché non so cosa sia stato detto.

Lascio alla Presidenza il compito di decidere se il mio emendamento sia precluso o meno. D'altronde se intervenissi adesso, non avendo ascoltato ciò che è stato detto — certamente con saggezza e con preparazione da parte dei colleghi — sarebbe un inserirsi poco serio nella discussione.

Vorrei tuttavia rivolgere alcune parole ai colleghi. Già altre volte (a partire dall'Assemblea costituente) ho avuto l'onore di dire che sono sempre stato contrario all'istituto dell'amnistia. Ho raccolto le ultime battute del collega Biondi. Sono sempre stato contrario a tale istituto

perché (sarò breve in quanto non è certamente un discorso da affrontare in questo momento) ritengo che anche il condannato più incallito meriti un rispetto personale. Le amnistie hanno una motivazione che non tocca le persone. Quando eravamo all'Assemblea costituente, fui contrario al ripristino di questo istituto. Ricordo di aver detto che una volta, quando nasceva il principe ereditario, a chi era in galera — entro certi limiti — si diceva: «Uscite al grido di viva il re!».

GIAN CARLO PAJETTA. Io ero uscito quindici giorni prima!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Oggi ricordare un decennale o un ventennale significa sottolineare fatti storicamente rilevanti ma che non toccano gli individui.

Ritengo che ogni persona che si trovi in carcere meriti una valutazione, appunto, personale. Ciò ha rappresentato la motivazione per la quale in 44 anni non ho mai votato un'amnistia (giusto o meno che sia, può darsi sia solo un'ostinazione).

Sottolineo che, a questo punto, mi sono preoccupato per una ragione che ritengo sia di carattere morale e di principio assolutamente serena. Il ministro sa che l'ho disturbato per questo tema; disturbai anche il Presidente del Consiglio, sempre per ossequio ad un principio generale. Mi sembra che non meritino un atto di amnistia coloro che hanno approfittato, poco o tanto (non mi pare che la quantità debba essere presa in considerazione), di fatti di questa gravità, o che hanno in qualche modo imbrogliato per far soldi o per trarre qualche altro vantaggio per loro o per altri, facendo leva su una situazione così desolante quale un terremoto o un nubifragio.

Questo è il mio pensiero, che non riguarda il fatto che — come mi è stato detto — i reati maggiori sono puniti con una pena edittale superiore ai quattro anni e quindi sono esclusi dall'amnistia. Non credo che si debba guardare a questo aspetto. Quando andai con il Presidente Saragat a Gibellina per il terremoto, ricordo il verificarsi di fenomeni desolanti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

vi era chi andava sul posto per rubare, al punto che — se non ricordo male — era stato dato ordine alla polizia ed ai carabinieri di sparare anche a vista, tanto l'andare a rubare in mezzo a cadaveri ed a disastri rappresentava una degenerazione.

Ora siamo forse di fronte a qualcosa di peggiore; si lascia passare il momento turbolento e poi si usa il proprio cervello e la propria abilità per imbrogliare o per arricchirsi. Il ministro, molto gentilmente, mi ha fatto sapere questa mattina dal suo capo di gabinetto che il Governo non avrebbe presentato emendamenti e che sarebbe stato favorevole; il Presidente mi ha gentilmente detto ieri che questi reati non sono compresi nell'amnistia ed io ho risposto che ciò è vero per quelli più gravi ma non per quelli minori.

Ritengo non si possa fare tale distinzione, perché il fatto è di una pesantezza morale incredibile! Non mi pare giusto che noi si faccia finta di dimenticare tutto ciò. Ho parlato con il presidente Rognoni chiedendogli chiarimenti, non per evitare di assumermi responsabilità ma perché in questo momento — come presidente di una Commissione — non sono in una posizione comoda. Il presidente Rognoni mi ha detto che avrebbe dovuto riunire la sua Commissione. Ho poi saputo che scadevano i termini e non mi è sembrato giusto non assumermi una determinata responsabilità, qualunque fosse il commento che qualche collega meno generoso già ieri mi ha rivolto direttamente.

Non sono preoccupato di ciò poiché non nutro livore verso nessuno e mi vergognerei se non fosse così. Non esistono ragioni «di sottofondo» di alcun genere; siamo di fronte ad un tema che richiede serenità assoluta. Non è lecito speculare — né tanto né poco — su miserie e sofferenze di questo tipo. La Presidenza decida pure se il mio emendamento risulti assorbito o se — come altri dicono — ciò non sia vero. L'importante è che sia rispettata onestamente l'intenzione di far sì che venga esclusa l'amnistia per chiunque, in qualunque quantità, abbia speculato su simili avvenimenti, sempre che la maggioranza

dell'Assemblea creda in questa impostazione (*Generali applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

**GAETANO VAIRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è successo all'onorevole Zolla, che non aveva intenzione di prendere la parola, dopo aver ascoltato l'onorevole Scalfaro ho avvertito urgentemente il bisogno di intervenire, sia pure brevemente. Desidero chiarire all'onorevole Scalfaro che naturalmente rispetto profondamente lo spirito che ha animato il suo intervento e l'emendamento da lui presentato. Tuttavia mi sembra opportuno sottoporre all'Assemblea due argomenti a mio avviso non sufficientemente valutati.

In primo luogo si conforma poco ad un principio generale, più di una volta conclamato dallo stesso onorevole Scalfaro, un'amnistia che si applichi come principio generale — mi si passi la ripetizione — a eventi già verificatisi e non da verificarsi. Il punto, già messo in evidenza dall'onorevole Fumagalli Carulli e dal ministro è che apriamo il varco ad una sorta di *ius singulare* di carattere territoriale, assai poco compatibile con i nostri doveri costituzionali. Non si può invocare il principio generale richiamato dall'onorevole Violante (non voglio soffermarmi sulla questione se l'emendamento Scalfaro 3.11 sia o meno assorbito) della occasione degli eventi sismici. Non si può conferire carattere generale ad un principio che invece ha un riferimento territoriale preciso. L'amnistia si applica a ipotesi già verificatesi e gli eventi sismici cui ci si richiama riguardano la Campania.

**LUCIANO VIOLANTE.** La corruzione è a Roma!

**GAETANO VAIRO.** Non c'è corruzione. Ecco il secondo errore!

**CARLO TASSI.** ... ma anche ad Avellino!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

GAETANO VAIRO. Tassi, non ti consento di interrompere!

ALTERO MATTEOLI. Ma chi sei per non essere interrotto?

GAETANO VAIRO. Sono un deputato come te!

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non interrompere l'oratore! Onorevole Vairo, la prego di concludere.

GAETANO VAIRO. Un altro errore, del quale ho avuto adesso la conferma, consiste nel fatto che non si è considerato — signor ministro, me ne dia atto — che abbiamo già escluso dall'amnistia quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione, abolendo alcune fattispecie o rivalutandone altre. Come ha detto il ministro — e su ciò non si è riflettuto — è rimasta l'ipotesi di omissione o abuso di atti d'ufficio.

Pertanto, proprio da un punto di vista morale — mi riferisco all'onorevole Scalfaro, maestro in materia — vogliamo veramente pretermettere qualsiasi considerazione etica, o quanto meno di carattere psicologico, in relazione a questi poveri amministratori, la cui omissione magari deriva dal mancato rispetto dei termini? (*Commenti dei deputati del gruppo del PCI*).

Presidente, quando viene vanificato un principio generale ci si trova soltanto di fronte ad una strumentalizzazione oggettiva: si deve criminalizzare una parte ben determinata della nostra società (*Proteste dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco che l'emendamento Scalfaro 3.11 non è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mellini 3.10. Ho ascoltato con attenzione quanto è stato affermato e tutte le tesi esposte mi sembrano apprezzabili.

La convinzione che ho poc'anzi ribadito nasce da una serie di argomentazioni svolte, non ultima una che forse non è stata evidenziata, concernente la relazione esi-

stente tra l'emendamento Mellini 3.10 che contiene l'espressione «in occasione di calamità naturali» e la formulazione dell'emendamento Scalfaro 3.11, che recita: «in relazione ad eventi di calamità naturali». A mio avviso si tratta di due fattispecie diverse.

Passiamo pertanto ai voti.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalfaro 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	369
Votanti .....	362
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	182
Hanno votato <i>si</i> .....	239
Hanno votato <i>no</i> .....	123

(*La Camera approva — Applausi*).

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 14,5,  
è ripresa alle 16.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Babbini, Bonferroni, Guglielmo Castagnetti, Facchiano, Fornasari, Foti, Frasson, Galasso, Grippo, Orlandi, Riggio, Emilio Rubbi e Spini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Autorizzazione di relazioni orali.**

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

S. 2058 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (*approvato dal Senato*) (4617).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 2062 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (*approvato dal Senato*) (4618).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 4318 e 4396.**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Vairo 3.16 e Caria 3.8 sono stati ritirati dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Scalfaro 3.12. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso del proprio gruppo, l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Signor Presidente, questa mattina ho brevemente spiegato le ragioni e i motivi morali che sono alla base dei miei emendamenti. Insisto quindi per la loro votazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, questa mattina ho espresso un parere negativo sull'emendamento Scalfaro 3.12 e non ho alcuna esitazione a confermarlo, pur riconoscendo l'autorevolezza dell'onorevole Scalfaro nel proporre emendamenti che rappresentano un messaggio; tuttavia, pur accettando questo messaggio politico, la Commissione ha invitato l'onorevole Scalfaro — per le sue alte doti di uomo di legge — a rivedere la sua posizione, dal momento che si palesava un'aperta incostituzionalità della norma contenuta nell'emendamento.

Signor Presidente, mi consenta quindi di rinnovare l'invito all'onorevole Scalfaro — che stimiamo ed apprezziamo e che, mi permetta la nota personale, ricorda i tempi del nostro glorioso Mario Scelba, mai dimenticato, alla cui comune origine mi richiamo — a ritirare il suo emendamento.

In particolare, devo dire che poiché l'emendamento 3.12 recita: «quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione...», esso risulta a mio avviso assorbito dall'esclusione più ampia ammessa nell'emendamento Mellini 3.10. Ribadisco, pertanto, il parere negativo della Commissione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, devo dire che, sulla base dei dibattiti che si sono svolti ieri e questa mattina nel Comitato dei nove, il parere negativo del Governo si è attestato in primo luogo proprio sull'orientamento negativo della maggioranza della Commissione. Il Governo non può modificare il suo parere negativo, anche se, per i motivi già

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

posti in evidenza questa mattina, esprime apprezzamento e manifesta comprensione nei confronti degli emendamenti Scalfaro 3.12 e 3.13. Tra l'altro, come ha ricordato l'onorevole Scalfaro, abbiamo avuto modo di dare un contributo nello spiegare che determinati reati, in assenza dell'esclusione dall'amnistia, sarebbero stati in essa ricompresi.

Nonostante ciò che si è verificato, e malgrado l'autorevolissimo intervento svolto dall'onorevole Scalfaro a sostegno dei suoi emendamenti, a questo punto il Governo non può modificare il parere già espresso, anche se l'esito della votazione nella situazione che si è determinata, appare scontato. Modificando il parere negativo, infatti, verrei meno al dovere di mantenere un certo tipo di rapporti tra Governo e maggioranza della Commissione.

Anche se ciò non rientra nella mia stretta competenza, mi permetto di rilevare che, mentre il parere espresso sull'emendamento Scalfaro 3.11 votato questa mattina avrebbe potuto essere diverso, i reati cui fa riferimento l'emendamento Scalfaro 3.12 (previsti dagli articoli 353 e 354 del codice penale) sono reati commessi dai privati contro la pubblica amministrazione e quindi rischiano di non rientrare nella previsione dell'emendamento Scalfaro 3.11. Lo stesso discorso vale per l'emendamento Scalfaro 3.13, in quanto il reato contemplato dall'articolo 471 del codice penale figura nel capo relativo alla falsità in sigilli mentre invece l'emendamento Scalfaro 3.11 riguarda invece le falsità in atti. Non credo pertanto che questi ultimi due emendamenti si possano considerare assorbiti.

Per tali motivi, non posso che confermare, sia pure con rincrescimento, il parere negativo già espresso questa mattina.

**PRESIDENTE.** Faccio notare all'onorevole Nicotra che l'emendamento Scalfaro 3.12 non può considerarsi assorbito dall'emendamento Mellini 3.10, trattandosi di due emendamenti materia diversa, giacché quest'ultimo fa riferimento ai reati «commessi in occasione di calamità naturali», mentre l'emendamento Scalfaro

parla di reati «compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, noi riteniamo che l'emendamento Scalfaro 3.12 meriti di essere approvato dall'Assemblea. Il ministro ha immediatamente colto la distinzione concettuale che sussiste tra tale emendamento e gli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11, che sono stati votati prima della sospensione dei nostri lavori.

La meccanica dei due reati cui si fa riferimento è tipicamente collegata a situazioni in cui la legalità complessiva dell'ordinamento viene messa in discussione da gruppi di prevaricatori o di soggetti violenti, che in qualche modo alterano il normale svolgimento di operazioni così delicate, che spesso sono legate ad opere pubbliche e ad iniziative tali da richiedere un clima di tranquillità. E, mancando questo, la norma, che per altro prevede una sanzione abbastanza lieve, è comunque di ostacolo al compimento dei reati in questione.

Noi riteniamo che, nel perfezionare quello che è ormai un manifesto orientamento dell'Assemblea a coprire tutte le fasce di trasgressione della normativa penale, questo emendamento possa essere tranquillamente votato. Esso ha (come anche gli altri emendamenti) un significato emblematico: esprime la volontà di riportare un minimo di ordine e di prevalenza della legge in situazioni in cui clientele e meccanismi deplorevoli impediscono a quest'ultima di esplicare fino in fondo la sua autorità.

Ecco perché noi voteremo a favore dell'emendamento Scalfaro 3.12 e anche, lo preannuncio, del successivo emendamento 3.13, sempre dell'onorevole Scalfaro, che si muove nella stessa direzione ed ha la medesima valenza politica, ma soprattutto morale, nelle quali ci riconosciamo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

**OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI.** Signor Presidente, ci rendiamo conto del messaggio che l'onorevole Scalfaro intende lanciare in riferimento a questo tipo di reati e tuttavia riteniamo che le considerazioni che ci hanno suggerito di votare già questa mattina contro l'emendamento 3.11 da lui proposto valgano anche per l'emendamento in questione.

**GIAN CARLO PAJETTA.** Visto che pagano la campagna elettorale, perché non dovrete votare contro?

**PRESIDENTE.** Onorevole Pajetta, la prego, consenta all'onorevole Fumagalli Carulli di svolgere il suo intervento.

**OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI.** Se l'onorevole Pajetta mi consente di continuare...

**GIAN CARLO PAJETTA.** Credevo che lei fosse di una regione dove non si vive con i terremoti!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pajetta, per cortesia, consenta alla collega di esprimere compiutamente il suo pensiero.

**OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI.** Onorevole Pajetta, io ringrazio il cielo tutti i giorni di non essere in Romania! Sono di una regione che appartiene all'Italia, come tutti qui dentro...

**GIAN CARLO PAJETTA.** Anche Avellino!

**OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI.** ... e sono quindi libera di esprimere in Parlamento i pensieri che ritengo più opportuni.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, con il consenso e la pazienza dell'onorevole Pajetta, annuncio il voto contrario sull'emendamento Scalfaro 3.12.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Signor Presidente, mi rendo conto perfettamente della coerenza che ha ispirato gli emendamenti presentati dall'onorevole Scalfaro. Tuttavia io non posso che richiamarmi a quanto già sostenuto stamane, ritenendo che gli emendamenti Scalfaro 3.12 e 3.13 siano sostanzialmente assorbiti dall'emendamento Mellini 3.10. Il fatto che l'emendamento 3.10 faccia riferimento alla generalità dei soggetti che abbiano commesso un reato in occasione di calamità naturali mi sembra che non escluda la possibilità che in tale previsione sia ricompresa anche l'ipotesi specifica prevista dall'emendamento Scalfaro 3.12. Ritengo — ripeto — che quest'ultimo sia certamente assorbito dall'emendamento Mellini 3.10.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emendamento Scalfaro 3.12, mi pare che valgano gli stessi argomenti utilizzati con riferimento al precedente emendamento Scalfaro 3.11. Non mi soffermerò su tale punto, dal momento che la tematica è a mio avviso la stessa.

Per quanto riguarda il merito, credo che sia doveroso approvare l'emendamento in questione, come già abbiamo fatto con gli emendamenti Mellini 3.10 e Scalfaro 3.11. Ci troviamo infatti di fronte ad un'ipotesi, anche se non identica, certamente simmetrica rispetto a quelle prese in considerazione dagli emendamenti già approvati. Negli emendamenti precedenti veniva sanzionato il comportamento delittuoso da parte di appartenenti alla pubblica amministrazione; qui invece si fa riferimento agli articoli 353 e 354 del codice penale, cioè ai reati di turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti, reati disciplinati nel capo II del codice penale, relativo ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Così come vanno puniti i re-

sponsabili appartenenti alla pubblica amministrazione, ugualmente vanno puniti, a nostro parere, coloro tra i privati che hanno violato le regole poste a presidio della trasparenza e della correttezza degli atti della pubblica amministrazione medesima.

Ecco perché mi pare che gli argomenti svolti così bene da altri colleghi e in particolare dall'onorevole Scalfaro a giustificazione dei precedenti emendamenti valgano anche per quello ora al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo parlando di due reati abbastanza gravi, e cioè della turbata libertà degli incanti e dell'astensione dagli incanti, cioè del comportamento di chi con violenza, minaccia, doni, promesse e collusioni impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

È un reato di particolare gravità oggi; il collega Mastrantuono obietta che è prevista soltanto una pena di due anni, ma ciò perché nel 1930 non vi erano i problemi che vi sono adesso in ordine a questo tipo di questioni, altrimenti la pena sarebbe di gran lunga maggiore.

Per ragioni di coerenza bisogna votare a favore dell'emendamento Scalfaro 3.12, in quanto la Camera ha già deliberato l'esclusione dall'amnistia di tutti i reati commessi da privati con abuso e dei reati commessi dai pubblici ufficiali in relazione ad eventi di calamità naturali. Per coerenza bisogna necessariamente approvare questo emendamento, altrimenti si creerebbe una situazione di disparità di trattamento assolutamente intollerabile.

Vi sono pertanto ragioni di coerenza, ripeto, e di contenuto che ci suggeriscono di votare in favore dell'emendamento Scalfaro 3.12.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

**LUCIANO GUERZONI.** Signor Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti Scalfaro 3.12 e 3.13, non solo perché — come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto — si tratta di reati di particolare gravità, e non solo perché nelle fattispecie previste si fa riferimento a reati commessi da privati, ma anche perché, al di là della pena prevista per essi, la volontà indicata dagli emendamenti è di escludere i reati stessi quando essi siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti.

Quindi, al di là della gravità dei reati in sé, si vuole evidenziare l'esclusione da un provvedimento di clemenza di reati di questo genere quando siano commessi in relazione ad eventi tragici, quali le calamità naturali.

È inutile ricordare gli studi che anche un collega del nostro gruppo ha fatto su quella che si può definire l'economia della catastrofe, in relazione a quanto pubblici ufficiali e privati approfittino delle situazioni di catastrofe per porre in essere comportamenti lesivi non solo della legge ma anche di valori fondamentali del nostro ordinamento.

Per queste ragioni il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore di questi due emendamenti, rendendosi conto che non si tratta tanto di lanciare un segnale o un messaggio, ma di porre un discrimine netto tra reati per i quali si può prospettare il provvedimento di clemenza e reati per i quali comunque esso deve essere escluso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Noi verdi arcobaleno voteremo a favore degli emendamenti Scalfaro 3.12 e 3.13 perché ci sembrano convincenti i ragionamenti fatti finora, dall'onorevole Lanzinger in particolare, il quale ha sottolineato giustamente che in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

questo caso ci troviamo in una situazione simmetrica rispetto a quella considerata dall'emendamento Scalfaro 3.11, che abbiamo votato questa mattina, nel senso che questi emendamenti vogliono comunque porre un argine, un limite e discriminare dalla fruizione dell'amnistia tutti quei privati che abbiano commesso degli illeciti contro la pubblica amministrazione.

Ho usato la parola «discriminare» — forse un po' forte — perché non trovo convincente quanto questa mattina ha detto l'onorevole Carlo Casini rispetto all'amnistia e, in particolare, a quella di cui stiamo discutendo, e cioè che essa sarebbe un privilegio concesso dal legislatore, in questo caso particolare dal Presidente della Repubblica, su legge di delega del Parlamento. Quando il legislatore approva un'amnistia, così come, del resto, qualsiasi altra legge, individua dei beni sociali da proteggere, differenziando varie situazioni. Egli quindi non lede assolutamente il principio di uguaglianza: al contrario, individua dei comportamenti sociali che devono essere protetti o repressi, e non certamente persone o categorie.

In questo caso individuiamo dei disvalori particolarmente gravi sui quali il legislatore, dando delega al Presidente della Repubblica, non intende transigere. Ancora una volta l'intento punitivo non c'è, a mio avviso, perché questi comportamenti che costituiscono illeciti vengono esclusi dall'amnistia solo in un caso particolare. Non comprendo quindi il ragionamento fatto dall'onorevole Carlo Casini.

Con l'emendamento 3.12 non si vuole certo acuire un atteggiamento di punizione, di vendetta nei confronti degli amministratori o — ai sensi dell'articolo 312 del codice — dei privati: si vuole solo intervenire nel caso in cui si è approfittato di situazioni particolarmente gravi. Ritengo pertanto che votare l'emendamento 3.12 risponda ad un senso di giustizia.

Ai cittadini italiani dobbiamo dire che il legislatore non tollera di proteggere persone che hanno approfittato di situazioni particolarmente drammatiche. Respingere l'emendamento del collega Scalfaro equivarrebbe a dire che chi ha potere ed

influenza è protetto dal legislatore. Questo un'amnistia non deve consentirlo: l'amnistia, ripeto, deve intervenire per sanare una certa situazione; l'amnistia è un provvedimento di equità, corregge delle situazioni particolari, permette di compiere degli atti di giustizia sostanziale per riequilibrare situazioni che al legislatore possono apparire ingiuste. Se respingessimo l'emendamento dell'onorevole Scalfaro daremmo ragione ai potenti ed ai prepotenti di continuare nel loro mestiere, perché tanto avranno sempre una protezione in alto (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalfaro 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	318
Votanti .....	310
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	156
Hanno votato sì .....	163
Hanno votato no .....	147

(La Camera approva).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Alagna 3.1.

Onorevole Alagna, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento?

EGIDIO ALAGNA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alagna.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7 del Governo.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	326
Votanti .....	227
Astenuti .....	99
Maggioranza .....	114
Hanno votato sì .....	225
Hanno votato no .....	2

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mastrantuono 3.2, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	324
Votanti .....	314
Astenuti .....	10
Maggioranza .....	158
Hanno votato sì .....	311
Hanno votato no .....	3

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ceruti 3.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceruti. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia, in armonia e in coerenza con precedenti provvedimenti di clemenza, tra i casi di esclusione prevede figure criminose in materia ambientale, urbanistica e sanitaria.

In Commissione, unitamente a colleghi di altri gruppi, abbiamo presentato alcuni emendamenti per escludere dall'amnistia i reati previsti dagli articoli 733 e 734 del codice penale, relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, che ha recepito una direttiva comunitaria in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Tali emendamenti sono stati già recepiti dalla Commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. L'emendamento che l'Assemblea si appresta a votare, relativo all'articolo 452 del codice penale, per il quale il ministro si è rimesso all'Assemblea, è stato invece inopinatamente respinto dalla Commissione. L'articolo 452 del codice penale contempla i diritti colposi contro la salute pubblica, tra i quali vi è anche l'avvelenamento colposo di acque e di sostanze alimentari. Si tratta di un reato che può arrecare gravi danni alla salute e all'ambiente.

Chiederei dunque all'Assemblea di approvare questo emendamento, in armonia con quanto è stato fatto in precedenza per altre fattispecie colpose (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Ceruti 3.14, come ha fatto in Commissione.

Tengo a precisare che si tratta di ipotesi colpose sanzionate molto duramente già nel vecchio codice penale. Per una sola di tali ipotesi, e cioè quella di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 452, in mancanza dell'approvazione di questo emendamento si applicherebbe l'amnistia.

Per tutte le altre ipotesi invece la pena supera i quattro anni, che sono la soglia stabilita nel provvedimento di clemenza. Già da sola questa osservazione ci porta a concludere che si tratta di ipotesi gravi, che non solo devono essere punite, ma non possono e non devono essere amnistrate.

Al riguardo occorre riprendere il discorso che è stato introdotto da alcuni colleghi. Siamo in presenza di ipotesi di reato che hanno una valenza particolare nell'attuale congiuntura economico-sociale del nostro paese. Un conto erano le pene che il codice Rocco erogava quaranta-cinquant'anni fa, un conto sono gli stessi reati e le stesse pene messe a confronto con la realtà nella quale viviamo ed operiamo, in presenza cioè di valori e disvalori — collega Casini — che non possono essere riferiti al tempo di allora, ma devono essere riferiti ad oggi.

Lo stesso discorso vale per tanti altri delitti e per tutti quei casi di inquinamento che, una volta previsti come contravvenzioni, oggi hanno assunto una grande importanza, grazie anche alla sensibilità dimostrata dall'opinione pubblica.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento Ceruti 3.14 ed in questo senso rivolgiamo un invito all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macerati. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, credo che l'emendamento Ceruti 3.14 meriti di essere accolto. Non ritengo, infatti, che i reati in esso previsti rappresentino la causa dell'affollamento che si registra negli uffici giudiziari (con la concessione dell'amnistia si tenta, infatti, di decongestionare il carico di lavoro giudiziario), anche perché in tutta Italia non sono poi così numerosi i reati di questo genere. D'altra parte è la stessa opinione pubblica che ha dimostrato una nuova sensibilità, oggi particolarmente opportuna, rispetto a questo tipo di trasgressioni giuridico-penali.

Questa norma non influisce sulla complessiva entità del fenomeno che l'amni-

stia vuole combattere, cioè l'arretrato giudiziario. Se però l'emendamento sarà approvato, risulterà chiara e forte la sensibilità del Parlamento nei confronti di queste trasgressioni.

Sono queste le ragioni per le quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Ceruti 3.14, ed in questo senso rivolge un invito ai colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Questa mattina, preannunciando il ritiro della mia firma da alcuni emendamenti, con determinate motivazioni e con lo spirito con il quale mi sono poi collegato ad essi allorquando l'ho ritenuto opportuno, ho detto che io ed il gruppo al quale appartengo avremmo assunto posizioni coerenti con la libertà di coscienza, di conoscenza e di apprezzamento, anche in ordine ad emendamenti presentati da altri colleghi.

Nella logica in cui ci siamo mossi — nonostante le nostre opinioni — nell'individuazione di beni giuridici da proteggere da impostazioni anche di carattere generale — che vanno superate nel nome di particolarità degne di considerazione, ma avulse, come ricordava giustamente Casini, da un concetto generale — e se questa è la strada scelta, sento di dover esprimere un giudizio positivo sull'emendamento Ceruti 3.14.

L'accoglimento di questo emendamento servirà ad evitare che tutto ciò che oggi rappresenta un elemento dannoso ed inquinante — e che non rende più difficoltoso il compito degli uffici giudiziari, ma semmai può rendere più agevole il compito degli inquinatori — venga assunto come un elemento distintivo rispetto ad altri tipi di disinquinamenti che si sono voluti considerare, ma che non sempre hanno dimostrato la stessa capacità pratica e realizzatrice.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento Ceruti 3.14.

Vorrei ricordare all'Assemblea che si tratta di reati colposi relativi ad adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, adulterazione e contraffazione di altre sostanze in danno della pubblica salute, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

Si tratta, quindi, di fattispecie di reati con una notevolissima rilevanza sociale e che nell'ipotesi di reato per colpa rischierebbero di essere inclusi nell'amnistia. Con l'approvazione di questo emendamento, al contrario, si eliminerebbe tale eventualità.

Per questo motivo, per la rilevanza dei reati in oggetto, voteremo a favore dell'emendamento e invitiamo l'Assemblea a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ceruti 3.14, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	327
Votanti .....	321
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	161
Hanno votato sì .....	165
Hanno votato no .....	156

*(La Camera approva — Applausi).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalfaro 3.13, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	326
Votanti .....	320
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	161
Hanno votato sì .....	164
Hanno votato no .....	156

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fumagalli Carulli 3.5.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, questo emendamento è correlato all'altro mio emendamento 1.11, non accolto dall'Assemblea.

Ritengo pertanto che sia precluso. Ad evitare ogni questione, tuttavia, lo ritiro.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Fumagalli Carulli. Ricordo che l'emendamento Mastrantuono 3.15 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarabini 3.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Presidente, se ho capito bene il ministro Vassalli ha espresso su tale emendamento parere favorevole. Ebbene, visto che non lo ha fatto il ministro, sono io ad invitare il collega Tarabini a ritirare il suo emendamento 3.9, che o è inutile, o è estremamente dannoso.

Signor ministro, mi segua un attimo nel ragionamento. La legge n. 431 del 1985, la famosa legge Galasso, estende i vincoli paesaggistici ad una serie di elementi naturali che si ritiene debbano essere salva-

guardati (le coste dei fiumi e dei laghi, i vulcani, i boschi e le montagne). L'articolo 33 della legge n. 47 del 1985, la legge di sanatoria, prevede altresì che le opere abusive realizzate su questi luoghi non possano essere sanate, disponendo però che il provvedimento di sanatoria possa essere attivato nel caso in cui l'abuso sia stato commesso prima dell'introduzione dei vincoli.

Ma poiché la legge n. 431 è stata approvata nel 1985, potrebbe verificarsi il caso di qualcuno che abbia commesso un abuso in queste zone di particolare pregio ambientale e naturalistico. In tal caso, ai sensi della legge n. 431, il soggetto interessato deve ottenere dall'autorità competente la prescritta autorizzazione per la sanatoria. Ma nel momento in cui l'ottiene scatta il disposto dell'articolo 22 della legge n. 47, in base al quale vengono estinti i reati commessi.

E' quindi assolutamente inutile prevedere l'amnistia per i reati in oggetto.

Constatata quindi l'inutilità dell'emendamento in esame, vediamo invece quali conseguenze deriverebbero da una sua eventuale approvazione.

Innanzitutto la legge n. 431 non prevede l'introduzione dell'autorizzazione in sanatoria, che risulterebbe pertanto un istituto assolutamente anomalo. C'è poi il rischio che, una volta attivata la procedura del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria *ex lege* n. 431, si venga a creare una situazione assolutamente pericolosa, in cui l'abusivo non ottiene l'autorizzazione in sanatoria e non sconta le sanzioni penali previste sia dalla legge n. 47, sia dall'articolo 1-*sexies* della legge n. 431.

Ecco perché, in questo senso, l'emendamento è estremamente pericoloso. Se l'onorevole Tarabini non lo ritirerà, noi voteremo quindi contro. Allo stesso tempo vogliamo far rilevare all'Assemblea che questo emendamento sconvolge la logica, l'attenzione e la sensibilità ambientalistica in ordine alla tutela e alla protezione dei beni paesaggistici ed ambientali (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Tarabini. Ne ha facoltà.

EUGENIO TARABINI. Ritengo che l'onorevole Sapio non abbia ben presente il quadro normativo al quale si riferisce il mio emendamento 3.9.

Se la giurisprudenza fosse concorde, evidentemente il mio emendamento sarebbe superfluo, così come ha osservato stamane lo stesso ministro Vassalli. Ma la realtà è che la Corte di cassazione non ritiene affatto applicabile *in toto* il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 4785 e, conseguentemente, gran parte delle norme della legge n. 431.

Onorevole Sapio, nella legge n. 47 e prevista l'estinzione del reato con una norma specifica (l'articolo 22) nell'ipotesi che sia stata ottenuta l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusivamente realizzate.

Quando ricorrano le medesime condizioni per violazione delle norme sulle bellezze naturali e il soggetto interessato abbia ottenuto l'autorizzazione successivamente all'esecuzione delle opere (autorizzazione che legittimamente si chiama «di sanatoria», in quanto successiva, tanto che le opere, a quel punto, non vengono più demolite), pur valendo in via generale la normativa della legge n. 47, in base ad un determinato indirizzo giurisprudenziale, non si applica nemmeno la norma dell'articolo 22.

Il ministro di grazia e giustizia ha riconosciuto stamane che, in relazione a questo orientamento giurisprudenziale, questa disposizione ha una sua giustificazione, e proprio per questo motivo insisto sul mio emendamento ed invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi crediamo che esistano due tipi di catastrofi: quelle naturali — terremoti, alluvioni, e via dicendo — e quelle dell'abusivismo edilizio.

Riteniamo che vi siano argomenti del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

tutto identici per sostenere che il sistema sanzionatorio dev'essere coerentemente e — aggiungo — inflessibilmente applicato nelle ipotesi di finalità egoistiche e di alterazione di interessi collettivi, in caso di catastrofi naturali, e in presenza di fenomeni di abusivismo che hanno di fatto compromesso in maniera radicale non soltanto la gestione del patrimonio naturale e l'uso dei suoli, ma anche qualsiasi possibilità di seria programmazione ambientale.

Noi siamo perfettamente d'accordo con il collega Sapiro, poichè riteniamo che le osservazioni svolte dal collega Tarabini non facciano che confermare la logica enunciata dallo stesso onorevole Sapiro.

Siamo dell'idea che si debba mantenere l'attuale sistema sanzionatorio, con gli equilibri individuati dal legislatore, consentendo cioè l'estinzione del reato nell'ipotesi in cui la sanatoria abbia luogo e tale estinzione sia prevista per legge, senza però oltrepassare questo limite.

Qualora ciò non avvenisse, si agevolerebbe la sanatoria dei reati passati, ma si inciterebbe la loro commissione futura. Siamo convinti che solo seguendo un sistema coerente sarà possibile fare in modo che il futuro sia diverso dal passato, cosa che oggi non è prevedibile.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Annuncio il nostro voto contrario sull'emendamento Tarabini 3.9, mentre mi dichiaro d'accordo con le motivazioni esposte dal collega Sapiro.

Dal momento che la legge n. 431 del 1985 prevede già forme di estinzione del reato, non si capisce quale appiglio potrebbe rappresentare l'aggiunta dell'eccezione prevista dall'emendamento Tarabini 3.9 («salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità»). Non è possibile infatti sanare opere non previste dalla legge. Apriremmo inoltre la strada ad una interpretazione piuttosto ampia della stessa legge n. 431, invertendo la rotta rispetto alle restrizioni introdotte dal legislatore dal 1985.

Penso quindi che il Governo abbia fatto bene ad escludere i reati ambientali da questa amnistia, e che il Parlamento farebbe male ad introdurre eccezioni in contrasto con la volontà esplicitamente manifestata dal Governo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tarabini 3.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	327
Votanti .....	325
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	163
Hanno votato sì .....	191
Hanno votato no .....	134

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Piccirillo 3.17.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Preciso il parere favorevole sull'emendamento Piccirillo 3.17, a condizione però che il presentatore accetti di riformularlo nel senso di sostituire le parole «2 novembre 1989» con le seguenti: «24 ottobre 1989».

**GIOVANNI PICCIRILLO.** Accetto la rifor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

mulazione del mio emendamento proposta dal relatore, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Piccirillo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO SAPIO.** Signor Presidente, in realtà avrei preferito che sul merito di questo emendamento si fosse espresso prima di me l'onorevole Piccirillo.

L'emendamento Piccirillo 3.17 mi sembra, per così dire, piuttosto mirato. Stiamo parlando di smaltimento di rifiuti, e l'onorevole Piccirillo si preoccupa di segnalare l'ipotesi di inclusione nella sanatoria di chi avesse presentato la domanda prescritta entro il 30 giugno 1988 ed ottenuto l'autorizzazione in sanatoria entro il 2 novembre 1989.

Praticamente, nell'ipotesi di esercizio di attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani non autorizzata, il decreto-legge n. 361 del 1987 e precedentemente il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 prevedevano che chi non avesse presentato la richiesta di autorizzazione prescritta entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dovesse essere punito con l'arresto fino a sei mesi e con un'amenda fino a tre milioni.

Non si capisce per quale motivo si debba introdurre nel disegno di legge di delega per la concessione di amnistia la particolare fattispecie richiamata, atteso che tutti siamo stati sensibilizzati in modo particolare all'esigenza di impedire che l'esercizio di attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, anche tossici e nocivi, sia autorizzato tacitamente a discapito e a nocimento della collettività (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piccirillo. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PICCIRILLO.** Presidente, come ho detto accetto la richiesta di modifica avanzata dal relatore, nel senso di

sostituire il termine del 2 novembre 1989 con quello del 24 ottobre 1989. Sottolineo che qui si tratta di dar luogo ad una sanatoria che non riguarda un reato contro l'ambiente, bensì una negligenza in ordine ai tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per la richiesta della concessione regionale. All'articolo 6, lettera f) è infatti stabilito l'obbligo per gli enti gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani di chiedere una concessione regionale.

D'altra parte i criteri attuativi dell'articolo 6 del provvedimento ricordato avrebbero dovuto essere fissati entro 18 mesi, mentre molte regioni non lo hanno fatto. Cito ad esempio la regione Campania, che soltanto nel dicembre 1986 ha delineato tali criteri attuativi.

Si tratta quindi di sanare ribadisco, una negligenza di tipo temporale, cui per altro si era già posto rimedio con la concessione, non già di ricomprendere nell'amnistia un reato contro l'ambiente (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Poiché trattasi di emendamenti presentati troppo tardi perché potessero essere valutati in modo approfondito ai fini di indicare un orientamento preciso, dichiaro che sull'emendamento Piccirillo 3.17, nel testo riformulato, il Governo si rimette all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piccirillo 3.17, nel testo riformulato, accettato dalla Commis-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

sione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	322
Votanti .....	292
Astenuti .....	30
Maggioranza .....	147
Hanno votato sì .....	145
Hanno votato no .....	147

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pajetta. Ne ha facoltà.

**GIAN CARLO PAJETTA.** Contrariamente a quanto ha affermato stamattina l'onorevole Scalfaro (i cui emendamenti noi abbiamo sostenuto, dimostrando in tal modo la nostra oggettività), devo dire che la mia posizione è sempre stata quella di votare a favore delle amnistie, e ciò con cognizione di causa.

Avevo 21 anni di prigione da scontare: me ne hanno tolti tanti che, se Mussolini non fosse caduto, me ne sarebbero rimasti soltanto 6. C'era la monarchia, non fate-mela rimpiangere! Se il re era vecchio, si sperava che morisse; se era giovane, si auspicava che la regina rimanesse incinta...!

Bisogna lasciare ai detenuti il massimo di speranza possibile (*Applausi*). Per questo non sono mai stato favorevole a ridurre l'ambito di applicazione dell'amnistia e del condono né all'opportunità di commisurare tali provvedimenti all'effettività dei reati. È evidente infatti che quando si approva un provvedimento di amnistia o di indulto ci si riferisce a persone che non meritano la medaglia d'oro, ma semmai di essere aiutate.

Questa mattina ho ascoltato l'intervento di un collega democristiano, il quale ha dichiarato di essere contrario all'amnistia; tuttavia, egli ha aggiunto: «Se proprio la volete, non stabilite certe cose». Per questo il nostro gruppo ha presentato l'emendamento Violante 3.6, identico all'emendamento Russo Spena 3.4: per non applicare il provvedimento di amnistia ai reati commessi in violazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, comunemente definita statuto dei lavoratori.

Il nostro gruppo non è contrario al provvedimento di amnistia, perché in qualche modo favorisce i condannati, accelerando l'iter della giustizia italiana che ormai accumula i *dossier* in modo veramente scandaloso. Mi auguro che l'opera del ministro, con l'aiuto del Parlamento, consenta di modificare, utilizzando il nuovo codice di rito, una situazione che oggi non fa certamente onore alla nostra Repubblica.

Credo tuttavia che vi siano dei casi in relazione ai quali si debba fare eccezione alla mia personale convinzione, secondo la quale meno gente è in carcere, meglio è, e comunque occorre dare un filo di speranza a tutti: bisogna infatti tener conto anche di certi tipi di sanatoria, per così dire.

Si è parlato poco fa di emendamenti «mirati», che produrrebbero solo effetti negativi. Ebbene, io debbo dire che, piuttosto, non condivido un determinato aspetto del provvedimento in esame, del quale del resto ho avuto l'onore di parlare con uno dei sottosegretari di Stato del suo dicastero, ministro Vassalli.

Il processo nei confronti della FIAT, assegnato altrove anziché al tribunale di Torino, ormai è ritornato nella capitale sabauda; pertanto, potremmo fare a meno di occuparcene ed io potrei evitare di ripercorrere la storia del modo con il quale, illecitamente, da parte del comandante dell'Arma dei carabinieri, del ministro dell'interno (spero non anche del titolare del dicastero di grazia e giustizia), da ogni parte, si è premuto perché il processo fosse trasferito altrove per evitare possibili disordini a Torino.

Ci siamo recati dai dirigenti della que-

stura, dal prefetto e dai responsabili della DIGOS, i quali hanno affermato di non ipotizzare alcun pericolo, aggiungendo invece che furono le autorità di Roma a dire loro che avrebbero mandato un supplemento di carabinieri (*Applausi del deputato Piro*).

Ebbene, cari colleghi, abbiamo ottenuto che il processo fosse nuovamente trasferito alle autorità competenti di Torino. Malgrado l'intervento della FIAT — dirà qualcuno — ha prevalso la giustizia. Ma il problema è un altro: è vero che a Torino la FIAT conta qualcosa, è vero che il processo riguardava gli infortuni sul lavoro (e persino le morti tenute nascoste dai dirigenti della FIAT), ma è anche vero che a Torino la FIAT non è soltanto la Juventus ma anche *La Stampa* e che a Milano è anche il *Corriere della sera*; per questo le cose sono andate come sappiamo.

Il processo, insomma, è partito da Torino ed è ritornato a Torino, in tempo perché ci fosse l'amnistia!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pajetta, la devo pregare di concludere perché ha superato il tempo a sua disposizione.

**GIAN CARLO PAJETTA.** Io ho superato il mio tempo, ma la FIAT ha superato la nostra pazienza (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e verde*)!

Ecco perché invitiamo i lavoratori di Torino a resistere. Si tratta anche di un problema di coscienza individuale e del coraggio di dire no, oltre che di un problema di giustizia, che investe per altro anche la nostra responsabilità di parlamentari.

Sono queste le ragioni per le quali sono convinto che non possiamo arrenderci di fronte a questa tortuosa forma di sopraffazione. Ecco perché abbiamo presentato l'emendamento Violante 3.6, che è identico all'emendamento Russo Spena 3.4 e lo difendiamo, come difendiamo gli operai di Torino e la giustizia! Nella nostra coscienza e in difesa dell'onore del Parlamento dobbiamo dire di no anche all'ingegner Romiti (*Applausi dei deputati dei*

*gruppi del PCI, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, farò risparmiare al Parlamento quei minuti, ricchi per altro di insegnamento e di indicazioni, superati dall'onorevole Pajetta...

**PRESIDENTE.** Erano solo secondi, non minuti!

**FRANCO RUSSO.** La mia dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6 si fonda sulla considerazione che lo statuto dei diritti dei lavoratori fu varato nel 1970 per difendere, appunto, i diritti dei lavoratori, per promuovere all'interno delle aziende una condizione di dignità che fosse umana e per ottenere il rispetto di alcuni principi costituzionali.

Se noi oggi non prevedessimo l'esclusione dell'amnistia per i reati commessi contro lo statuto dei diritti dei lavoratori, faremmo pendere ancora una volta la bilancia dalla parte dei datori di lavoro, delle direzioni aziendali. Ancora una volta, quindi, il Parlamento interverrebbe non per sostenere quella che, per definizione, nei rapporti di lavoro è la parte debole, bensì per mantenere sbilanciato l'equilibrio dei poteri sociali tra imprenditori e lavoratori.

Credo quindi che sia necessario escludere assolutamente da questa amnistia tutti coloro che hanno commesso reati a danno dei diritti dei lavoratori. Infatti, dopo che si è svolta una campagna politica e sindacale sulla questione e soprattutto dopo l'intervento della Commissione lavoro e dell'allora ministro Formica (che inviò centinaia di ispettori del lavoro a verificare le condizioni dei lavoratori all'interno delle imprese, e non solo alla FIAT), se non escludessimo dall'amnistia chi ha leso i diritti dei lavoratori, contribuiremmo ad appesantire e a sbilanciare

ancor di più la situazione dei lavoratori all'interno delle imprese. Contemporaneamente, legittimeremmo tutti quegli imprenditori (la FIAT, ma anche gli imprenditori piccoli e medi) che ledono i diritti dei lavoratori, innanzitutto dal punto di vista della sanità, dello *status* professionale, della mobilità, attuando continui ricatti nei confronti di coloro che hanno osato continuare a fare in questi anni attività sindacale. A questo proposito è nostra intenzione promuovere un referendum popolare.

Per tale motivo voterò a favore degli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6 ed invito l'Assemblea a fare altrettanto, affinché chi detiene il potere sociale non continui ad avere — o non abbia mai — la protezione del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balbo. Ne ha facoltà.

**LAURA BALBO.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, vent'anni fa lo statuto dei lavoratori ha significato molto per molti di noi. Ci sembra che oggi si sia determinata una situazione pesante, in cui chi viola i diritti fondamentali dei lavoratori rischia di trovare tutele e di ricevere, attraverso un provvedimento di amnistia, un riconoscimento ad uso di uno strapotere che non dovrebbe contraddistinguere la nostra società.

Riteniamo che non vi siano motivi per stare dalla parte di chi detiene questo straordinario potere e, come ha ricordato molto bene l'onorevole Pajetta, vuole imporlo con arroganza non solo all'interno delle fabbriche ma anche fuori di esse, così da perpetuare ed accentuare una situazione di asimmetria tanto clamorosa.

Per tali motivi il nostro gruppo voterà con molta convinzione a favore degli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6, che escludono dall'amnistia i reati previsti dallo statuto dei lavoratori.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE VALENSISE.** Annuncio il voto favorevole del nostro gruppo sugli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6, che escludono dall'amnistia le violazioni dello statuto dei lavoratori corredate da sanzione penale.

Riteniamo che tale esclusione sia doverosa nei confronti di tutti i lavoratori, in particolare di quelli appartenenti alle organizzazioni sindacali che non rientrano nella confederazione CGIL-CISL-UIL (come i lavoratori della CISNAL), che sono purtroppo di frequente destinatari di discriminazioni e di comportamenti antisindacali, posti in essere da soggetti che evidentemente non meritano di beneficiare dell'amnistia ma, al contrario, di essere sottoposti alle sanzioni previste dall'ordinamento.

Lo statuto dei lavoratori rappresenta un minimo di garanzia, che non può essere frustrato, soprattutto contro le discriminazioni a favore della libertà sindacale: libertà che rappresenta un bene inalienabile sancito dalla stessa Costituzione e quindi non suscettibile di manomissioni. Le manomissioni di tale bene non possono certamente essere cancellate da un provvedimento di amnistia.

Per questo motivo ribadisco il nostro voto favorevole sugli emendamenti in oggetto (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, colleghi, come questa mattina abbiamo testimoniato e accolto l'insegnamento di un autorevole parlamentare, l'onorevole Scalfaro, così ora vogliamo testimoniare ed accogliere quello di un altro autorevole deputato, l'onorevole Pajetta.

Il nostro gruppo è pienamente consenziente con gli emendamenti che ci apprestiamo a votare, per una ragione che ci appare dirimente. Noi non possiamo, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

buona coscienza, disporre del diritto di chi secondo il legislatore si trova in condizioni sociali e ambientali obiettivamente sfavorevoli (come il lavoratore ed il sindacato nelle fabbriche), eliminando quella che è una sanzione penale, forse tardiva, nei confronti di un comportamento criminoso.

Per far sì che sia mantenuto quel riequilibrio di posizioni che soltanto la legge penale consente, accogliendo l'invito rivolto dall'onorevole Pajetta, voteremo a favore degli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6 ed invitiamo tutta l'Assemblea a votarli con noi (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Prendo la parola, signor Presidente, colleghi, perché mi sento sollecitata a farlo dall'intervento dell'onorevole Pajetta, che si è appellato al coraggio di dire di no. Ho ritenuto che, almeno in parte, tale appello potesse essere rivolto anche alla mia persona.

Dico subito all'onorevole Pajetta che apprezzo molto la sua storia personale; non apprezzo la storia personale di tutti i suoi compagni di partito, ma la sua sì (*Commenti dei deputati del gruppo del PCI*).

**GIAN CARLO BINELLI.** Vale anche per noi!

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Quella dell'onorevole Pajetta è una storia personale che egli ha vissuto sulla propria pelle, e non su quella degli altri.

Ebbene, egli ha invocato il coraggio di dire di no. Ma — mi consenta, onorevole Pajetta — approvare questi emendamenti equivarrebbe a dare all'amnistia un sapore di tipo classista, non c'è dubbio! (*Commenti dell'onorevole Pajetta*). Ritengo che soltanto in certi sistemi valga o possa valere un orientamento classista. Noi viviamo invece in un sistema di tipo interclassista e non vedo perché dobbiamo pen-

sare di tutelare soltanto i lavoratori e non anche i datori di lavoro e i pubblici amministratori.

Ed allora, il coraggio di dire di no, onorevole Pajetta, io ce l'ho — eccome! — anche qui dentro; ed esprimo liberamente il mio pensiero dicendo di no all'emendamento di cui lei è cofirmatario, l'emendamento Violante 3.6, ed all'identico emendamento Russo Spena 3.4 proprio perché si tratta di un emendamento classista, etichettato ideologicamente e non corrispondente all'interclassismo che deve esistere all'interno della nostra nazione (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Spena 3.4 e Violante 3.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	348
Votanti .....	337
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	169
Hanno votato sì .....	159
Hanno votato no .....	178

(*La Camera respinge*).

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 3.18 (*ex* 1.10) nel testo riformulato, nel senso che dopo le parole «ipotesi ritenute» deve intendersi aggiunta la parola «più».

**SILVANO LABRIOLA.** Non è possibile! Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Vorrei pregare la Presidenza di organizzare le cose in modo da rendere decifrabile ciò che dobbiamo votare. Qualche minuto fa, Presidente, non le sarà sfuggito che il ministro guardasigilli, che è anche un illustre giurista e un illustre penalista, ha dovuto dichiarare la sua incapacità di dare una valutazione su un emendamento perché lo stesso era «fiorito» all'ultimo momento. Se il ministro è costretto a fare una simile dichiarazione, ma come possono i parlamentari decidere su una questione di tale natura...?! (*Commenti del deputato Tassi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego: procediamo con ordine. Continui, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, chiederei che il Comitato dei nove, il relatore o chiunque altro facesse un'illustrazione molto pacata e chiara di questo emendamento, saltando i riferimenti legislativi. Infatti non essendovi il tempo e la possibilità di consultare il codice, essi aggiungono mistero a mistero ed io, per quanto mi riguarda, dichiaro la mia incapacità di improvvisare una valutazione.

A queste condizioni non parteciperò quindi al voto su questo emendamento e su altri che si dovessero presentare nello stesso modo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera, questa mattina, aveva acconsentito al trasferimento dell'emendamento 1.10 all'articolo 3. Ciò ha comportato una riformulazione dell'emendamento, che ha assunto il numero 3.18 ed è stato da tempo distribuito in fotocopia. È ora pervenuto un suggerimento del Governo, per una ulteriore integrazione al testo, della quale è stata data lettura.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento Trantino 3.18 (ex 1.10) preciso, a modifica di quanto precedentemente espresso, che il parere della Commissione è contrario a maggioranza.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Presidente, desidero innanzi tutto ringraziarla per lo sforzo straordinario che ella sta compiendo in questo lavoro di puntualizzazione degli emendamenti e di chiarificazione del loro contenuto.

Vorrei a mia volta precisare che, aderendo alla necessità di una revisione del testo dell'emendamento per renderlo il più possibile comprensibile alla magistratura che lo dovrà applicare e il più possibile vicino al testo della legge, nell'eventualità che esso venga accolto, ho osservato che l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, relativo all'assegno bancario, cui l'emendamento si riferisce, dice: «È punito con la multa da lire 10 mila a lire un milione» — poi modificata — «e nei casi più gravi anche con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca maggiore reato...» e poi segue l'elencazione delle numerose ipotesi.

Siccome nell'emendamento Trantino 3.18 era scritto «per le ipotesi ritenute gravi», ho suggerito l'opportunità di un allineamento alla formulazione della legge che parla di «casi più gravi». Tutti capiranno infatti che i termini «ipotesi» e «casi» sono equivalenti, mentre mi pare che l'aggiunta del termine «più» sia utile a questo fine.

Per altro, siccome già questa mattina mi sono espresso in proposito, ella, signor Presidente, mi deve consentire, dati anche i richiami dell'onorevole Labriola e di quanti desiderano avere comprensione dell'emendamento che, certo, non sta a me illustrare — ma l'ha fatto egregiamente l'onorevole Trantino questa mattina — di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

far presente che il Governo comprende il parere contrario espresso a maggioranza dalla Commissione, ma che non vuole modificare il parere reso noto questa mattina, quando ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

Nel confermare tale parere, il Governo desidera far presente ancora una volta che capisce benissimo questa specie di anticipazione della legge sull'assegno che si vuole realizzare attraverso il provvedimento di esclusione dall'amnistia di un reato che altrimenti in essa sarebbe integralmente compreso, ma che ricorda anche che la materia degli assegni a vuoto è quella dalla quale la magistratura inquirente e giudicante principalmente vuole essere liberata e che quindi l'emendamento stesso è contrario alle finalità deflattive del provvedimento di amnistia.

Tuttavia, riconoscendo la sussistenza di un certo fondamento morale e sociale, come evidenziato dai proponenti, mi rimetto all'Assemblea. Voglio però anche sottolineare che comprendo la posizione della Commissione che si è dichiarata contraria, sia pure a maggioranza, in quanto già questa mattina, a proposito dei delitti contro la pubblica amministrazione, abbiamo precisato che è meglio non fare anticipazioni su leggi che sono già in corso di esame attraverso provvedimenti di amnistia ed abbiamo tenuto questa linea di coerenza.

Comunque, fatti questi ulteriori rilievi, la Commissione mi scuserà se non mi associo al suo parere e se confermo la mia rimessione all'Assemblea, da me già annunciata questa mattina.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha avuto uno strano destino e sorte maggiore di quella che meritava questo emendamento, la stessa di certe prescrizioni medicamentose: prima dei pasti aveva avuto un esito, dopo i pasti ne ha avuto un altro. Prima dei pasti la maggioranza della Commissione

aveva dichiarato di accettarlo, dopo i pasti — forse per la crisi postprandiale, *melius re perpensa* — la maggioranza ha dichiarato di non accettarlo.

Da questa storia l'immagine della Commissione non esce molto commendevolmente perché, siccome non stiamo parlando di situazioni del «politichese», ma di certezze di diritto, avrei preferito che la Commissione si adegua alla lunghezza d'onda della serietà e della coerenza del ministro guardasigilli, del quale immediatamente accolgo la correzione formale, trattandosi della dizione contenuta nel citato articolo 116.

Quel che mi sorprende comincia dalle dichiarazioni dell'onorevole Labriola il quale, dimentico che in occasione della legge sui cittadini extracomunitari ha contribuito a cambiare in un battibaleno ben nove articoli, senza che noi avessimo neppure l'onore di disporre di un testo, si è lamentato di qualcosa di provvisorio ed immediato. Egli invece dovrebbe rammentare — ha buona memoria per farlo — che l'emendamento di cui ci occupiamo venne presentato nei tempi regolamentari, vale a dire qualche settimana fa, venne stampato e collocato topograficamente in posizione diversa. Ora, mentre la mia umiltà legislativa mi consentiva di accogliere oggi la sollecitazione dell'onorevole Fracchia, di cui speravo anche il consenso, improvvisamente si trova che, nelle ipotesi qui presentate, l'emendamento è diventato sconvolgente sia in ordine ai tempi della sua presentazione, sia in ordine alle decisioni assunte dalla Commissione, sia in ordine alle problematiche che comporta.

Mi permetto allora rilevare, ribadendo nel merito, che i reati modesti — questa era la filosofia dell'intervento dell'onorevole ministro — del cui peso dovrebbero essere alleviate le pendenze che giacciono negli archivi e negli uffici delle preture, vengono «affasciati» tutti e non c'è problema in quanto la gravità dei casi è limitata e non appartiene ai grandi numeri. Quando si tratta di reati ordinari, l'emissione di assegni a vuoto rientra nell'ipotesi generalizzata dell'amnistia, ma quando si tratta dell'assegno di 100, 200 o 300 mi-

lioni, con la vanificazione, a volte, di intere risorse generazionali per la piccola azienda che va in fumo o per la media azienda che mal sopporta questi fatti, non riesco a capire come in una vicenda del genere questi reati connessi, ripeto, a fatti gravi, a ipotesi gravi, che rappresentano poi una minoranza influente sulla quantità delle giacenze, possano costituire un dato non gravemente immorale. E tutto ciò nel momento in cui focalizziamo la nostra attenzione sui lavoratori, sostenendo che lo statuto dei lavoratori comporta un certo riguardo. Noi abbiamo aderito ai relativi emendamenti e votato a favore, perché si spezzano le cosiddette gabbie ideologiche, quando vi è rilevanza sociale. Ed allora se rilevanza sociale deve essere, non credo possa essere confinata, perimetrata o ridotta quando si tratti della turbativa del *medium* mercato, delle medie economie che certamente vengono attaccate dal principio per il quale l'assegno rilevante per importo viene «benedetto» dall'amnistia.

Da ultimo vorrei ricordare ai colleghi — coloro che svolgono la mia stessa attività di avvocato lo sanno, i magistrati lo sanno, quelli che si occupano di cose penali lo sanno — che gli assegni vengono destinati, da parte di numerosi squallidi individui, al non pagamento — si tratta di una sorta di insolvenza preconstituita — nella speranza che vi sia questo aiuto involontario che i colleghi di palato sopraffino finiscono per dare nel momento in cui non considerano tale reato una causa di esclusione dell'amnistia in ricorrenza di ipotesi gravi (*Applausì dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace di non essere d'accordo con il collega Trantino che ha messo tanta passione e tanto ingegno nella enunciazione di una tesi che urta però contro la stessa logica che ispira questa amnistia. Per i reati di truffa, che

realizzano un comportamento nel quale contemporaneamente si lede il patrimonio e si avvolge la psiche di chi è danneggiato, è prevista la concessione dell'amnistia perché essi hanno una «statura» tale da rientrarvi. La sanzione prevista per i reati di truffa va fino a tre anni, mentre per i reati di emissione di assegni a vuoto la sanzione va fino a sei mesi.

Vorrei sapere perché tra i casi complicatissimi che il collega poco fa ricordava, in ordine cioè a chi prefigura uno stato di insolvenza (ma nel codice penale c'è anche l'articolo 641, che non viene mai applicato e prevede il reato di insolvenza fraudolenta) o una truffa, fatti che sono di competenza pretorile, e quindi *ipso iure* amnistiabili, rientrerebbe anche questo. Chiedere che vi sia, come dire, una statura penalmente al di sotto di questi reati e che nello stesso tempo vi sia (non so da parte di chi) una visione ed un giudizio di qualità e di quantità per distinguerli dalla massa dei reati che grava in maniera terribile nelle procure della Repubblica e che graverà nelle preture quando ci saranno i giudizi, determinerà uno sforzo giurisdizionale che è il contrario di quello che ci siamo riproposti con questa legge.

Onorevole Trantino, non dividiamoci su questioni di tale natura: l'amnistia estingue il reato, lo ghigliottina! All'onorevole Pajetta avrà fatto piacere in altri tempi che l'amnistia venisse concessa dai reali quando nascevano loro i figli, a me in questo caso interessa un po' meno il beneficiario che in questo caso è la titolarità della motivazione. Ma l'amnistia, giusta o ingiusta che sia (questa mi pare giusta), determina indubbiamente una situazione differenziata tra i reati che da essa non vengono investiti e quelli che invece lo sono.

La ragione per la quale anche stamani mi sono «spolmonato», per non fare distinzioni tra l'uno e l'altro caso, era proprio quella di evitare che nell'ingiusta applicazione, per qualcuno, dell'amnistia vi fosse poi anche l'ingiustizia dell'esclusione, che è un altro modo con il quale si viola il principio di uguaglianza, come sosteneva stamani molto bene il collega Carlo Casini.

Ma ora mi permetto di dire che ci vuole l'abilità del collega Trantino per sostenere — e difendere con la foga e la forza con cui lo ha fatto — che, tra i reati di competenza pretorile, chi ha emesso un assegno a vuoto debba rispondere in modo più grave di chi ha commesso una truffa. Ecco perché io voterò contro questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

**BRUNO FRACCHIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo dirlo in modo consolatorio per il collega Trantino, ma effettivamente i motivi che hanno ispirato il suo emendamento sono di tutto rispetto. Tuttavia, tali motivi si scontrano con il grande numero di procedimenti penali per emissione di assegni a vuoto. L'onorevole Trantino sa che nelle relazioni dei procuratori generali il primato di ricorrenza delle fattispecie delittuose spetta proprio all'ipotesi grave del vecchio articolo 116 della legge del 1933. Poiché abbiamo detto tutti che questa è un'amnistia che ha un fine «deflazionistico», non concederla per questo reato significherebbe certamente mancare la realizzazione dell'obiettivo, o contribuire comunque a mancarla.

L'onorevole Trantino e i suoi colleghi, che fanno parte del comitato ristretto della Commissione giustizia che si interessa di esegni a vuoti, sanno che sta per essere perfezionata una nuova legge che sostituirà quella del 1933, alla quale ha fatto riferimento il ministro nel suo intervento. Questa legge si preoccupa di deflazionare il carico penale e nello stesso tempo di risolvere il problema che sta alla base dell'emendamento presentato dall'onorevole Trantino che — torno a dire — è degno di tutto rispetto. Mi riferisco all'interesse della persona offesa e danneggiata da questo reato, cioè alla persona che ha avuto in pagamento un assegno che è stato poi protestato.

D'ora in avanti con questa legge, che entrerà in vigore nel giro di pochissime

settimane, l'emittente dell'assegno a vuoto potrà evitare la condanna e l'azione penale non sarà proseguita se entro un certo termine (mi pare di ricordare 60 giorni dal momento della presentazione all'incasso) provvederà al pagamento dell'assegno più una penale abbastanza consistente, oltre gli interessi e le spese.

In questo modo credo si sia definito il quadro della normativa penale dell'assegno a vuoto: l'amnistia serve per cancellare questi precedenti, numerosissimi, che intasano le cancellerie. L'onorevole Trantino tenga presente che nel suo emendamento si dice che l'amnistia si applica allorquando il pagamento viene effettuato prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Ciò significa che da parte delle cancellerie avremo le citazioni in giudizio e tutta una fase preparatoria del processo, con gli inconvenienti che con questa amnistia si vogliono eliminare.

Con la nuova legge, che ci auguriamo entri in vigore quanto prima, avremo risolto il problema che — torno a dire — sta alla base dell'emendamento presentato dall'onorevole Trantino. Per questo penso che sarebbe cosa corretta, in relazione all'ispirazione del provvedimento di clemenza, che l'Assemblea respingesse l'emendamento Trantino 3.18. I deputati del gruppo del PCI voteranno contro lo stesso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà (*Commenti*).

**SILVANO LABRIOLA.** Signor Presidente, avrei potuto essere anche più breve di come sarò, perché buona parte degli argomenti... (*Commenti al centro*).

È la seconda volta che accade questo nelle ultime ore di lavoro dell'Assemblea... Ed allora o i capigruppo fanno un programma diverso, oppure ciascuno di noi darà prova dell'infinita pazienza già dimostrata nell'assistere a certe scene e ad ascoltare determinati ragionamenti (*Commenti al centro*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere l'onorevole Labriola, perché in tal modo non si dà un contributo al dibattito.

Onorevole Labriola, la prego di non accettare provocazioni e di rivolgersi alla Presidenza.

**SILVANO LABRIOLA.** Caro Presidente, le provocazioni in questa giornata sono tutte interne agli schieramenti, non tra schieramento e schieramento, per quello che abbiamo visto e sentito.

Avrei potuto essere molto breve nel mio intervento perché gli argomenti portati dall'onorevole Trantino sono stati molto chiaramente confutati e soddisfacentemente demoliti nella loro sostanza dall'intervento del collega Biondi, che condivido interamente. Pertanto, confermo il voto contrario all'emendamento Trantino espresso dal rappresentante socialista in sede di Comitato dei nove. Tuttavia, desidero tornare sulla questione relativa all'ordine dei lavori sulla quale in precedenza ho chiesto di parlare.

Noi stiamo votando un provvedimento che dovrà poi essere applicato dai giudici e che, stando a quello che si può prevedere, dovrebbe essere l'ultimo di un'amnistia regolata secondo l'attuale sistema. Ricordo che la discussione è stata congiunta con il provvedimento di revisione dell'articolo 79 della Costituzione, che saremo chiamati ad affrontare subito dopo.

Nel testo di fronte al quale ci troviamo non mi pare di vedere quella certezza dell'ambito applicativo della norma che invece si richiederebbe, soprattutto per le eccezioni all'amnistia. Non so come il Governo abbia agito nelle ultime ore (stando al testo in fotocopia credo di capire che il ministro ha corretto un errore del proponente con delle aggiunte e quindi con un subemendamento). Chiedo al ministro: malgrado la correzione dell'evidente errore della proposta inizialmente contenuta nell'ex emendamento 1.10, come si può stabilire in questa sede, e non davanti al giudice, il discrimine tra reati più gravi e reati meno gravi, posto che i più gravi sono esclusi dall'amnistia ed i meno gravi vi

sono inclusi? Ecco il punto di domanda che ponevo prima e di fronte al quale questo testo, invece di dare una risposta, signor Presidente, accresce il dubbio in chi pone una questione di carattere assolutamente generale. Fermo restando, torno a dire, il valore degli argomenti portati dall'onorevole Biondi.

Tanto per fare un caso, noi abbiamo escluso con una serie di voti i reati compiuti in occasione di determinati eventi materiali per la loro risonanza sociale, come è ad esempio avvenuto per gli emendamenti Scalfaro, ma non abbiamo escluso, ad esempio, reati meno gravi o ugualmente gravi o più gravi compiuti in occasione di eventi che destano uguale, se non maggiore allarme sociale, quali i sequestri di persona e gli atti estorsivi che colpiscono interi territori dello Stato.

Non mi pare di ricordare, dalla lettura del testo sull'amnistia, che abbiamo compiuto la stessa opera di separazione effettuata votando gli emendamenti Scalfaro e mi domando se questo diverso trattamento sia stato un modo giusto ed equo di agire della Camera in materia di eccezioni al regime dell'amnistia.

Ecco perché abbiamo posto tale questione, egregio collega, e non già per porre problemi di carattere formalistico.

**VIRGINIO ROGNONI, Presidente della II Commissione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VIRGINIO ROGNONI, Presidente della II Commissione.** Prima di passare al voto, vorrei pregare l'onorevole Trantino di ritirare il suo emendamento.

Già l'onorevole Fracchia ha ricordato a questa Assemblea che la Commissione giustizia, attraverso un comitato ristretto di cui, com'è doveroso, fa parte un collega del gruppo dell'onorevole Trantino, l'onorevole Maceratini, sta lavorando intorno alla nuova disciplina dell'assegno bancario. Il provvedimento è già stato varato dal Senato ed è ora all'esame della Camera; il comitato ristretto della Commissione giustizia ha fatto un egregio lavoro ed un capi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

tolo non irrilevante di questa nuova disciplina dell'assegno bancario riguarda, se non sbaglio, anche la materia di cui si fa carico l'emendamento Trantino.

Per questa ragione, credo di potere, con qualche legittimità, invitare l'onorevole Trantino a ritirare il suo emendamento.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per ritirare il mio emendamento, dopo le richieste del Presidente della Commissione, e motivarne brevemente le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, mentre l'onorevole Biondi ha dimenticato — ed egli è buon giurista — che il richiamo all'articolo 62, n. 4, del codice penale è previsto per la truffa, e quindi il paragone non regge, e l'onorevole Labriola ha tenuto un discorso sui sequestri di persona che credo incomprensibile in un provvedimento «bagattellare» di amnistia, l'autorevole invito del presidente della Commissione coglie il senso e la filosofia della mia sollecitazione e, poiché non mi interessa conseguire onori sul campo ma risultati concreti, accetto l'invito dell'onorevole Rognoni e ritiro il mio emendamento 3.18.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti approvati.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	336
Votanti .....	224
Astenuti .....	112
Maggioranza .....	113
Hanno votato sì .....	184
Hanno votato no .....	40

(La Camera approva).

#### Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-23 marzo 1990.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentate del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 13-23 marzo 1990:

*Martedì 13 marzo dalle ore 10,30:*

Discussione sulle linee generali della proposta di modificazione del regolamento sull'uso del tempo (doc. II, n. 25).

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 1990 (Atrazina) (4546) (da inviare al Senato — scadenza 7 aprile).

*Mercoledì 14 marzo dalle ore 11:*

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di modificazione del regolamento sull'uso del tempo (doc. II, n. 25).

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 4546 (Atrazina).

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 1990 (Fiscalizzazione degli oneri sociali) (4617) (approvato dal Senato — scadenza 21 marzo).

*Giovedì 15 marzo (antimeridiana e pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge recante «Disposizioni in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (3124).

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 6 del 1990 (Lavoratori portuali) (4618) (approvato dal Senato — scadenza 24 marzo);

2) n. 20 del 1990 (GEPI) (4579) (da inviare al Senato — scadenza 15 aprile) (se licenziato in tempo utile dalla Commissione).

*Venerdì 16 marzo:*

Interpellanze ed interrogazioni (Difesa).

*Lunedì 19 marzo (pomeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni (Sanità).

*Martedì 20 marzo (antimeridiana e pomeridiana):*

Comunicazioni del Governo in materia di politica estera e votazioni di eventuali risoluzioni.

Esame e votazione finale di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

Esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244» (approvato dal Senato) (4616).

*Mercoledì 21 marzo (pomeridiana):*

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di modificazione del regolamento sulle leggi di spesa (doc. II, n. 22).

Esame di autorizzazione a procedere.

*Giovedì 22 marzo (antimeridiana e pomeridiana):*

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 4618 (lavoratori portuali) e n. 4579 (GEPI).

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge n. 3124 (Banche pubbliche).

*Venerdì 23 marzo:*

Interpellanze ed interrogazioni (Mezzogiorno).

Su questa proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo di stamane, che è stata piuttosto lunga e travagliata, noi ci siamo opposti alla formulazione di questo calendario per il periodo 13-23 marzo 1990.

Con grande ostinazione i rappresentanti della maggioranza hanno voluto inserire nel calendario dei lavori dell'inizio della settimana — nei giorni 13 e 14 marzo — l'esame delle modificazioni al regolamento relative ad un punto fondamentale, vale a dire l'uso dei tempi o — per dirla in modo più comprensibile — l'introduzione del contingentamento dei tempi di lavoro della nostra Camera.

Noi avevamo chiesto che questo argomento venisse affrontato congiuntamente — se non in Assemblea, almeno in sede di Giunta per il regolamento — ad altre questioni relative a modifiche regolamentari che ritenevamo e riteniamo tuttora strettamente legate alla disciplina dell'uso dei tempi. Mi riferisco alla regolamentazione del voto di fiducia, alle questioni che riguardano la decretazione d'urgenza ed alle modalità seguendo le quali la Camera esamina i decreti-legge del Governo.

Queste nostre proposte avrebbero consentito di inserire nella seconda settimana di lavoro prevista dal calendario in discussione l'esame della stessa disciplina di contingentamento, nel quadro di una chiarificazione sulle materie ad essa strettamente connesse, se non da un punto di vista rego-

lamentare, almeno da quello politico. Mi riferisco al tema del voto di fiducia. Ci si ostina invece a voler mantenere questo programma per la prima settimana di lavoro, senza aderire ad una proposta ragionevole (non solo nostra) che tende a spostare l'esame di tale materia alla seconda settimana, prevedendo invece per la prima la trattazione della riforma regolamentare concernente le leggi di spesa, la discussione della quale è già iniziata.

Ci troviamo di fronte ancora una volta ad un'organizzazione dei lavori che frammenta i temi al nostro esame, consentendo l'avvio della discussione generale su di essi, interrompendola, inserendo nuovi elementi e poi ponendo gli stessi temi nuovamente all'ordine del giorno. Lo «spezzettamento» della discussione sui vari argomenti costituisce certamente uno dei fattori che conducono al disamore ed all'assenteismo; il deputato non sa più di che cosa si stia discutendo, quando si concluda l'esame di un certo tema e quali siano gli aspetti principali della discussione.

La nostra proposta era assolutamente ragionevole da un punto di vista politico e logica da quello procedurale, prevedendo una successione naturale di fasi. Vi è stata invece — ripeto — un'ostinazione da parte della maggioranza, tesa più a fare effetto che non a raggiungere un obiettivo. Questa è la ragione per la quale ci siamo opposti in Conferenza dei presidenti di gruppo a questo calendario e ci opporremo anche in Assemblea. In alternativa ad esso, proponiamo di invertire l'ordine di esame delle due modifiche regolamentari che devono essere oggetto di discussione in Assemblea, nel senso di occuparci nella prima settimana della regolamentazione delle procedure relative alle leggi di spesa e nella seconda settimana delle altre riforme regolamentari.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Il nostro presidente di gruppo si è oggi opposto a questo progetto di calendario perché ancora una volta assi-

stiamo ad una forzatura operata dai partiti della maggioranza sul piano delle riforme regolamentari.

Quando nella Giunta per il regolamento un anno e mezzo fa iniziammo l'esame di un pacchetto di proposte di riforma del regolamento, si affrontarono i diversi punti con una logica che tendeva a rendere più funzionale la produzione legislativa del Parlamento e in generale tutta la sua attività.

In tale ottica si prevedeva che si sarebbe dovuto arrivare ad un migliore uso del tempo, contemperando le limitazioni nello svolgimento dei dibattiti con altre che avrebbero dovuto incidere sull'esame dei decreti-legge. Questo avrebbe consentito di trovarsi di fronte ad un quadro generale in cui, se la possibilità di intervento dei singoli deputati e dei gruppi era ridotta, nel contempo il Parlamento non sarebbe più stato ingolfato dalla valanga di decreti-legge di cui continuiamo ad occuparci.

Oggi quella parte di modifiche relativa ai decreti-legge non viene sottoposta alla nostra attenzione perché non vi è accordo nella maggioranza su come affrontare la materia. Discuteremo pertanto soltanto delle modifiche relative al contingentamento dei tempi.

Mi sembra che ci troviamo di fronte ad una forzatura. Si è già svolta la discussione sulle linee generali concernente le proposte di modifica delle procedure relative alle leggi di spesa, ma non si ritiene di portare a compimento quella riforma, la prima proposta nell'ordine dalla Giunta per il regolamento. Si vuole invece guadagnare tempo e impedire sostanzialmente qualsiasi forma di ostruzionismo, senza inserire tale modifica in un quadro più generale di efficienza e di capacità di affrontare progetti di legge seri ed importanti.

Si vuole cioè sopprimere qualsiasi possibilità di ostruzionismo, mentre credo che l'esperienza della scorsa settimana debba insegnarci qualcosa. In una sola notte questo ramo del Parlamento è riuscito ad approvare il provvedimento relativo agli immigrati, nonostante una guerriglia ostruzionistica molto ben condotta non

solo dal gruppo del Movimento sociale italiano, ma anche da quello repubblicano, malgrado quest'ultimo faccia parte della maggioranza di Governo.

Ritengo che l'esperienza richiamata sia stata utile per tutti perché il gruppo del Movimento sociale italiano, nonostante non fossimo d'accordo sulle ragioni che erano a fondamento dell'ostruzionismo, ha avuto la possibilità di far dibattere il paese sulle proprie posizioni. Non possiamo escludere che esistano provvedimenti che consiglino o comunque rendano necessario per qualche gruppo di questa Camera l'ampliamento del dibattito, arrivando fino alle estreme conseguenze. Del resto, come si è visto, tutt'al più si tratta di prolungare la discussione di una notte o di una notte e mezza giornata.

La grande paura dell'ostruzionismo, dunque, il timore che i deputati parlino troppo e che tutto il tempo sia occupato da inutili lungaggini — mentre sappiamo benissimo che così non è — diviene veramente un criterio difficile da accettare, soprattutto quando siamo consapevoli che se la Camera non riesce a legiferare, ciò dipende molto più spesso da contrasti interni alla maggioranza che non dall'andamento dei lavori parlamentari.

Riteniamo pertanto che quanto meno nel calendario in discussione si dovrebbe in primo luogo prevedere il termine dell'esame della riforma delle procedure relative alle leggi di spesa, interrotto nel luglio scorso. Occorrerebbe successivamente trovare un accordo nella Giunta per il regolamento che consenta di sottoporre all'esame dell'Assemblea un insieme organico di modifiche (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, voteremo a favore della proposta di calendario da lei comunicata sussistendo, in sostanza, solo un elemento di divergenza: si tratta di stabilire se la regolamentazione dell'uso dei tempi debba farsi nella prima o nella seconda settimana del calendario.

Ho già detto in altra sede che ritengo sostanzialmente equivalenti le due ipotesi. Credo comunque molto positivo che nel corso della discussione si sia arrivati a stabilire alcuni principi in ordine all'uso del tempo, nel merito tutt'altro che disprezzabili. Mi riferisco, in particolare, all'opportunità di accantonare, rispetto alla ripartizione dei tempi, l'esame dei decreti-legge (sino a quando non sia approvata una riforma della disciplina sui provvedimenti d'urgenza) e dei problemi connessi alla posizione della questione di fiducia, ritenendo queste due tematiche estranee alla ripartizione dei tempi.

Ricordo inoltre che vi è un'intesa politica per assumere alcune decisioni (vedremo in seguito quali) in ordine ai rapporti intercorrenti tra voto segreto e posizione della questione di fiducia. Riteniamo che nel complesso l'intesa raggiunta sia positiva; per questo esprimeremo voto favorevole sulla proposta di calendario.

Vorrei inoltre rilevare, signor Presidente, che è nostra ferma intenzione sostenere il principio della ripartizione del tempo, perché riteniamo che esso «rompa» con il consociativismo in modo piuttosto netto, stabilendo precise responsabilità per la maggioranza e per l'opposizione e fornendo a quest'ultima la possibilità di presentare progetti di legge sui quali chiedere il voto dell'Assemblea.

Queste sono le ragioni per le quali, ripeto, esprimeremo voto favorevole sulla proposta di calendario (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana alla proposta di calendario.

In riferimento agli interventi dei colleghi Teodori e Rosa Filippini, devo dire che credo si sia persa una buona occasione per apprezzare positivamente la decisione finalmente assunta (a larga maggioranza, anche se mi sarei augurato all'unanimità)

di inserire nel calendario la ripartizione dell'uso del tempo nei dibattiti.

Vorrei chiedere al collega Teodori, che ha maturato anche esperienze negli Stati Uniti, ed alla collega Filippini, aggiornatissima su molti temi, quale impressione ritengano farà ad altre democrazie occidentali scoprire che nel 1990 la Camera dei deputati italiana finalmente si è decisa a discutere del contingentamento del tempo nei dibattiti, condizione necessaria per programmare i lavori parlamentari.

Tra l'altro, con la riforma che ci apprestiamo ad esaminare, sarà garantito spazio temporale non solo alla maggioranza ed al Governo, ma anche ai gruppi di opposizione. Fra tutte le riforme in discussione, la ripartizione del tempo è infatti quella che realizza maggiormente un certo equilibrio tra la posizione della maggioranza e quella delle opposizioni presenti in Parlamento.

Credo non vi sia alcuna forzatura, come del resto può testimoniare l'intervento del collega Violante, né che tale riforma sia il frutto di alcuna ostinazione. Ritengo invece che essa segni una svolta importante, che desidero sottolineare: per la prima volta ci accingiamo ad esaminare un'utilissima riforma, senza pretendere di vincolarla ad ogni costo ad un complesso di altre modifiche. Pertanto, il consenso su questa materia non dipende dal contenuto della riforma, ma dal fatto che non se ne approverà un'altra.

Anche questo consentirà di superare il consociativismo, ed anche per tale motivo voteremo a favore della proposta di calendario (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-23 marzo 1990, predisposto dal Presidente.

(È approvato).

**Si riprende la discussione di progetti di legge nn. 4318 e 4396.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4318,

nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

#### ART. 4

#### (*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o

dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale, nonché dalla circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale, salvo che, in ogni caso, vi sia prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti.

*Conseguentemente, alla lettera e) sopprimere le parole:* o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti.

4. 2.

Fumagalli Carulli, Portatadino.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale *con le seguenti:* Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, nn. 7 e 11, del codice penale.

4. 1.

Vairo, Biafora, Mastrantuono, Biondi, Caria, Binetti, Alagna, Andò, Gargani.

Avverto che tali emendamenti sono stati ritirati dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 4.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	323
Votanti .....	315
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	158
Hanno votato sì .....	313
Hanno votato no .....	2

*(La Camera approva).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 nel testo della Commissione:

ART. 5.

*(Rinunciabilità dell'amnistia).*

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire».

Avverto che l'unico emendamento riferito a questo articolo, l'emendamento Alagna 5.1 (pubblicato a pagina 12 del fascicolo n. 3 degli emendamenti), deve intendersi trasferito all'articolo 6.

Ha chiesto di parlare sull'articolo 5 l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul problema della rinunciabilità dell'amnistia. A mio modesto parere, l'amnistia, per sua natura, dovrebbe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

essere sempre irrinunciabile; infatti, se è vero che l'amnistia è causa estintiva del reato, non si può lasciare alla volontà dell'imputato la decisione se un reato debba o meno permanere e sopravvivere.

So che la Corte costituzionale non è proprio di questo avviso, ma noi stiamo predisponendo una legge e in proposito abbiamo precedenti illustri, senza andare tanto lontano nel tempo; anche in quest'ultimo quarantennio, almeno un importante provvedimento di clemenza non prevedeva l'articolo della rinunciabilità dell'amnistia. Quindi, i precedenti ci sono.

Questa volta sono incoraggiato a sostenere la mia tesi per lo scopo di un provvedimento che è condiviso da tutti. Come bene afferma il relatore nella relazione scritta, il disegno di legge è «collegato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, essendo mosso, esclusivamente, dallo scopo di alleggerire il carico di lavoro arretrato pendente presso gli uffici giudiziari, al fine di agevolare il decollo del nuovo rito».

E allora, agevoliamolo davvero, senza complicazioni! È vero che questa volta non è il giudice che deve interpellare, ma è la parte che deve attivarsi, però anche questa risulta una complicazione. Se ci pensate bene, onorevoli colleghi, oltre a facilitare il compito del giudice (il quale rapidamente applica il provvedimento, chiude il processo ed archivia), noi toglieremo dall'imbarazzo la stragrande maggioranza degli imputati e dei loro difensori chiamati, di volta in volta, a decidere quale scelta operare. E non mi si dica che chi è accusato ingiustamente ha il diritto di veder riconosciuta la sua innocenza. Sì, lo ha, ma il nostro ordinamento consente di seguire altre strade per esercitare tale diritto.

Pur non essendo stato presentato alcun emendamento soppressivo, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sull'opportunità di rinunciare all'articolo 5. Lasciamo che la Corte costituzionale faccia quello che vuole; io, da parte mia, invoco precedenti illustri dell'ultimo quarantennio e invoco soprattutto l'esigenza di speditezza.

Se lo scopo di questa amnistia è di far decollare rapidamente il nuovo rito, liberiamoci il più velocemente possibile di quello vecchio!

Per questo motivo, mi permetto di invitare nuovamente il ministro e la Commissione a prendere in considerazione l'opportunità di rinunciare all'articolo 5. Se così non fosse, noi voteremo contro.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 5.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	346
Votanti .....	335
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	168
Hanno votato sì .....	324
Hanno votato no .....	11

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 6, nel testo della Commissione:

#### ART. 6

*(Termine di efficacia dell'amnistia).*

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989».

Ricordo che a questo articolo deve intendersi riferito l'emendamento Alagna 6.1 (ex 5.1) che è del seguente tenore:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

All'articolo 5, sostituire le parole: 28 luglio 1989 con le seguenti: 24 ottobre 1989.

6. 1. (ex 5.1)

Alagna, Mastrantuono, Vairo, Biondi, Caria, Binetti, Andò, Gargani.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Alagna 6.1 (ex 5.1), che dà una spinta al decorso del nuovo rito processuale penale, dal momento che la data dell'amnistia coincide con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho già anticipato questa mattina in sede di replica che su questo punto il Governo si sarebbe rimesso alla decisione dell'Assemblea, pur riconoscendo l'esistenza di particolari ragioni per lo spostamento della data dal 28 luglio 1989 al 24 ottobre 1989. Tale variazione non è in alcun modo in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione, non essendovi state precedenti proposte di amnistia alle quali l'attuale si possa comunque riallacciare.

Mi rimetto pertanto al voto dell'Assemblea per una certa coerenza con il disegno di legge originario; pur non avendo potuto interpellare il Governo nella sua collegialità su questo punto, ritengo non vi siano obiezioni all'accoglimento dell'emendamento Alagna 6.1 (ex 5.1).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento Alagna 6.1. (ex 5.1), accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	341
Votanti .....	228
Astenuti .....	113
Maggioranza .....	115
Hanno votato sì .....	205
Hanno votato no .....	23

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	332
Votanti .....	221
Astenuti .....	111
Maggioranza .....	111
Hanno votato sì .....	220
Hanno votato no .....	1

(La Camera approva).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

#### ART. 7

(Entrata in vigore).

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	348
Votanti .....	344
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	173
Hanno votato sì .....	344
Hanno votato no .....	0

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre entro 30 giorni la relazione tecnica di accompagnamento al testo unificato del provvedimento recante «norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», che è bloccato presso la Commissione bilancio per la mancanza di questo atto dovuto, previsto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Geremicca, Violante, Fracchia,  
Pedrazzi Cipolla, Labriola,  
Mastrantuono.

Avverto che la Presidenza ritiene inammissibile tale ordine del giorno, in quanto estraneo alla materia del disegno di legge.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** Onorevoli colleghi, il gruppo comunista si asterrà nella votazione finale sul provvedimento di amnistia al nostro esame. Enuncerò molto brevemente le ragioni della nostra scelta.

Riteniamo che complessivamente questo provvedimento abbia alcune connotazioni estremamente positive. Grazie infatti ad un'attenzione costante nella discussione in Commissione e in Assemblea non sono stati inclusi tra i reati amnistia-bili quelli contro la pubblica amministrazione (e rivendico al mio gruppo questo merito). E ciò per le ragioni che abbiamo più volte esposto.

Sono state altresì accolte le proposte contenute negli emendamenti degli onorevoli Mellini e Scalfaro per quanto riguarda i reati commessi in occasione o in relazione a fatti riconducibili alla categoria delle calamità naturali. Dobbiamo però denunciare il fatto che l'Assemblea non abbia accolto gli emendamenti presentati da noi comunisti e dall'onorevole Russo Spena che riguardavano l'esclusione dal beneficio dell'amnistia dei reati contro la sicurezza e la salute dei lavoratori. Io non voglio introdurre altre considerazioni in una discussione che è stata venata — lo dico con amarezza — da elementi polemici. Mi rifiuto però di pensare che lo statuto dei lavoratori, che nel 1970 è stato approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, venga oggi considerato, a distanza di vent'anni, come un provvedimento classista. Io credo che invece quella normativa sia stata una delle più alte acquisizioni della nostra civiltà giuridica (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*). In questo senso ritengo che le notazioni di segno contrario fatte in quest'aula non offendano solo gli appartenenti al gruppo comunista o agli altri gruppi che credevano negli emendamenti proposti, ma l'intera coscienza democratica del paese.

Vorrei per altro ricordare un concetto che è stato già richiamato dall'onorevole Fracchia. L'inclusione di reati nel provvedimento di clemenza (o la loro esclusione) non è mai stata operata avendo unicamente riguardo alla pena edittale prevista dal codice penale. Esistono delle infrazioni che hanno un disvalore sociale molto alto, come tale avvertito dalla coscienza collettiva. Ebbene, noi riteniamo che i reati previsti dallo statuto dei lavoratori avessero un tasso di disvalore sociale estremamente elevato e lo abbiano ancora di più oggi, in questo particolare momento politico-storico e in questo contesto sociale ed economico.

Noi abbiamo sempre convenuto con i colleghi, in Commissione e in Assemblea, sulla necessità di un provvedimento che avesse carattere esclusivamente servente, per favorire l'applicazione del nuovo codice di procedura penale, pur essendo coscienti che ovviamente l'amnistia non risolverà nessuno dei problemi che gravano sulla funzionalità degli uffici giudiziari. Abbiamo la consapevolezza di esserci impegnati a fondo per evitare che il provvedimento al nostro esame perdesse la sua natura servente e diventasse invece una legge caratterizzata da un malinteso senso di perdonismo.

Ribadendo i concetti espressi a proposito del mancato accoglimento degli emendamenti che tendevano ad escludere dal beneficio dell'amnistia i reati contro la sicurezza e la salute dei lavoratori, devo però ribadire che il gruppo comunista si asterrà nella votazione finale (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà nella votazione finale di questo provvedimento di amnistia, alla cui elaborazione, stesura e discussione ha per altro contribuito in Commissione, in Comitato ristretto e in Assemblea. Il mio gruppo si

asterrà per questioni di principio e per questioni anche legate al merito del testo che sta per essere licenziato.

Le questioni collegate al merito sono facilmente riconducibili ad alcune esclusioni che si sono verificate nel corso del dibattito svoltosi oggi in aula e che ci hanno amareggiato. Mi riferisco anch'io al voto dell'Assemblea che, forse un pochino distratta, non ha colto l'importanza che il richiamo allo statuto dei lavoratori portava con sé e la necessità che certe infrazioni, che hanno una grossa rilevanza ed un grosso riverbero sociale, non vadano a finire nel «calderone perdonatorio» di questo provvedimento.

Quella misura non avrebbe certo sconvolto gli arretrati degli uffici giudiziari né li avrebbe intasati ulteriormente, come pure non avrebbe tradito il carattere servente del provvedimento.

Non è però soltanto questo il motivo che ci spinge ad astenerci. Dobbiamo registrare che per un ordinamento giuridico è e deve essere sempre e costantemente motivo di amarezza il riscontrare che in determinati momenti solo le drammatiche condizioni della struttura giudiziaria e non particolari eventi rendono necessario un provvedimento che è, in sostanza, un'astensione dalla costante ed inflessibile applicazione della legge.

Non è possibile che lo Stato si astenga dal far rispettare le leggi che esso stesso si è dato perché le sue strutture giudiziarie — questa è l'unica motivazione — hanno accumulato un tal carico di arretrato che la legge non può essere rispettata ed attuata fino in fondo.

Dovremmo tutti vergognarci della motivazione stessa, della quale siamo tutti partecipi, perché non si può certamente affermare ed accettare il principio che, in presenza di una struttura giudiziaria in crisi per eventi che pure erano previsti da anni, non si debba più applicare la legge.

Questo salasso al contrario della giustizia, che così rinuncia ad essere tale, costituisce una misura che non può essere adottata con disinvoltura e con indifferenza.

Tali motivi per altro ci inducono a ricordare qui le responsabilità di chi da oltre 45

anni ha costantemente avuto, con la direzione del Governo nazionale, l'onore e l'onere di provvedere ai problemi della giustizia e ad essi non ha mai provveduto. Pertanto non si può chiedere ad una forza di opposizione, che è sempre stata tale per 45 anni, un'adesione che avrebbe, a questo punto, il sapore della complicità nei confronti degli ininterrotti detentori del potere.

Crediamo allora che sia dovere della maggioranza, che tale potere ha sempre incarnato, assumersi per intero la responsabilità di questa legge e pensiamo che non si possa chiedere all'opposizione, pur consapevole di tutte le difficoltà in cui si trova la macchina giudiziaria in Italia e pur consapevole del fatto che senza questo provvedimento la crisi già gravissima nella quale la struttura giudiziaria si trova sarebbe ulteriormente aggravata, qualcosa di più di un voto di astensione che ha i seguenti connotati. Diciamo «sì» a questo provvedimento per il suo carattere di necessità, che, come è noto, esclude in determinate circostanze la punibilità di un fatto che astrattamente sarebbe reato. Diciamo «no» ad una politica giudiziaria che ha costretto, nel corso di questi quarantacinque anni, il nostro ordinamento giuridico, le nostre istituzioni a giungere a questa abdicazione dello Stato dai suoi poteri, tra i quali — non lo dimentichiamo — vi è anche quello di far osservare costantemente le leggi (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, la componente verde-arcobaleno del gruppo misto si asterrà dalla votazione finale di questo disegno di legge di delega per la concessione dell'amnistia per una serie di motivi. Il primo, che ho ricordato durante il mio intervento nella discussione sulle linee generali, è perché trovo irrituale e politicamente errato che questo provvedimento non dia al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere anche l'in-

dulto, venendo così meno alle aspettative che ci sono all'interno delle carceri, aspettative a mio avviso giustificate dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Esso, prevedendo i riti differenziati, consente sconti di pena rilevanti, compresa la sostituzione dell'ergastolo in trent'anni. Quindi, proprio perché il provvedimento vuole facilitare la messa a regime del nuovo codice di procedura penale, sarebbe stato giusto prevedere anche la concessione dell'indulto.

L'Assemblea e la Commissione giustizia hanno lavorato per migliorare il testo in discussione. L'approvazione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Mellini e Scalfaro, tesi ad evitare che beneficiari dell'amnistia fossero anche amministratori o privati che abbiano approfittato di situazioni tragiche, quali le calamità naturali nazionali — perché di questo abbiamo avuto coscienza negli ultimi anni, come nel caso dell'Irpinia — ha di fatto modificato il provvedimento, che risulta indubbiamente migliorato. Tale miglioramento però non è sufficiente a giustificare il nostro voto favorevole.

Concordo con l'onorevole Pajetta nel dire che l'amnistia non dev'essere esclusa dal nostro ordinamento, in quanto la ritengo uno strumento, sia pure da usare con molta avvedutezza, idoneo a sanare possibili ingiustizie. La pena si sconta nel tempo ed il tempo trasforma le persone. Esistono decine di casi (l'onorevole Biondi che esercita la professione di avvocato sa quante ingiustizie ci siano) in cui è opportuno intervenire per correggere gli errori, la durezza delle pene e non per accontentare il potere.

Sappiamo inoltre che vi sono squilibri all'interno dell'amministrazione giudiziaria, anche quando essa viene esercitata con professionalità ed accortezza. Condivido quindi la posizione assunta dall'onorevole Pajetta, tant'è vero che nella passata legislatura ho votato a favore di una precedente amnistia.

Il modo in cui è stato motivato il disegno di legge in esame, il modo in cui abbiamo discusso dell'indulto in Commissione giustizia, mi fanno propendere per un voto di

astensione, che sarà espresso anche dagli altri colleghi verdi-arcobaleno, ad esclusione del collega Vesce.

Concludo, signor Presidente, con la speranza che la Commissione giustizia affronti quanto prima il problema dell'indulto ed estenda tale beneficio anche ai detenuti politici. Mi auguro, in sostanza, che la Camera sappia trovare la misura giusta perché si chiuda l'emergenza, ponendo fine a quella che è stata una sovrappenalizzazione comunque molto pesante, anche se è stata sopportata da persone che hanno condotto la lotta armata contro lo Stato. Noi però non dobbiamo fare distinzioni: chi ha commesso reati deve pagare, ma non in una maniera particolarmente dura rispetto ad altri cittadini che per reati di gravità analoga pagano meno.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro che voterò a favore del provvedimento in discussione. Non possiamo negare che nel corso del dibattito abbiamo tutti ascoltato con particolare attenzione le intense parole del collega Pajetta, non solo perché ha parlato di se stesso (e quando la parola diventa testimonianza è sempre più efficace), ma anche perché ci ha ricordato che la speranza è l'ultimo spazio per il condannato, e forse per qualsiasi uomo.

Ebbene, noi voteremo a favore di questo provvedimento non solo perché la speranza deve restare anche nei confronti dei condannati, ma anche perché noi finora abbiamo alimentato questa speranza. E deludere le attese che abbiamo alimentato — anche se, come fra poco dirò, il testo non ci soddisfa completamente — sarebbe davvero andare contro la speranza.

L'amnistia è uno di quei provvedimenti che bisognerebbe prima concedere e poi annunciare. Le lunghe attese si traducono nell'impossibilità di tornare indietro e — come in questo caso si è verificato — in testi tortuosi e incerti, per le pressioni che provengono gli ambienti più diversi.

Voteremo con convinzione a favore di questo provvedimento anche perché esso è legato ad un evento straordinario, quale appunto l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che il nostro Presidente, onorevole Iotti, quando fu approvata la legge-delega in quest'aula, definì l'evento parlamentare più importante degli ultimi quarant'anni. Dunque questo mi pare il momento in cui l'amnistia, un provvedimento di clemenza, deve essere adottato.

Non ci sono però soltanto ragioni di ordine simbolico, ma anche ragioni di carattere strettamente pratico. Il grave peso dei processi sugli uffici giudiziari e l'affollamento dei detenuti nelle carceri sono problemi che in qualche modo vanno risolti. Con questo provvedimento possiamo ad un tempo rispondere ad un evento carico di simbolismo e dare una risposta pratica a problemi reali, e darla in un momento in cui l'entrata in vigore del nuovo codice per un verso crea problemi nuovi, rallentamenti e difficoltà e per altro verso fa sperare che dopo l'assestamento il processo penale si possa finalmente muovere in una direzione che non renderà più necessari sfoltimenti attraverso provvedimenti come l'amnistia.

Non posso tuttavia — l'ho già anticipato — tacere riserve che non solo io personalmente, ma credo tutti i colleghi del gruppo della democrazia cristiana, nutriamo in ordine a questo provvedimento. Su di esse mi voglio soffermare, perché sono riserve che vanno esattamente in direzione opposta rispetto a quelle che ha qui palesato, a nome del gruppo comunista, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Sono riserve che formuliamo non solo per accademia, ma nella speranza che possano essere prese in considerazione per opportune modifiche al Senato, dove questo testo verrà trasmesso.

Parlo io, signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democristiano, proprio perché ho espresso sull'articolo 3 un dissenso rispetto al mio gruppo ed ho annunciato su quell'articolo un voto contrario che poi non ho motivato in quest'aula per mia distrazione.

Esprimo delle riserve che riguardano non solo l'articolo 3, ma l'architettura complessiva del provvedimento; riserve di grande momento che danno una risposta anche alla collega Finocchiaro.

Nessuna indulgenza, in queste nostre riserve, per i reati di corruzione o comunque per i reati commessi da pubblici ufficiali. Lo dimostra il testo stesso dell'articolo, che nessuna clemenza ha nei riguardi di costoro, lo dimostra l'atteggiamento personale di chi vi parla, e che tra l'altro ha votato in dissenso dal suo gruppo taluni emendamenti che rendevano più severa la posizione dei pubblici ufficiali.

Ma ci sono altri e più alti problemi che dobbiamo esaminare: primo, il principio di eguaglianza; secondo, il significato del diritto positivo penale; terzo, la funzione dell'amnistia.

Vi prego di prestare attenzione alle mie parole (anche se mi rendo conto che questo non farà cambiare il voto che siamo chiamati ad esprimere sul provvedimento al nostro esame), che dimostrano quanto radicata e profonda sia la posizione del gruppo della democrazia cristiana, non strumentalmente diretta a salvare questo o quel personaggio.

Principio di eguaglianza. Uno dei massimi filosofi del diritto del nostro tempo, Flavio Lopez de Oñate, ha scritto che l'eguaglianza è la specifica eticità del diritto. Togliendo la nota dell'eguaglianza al diritto positivo lo si rende pura forza, pura prevaricazione.

So bene che ci possono essere leggi uguali, come erano uguali le leggi razziali per gli ebrei, e tuttavia vi può essere ingiustizia; ma se vi è una legge giustissima, ma non uguale, noi avremmo comunque un'ingiustizia. L'eguaglianza consente l'ingiustizia, ma la diseguaglianza è sempre ingiustizia. Allora quando facciamo le leggi dobbiamo sempre ricordare che nelle aule di giustizia è scritto «La legge è uguale per tutti».

Significato del diritto positivo penale. La funzione del diritto positivo penale è quella di essere guida all'azione. Il diritto positivo penale riguarda il futuro, non il passato, serve a indicare alla gente ciò che

deve fare: la gente deve sapere con certezza ciò che è bene e ciò che è male, e le eventuali reazioni dell'ordinamento. Sono cose ovvie, ma sufficienti a dire che dobbiamo sgombrare in modo definitivo (come in dottrina avviene già da un secolo) dalle nostre coscienze e intelligenze l'idea che nel diritto positivo penale vi sia la caratteristica della vendetta. Un aspetto vendicativo del diritto penale dev'essere assolutamente rifiutato: il diritto penale ha sempre e comunque una funzione preventiva e si riferisce al futuro.

Funzione dell'amnistia. Tale funzione è quella della pacificazione. Si comprende la possibilità di concedere un'amnistia che riguardi anche reati particolari, ad esempio al termine di una guerra civile: ciò che un momento fa poteva essere considerato un reato gravissimo, tale da meritare il massimo della prevenzione attraverso dure minacce, giunta la pace può infatti essere perdonato. E quindi comprendo anche che il passato del tempo faccia considerare meno gravi determinati fatti.

Ma certo l'amnistia implica di per sé una diseguaglianza, perché come ho già detto questa mattina un lasso di tempo di ventiquattr'ore consente di usufruire o meno dell'amnistia, e questo è un fatto di diseguaglianza.

Sotto questo profilo, dobbiamo riconoscerlo, l'indulto è più rispettoso del principio dell'uguaglianza, in quanto toglie a tutti un po' di pena. In questo caso determinati reati, la cui pena massima è di quattro anni, vengono cancellati, mentre basta un solo giorno di più perché la pena debba essere espiata completamente. Certo l'indulto, al contrario dell'amnistia, non risolve i problemi che stanno di fronte a noi, in particolare quello dello sfoltimento dei processi e dello sfollamento delle carceri; e se questo è lo scopo, il nostro provvedimento deve essere tecnicamente concepito in modo tale da raggiungere l'obiettivo, e non aggravare il lavoro dei giudici.

Applichiamo questi principi, per altro evidenti, al provvedimento che la Camera sta per approvare, con il nostro voto favorevole, per non deludere le speranze e per

celebrare l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia pure con l'augurio che alcune modifiche vengano introdotte nell'altro ramo del Parlamento.

Abbiamo parlato del principio di uguaglianza, e viceversa il testo di cui ci stiamo occupando è fortemente diseguale. Ho già detto questa mattina che posso ancora comprendere che una volta stabilita la regola siano amnistiati i reati per i quali è prevista una pena edittale massima di quattro anni, con amplificazioni che pure violano ulteriormente in secondo grado il principio di uguaglianza. Posso capirlo, perché alla fine si tratta di perdonare, ed in tutto il diritto vige il principio del favore per il reo. Ma quando il ragionamento è rovesciato, come nel caso dell'articolo 3, che l'introduzione di una serie di eccezioni che limitano la clemenza al di sotto del tetto del quattro anni, io dico che veramente si lede il principio di uguaglianza. E lo si lede in modo concreto, non astratto, perché dovete ben spiegarmi per quale ragione si debba considerare più grave il falso giuramento o la falsa testimonianza o l'usura rispetto all'omissione di soccorso seguita da morte, con una violazione totale della solidarietà verso una persona che si è trovata per la strada (caso questo che amnistiamo). Dovete spiegare perché non annoveriamo tra le eccezioni — considerato quanto abbiamo già detto al riguardo — lo stato di incapacità procurato mediante violenza. Dovete spiegarmi perché il danneggiamento...

**PRESIDENTE.** Onorevole Casini, il tempo a sua disposizione è terminato.

**CARLO CASINI.** Devo allora concludere, Presidente. È violato, il principio di uguaglianza, anche da quanto abbiamo approvato relativamente alle aree disastrose con quell'emendamento, sul quale io stesso per la verità mi sono espresso a favore, condividendone il principio ispiratore. Rimane tuttavia da spiegare perché nel caso di un passante che, vedendo per terra un uomo ferito in un incidente stradale, gli ruba — è avvenuto davanti a me qualche giorno fa — la borsa o il portafoglio....

**PRESIDENTE.** Onorevole Casini, io devo essere imparziale: lei ha già superato di quindici secondi il tempo a sua disposizione.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, mi conceda trenta secondi ancora per un *flash* finale.

Vi è disuguaglianza, si ricorre al principio vendicativo, alla vendetta, mentre dobbiamo guardare al futuro. Non serve a niente l'eccezione che mantiene la punizione per evitare reati futuri. Serve solo a dire: «vogliamo vendicarci».

L'amnistia ha un suo significato: non possiamo, attraverso un provvedimento di amnistia, tentare surrettiziamente di alterare un quadro di valori che possiamo sempre mutare attraverso la modifica delle norme sostanziali.

Per queste ragioni ho espresso con forza certe riserve. Preannuncio tuttavia il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana per non deludere la speranza e per celebrare un evento che avrei voluto fosse stato preparato meglio (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi sono intervenuto più di una volta, come faccio sempre quando mi pare che la discussione attivi la necessità di precisazioni, di modifiche, dell'adesione ad un emendamento altrui. Credo che questo sia un modo di stare insieme in funzione dei nostri sentimenti, delle nostre opinioni e delle nostre tradizioni. Il partito liberale è sempre stato contrario all'amnistia, ma non per motivi che pensa il collega Russo, attribuendoci una visione tesa alla conservazione dell'esistente, persino per quanto deriva da una sanzione penale, che, pur dovendo essere coerente rispetto ad una procedura garantista dell'accertamento delle responsabilità, è sempre soggetta a mutamento. Per fortuna, come dice la Costituzione, l'uomo può cambiare dopo la pena, miglio-

rando se stesso. Qualcuno ha pronunciato, un po' enfaticamente, una bella frase: «Anche da una bocca di lupo può entrare un raggio di sole».

Non credo che dobbiamo combatterci sul piano delle diverse opinioni attribuendo agli altri una sorta di maggiore o minore umanità e giudicando se uno sia più o meno rigoroso nel rispetto dei principi. Credo che certi valori debbano essere comuni a tutti.

Un buon principio è quello che i delitti e le pene abbiano una loro logica, coerente ed equilibrata applicazione e che le non pene, cioè la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in cui consiste l'amnistia, non diventino una dichiarazione di impotenza o, peggio, di prepotenza, se si consente qualcosa a qualcuno in un certo tempo e la si vieta ad un altro in un altro tempo. I liberali hanno assunto e mantenuta questa posizione nella loro storia, senza subordinarla ai rapporti di maggioranza. Ricordava poc'anzi il collega Russo — lo ringrazio di avermi attribuito non un sentimento, ma una coerenza — che nella scorsa legislatura, all'atto di votare un provvedimento di amnistia, i liberali, che facevano parte della maggioranza, proprio a mezzo di una mia dichiarazione di voto espressero la loro contrarietà.

Perché questa volta lo votiamo? L'onorevole Casini è stato un bravo giudice (ma lo è ancora, visto che *semel abbas semper abbas, semel iudex semper iudex*), anche se ha dato una specie di sentenza suicida, nel senso che ha formulato magnifiche valutazioni per il «no» ma poi alla fine ha detto di sì al provvedimento, dimostrando così che veramente il dritto ed il rovescio stanno a leggero contatto di gomito!

Proprio perché a questa amnistia ho consentito, insieme al mio partito (ne abbiamo discusso a lungo nelle riunioni della direzione centrale), credo di poter dire che noi vi abbiamo aderito perché il ministro che pure aveva le nostre stesse perplessità, ha ritenuto di farne oggetto di un provvedimento di legge. Il ministro ha infatti presentato tale provvedimento di amnistia proprio per far sì che il nuovo codice di procedura penale non fosse trattenuto

dalle funi troppo strette di procedimenti penali troppo onerosi, che evidenziano la profondità della crisi del settore della giustizia.

Nell'ultima fase dei lavori compiuti dal Comitato dei nove ho registrato una visione, non dico partigiana, ma parziale e particolare di applicazione dell'amnistia, di elevazione o di riduzione dei suoi livelli in funzione di solidarietà personali e particolari (non voglio dire professionali), anche se in alcuni casi e per alcuni gruppi la scelta ha avuto una caratteristica puramente e semplicemente cromatica ed è stata fatta sulla base della propria strutturale ideologia.

In altre parole, non è stata mai dimostrata la volontà di superare tale tipo di scelta per un qualcosa di più elevato. Nella giustizia il valore più elevato è quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, uguaglianza che viene meno perché lo Stato riconosce che di più non se ne può e che occorre fermare il corso della giustizia, compiendo una sorta di salasso per consentire al corpo sociale di andare avanti in condizioni migliori.

È questa dunque la ragione della nostra presenza critica, ma anche propositiva. Ci è dispiaciuto leggere sulla stampa e sentire dire da qualcuno che un gruppo di galantuomini — parlo del gruppo liberale — sarebbe stato sedotto da questa o quella tentazione di interessi privati in atti d'ufficio, di favorire o danneggiare questo o quello. Smettiamola di offendere il Parlamento anche qui dentro, attribuendo a persone che fanno il loro dovere intenzioni diverse da quelle che esse hanno, dichiarano ed esprimono, talvolta anche modificando la propria opinione dopo aver ascoltato le argomentazioni di qualche collega!

È quanto è accaduto a me in occasione dell'esame dell'emendamento Ceruti 3.14, un emendamento che ho condiviso a fronte della logica distorta, che andava emergendo, di scegliere fior da fiore, e di determinare la solidarietà o la contrarietà verso questo o quel titolo di reato a seconda del bene giuridico protetto. Si tratta di una tentazione forte, alla quale è diffi-

cile resistere; ma in ogni reato c'è una parte lesa e per ogni soggetto vi sono vicende che hanno una antecedenza e una susseguenza che derivano da determinati eventi. Se conoscessimo uno per uno tali eventi forse non puniremmo nessuno, o al contrario puniremmo tutti!

Ma io credo che dovremo, da questo punto di vista, decidere per una linea consona alla tradizione giuridica del nostro paese, rifiutando quella discontinuità che si è verificata ultimamente, in maniera vergognosa.

Di qui la mia proposta di eliminare l'amnistia. L'amnistia concessa dal sovrano aveva infatti una sua logica: *summa potestas in cives ac subditos!* Ma qui ci troviamo dinanzi ad una realtà diversa: la nostra è una democrazia che si muove, che respira la vita della quotidianità. Si devono modificare le leggi, renderle giuste, metterle in sintonia con la coscienza giuridica popolare, che è cresciuta, così come hanno dimostrato tutti i referendum che sono stati celebrati.

Si tratta dunque di stabilire un rapporto in cui non vi sia l'indulgenza plenaria finale. Io sono un ammiratore (non so se ricambiato!) del ministro Vassalli. Gli riconosco di aver avuto il coraggio di varare un codice nelle difficili condizioni che non mancano mai di ricordare i lugubri discorsi dei procuratori generali della Corte di cassazione, come se non fossero anch'essi i soggetti di una vicenda che non perdono mai occasione di denigrare.

A Genova le abbiamo fatto un omaggio, signor ministro. Il procuratore generale di Genova ha detto infatti che ci troviamo in un'isola felice, perché ci accapigliamo di meno e facciamo le cose «alla genovese», giorno per giorno.

Ma non è mia intenzione vantare qui la situazione del mio collegio elettorale. Voglio invece dire che se le cose vanno avanti nel modo che è stato detto c'è voluto il suo coraggio e la sua fede nella capacità della gente, degli avvocati, dei giudici di stare ad un gioco più difficile e più bello, che è quello dell'uguaglianza dei diritti, che è quello del chiarimento delle posizioni, prima che il buio pesto dell'istruttoria in-

quisitoria determinasse la rincorsa al diritto e talvolta persino l'illusione del delitto. Con i cavilli infatti si ottengono a volte soluzioni che l'accertamento quotidiano degli elementi di prova eviterebbe.

Ho voluto dire tutto ciò, signor Presidente, onorevole ministro, per sottolineare che i liberali non hanno bisogno di arzigogoli che consentano loro di affermare che votano a favore pur pensando contro. Anche quando ci siamo pronunciati in un certo modo sull'amnistia non l'abbiamo fatto per spirito di compiacenza, ma perché ritenevamo che molti reati che gravano sugli uffici giudiziari fossero contemplati in determinati articoli, e che fosse necessario eliminare quel freno per poter procedere più serenamente e tranquillamente.

Con questo spirito costruttivo vogliamo dare un apporto sereno e severo, tale da legarci ad una tradizione di cui in questo momento rivendichiamo la titolarità proprio perché votiamo un'amnistia e proponiamo, mediante una legge costituzionale, di abrogare tale istituto. Anche se il Governo ha presentato una sua iniziativa in materia, essa non raggiunge i livelli che noi richiediamo. Discuteremo di ciò più tardi, ma vogliamo sottolineare che la consequenzialità dei nostri atti si indirizza verso la decisione di determinare la non ripetibilità nel tempo di questo beneficio. Altrimenti il codice, del quale ho fatto poco fa l'elogio, sarebbe sbagliato, avventuroso e sentimentale, anziché andare in favore dei galantuomini.

Il codice di procedura penale è il codice dei galantuomini, dei cittadini; in esso si parla di quel «chiunque» che dev'essere ritenuto non responsabile finché una procedura che abbia percorso tutti i gradi del giudizio — lo ricordo al Presidente del Consiglio — non si sia esaurita stabilendo in modo definitivo la sussistenza delle responsabilità.

Da tali considerazioni nasce pertanto il nostro voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Cecchetto Coco. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio l'astensione del mio gruppo su questo provvedimento.

Noi verdi non possiamo non esprimere la nostra piena soddisfazione per il fatto che siano stati accolti gli emendamenti che abbiamo presentato. I reati ambientali, anche in misura maggiore di quanto previsto nel disegno originario del Governo, sono stati esclusi da questa amnistia. Ciò rappresenta per noi un cambiamento culturale importante.

Il principio di eguaglianza, del quale parlava in precedenza il collega Casini, credo vada temperato anche ad una diversa sensibilità che si sviluppa nei confronti di determinati temi. Il delitto d'onore, per esempio, non era considerato un reato grave prima dell'intervento di un cambiamento culturale nella società; allo stesso modo, la nostra sensibilità ambientale ha permesso in questi anni di mutare giudizio nei confronti dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente per la sopravvivenza della specie nel suo insieme.

Se esprimiamo soddisfazione per il fatto che siano stati accolti i nostri emendamenti relativi all'attuazione della direttiva CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quello relativo ai delitti colposi contro la salute pubblica e quello in materia di salvaguardia del nostro patrimonio artistico, riteniamo tuttavia che altri nostri emendamenti avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Mi riferisco, in particolare, a quello riguardante lo statuto dei lavoratori. Manifestiamo il nostro rammarico per il fatto che esso non sia stato accolto dall'Assemblea e speriamo che possa incontrare una sorte migliore al Senato.

Desidero infine rilevare che la nostra astensione deriva dal fatto che, anche se comprendiamo le motivazioni in base alle quali dobbiamo riconoscere carattere di eccezionalità all'amnistia di cui ci occupiamo (la quale riguarda reati con pena edittale fino a quattro anni proprio perché

ci si ricollega alla nuova competenza pre-torile), riteniamo tuttavia che si dovrebbe ricorrere molto raramente a provvedimenti del genere.

L'ultima amnistia risale al 1986, ed è quindi molto recente. Ciò è indice del fatto che la nostra giustizia in qualche modo funziona male, com'è per altro confermato dagli stanziamenti molto ridotti del Governo a favore della giustizia, nonostante l'impegno del ministro.

Il nostro voto di astensione è pertanto indice di soddisfazione per alcuni aspetti e di insoddisfazione per altri, in particolare con riferimento alla politica generale e specifica promossa nel settore. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantonio. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo di avere già ampiamente esposto in sede di discussione sulle linee generali le ragioni per le quali il gruppo socialista è favorevole al provvedimento in esame.

Mi rendo conto del tormento, delle difficoltà che incontra ciascun parlamentare e, credo, lo stesso ministro proponente e il Governo quando si tratti di ricorrere ad un istituto, previsto dal nostro ordinamento che limita, sotto certi aspetti, lo *ius puniendi* dello Stato.

La situazione è ancora più problematica quando si effettuano una serie di esclusioni in quanto necessariamente si deve compiere una comparazione di disvalori che si manifestano in un determinato momento storico. Il rispetto del concetto di uguaglianza cui ha fatto riferimento l'onorevole Carlo Casini è certamente condivisibile, ma non può esimere né il ministro né il legislatore dalla valutazione di un particolare allarme sociale esistente in un determinato momento storico, e ciò indipendentemente dalla pena edittale prevista per alcuni delitti. Consideriamo che si tratta di reati che si riferiscono ad un codice che ormai risale a più di trent'anni orsono.

Credo tuttavia che sostanzialmente, nonostante l'articolata discussione svoltasi, le divisioni e le contraddizioni emerse tra di noi nella ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela dell'uguaglianza e quella di determinanti valori sociali, al fine di garantire il più possibile il soddisfacimento di determinate esigenze collettive, tale provvedimento permetta il conseguimento dell'obiettivo che ci si era posti, quello cioè di alleggerire il carico degli uffici giudiziari e di consentire il rapido decollo del nuovo codice di procedura penale.

Non posso non apprezzare non tanto l'astensione di alcuni gruppi, quanto le dichiarazioni favorevoli di altri. Certo, se ognuno di noi votasse a favore di un provvedimento soltanto quando le proprie posizioni sono accolte, difficilmente l'Assemblea potrebbe giungere ad approvare delle leggi. Molti di noi devono rinunciare a qualcosa perché si possa raggiungere l'obiettivo perseguito con la proposta di legge di cui si discute.

Non credo che sia particolarmente grave il non aver accolto un emendamento relativo allo Statuto dei lavoratori, che tra l'altro mi era sembrato anche eccessivamente ampio. Esso mirava infatti ad escludere dall'ammnistia tutte le infrazioni previste in una normativa pur meritevole della massima attenzione e tutela.

Non era pensabile nè prevedibile l'opportunità di escludere dal provvedimento di amnistia i reati commessi in violazione del divieto di affissione, che non credo limiti i diritti dei lavoratori.

L'aver voluto caricare di toni ideologici l'esame di questo provvedimento ha forse impedito di accogliere alcuni emendamenti. Del resto, il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'ammnistia non è volto a tutelare amministratori corrotti e rei di peculato: l'intento del Governo era infatti quello di rispettare alcune discriminanti previste anche da talune norme sulla pubblica amministrazione.

Certo, sono state assunte posizioni che non hanno integralmente soddisfatto tutti i gruppi, così come sono state introdotte

nel provvedimento norme che alcuni di noi non condividono; ad esempio, ritengo che quelle conseguenti all'approvazione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Mellini e Scalfaro, indipendentemente dal merito, siano disposizioni dettate dall'odio nei confronti di alcuni soggetti. Per questo ritengo che tali norme non siano conformi al principio di generalità che dovrebbe invece ispirare provvedimenti come questo: meritavano pertanto una diversa valutazione dell'Assemblea.

In conclusione, signor Presidente, credo che il testo che la Camera si accinge ad approvare sia finalizzato al conseguimento delle esigenze avvertite dal Governo. Mi auguro che in tempi rapidi si possa approvare anche la proposta di legge costituzionale volta a modificare l'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e indulto. In tal caso, quello esaminato potrà essere l'ultimo provvedimento in materia, ed eventuali ulteriori iniziative non potranno più essere ancorate alle esigenze delle maggioranze politiche, ma a quelle di maggioranze più vaste, che in quanto tali si facciano carico di bisogni più generali avvertiti nel paese.

Per queste ragioni, il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sul progetto di legge concernente la delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'ammnistia (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

**GAETANO GORGONI.** Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Desidero ricordare che nel corso della discussione sulle linee generali i deputati del gruppo repubblicano hanno espresso le ragioni per le quali, contrariamente all'atteggiamento assunto in passato, questa volta voteranno a favore del provvedimento di amnistia.

La nostra adesione scaturisce dal fatto che il disegno di legge presentato dal Governo aveva come principale motivazione la necessità di ridurre l'enorme quantità di carichi penali pendenti presso gli uffici

giudiziari, che rende difficile il decollo del nuovo processo penale, anche se sappiamo che questo provvedimento non sarà sufficiente a risolvere gli annosi e molteplici problemi che affliggono la giustizia italiana.

L'ulteriore ragione del nostro consenso risiede nel fatto che il testo proposto dal Governo non prevedeva l'amnistia per i reati contro la pubblica amministrazione ed in favore di pubblici amministratori; a tale riguardo, né la Commissione né l'Assemblea hanno approvato alcuna modifica.

L'aver rispettato, da parte della Camera, il testo del Governo, dimostra la sensibilità ed il rispetto della classe dirigente per le ragioni dello Stato e della corretta amministrazione. Ciò sta anche a significare la presa di distanza e la dissociazione dei partiti dalle responsabilità di coloro che hanno violato le regole della società.

Comportamenti come questi servono certamente a ripristinare il circuito di stima tra classe dirigente politica e cittadini che tanti vorrebbero inesorabilmente scomparso. Così come l'esclusione dei reati ambientali rappresenta una nota positiva sulla quale i repubblicani non possono che far presente il loro incondizionato consenso.

Altra ragione positivamente valutata dai repubblicani è che questa volta la proposta di amnistia non si è accompagnata ad alcuna contestuale proposta di indulto generalizzato, così come da qualche parte si era ventilato. Ciò sarebbe stato un contro-senso perché, a sostegno del provvedimento di amnistia, si accampava la ragione della necessità e dell'urgenza di sfoltare i carichi penali pendenti. Invece, se al provvedimento di amnistia avessimo accompagnato quello del condono, avremmo con ciò stesso vanificato questa ragione, caricando di lavoro gli uffici giudiziari che si volevano invece alleviare.

Noi riteniamo che la presenza del ministro di grazia e giustizia Vassalli, al quale va tutta la nostra ammirazione e il nostro ringraziamento, abbia contribuito notevolmente a rendere possibile l'approvazione del provvedimento, senza stravolgimenti

rispetto al testo presentato dal Governo. In conclusione, i repubblicani annunciano il loro voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

**CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, penso che tutti sappiamo quanto sia delicato il problema della giustizia: la certezza del diritto e anche la certezza che chi infrange le leggi, chi causa danni ad altri in concreto sarà punito, è alla base del vivere civile. Ciò vuol dire che la collettività si assume la responsabilità di riequilibrare l'ordine che il singolo ha infranto, e questo è un ordine su cui si fonda il nostro stesso vivere civile.

Penso anche, però, che la pena che la nostra cultura (e non solo in Italia, ma in generale nel mondo) ha immaginato per risarcire il danno causato da chi infrange le leggi e reca danno ad altri, cioè il carcere, è da considerarsi barbara, non risarcisce chi è stato danneggiato e, in genere, non serve neanche a chi ha infranto le leggi. Però, questo è ciò che noi abbiamo.

Ebbene, io credo che ci dobbiamo interrogare sull'entità e sull'utilità delle pene che eroghiamo, ma al tempo stesso dobbiamo anche lavorare affinché la giustizia sia certa. Infatti, quando non è assicurata la certezza del diritto e la certezza delle pene per chi infrange i diritti degli altri, credo che si apra la porta a fenomeni molto inquietanti, ad ondate di sentimenti vendicativi, alla sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e della collettività, i quali chiedono che venga arginato e rimosso ciò che essi subiscono. Un esempio di quanto sto affermando è rappresentato dall'emendamento riferito allo statuto dei lavoratori: un lavoratore non può garantirsi la salute sul luogo di lavoro, ma ha bisogno di una difesa collettiva se i suoi diritti sono infranti. Per tale motivo abbiamo immaginato questo ed altri strumenti legali a favore dei lavoratori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

È molto grave che un gruppo di cittadini senta di non essere difeso da chi ne ha il compito, cioè dalla collettività, da noi. D'altra parte, come ho detto poc'anzi, il nostro sentimento di non voler infierire su chi ha infranto la legge è nobile e trova molta corrispondenza in Italia. Per questo io sto lavorando perché si dia piena applicazione alla riforma carceraria.

Per le considerazioni che ho appena svolto, credo che solo in casi straordinari si debba fare ricorso ad uno strumento come l'amnistia che — lo ricordo ai colleghi — ha la stessa radice etimologica della parola «amnesia». Penso che non si dovrebbe più far uso di questo strumento, che invece viene utilizzato in Italia in modo non parco.

Per tali motivi sarei personalmente propenso a votare contro il provvedimento di amnistia; sono tuttavia dell'avviso che il problema della giustizia non investa solo la certezza delle pene, ma comporti anche una esigenza di celerità e di equità del processo. Proprio perché, in termini più specifici, si tratta di aiutare il nuovo codice a decollare, il gruppo della sinistra indipendente non voterà contro ma si asterrà dal voto (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

**EMILIO VESCE.** Signor Presidente, io voterò a favore di questo provvedimento di amnistia per alcune ragioni che a mio avviso sono molto semplici.

Credo che ogni amnistia abbia funzionato nel nostro paese come parametro correttivo di un sistema giudiziario che è stato e rimane incapace di rendere giustizia. Questo dato deve essere tenuto presente nelle nostre riflessioni, perché talvolta noi parliamo di cose molto lontane e molto astratte e ci sfugge la realtà entro la quale operiamo.

Dicevo che l'amnistia è un parametro correttivo che serve ad intervenire là dove il sistema non è capace di rendere giustizia. La frequenza con cui si è fatto ricorso

alle amnistie nel nostro paese va ricondotta alla necessità che ho evidenziato, e non certo ad un atteggiamento per così dire di lassismo morale. Infatti, se non si pone attenzione a ciò che sta a monte, si confonde la causa con l'effetto.

Voglio inoltre sottolineare che nel nostro paese le amnistie hanno svolto anche un ruolo ed una funzione pacificatrici, di riconciliazione sociale. Penso alle amnistie e agli indulti degli anni '50, che corrispondono a momenti fondamentali della vita italiana, perché attraverso quei provvedimenti un'accorta ed intelligente politica ha posto le condizioni affinché l'Italia si riconciliasse con una parte di se stessa.

Credo che oggi sia invalsa una sorta di tabù nuovo: poiché abbiamo introdotto il nuovo codice di procedura penale, si dice che non dobbiamo fare più alcuna amnistia, che quella che si fa è l'ultima. Tutto questo va sfatato. Penso infatti che nessuno possa sentirsi garantito dall'introduzione del nuovo codice di procedura penale, a fronte di un codice sostanziale che rimane intatto, a fronte di una cultura giudiziaria che non si è minimamente modificata, a fronte di un personale giudiziario che mantiene immutate non solo le sue prerogative, ma anche la sua tendenza ad usare molto spesso la giustizia come arma impropria.

Il dato che ho evidenziato deve essere tenuto presente ed è questo il motivo per il quale, a differenza dei miei compagni di gruppo, esprimerò un voto favorevole. Voglio poi aggiungere un'altra considerazione.

Con il provvedimento al nostro esame, grazie ad esempio alla soppressione del punto 11) della lettera c) dell'articolo 3, noi arrechiamo indubbiamente un grande sollievo alla popolazione carceraria che, come è noto, è composta per il 70 per cento da tossicodipendenti. Non so quante persone usciranno dal carcere con questo provvedimento, noi comunque andiamo sicuramente incontro ad una speranza che si era accesa in molti detenuti. E credo che ciò sia giusto e positivo. Aveva ragione, infatti, l'onorevole Pajetta quando affermava che le amnistie si concedono per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

metter fuori dalla galera le persone. Da questo punto di vista, credo non sia giusto crearsi un alibi, sostenendo che questo è un provvedimento tecnico e deflattivo, teso unicamente a favorire l'applicazione del nuovo processo penale. Certo è anche questo, ma io non avrei mai accettato di votare a favore di un provvedimento di amnistia che beneficiasse chi ha determinato l'attuale situazione: carceri piene, fascicoli che si accumulano sui tavoli delle procure o degli uffici istruzione. Quello si sarebbe un atto immorale e contrario a qualsiasi principio della nostra civiltà giuridica.

Poiché nessuno può sentirsi garantito, il mio è un richiamo al realismo.

Vorrei infine dire, signor Presidente, che per la prima volta alla concessione dell'amnistia non viene associata anche la concessione dell'indulto. Io credo che tale questione non possa considerarsi chiusa. Abbiamo accettato l'impostazione data dal Governo al riguardo, ma non perché abbiamo rinunciato a continuare la nostra battaglia sulla questione dell'indulto. Come giustamente ci ha ricordato a più riprese l'onorevole Casini in quest'aula, noi riteniamo che innanzitutto l'eguaglianza rappresenti nel diritto un elemento di equilibrio e non di violenza. Il concetto di eguaglianza non è però lineare e semplicistico: è molto più complesso di quanto possa apparire. In proposito, io sento il dovere di farmi portavoce in quest'aula della richiesta di giustizia che viene dalle carceri, dai detenuti comuni e da quelli non comuni, intendendo per tali coloro i quali sono stati imprigionati per reati di sovversione e di terrorismo. Nei confronti di questa particolare popolazione detenuta il sistema giudiziario, il meccanismo e la cultura dell'emergenza hanno prodotto ingiustizie profonde che ledono la sicurezza e le garanzie dello Stato di diritto. Io credo che sia giusto, doveroso e necessario intervenire per ripristinare appunto l'eguaglianza della legge nei confronti dei cittadini e l'eguaglianza di tutti i cittadini nei confronti della legge.

Per questa ragione io ritengo che l'approvazione del provvedimento al nostro

esame renda comunque obbligata la discussione e l'approvazione degli altri provvedimenti sottoposti attualmente all'esame della Commissione giustizia il cui iter è per ora ancora incerto. Credo che un simile atto sia un coronamento necessario dell'opera senz'altro apprezzabile che è stata compiuta con il varo del nuovo codice di procedura penale, che ha introdotto nel processo maggiori garanzie. Di questo diamo atto al ministro di grazia e giustizia. Occorre però che tali garanzie siano estese anche a coloro che per fatti trascorsi hanno ancora a che fare con la giustizia o meglio con l'ingiustizia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

**FILIPPO CARIA.** Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto per spiegare le ragioni per le quali il gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento sull'amnistia.

Come ho già avuto modo di osservare in altre occasioni, noi non siamo favorevoli alle amnistie. Nel nostro paese credo ne siano state concesse già 20 o 25. Ho ascoltato molto attentamente il collega Vesce. Ebbene, ritengo che abbia ragione quando afferma che le amnistie succedutesi nel nostro paese sono state caratterizzate da circostanze e da momenti diversi. Concordo con lui quando, con riferimento all'amnistia concessa nel 1950, sottolinea che con essa fu realizzato un progetto teso alla pacificazione degli italiani. Quell'obiettivo fu in effetti raggiunto. Purtroppo, però, non vi è stata soltanto l'amnistia del 1950: ve ne sono state molte altre che non hanno risolto il problema dei mali della giustizia, della crisi carceraria, della crisi della società. Siamo pertanto estremamente critici sulla possibilità che questa amnistia possa risolvere i problemi del sistema giudiziario. Siamo consapevoli tuttavia della necessità di dare il nostro contributo perché questa amnistia si inserisca in un momento particolare, quello del decollo del nuovo codice di procedura penale, che è da tutti considerato un note-

vole contribuito per snellire il processo e per assicurare una giustizia che dia la certezza della rapidità del giudicato.

Per consentire il varo del nuovo codice occorre alleggerire la situazione dei nostri tribunali e della nostra magistratura.

Certo, abbiamo talune perplessità sull'intero provvedimento e la sensazione che siano stati esclusi taluni reati, forse ingiustificatamente ed immotivatamente, mentre altri, che ci lasciano piuttosto perplessi, sono stati inseriti.

Le esclusioni sono state mirate e noi abbiamo motivo di ritenere che esse siano altresì anticostituzionali. Faremo tutto il possibile perché siano dichiarate tali.

Per il resto, abbiamo dato il nostro contributo al dibattito, anche in sede di Commissione. Ci auguriamo che, come da più parti è stato auspicato, questa sia l'ultima amnistia, perché indubbiamente con tale sistema non si risolve la crisi della giustizia, né si affrontano gli enormi problemi che abbiamo di fronte.

Sotto questa angolazione e da questo punto di vista confermiamo il voto favorevole del gruppo socialdemocratico a questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

#### **Votazione finale di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4318, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia» (4318).

Presenti .....	372
Votanti .....	230
Astenuti .....	142
Maggioranza .....	116
Hanno votato <i>si</i> .....	224
Hanno votato <i>no</i> .....	6

*(La Camera approva).*

Dichiaro così assorbita la concorrente proposta di legge n. 4396.

#### **Sulle dimissioni del deputato Adele Faccio.**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 7 febbraio 1990 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Adele Faccio:

«Onorevole Presidente,

esprimo con la massima sincerità la mia profonda gratitudine a tutte le colleghe ed i colleghi che hanno respinto le mie dimissioni. Devo però confermarle, ribadendo il loro carattere irrevocabile. Se dovessero ancora essere respinte, avendo ormai assunti altri impegni di lavoro, sarei costretta ad essere assente dalla Camera.

Con la massima amicizia e gratitudine per Lei e per tutti i colleghi.

Cordialmente.

Adele Faccio».

Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del regolamento, la votazione sull'accettazione delle dimissioni avrà luogo a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

**EMILIO VESCE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

EMILIO VESCE. Signor Presidente, invito i colleghi a soffermarsi sul carattere irrevocabile delle dimissioni presentate dalla collega Faccio. Credo sia giusto rispettarne la volontà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'accettazione delle dimissioni del deputato Adele Faccio.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	338
Votanti .....	336
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	169
Voti favorevoli .....	140
Voti contrari .....	196

*(La Camera respinge — Generali applausi).*

#### Dimissioni del deputato Andrea Bonetti.

PRESIDENTE. Comunico che in data 13 febbraio 1990 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Andrea Bonetti:

«Signora Presidente,

il voto dell'Assemblea dei deputati che ha respinto nei giorni scorsi le mie dimissioni dall'incarico è stato per me motivo di grande conforto ed incoraggiamento, la dimostrazione della stima e della fiducia di tanti amici e colleghi con cui ho lavorato per tanti anni.

È quindi con grande ricrescimento che mi trovo nuovamente costretto a rivolgermi a Lei per confermarle la mia decisione irrevocabile di dimettermi dall'incarico di deputato al Parlamento.

L'autonomia decisionale del Parlamento europeo, con l'elezione a suffragio universale, è un fatto acquisito ed un valore che deve essere difeso nelle democrazie mature del nostro continente, pur auspicando un più stretto collegamento tra i centri della vita politica nazionale e le istituzioni comunitarie.

Altri sono gli organismi a cui è demando il coordinamento dell'attività dei Parlamenti nazionali che prevedono la presenza istituzionale di membri della Camera e del Senato italiano.

La prego, quindi, di sottoporre nuovamente la mia volontà ad un più attento esame da parte dell'Assemblea per una decisione che mi consenta un comportamento coerente con le mie aspirazioni, i miei ideali e gli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

Con la massima fiducia, rinnovo i miei sentimenti di stima nei suoi confronti e verso tutti i colleghi.

Cordialmente.

Andrea Bonetti».

Avverto che ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del regolamento, la votazione sull'accettazione delle dimissioni avrà luogo a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'accettazione delle dimissioni del deputato Bonetti.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	353
Votanti .....	351
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	176
Voti favorevoli .....	213
Voti contrari .....	138

*(La Camera approva).*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (4640).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo

96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 14 marzo 1990.

### **Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, data l'ora tarda, rinvio ad altra seduta l'esame dei restanti punti all'ordine del giorno.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 2 marzo 1990, alle 10,30:

*Interpellanze.*

**La seduta termina alle 19,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21,25.*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 febbraio 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MANGIAPANE ed altri: «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi destinati al personale postelegrafonico» (4622);

ABBATANGELO ed altri: «Nuove norme per il lavoro carcerario» (4623);

TASSI: «Nuove norme per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole» (4624);

TASSI: «Istruzione dell'anagrafe tributaria per i giornalisti professionisti» (4625);

SANNELLA ed altri: «Riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi relativi alla frequenza di corsi finalizzati gestiti dalle strutture pubbliche o da società delle partecipazioni statali» (4626);

TORCHIO: «Integrazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del patrimonio boschivo» (4627);

FIORI: «Nuove norme in materia di determinazione dei canoni d'affitto nei contratti agrari» (4628);

TAGLIABUE ed altri: «Regolamentazione delle attività sanitarie gestite da istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate a fornire prestazioni» (4629);

CRESCO ed altri: «Ordinamento della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere» (4630);

CIOCCI CARLO ALBERTO: «Istituzione del fondo di previdenza per le pensioni ai dipendenti dello Stato. Adeguamento dei trattamenti pensionistici statali» (4631).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAVINO: «Riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna statale agli insegnamenti di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado» (4634);

PISICCHIO: «Norme per la conservazione ed il recupero dei trulli di Alberobello e della valle d'Itria» (4635);

ARMELLIN ed altri: «Ordinamento della professione di psicomotricista» (4636);

COLOMBINI ed altri: «Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido» (4639).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.**

In data 28 febbraio 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

«Prima scuola — Nuovi ordinamenti della scuola materna» (4632).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*Dal Ministro dell'interno:*

«Disposizioni concernenti nuove misure per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona» (4637).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Senato.**

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1163. — «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (*approvato da quel Consesso*) (4633).

S. 164-165-241-427-732-1288 — Senatori FILETTI ed altri; FILETTI ed altri; MACIS ed altri; MANCINO ed altri; ONORATO e ARFÈ; disegno di legge di iniziativa del Governo: «Provvedimenti urgenti per il processo civile» (*approvato, in un testo unificato, da quel Consesso*) (4638).

S. 2038. — «Interventi urgenti per la zootecnia» (*approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella IX Commissione permanente*) (3929-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Cancellazione dell'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 2034. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 di-

cembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (*approvato dal Senato*) (4567).

**Approvazione in Commissione.**

Nella riunione di oggi della I Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

CAPPIELLO ed altri: «Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna » (1229); TURCO ed altri: «Istituzione di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri» (1380); MAZZUCONI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219); ANSELMINI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630), in un testo unificato con il titolo: «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400» (1229-1380-2219-2630).

**Annunzio di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione del deputato Rallo n. 4-18505, pubblicata nel resoconto sommario del 27 febbraio 1990, è stata sottoscritta anche dal deputato Martuscelli.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 1.11

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	392
Votanti .....	384
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	193
Voti favorevoli .....	31
Voti contrari .....	353

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio  
 Battaglia Pietro  
 Biondi Alfredo  
 Bonsignore Vito  
 Breda Roberta  
 Carelli Rodolfo  
 Caveri Luciano  
 Ceruti Gianluigi  
 Crescenzi Ugo  
 Donati Anna  
 Fiori Publio  
 Foti Luigi  
 Fumagalli Carulli Battistina  
 Gei Giovanni  
 Gelpi Luciano  
 Loi Giovanni Battista  
 Loiero Agazio  
 Mattioli Gianni Francesco  
 Melillo Savino  
 Monaci Alberto  
 Mundo Antonio  
 Patria Renzo  
 Pellizzari Gianmario  
 Portatadino Costante  
 Pujia Carmelo  
 Pumilia Calogero  
 Sanese Nicolamaria  
 Scalia Massimo  
 Serrentino Pietro  
 Usellini Mario  
 Zampieri Amedeo

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Angius Gavino  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Adolfo  
 Becchi Ada

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bonfatti Paini Marisa  
Bonferroni Franco  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Paolo  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro

Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alema Massimo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
De Carolis Stelio  
De Julio Sergio  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiorino Filippo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavini Andrea Sergio  
Gargani Giuseppe  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro  
Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo

La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Natta Alessandro  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo

Reichlin Alfredo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele

*Si sono astenuti:*

Bianchi Fortunato  
Costa Silvia

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Rivera Giovanni  
Salvoldi Giancarlo  
Sapienza Orazio  
Zanone Valerio  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 1.4

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	378
Votanti .....	374
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	188
Voti favorevoli .....	162
Voti contrari .....	212

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella

Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchini Giovanni  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Borgoglio Felice  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Breda Roberta  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruno Paolo

Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma  
 Cardetti Giorgio  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Casati Francesco  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciocia Graziano  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Crescenzi Ugo  
 Cristoni Paolo  
 Curci Francesco  
 Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
 D'Aimmo Florindo  
 Dal Castello Mario  
 D'Alia Salvatore  
 D'Amato Carlo  
 De Carli Francesco  
 Del Mese Paolo  
 Drago Antonino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ebner Michl

Farace Luigi

Faraguti Luciano

Ferrari Bruno

Ferrari Wilmo

Fiandrotti Filippo

Fincato Laura

Fiori Publio

Foschi Franco

Foti Luigi

Frasson Mario

Galloni Giovanni

Gangi Giorgio

Gargani Giuseppe

Gei Giovanni

Gelpi Luciano

Gottardo Settimo

Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano

Lamorte Pasquale

Latteri Ferdinando

Lia Antonio

Lobianco Arcangelo

Loi Giovanni Battista

Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo

Madaudo Dino

Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo

Manzolini Giovanni

Martini Maria Eletta

Martino Guido

Martuscelli Paolo

Marzo Biagio

Massari Renato

Mastella Mario Clemente

Mastrantuono Raffaele

Matulli Giuseppe

Mazza Dino

Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore

Melillo Savino

Mensorio Carmine

Mensurati Elio

Michelini Alberto

Monaci Alberto

Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto Vincenzo

Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Gianfranco

Patria Renzo

Pellizzari Gianmario

Perani Mario

Piccirillo Giovanni

Piermartini Gabriele

Piredda Matteo

Piro Franco

Pisanu Giuseppe

Polverari Pierluigi

Principe Sandro

Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rognoni Virginio

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Russo Ferdinando

Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria

Santonastaso Giuseppe

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Savio Gastone

Segni Mariotto

Serrentino Pietro

Stegagnini Bruno

Susi Domenico

Tancredi Antonio

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Tesini Giancarlo

Urso Salvatore

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Viti Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanone Valerio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Battaglia Adolfo  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Berselli Filippo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Bruni Giovanni  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cederna Antonio  
Ceruti Gianluigi  
Chella Mario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo  
D'Alema Massimo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
De Julio Sergio  
Demitry Giuseppe  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Fausti Franco  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiorino Filippo  
Forlani Arnaldo  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

La Penna Girolamo  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi

Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta  
Orsini Bruno

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pietrini Vincenzo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco  
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Sapio Francesco  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlatto Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano

Zarro Giovanni

*Si sono astenuti:*

Casini Carlo  
Nicolazzi Franco  
Scotti Vincenzo  
Zolla Michele

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 1.7

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	386
Votanti .....	376
Astenuti .....	10
Maggioranza .....	189
Voti favorevoli .....	94
Voti contrari .....	282

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Antonucci Bruno

Baghino Francesco Giulio  
Battaglia Pietro  
Berselli Filippo  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bodrato Guido  
Bonferroni Franco  
Bruni Giovanni

Caccia Paolo Pietro  
Camber Giulio  
Cardinale Salvatore  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Cavigliasso Paola  
Ciccardini Bartolo  
Ciocci Carlo Alberto  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
d'Aquino Saverio

Drago Antonino

Ferrari Wilmo  
Fiori Publio  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Franchi Franco

Galli Giancarlo  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo

Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massano Massimo  
Mastella Mario Clemente  
Matteoli Altero  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Piccirillo Giovanni  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana

Rallo Girolamo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rognoni Virginio  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Sarti Adolfo  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Serrentino Pietro  
Sospiri Nino

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vizzini Carlo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alagna Egidio  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon

Andreis Sergio  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angius Gavino  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Baruffi Luigi  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Adolfo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Alema Massimo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
De Julio Sergio  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio

Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro  
Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Lobianco Arcangelo  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Meleleo Salvatore  
Menziotti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsini Bruno

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perani Mario  
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Scalia Massimo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassone Mario  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zangheri Renato  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro

*Si sono astenuti:*

Aiardi Alberto  
Bianchini Giovanni  
Ebner Michl  
Fumagalli Carulli Battistina  
La Valle Raniero  
Loi Giovanni Battista  
Mastrantuono Raffaele  
Mazzuconi Daniela  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 1.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	362
Votanti .....	358
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	180
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	333

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio  
 Battaglia Pietro  
 Berselli Filippo  
 Camber Giulio  
 Caradonna Giulio  
 Chiriano Rosario  
 Franchi Franco  
 Macaluso Antonino  
 Maceratini Giulio  
 Martinat Ugo  
 Massano Massimo  
 Matteoli Altero  
 Monaci Alberto  
 Orciari Giuseppe  
 Patria Renzo  
 Pazzaglia Alfredo  
 Pellegatta Giovanni  
 Pellizzari Gianmario  
 Poli Bortone Adriana  
 Rallo Girolamo  
 Sanese Nicolamaria  
 Sospiri Nino  
 Tassi Carlo  
 Trantino Vincenzo  
 Valensise Raffaele

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto

Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Angius Gavino  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Adolfo  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Biafora Pasqualino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonferroni Franco  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Paolo  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alema Massimo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrara Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro  
Iossa Felice

Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensurati Elio  
Menzietti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Natta Alessandro  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe

Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Biondi Alfredo  
Costa Silvia  
Loi Giovanni Battista  
Rinaldi Luigi

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina

Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 1.8

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	348
Votanti .....	340
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	171
Voti favorevoli .....	195
Voti contrari .....	145

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonferroni Franco  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco

Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Camber Giulio  
 Campagnoli Mario  
 Cardetti Giorgio  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Carrus Nino  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocia Graziano  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Contu Felice  
 Corsi Umberto  
 Costa Silvia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Drago Antonino

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Madaudo Dino  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensurati Elio  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Monaci Alberto  
Mundo Antonio

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino

Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Battaglia Adolfo  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Berselli Filippo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Boдрato Guido  
Bonfatti Pains Marisa  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavicchioli Andrea  
Cederna Antonio  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo  
D'Ambrosio Michele  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Natta Alessandro  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano

Zangheri Renato

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

*Si sono astenuti:*

Andreis Sergio  
Ceruti Gianluigi  
Lanzinger Gianni  
Loi Giovanni Battista  
Procacci Annamaria  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Salvoldi Giancarlo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro

Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 1

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	361
Votanti .....	354
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	178
Voti favorevoli .....	334
Voti contrari .....	20

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Adolfo  
 Battaglia Pietro  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina

Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Paini Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora  
 Camber Giulio  
 Campagnoli Mario  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alema Massimo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ingrao Pietro  
Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Natta Alessandro  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Righi Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Vincenzo

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
Baghino Francesco Giulio  
Bassi Montanari Franca  
Caradonna Giulio  
Ceruti Gianluigi  
Donati Anna  
Franchi Franco  
Lanzinger Gianni  
Macaluso Antonino  
Martinat Ugo  
Massano Massimo  
Matteoli Altero  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Procacci Annamaria  
Rallo Girolamo  
Salvoldi Giancarlo  
Sospiri Nino  
Tassi Carlo  
Trantino Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

*Si sono astenuti:*

Armellin Lino  
Bassanini Franco  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Guerzoni Luciano  
Loi Giovanni Battista  
Rinaldi Luigi  
Scalia Massimo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro

Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, subemendamento 0.2.2.1

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	362
Votanti .....	355
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	178
Voti favorevoli .....	349
Voti contrari .....	6

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi

Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora  
 Camber Giulio  
 Campagnoli Mario  
 Cannelonga Severino Lucano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavigliasso Paola  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alema Massimo  
D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi

Ingrao Pietro

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore

Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Sorice Vincenzo

Sospiri Nino  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Arnaboldi Patrizia  
Carrus Nino  
Quarta Nicola  
Ronchi Edoardo  
Russo Franco  
Tamino Gianni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

*Si sono astenuti:*

Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bianchini Giovanni  
Diaz Annalisa  
Guerzoni Luciano  
Salvoldi Giancarlo  
Soddu Pietro  
Tiezzi Enzo

*Sono in missione:*

Battaglia Adolfo  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro

Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 2.2

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	347
Votanti .....	344
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	173
Voti favorevoli .....	219
Voti contrari .....	125

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Camber Giulio  
 Campagnoli Mario  
 Caradonna Giulio  
 Cardetti Giorgio  
 Cardinale Salvatore  
 Carelli Rodolfo  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Guglielmo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Caveri Luciano  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Fiorino Filippo  
Foschi Franco  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Matteoli Altero  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Sospiri Nino  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alborghetti Guido  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bertone Giuseppina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cederna Antonio  
Chella Mario  
Ciabbarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe  
D'Alema Massimo  
D'Ambrosio Michele  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Masini Nadia  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

Nerli Francesco

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Stefanini Marcello  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

*Si sono astenuti:*

Ceruti Gianluigi  
Procacci Annamaria  
Soddu Pietro

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia

Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Paganelli Ettore  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Riggio Vito  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.10

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	376
Votanti .....	369
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	185
Voti favorevoli .....	205
Voti contrari .....	164

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Alagna Egidio  
 Alborghetti Guido  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Bassi Montanari Franca  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Paini Marisa  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Bruni Giovanni

Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato  
 Capecchi Maria Teresa  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Cardetti Giorgio  
 Castagnola Luigi  
 Cavagna Mario  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Ceruti Gianluigi  
 Cerutti Giuseppe  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Ciocia Graziano  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Conti Laura

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
D'Alema Massimo  
D'Ambrosio Michele  
De Julio Sergio  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gorgoni Gaetano  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo  
Madaudo Dino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Menziatti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piermartini Gabriele  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zanone Valerio

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Baruffi Luigi  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Borruso Andrea  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Bubbico Mauro  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Camber Giulio  
Campagnoli Mario  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo

Facchiano Ferdinando  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gargani Giuseppe  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martuscelli Paolo  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Pujia Carmelo

Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vizzini Carlo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Biondi Alfredo  
Bortolami Benito Mario  
de Luca Stefano  
Nicolazzi Franco  
Rabino Giovanni Battista  
Riggio Vito  
Rivera Giovanni

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.11

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	369
Votanti .....	362
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	182
Voti favorevoli .....	239
Voti contrari .....	123

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Arnaboldi Patrizia  
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Bassolino Antonio  
 Battaglia Pietro  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernasconi Anna Maria  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo

Bonfatti Pains Marisa  
 Bordon Willer  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castagnola Luigi  
 Castrucci Siro  
 Cavagna Mario  
 Caveri Luciano  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cederna Antonio  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Ceruti Gianluigi  
 Cerutti Giuseppe  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo  
Dal Castello Mario  
D'Alema Massimo  
D'Ambrosio Michele  
De Julio Sergio  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gorgoni Gaetano  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Melillo Savino  
Menziotti Pietro Paolo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Segni Mariotto  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto

Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco

Balestracci Nello  
Baruffi Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Bonferroni Franco  
Borra Gian Carlo  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruno Paolo  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Cavigliasso Paola  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Costi Silvano

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo

Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Manfredi Manfredi  
Martinazzoli Fermo Mino  
Marzo Biagio  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Milani Gian Stefano

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano  
Rognoni Virginio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sarti Adolfo  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Senaldi Carlo  
Sorice Vincenzo

Tancredi Antonio  
Tassone Mario

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo

Zarro Giovanni

*Si sono astenuti:*

Cardetti Giorgio  
Chiriano Rosario

Martuscelli Paolo  
Matulli Giuseppe  
Rinaldi Luigi  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.12

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	318
Votanti .....	310
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	156
Voti favorevoli .....	163
Voti contrari .....	147

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruni Giovanni  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade

Casati Francesco  
 Castagnetti Guglielmo  
 Castrucci Siro  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cerofolini Fulvio  
 Ceruti Gianluigi  
 Chella Mario  
 Ciabari Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Coloni Sergio  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo  
 D'Aimmo Florindo  
 D'Ambrosio Michele  
 De Rose Emilio  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Ferrara Giovanni  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Martino Guido  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazzuconi Daniela  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Menziatti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Piredda Matteo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Stefanini Marcello  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Valensise Raffaele  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Antonucci Bruno  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Baruffi Luigi  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola

Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Colucci Francesco  
Corsi Umberto  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gargani Giuseppe  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lusetti Renzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manzolini Giovanni  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Meleleo Salvatore  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Rivera Giovanni  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Sapienza Orazio  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo

Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Torchio Giuseppe  
Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zavettieri Saverio  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Armellin Lino  
Battaglia Pietro  
Biasci Mario  
Biondi Alfredo  
Bortolami Benito Mario  
Casini Carlo  
Rinaldi Luigi  
Serrentino Pietro

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Bonferroni Franco  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippo Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola

Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.7

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	326
Votanti .....	227
Astenuti .....	99
Maggioranza .....	114
Voti favorevoli .....	225
Voti contrari .....	2

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benedikter Johann  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco

Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castagnetti Guglielmo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Ceruti Gianluigi  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Corsi Umberto  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Filippini Rosa  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Franchi Franco  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Natalia  
Loiero Agazio  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manzolini Giovanni  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Rabino Giovanni Battista  
Samà Francesco

*Si sono astenuti:*

Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Auleta Francesco

Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Becchi Ada  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Chella Mario  
Ciabarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Grilli Renato

Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Mangiapane Giuseppe  
Menziatti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Trabacchi Felice

Violante Luciano

Zangheri Renato

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio

Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.2

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	324
Votanti .....	314
Astenuti .....	10
Maggioranza .....	158
Voti favorevoli .....	311
Voti contrari .....	3

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi

Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conte Carmelo  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
De Rose Emilio  
Diaz Annalisa

Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato  
  
Ebner Michl  
  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Manzolini Giovanni  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore

Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Russo Franco  
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scarlatto Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Solaroli Bruno  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo

Zangheri Renato  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Pajetta Gian Carlo  
Zolla Michele

*Si sono astenuti:*

Bortolami Benito Mario  
Casini Carlo  
Ciliberti Franco  
Guerzoni Luciano  
Levi Baldini Natalia  
Pellegatta Giovanni  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Soddu Pietro  
Visco Vincenzo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippò Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.14

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	327
Votanti .....	321
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	161
Voti favorevoli .....	165
Voti contrari .....	156

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Caria Filippo  
 Castrucci Siro  
 Cavagna Mario  
 Caveri Luciano  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Ceruti Gianluigi  
 Cerutti Giuseppe  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Cima Laura  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocci Lorenzo  
 Ciocia Graziano  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
 d'Aquino Saverio  
 De Julio Sergio  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Marte  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lagorio Lelio  
Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazza Dino  
Melillo Savino  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo

Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Piredda Matteo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ridi Silvano  
Rivera Giovanni  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Sirada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tassone Mario

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Baruffi Luigi  
Battaglia Pietro  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Borra Gian Carlo  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma

Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Conte Carmelo  
Corsi Umberto  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Del Mese Paolo  
De Rose Emilio

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lattanzio Vito

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manzolini Giovanni  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rocelli Gian Franco

Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Sanza Angelo Maria  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Borri Andrea  
Cardetti Giorgio  
Ciliberti Franco  
Fumagalli Carulli Battistina  
Nicolazzi Franco  
Rognoni Virginio

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni

Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.13

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	326
Votanti .....	320
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	161
Voti favorevoli .....	164
Voti contrari .....	156

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Paini Marisa  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Casati Francesco

Castrucci Siro  
 Cavagna Mario  
 Caveri Luciano  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Ceruti Gianluigi  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Ciocia Graziano  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Coloni Sergio  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
 De Julio Sergio  
 De Rose Emilio  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Ferrara Giovanni  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Mancini Vincenzo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mazzuconi Daniela  
Melillo Savino  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo

Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ridi Silvano  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sapio Francesco  
Scalfaro Oscar Luigi  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Valensise Raffaele  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alessi Alberto  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Baruffi Luigi  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Binetti Vincenzo  
Bodrato Guido  
Borra Gian Carlo  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio

Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Castagnetti Pierluigi  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Corsi Umberto  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Marte  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Manfredi Manfredo  
Manzolini Giovanni  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino

Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tassone Mario

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Biasci Mario  
Biondi Alfredo  
Bortolami Benito Mario  
Casini Carlo  
D'Addario Amedeo  
Nicolazzi Franco

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippo Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo

Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.9

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	327
Votanti .....	325
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	163
Voti favorevoli .....	191
Voti contrari .....	134

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bodrato Guido  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Paolo  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Caradonna Giulio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciliberti Franco  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocia Graziano  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Colucci Francesco  
 Conte Carmelo  
 Corsi Umberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
De Rose Emilio

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Franchi Franco  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinat Ugo  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scarlatto Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Servello Francesco  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Trantino Vincenzo

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruni Giovanni  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ceruti Gianluigi  
Chella Mario  
Ciabbarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
De Julio Sergio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gorgoni Gaetano  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Mannino Antonino  
Martino Guido  
Masini Nadia  
Mattioli Gianni Francesco  
Melillo Savino  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco

Pascolat Renzo  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pintor Luigi  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Teodori Massimo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

*Si sono astenuti:*

Biondi Alfredo  
Nicolazzi Franco

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni

Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 3.17

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	322
Votanti .....	292
Astenuti .....	30
Maggioranza .....	147
Voti favorevoli .....	145
Voti contrari .....	147

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Biondi Alfredo  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolani Franco  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capria Nicola  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Casati Francesco  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavicchioli Andrea  
 Cellini Giuliano  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Cobellis Giovanni  
 Corsi Umberto  
 Crescenzi Ugo  
 Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo  
 Dal Castello Mario  
 D'Alia Salvatore  
 Del Mese Paolo

Farace Luigi  
 Faraguti Luciano  
 Ferrari Bruno  
 Fiori Publio  
 Fiorino Filippo  
 Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Grillo Luigi

Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piredda Matteo  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano

Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Santonastaso Giuseppe  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria

Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassi Montanari Franca  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Cappiello Agata Alma  
Caprili Milziade  
Carrus Nino  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ceruti Gianluigi  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Colucci Francesco  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco

D'Addario Amedeo  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
d'Aquino Saverio  
De Julio Sergio

De Rose Emilio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Ghezzi Giorgio  
Gregorelli Aldo  
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lanzinger Gianni  
Lattanzio Vito  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mattioli Gianni Francesco  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pietrini Vincenzo  
Pintor Luigi  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Massimo  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Teodori Massimo  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto

Vesce Emilio

Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

*Si sono astenuti:*

Baghino Francesco Giulio  
Benedikter Johann  
Berselli Filippo  
Bortolami Benito Mario  
Bruno Paolo  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Casini Carlo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Coloni Sergio  
D'Angelo Guido  
Ebner Michl  
Franchi Franco  
Fronza Crepaz Lucia  
Ghinami Alessandro  
Maceratini Giulio  
Matteoli Altero  
Nicolazzi Franco  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rojch Angelino  
Senaldi Carlo  
Servello Francesco  
Tassi Carlo  
Trantino Vincenzo  
Valensise Raffaele  
Willeit Ferdinand

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippo Ugo  
Gunnella Aristide

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio

Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamenti 3.4 e 3.6

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	348
Votanti .....	337
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	169
Voti favorevoli .....	159
Voti contrari .....	178

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Arnaboldi Patrizia  
 Auleta Francesco

Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Berselli Filippo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Paini Marisa  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade  
 Caradonna Giulio  
 Castagnola Luigi  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Chella Mario  
 Ciabbarri Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Francesco  
 Conti Laura  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

D'Amato Carlo  
 D'Ambrosio Michele  
 De Julio Sergio  
 Diaz Annalisa  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Di Pietro Giovanni  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
 Fagni Edda  
 Ferrara Giovanni  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Mennitti Domenico  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Modugno Domenico  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Parlato Antonio  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pintor Luigi  
Piro Franco  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo  
Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Teodori Massimo  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo  
Valensise Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
  
Zangheri Renato

*Hanno votato no:*

Amalfitano Domenico  
Andò Salvatore  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Piero  
Armellin Lino  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Baruffi Luigi  
Battaglia Pietro  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bodrato Guido  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi

Castrucci Siro  
Caveri Luciano  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocia Graziano  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
De Rose Emilio

Ebner Michl

Farace Luigi  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiori Publio  
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

*Si sono astenuti:*

Bortolami Benito Mario  
Carelli Rodolfo  
Cerofolini Fulvio  
Faraguti Luciano  
Fronza Crepez Lucia  
Manfredi Manfredi  
Mazzuconi Daniela  
Mensurati Elio  
Nicolazzi Franco  
Sanza Angelo Maria  
Volponi Alberto

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita

Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 3

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	336
Votanti .....	224
Astenuti .....	112
Maggioranza .....	113
Voti favorevoli .....	184
Voti contrari .....	40

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Aiardi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Armellin Lino  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Buonocore Vincenzo

Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma

Capria Nicola  
 Caradonna Giulio  
 Cardetti Giorgio  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciliberti Franco  
 Cima Laura  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Cobellis Giovanni  
 Corsi Umberto  
 Crescenzi Ugo  
 Curci Francesco  
 Corsi Cesare

D'Addario Amedeo  
 D'Aimmo Florindo  
 D'Alia Salvatore  
 D'Angelo Guido  
 Del Mese Paolo  
 De Rose Emilio  
 Diglio Pasquale

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Donati Anna

Farace Luigi

Faraguti Luciano

Ferrari Marte

Ferrari Wilmo

Fiandrotti Filippo

Filippini Rosa

Fincato Laura

Fiori Publio

Fiorino Filippo

Franchi Franco

Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni

Gangi Giorgio

Gei Giovanni

Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Gottardo Settimo

Grillo Luigi

Lagorio Lelio

Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo

Lattanzio Vito

Latteri Ferdinando

Lia Antonio

Loiero Agazio

Lombardo Antonino

Lusetti Renzo

Macaluso Antonino

Maccheroni Giacomo

Maceratini Giulio

Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni

Mancini Vincenzo

Manzolini Giovanni

Martinat Ugo

Massano Massimo

Massari Renato

Mastrantuono Raffaele

Matteoli Altero

Matulli Giuseppe

Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore

Melillo Savino

Mensorio Carmine

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Michelini Alberto

Monaci Alberto

Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna

Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Gianfranco

Patria Renzo

Pellegatta Giovanni

Perani Mario

Piccirillo Giovanni

Pietrini Vincenzo

Piredda Matteo

Piro Franco

Pisicchio Giuseppe

Poggiolini Danilo

Portatadino Costante

Potì Damiano

Principe Sandro

Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Riggio Vito

Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Santonastaso Giuseppe

Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Sbardella Vittorio

Scotti Vincenzo

Segni Mariotto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Senaldi Carlo  
 Serrentino Pietro  
 Sinesio Giuseppe  
 Sospiri Nino  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
 Tarabini Eugenio  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tesini Giancarlo  
 Trantino Vincenzo  
 Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vairo Gaetano  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vesce Emilio  
 Viti Vincenzo  
 Vito Alfredo  
 Vizzini Carlo  
 Volponi Alberto

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanone Valerio  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppi Pietro

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Alessi Alberto  
 Andreis Sergio  
 Antonucci Bruno  
 Arnaboldi Patrizia  
 Baruffi Luigi  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Biafora Pasqualino  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Carelli Rodolfo  
 Ciccardini Bartolo  
 Coloni Sergio

Dal Castello Mario  
 D'Amato Carlo  
 Gregorelli Aldo  
 Iossa Felice  
 Labriola Silvano  
 Lanzinger Gianni  
 Manfredi Manfredo  
 Martino Guido  
 Mensurati Elio  
 Modugno Domenico  
 Nicotra Benedetto Vincenzo  
 Paganelli Ettore  
 Pellizzari Gianmario  
 Perrone Antonino  
 Procacci Annamaria  
 Rinaldi Luigi  
 Russo Franco  
 Sanese Nicolamaria  
 Sarti Adolfo  
 Soddu Pietro  
 Tealdi Giovanna Maria  
 Teodori Massimo  
 Torchio Giuseppe  
 Willeit Ferdinand  
 Zevi Bruno

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Auleta Francesco  
  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassolino Antonio  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi  
  
 Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Fronza Crepez Lucia

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia

Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego

Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Righi Luciano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo

Samà Francesco  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Sinatra Alberto  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto

Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zuech Giuseppe

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano

Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 4

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	323
Votanti .....	315
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	158
Voti favorevoli .....	313
Voti contrari .....	2

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Battaglia Pietro  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Bubbico Mauro  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora  
 Capacci Renato  
 Capecchi Maria Teresa  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Caprili Milziade

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni

Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Ghezzi Giorgio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Lagorio Lelio  
Lanzinger Gianni  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Manzolini Giovanni  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno

Paganelli Ettore

Pallanti Novello  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Franco

Sacconi Maurizio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlatto Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Testa Enrico  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Benedikter Johann  
Willeit Ferdinand

*Si sono astenuti:*

Cursi Cesare  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Diaz Annalisa  
Franchi Franco  
Maceratini Giulio  
Pellegatta Giovanni  
Sospiri Nino  
Tassi Carlo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippò Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	346
Votanti .....	335
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	168
Voti favorevoli .....	324
Voti contrari .....	11

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Bassolino Antonio  
 Battaglia Pietro  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi  
 Bertoli Danilo  
 Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Del Bue Mauro

Del Mese Paolo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicoira Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellegatti Ivana  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Russo Franco  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlatto Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Caradonna Giulio  
Franchi Franco  
Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Matteoli Altero  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Rallo Girolamo  
Sospiri Nino  
Tassi Carlo

*Si sono astenuti:*

Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bruni Giovanni  
De Carolis Stelio  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Filippini Giovanna  
Gorgoni Gaetano  
Martino Guido  
Massano Massimo  
Poggiolini Danilo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito

Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, emendamento 6.1

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	341
Votanti .....	228
Astenuti .....	113
Maggioranza .....	115
Voti favorevoli .....	205
Voti contrari .....	23

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario

Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Casati Francesco  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocia Graziano  
 Cobellis Giovanni  
 Colombini Leda  
 Coloni Sergio  
 Colucci Francesco  
 Corsi Umberto  
 Costa Silvia

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Lagorio Lelio  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Renzulli Aldo Gabriele

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ricci Franco  
 Riggio Vito  
 Righi Luciano  
 Rinaldi Luigi  
 Rivera Giovanni  
 Rocelli Gian Franco  
 Rognoni Virginio  
 Rojch Angelino  
 Rosini Giacomo  
 Rossi di Montelera Luigi  
 Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
 Sanese Nicolamaria  
 Santarelli Giulio  
 Santonastaso Giuseppe  
 Santuz Giorgio  
 Sanza Angelo Maria  
 Sapienza Orazio  
 Saretta Giuseppe  
 Sarti Adolfo  
 Savio Gastone  
 Sbardella Vittorio  
 Scarlato Guglielmo  
 Scotti Vincenzo  
 Segni Mariotto  
 Senaldi Carlo  
 Serrentino Pietro  
 Sinesio Giuseppe  
 Soddu Pietro  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
 Tarabini Eugenio  
 Tassone Mario  
 Tealdi Giovanna Maria  
 Tesini Giancarlo  
 Torchio Giuseppe  
 Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vairo Gaetano  
 Vecchiarelli Bruno  
 Viti Vincenzo  
 Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo

Zanone Valerio  
 Zarro Giovanni  
 Zoppi Pietro  
 Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Andreis Sergio  
 Baghino Francesco Giulio  
 Bassi Montanari Franca  
 Caradonna Giulio  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Cima Laura  
 Crippa Giuseppe  
 Donati Anna  
 Filippini Rosa  
 Franchi Franco  
 Lanzinger Gianni  
 Macaluso Antonino  
 Matteoli Altero  
 Procacci Annamaria  
 Rallo Girolamo  
 Reichlin Alfredo  
 Ridi Silvano  
 Russo Franco  
 Scalia Massimo  
 Sospiri Nino  
 Tassi Carlo  
 Vesce Emilio  
 Willeit Ferdinand

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Angeloni Luana  
 Arnaboldi Patrizia  
 Auleta Francesco

Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassolino Antonio  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bevilacqua Cristina  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Brescia Giuseppe  
Bruni Giovanni  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Casini Carlo  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele  
De Carolis Stelio  
Del Pennino Antonio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Gorgoni Gaetano  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato

Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio  
Mangiapane Giuseppe

Mannino Antonino  
Martino Guido  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Migliasso Teresa  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo

Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 6

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	332
Votanti .....	221
Astenuti .....	111
Maggioranza .....	111
Voti favorevoli .....	220
Voti contrari .....	1

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Capria Nicola  
 Caradonna Giulio  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavicchioli Andrea  
 Cavigliasso Paola  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciliberti Franco  
 Cima Laura  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto  
 Ciocia Graziano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Filippini Rosa  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Franchi Franco  
Fronza Crepez Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Lagorio Lelio  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino

Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredi  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poti Damiano  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo

Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Ha votato no:*

Andreis Sergio

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Arnaboldi Patrizia  
Auleta Francesco

Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassolino Antonio  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ciabbarri Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Ferrara Giovanni  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gramaglia Mariella  
Grilli Renato

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Masini Nadia  
Migliasso Teresa  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena

Nerli Francesco  
Novelli Diego

Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ridi Silvano  
Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto

Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano

Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4318, articolo 7

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	348
Votanti .....	344
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	173
Voti favorevoli .....	344
Voti contrari .....	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Bassi Montanari Franca  
 Bassolino Antonio  
 Battaglia Pietro

Becchi Ada  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bertoli Danilo  
 Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Buffoni Andrea  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carolis Stelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi

Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Lagorio Lelio  
Lanzinger Gianni  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Massari Renato  
Mastella Mario Clemente  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena  
Mundo Antonio  
  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalia Massimo  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Sospiri Nino

Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
  
Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Tiezzi Enzo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

d'Amato Luigi  
Diaz Annalisa  
Pellegatta Giovanni  
Willeit Ferdinand

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito

Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: votazione finale del disegno di legge n. 4318

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	372
Votanti .....	230
Astenuti .....	142
Maggioranza .....	116
Voti favorevoli .....	224
Voti contrari .....	6

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bodrato Guido  
 Bonferroni Franco  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta

Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Bubbico Mauro  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Capacci Renato  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Caveri Luciano  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerofolini Fulvio  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi  
 Ciocci Carlo Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ciocia Graziano  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
d'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
De Rose Emilio

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Laura  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Latteri Ferdinando  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Monaci Alberto  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Poggiolini Danilo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo

Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Dal Castello Mario  
Ebner Michl  
Labriola Silvano  
Mazzuconi Daniela  
Ridi Silvano  
Testa Enrico

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Arnaboldi Patrizia  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Barbera Augusto Antonio  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Berselli Filippo  
Bevilacqua Cristina  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Paini Marisa  
Bordon Willer  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Chella Mario  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Costa Alessandro  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
De Julio Sergio  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gasparotto Isaia  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Gramaglia Mariella

Grilli Renato  
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Mennitti Domenico  
Menziatti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego

Pacetti Massimo  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Rodotà Stefano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Russo Franco

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Servello Francesco  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Trabacchini Quarto  
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele  
Violante Luciano

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippò Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Dimissione del deputato Adele Faccio

## VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	338
Votanti .....	336
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	169
Voti favorevoli .....	140
Voti contrari .....	196

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Bevilacqua Cristina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonferroni Franco  
 Bordon Willer  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Bubbico Mauro  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Cannelonga Severino Lucano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Capacci Renato  
Cappiello Agata Alma  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavigliasso Paola  
Cecchetto Coco Alessandra  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Costi Silvano  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
d'Amato Luigi

D'Angelo Guido  
Degennaro Giuseppe  
De Julio Sergio  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
de Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Filippini Rosa  
Fini Gianfranco  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela  
Franchi Franco  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Gregorelli Aldo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Grilli Renato  
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi

Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Recchia Vincenzo  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Vincenzo

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

d'Aquino Saverio  
Lattanzio Vito

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

Mammone Natia  
Marri Germano  
Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio

Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Dimissione del deputato Andrea Bonetti

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	353
Votanti .....	351
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	176
Voti favorevoli .....	213
Voti contrari .....	138

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Andreis Sergio  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angelini Piero  
 Angeloni Luana  
 Aniasi Aldo  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Arnaboldi Patrizia  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi  
 Berselli Filippo  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bonferroni Franco  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Boselli Milvia  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruzzani Riccardo  
 Bubbico Mauro  
 Bulleri Luigi  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato  
 Capria Nicola  
 Caradonna Giulio

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Cardetti Giorgio	d'Amato Luigi
Cardinale Salvatore	D'Angelo Guido
Carelli Rodolfo	d'Aquino Saverio
Caria Filippo	Degennaro Giuseppe
Casati Francesco	De Julio Sergio
Casini Carlo	Del Mese Paolo
Casini Pier Ferdinando	de Luca Stefano
Castagnetti Pierluigi	De Rose Emilio
Castagnola Luigi	Diaz Annalisa
Castrucci Siro	Dignani Grimaldi Vanda
Cavagna Mario	Di Pietro Giovanni
Caveri Luciano	Donati Anna
Cavicchioli Andrea	
Cavigliasso Paola	Ebner Michl
Cellini Giuliano	
Cerofolini Fulvio	Fachin Schiavi Silvana
Cerutti Giuseppe	Farace Luigi
Chella Mario	Faraguti Luciano
Chiriano Rosario	Fausti Franco
Ciabarra Vincenzo	Ferrara Giovanni
Ciaffi Adriano	Ferrari Bruno
Ciccardini Bartolo	Ferrari Marte
Cicerone Francesco	Fiandrotti Filippo
Ciconte Vincenzo	Filippini Giovanna
Ciliberti Franco	Filippini Rosa
Cima Laura	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cimmino Tancredi	Fiori Publio
Ciocci Carlo Alberto	Fiorino Filippo
Ciocci Lorenzo	Fracchia Bruno
Ciocia Graziano	Francese Angela
Civita Salvatore	Franchi Franco
Colombini Leda	Fronza Crepaz Lucia
Coloni Sergio	Fumagalli Carulli Battistina
Colucci Francesco	
Conti Laura	Gabbuggiani Elio
Cordati Rosaia Luigia	Galante Michele
Corsi Umberto	Galli Giancarlo
Costa Alessandro	Galloni Giovanni
Costa Silvia	Gangi Giorgio
Costi Silvano	Garavaglia Mariapia
Crescenzi Ugo	Gasparotto Isaia
Crippa Giuseppe	Gei Giovanni
Cristofori Nino	Gelli Bianca
Cristoni Paolo	Gelpi Luciano
Cursi Cesare	Geremicca Andrea
	Ghinami Alessandro
D'Acquisto Mario	Gitti Tarcisio
D'Addario Amedeo	Gorgoni Gaetano
D'Aimmo Florindo	Gottardo Settimo
Dal Castello Mario	Gramaglia Mariella
D'Alia Salvatore	Gregorelli Aldo
D'Amato Carlo	Grilli Renato

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Lavorato Giuseppe  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masini Nadia  
Massano Massimo  
Mastrantuono Raffaele  
Matteoli Altero  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mellini Mauro  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco

Merolli Carlo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minucci Adalberto  
Monaci Alberto  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolazzi Franco  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ricci Franco  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Franco  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro

Sospiri Nino  
Stefanini Marcello  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria  
Teodori Massimo  
Tesini Giancarlo  
Tiezzi Enzo  
Torchio Giuseppe  
Trantino Vincenzo  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vesce Emilio  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Bertone Giuseppina  
Lattanzio Vito

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Babbini Paolo  
Boniver Margherita  
Duce Alessandro  
Facchiano Ferdinando  
Frasson Mario  
Galasso Giuseppe  
Grippe Ugo  
Gunnella Aristide  
Mammone Natia  
Marri Germano

Masina Ettore  
Napoli Vito  
Negri Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Rutelli Francesco  
Savino Nicola  
Scovacricchi Martino  
Silvestri Giuliano  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Zoso Giuliano

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

---

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI  
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,

considerato che:

alcune categorie di operatori sanitari, nell'espletamento del loro lavoro sono esposte alle radiazioni ionizzanti;

la protezione dei lavoratori deve prioritariamente comportare il rafforzamento delle misure di sicurezza che evitino il rischio di esposizione, potenziando gli interventi di sorveglianza e vigilanza e attuando gli interventi necessari per ottenere dosi nulle di esposizione, o almeno dosi minime come recentemente proposto dalla società internazionale di radioprotezione (20 MSV/anno);

la tendenza all'abbattimento della radioesposizione non contrasta con il riconoscimento ai lavoratori esposti di indennità specifiche per il rischio radiologico:

norma fondamentale sulla protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti è il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che all'articolo 9 definisce:

zona controllata quella in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti;

persone esposte per ragioni professionali quelle che, in una zona controllata, fanno abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni (e per tanto sono soggette al rischio di superare la dose di 1.5 REM/anno): la dose massima ammissibile per queste persone è di 5 REM/anno;

persone occasionalmente esposte quelle che per motivi di lavoro si trovano solo occasionalmente nella zona controllata e che pertanto non sono soggette al rischio di superare la dose di 1.5 REM/anno: la dose massima ammissibile per queste persone è di 1.5 REM/anno;

il contratto di lavoro vigente è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che all'articolo 58 stabilisce:

che l'indennità di rischio da radiazioni dell'importo mensile di 30.000, spetta al personale medico e tecnico di radiologia;

che questa indennità spetta solo alla condizione che:

a) il suddetto personale lavori in « zona controllata »;

b) il rischio abbia carattere professionale (nel senso che non sia possibile esercitare l'attività lavorativa senza sottoporsi al relativo rischio);

che questi benefici vanno estesi al restante personale esposto professionalmente alle radiazioni (secondo i requisiti del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) individuati da una apposita commissione (comma 4 articolo 58);

il decreto del Presidente della Repubblica non modifica la normativa precedente riguardante il congedo ordinario, che per gli esposti a radiazioni è aumentato di 15 giorni (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348);

la legge 27 ottobre 1988, n. 460:

riconferma all'articolo 1, comma 2, i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti aventi diritto all'indennità di rischio secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 270, aumentando soltanto l'ammontare dell'indennità a 200.000 mensili;

istituisce all'articolo 1, comma 3, una nuova indennità di rischio di misura inferiore (50.000 mensili) a favore del personale non soggetto a rischio di carattere professionale ma al minor rischio derivante da una esposizione temporanea e discontinua,

non parlando la legge del congedo ordinario, nulla è modificato rispetto alla normativa precedente;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

la successione di queste norme estende il rischio radiologico dal personale di radiologia — medici e tecnici — a tutto il personale sanitario che, nell'espletamento del proprio lavoro, viene continuamente od occasionalmente esposto alle radiazioni;

l'estensione del rischio radiologico trova ragione nell'aumento dell'uso delle radiazioni ionizzanti per procedure diagnostiche o terapeutiche, coinvolgendo figure professionali diverse (es. cardiologi, endoscopisti, ortopedici, neurologi) ed il corrispondente personale infermieristico;

oggi sono proprio queste figure ad essere maggiormente esposte alle radiazioni, poiché spesso il loro intervento richiede la presenza accanto al malato, direttamente sotto il fascio di radiazioni;

in una recente indagine dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Milano e dell'ospedale di Niguarda di Milano l'esame di 722 operatori sanitari professionalmente esposti ha dimostrato che le più alte esposizioni si ritrovano — nell'ordine — in tecnici nucleari, cardiologi, medici nucleari, radiologi e neurologi, infermieri. Dosi minori, ma non irrilevanti, si riscontrano in anestesisti, endoscopisti ed urologi;

un'altra indagine, sempre dello stesso Istituto, sulla esposizione professionale alle radiazioni, dal 1973 al 1987, mostra un progressivo allargamento negli anni delle figure professionali esposte;

questi dati reali e dimostrati, compresi negli adeguamenti legislativi, sono stati sostanzialmente annullati dalla circolare n. 36157 del Dipartimento della funzione pubblica, che, in data 15 luglio 1989, limita i benefici normativi del ri-

schio radiologico al solo personale tecnico e medico delle radiologie;

la suddetta circolare svuota le norme vigenti dei loro contenuti più qualificanti, riducendo il rischio radiologico alle qualifiche e non alle reali esposizioni, sino al caso limite ed assurdo di escludere dal riconoscimento del rischio le categorie professionali più esposte;

l'applicazione letterale della circolare da parte delle USL ha determinato disagio e proteste degli operatori, pronunciamenti molto critici delle associazioni di categoria, proteste di amministratori locali e regionali, interrogazioni parlamentari,

impegna il Governo a:

revocare la circolare n. 36157 del 15 luglio 1989 del Dipartimento della funzione pubblica;

confermare la concessione della indennità di rischio radiologico a tutto il personale « effettivamente » professionalmente esposto;

garantire il funzionamento della commissione prevista dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, al fine di individuare il personale realmente esposto a radiazioni ed aggiornarne periodicamente gli elenchi delle esposizioni professionali ed occasionali;

potenziare i servizi di sorveglianza e vigilanza per prevenire, con adeguamenti strutturali ed organizzativi, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

(7-00328) « Bernasconi, Benevelli, Tagliabue, Colombini, Montanari, Fornari, Lucenti, Pellegatti ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**SANNELLA, GALANTE e MANNINO ANTONINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se è a conoscenza che il personale di leva della marina delle scuole e dei centri di reclutamento di Taranto è utilizzato per compiti non militari ed obbligato ad accudire ai servizi (pulire le stanze, rifare i letti) per ufficiali e sottufficiali;

se, considerato che nella stessa Taranto, alla SARAM dell'aeronautica, tutto il servizio di pulizia — comprese strade, mense, stanze e letti — è dato in appalto a ditte private, non ritenga opportuno restituire all'attività di istituto i marinai di leva e indurre l'amministrazione della marina a organizzare in modo più moderno e conforme alla legge i servizi cui hanno diritto gli ufficiali e i sottufficiali della marina e le loro famiglie. (5-0209)

**TESTA ENRICO, MATTIOLI, ARNABOLDI, CICERONE e DI PIETRO.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sera del 28 ottobre 1989 i cittadini di Roseto (Teramo), per ribadire la loro contrarietà al continuo passaggio dei TIR nel centro cittadino, esasperati per la continua non osservanza delle ordinanze del sindaco che ne vietavano il passaggio, operarono spontaneamente un attraversamento continuo delle strisce pedonali al fine se non di fermare almeno di rallentare la corsa dei mezzi pesanti;

i conducenti dei TIR reagirono disponendo i loro mezzi l'uno a fianco all'altro determinando il blocco stradale della nazionale Adriatica;

in seguito a questi fatti Pio Rapagnà, un cittadino di Roseto, è stato rin-

viato a giudizio dal giudice Oronzo del tribunale di Teramo per blocco stradale —:

in base a quali elementi si è deciso di incriminare il Rapagnà;

quali iniziative si intendono prendere per salvaguardare la vivibilità di centri come Roseto continuamente interessati dall'attraversamento di mezzi pesanti;

quali iniziative si intendano prendere per prevenire situazioni in cui cittadini che esprimono bisogni diversi auto-transportatori ed abitanti, si trovano a fronteggiarsi senza nessun'opera di mediazione e prevenzione da parte delle autorità. (5-02030)

**POLI BORTONE e RALLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la normativa sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche risulta ancora oggi poco chiara e pertanto si presta ad interpretazioni anche discordi (vedi pronunzia della Corte costituzionale, sentenza del TAR laziale eccetera);

per quanto è dato sapere anche a seguito di una rapida e parziale informativa del ministro, il Governo, definita la revisione dell'intesa con la CEI, si appresterebbe a varare un provvedimento che neutralizzerebbe il voto del docente di religione, nel caso che esso risultasse determinante ai fini della valutazione dell'alunno che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica;

è evidente il danno che si procurerebbe sia alla dignità del docente, sia alla stessa disciplina scolastica della religione, la quale, prima inserita nel quadro curricolare delle finalità della scuola, poi sottratta in misura incidente alla valutazione, perderebbe, da parte dell'alunno, l'attenzione ed il prestigio culturale, che pure il legislatore le ha riconosciuto (legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 9, comma 2);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

in tal modo si inficierebbe l'intera funzione docente dell'insegnante di religione il quale, una volta compromessa identità e profilo professionale, vedrebbe pregiudicato irrimediabilmente il suo ancora inesistente stato giuridico -:

se non ritenga di dover procedere immediatamente alla definizione dello stato giuridico dei docenti di religione sospendendo qualunque eventuale iniziativa all'uopo pregiudizievole. (5-02031)

**BORDON, COLUCCI FRANCESCO e ANGELINI GIORDANO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

Trieste è città di cui è persino superfluo sottolineare i rapporti strettissimi con il proprio mare, che fa sì che il possesso della barca sia fenomeno non di *élite* ma di massa che riguarda quindi indifferentemente tutte le categorie della sua popolazione con particolare riferimento ai pensionati;

sino al 1980 il permesso di attracco e le relative tariffe venivano regolate con semplice e diretto atto amministrativo;

nei primi anni ottanta allo scopo di eliminare alcune incongruenze la locale capitaneria di porto scelse la strada di definire tali pratiche con l'istituto della concessione demaniale;

tale istituto appare perlomeno improprio, intendendosi con esso non la regolamentazione di un rapporto di affittanza ma una vera e propria, se pur limitata nel tempo, trasmissione di titolarità con relativo trasferimento di poteri, che nel caso in questione non ricorrono nemmeno in parte;

nella fattispecie di cui alla presente interrogazione appare più proprio l'istituto dell'affittanza;

in data 15 maggio 1989 veniva approvata la legge n. 160 concernente: « Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime »:

sulla base di tale legge il Ministro della marina mercantile emanava il decreto ministeriale 19 luglio 1989;

tale decreto non fa riferimento, come è ovvio, ai casi di cui trattasi, riguardando unicamente le vere e proprie concessioni demaniali;

nemmeno nell'articolo 8 di tale decreto, laddove si parla di fattispecie concessorie atipiche, appare riscontrabile l'attracco singolo di barca;

però il combinato disposto del provvedimento della capitaneria di porto degli inizi degli anni ottanta e del decreto ministeriale rischia di fare rientrare questi casi regolamentati dal decreto stesso;

ciò produce veri e propri soprusi, iniquità e discriminazioni penalizzando proprio l'utenza più piccola e più povera, che di punto in bianco si è vista moltiplicare di ben dieci volte le tariffe di ormeggio raggiungendo cifre che in taluni casi superano il valore stesso dell'imbarcazione -:

se non ritenga opportuno procedere ad un'immediata emanazione di un nuovo decreto ministeriale per l'anno 1990 che, a parziale modifica di quello del 1989, specifichi il non doversi applicare gli articoli del decreto ministeriale 19 luglio 1989 per le singole imbarcazioni che invece devono essere assoggettate ad un normale e molto più equo tariffario, così come avviene in ogni altra parte d'Italia e come avveniva nel passato anche a Trieste. (5-02032)

**FILIPPINI GIOVANNA e SOLAROLI.** — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura.* — Per sapere — premesso che:

la normativa per la finanza locale 1989, ha subito, in sede di conversione (legge n. 144 del 1989), alcune modificazioni, che prevedono l'obbligo di agevolazioni tariffarie relative agli allevamenti di animali:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

tali agevolazioni comportano che il costo unitario del servizio non possa superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili, mentre la stessa normativa conferma l'obbligo della copertura complessiva del costo del servizio di acquedotto per almeno l'80 per cento;

vi sono realtà che, a fronte di una utenza civile limitata nel numero, vedono una presenza notevole di allevamenti. Un esempio: gli utenti del comune di Torriana, provincia di Forlì (960 abitanti) in conseguenza delle modalità di approvvigionamento idrico che prevedono il sollevamento dell'acqua per ca 290 metri sopportano un costo reale del servizio pari a lire 1.500 al metro cubo e il consumo di acqua per gli allevamenti aziendali di animali incide sui consumi totali per una percentuale pari al 10 per cento circa;

il comune di Torriana comunque è tenuto a garantire, a fronte delle agevolazioni che comportano una minore entrata, la copertura dei costi nella misura dell'80 per cento -;

se il Ministro non ritenga di intervenire per evitare che i costi delle agevolazioni obbligatorie non ricadano sulla restante parte delle utenze di tipo civile o affinché, alla agevolazione da concedere agli allevamenti, che è giusta nelle sue motivazioni, si faccia fronte con interventi a carico, per esempio, del Ministero dell'agricoltura o quant'altro. (5-02033)

**CALVANESE e AULETA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il servizio riscossione tributi nella provincia di Salerno è stato dato in concessione con decreto del Ministro delle finanze dal 1° gennaio 1990 alla GENI S.p.A., preferita al Monte dei Paschi di Siena che aveva esercitato il servizio fino al 31 dicembre 1989;

con il cambiamento della gestione si sono verificati gravissimi disagi per l'utenza:

la società concessionaria non dispone di alcun sistema informatico e la riscossione avviene con il vecchio sistema di bollettini a mano; ha, inoltre, chiesto ed ottenuto dall'intendenza di finanza il differimento della scadenza dei termini per la riscossione dei ruoli erariali e di altri enti, rispettivamente per i ruoli scadenti in un'unica soluzione al marzo 1990 e dei ruoli ripartiti in più rate all'aprile 1990 -;

sulla base di quali criteri la GENI S.p.A. è stata ritenuta idonea a gestire il servizio riscossione tributi della provincia di Salerno, visto che sembra non avere alcuno dei requisiti previsti dalla legge di « organizzazione tecnica, di disponibilità di adeguato sistema informatico, di impegno, professionalità ed efficienza dimostrati nella gestione di altre concessioni », considerato che la società costituita nel gennaio 1989 è rimasta inattiva per 2 anni;

se risponda al vero che il Monte dei Paschi di Siena ha presentato ricorso al TAR contro il decreto di concessione alla GENI S.p.A.;

quali provvedimenti intenda prendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il servizio riscossione tributi nella provincia di Salerno torni a condizioni di normalità ed efficienza e se non ritenga di dover revocare la concessione alla GENI S.p.A. (5-02034)

**MACALUSO, POLI BORTONE e RALLO.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che, da oltre un mese, gli studenti di alcuni ISEF d'Italia, occupano le sedi di istituto;

che per tale occupazione, l'anno accademico in corso rischia di essere annullato, per la obbligatorietà della presenza alle lezioni tecnico-pratiche, data la particolare natura di tale istituzione;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

che l'occupazione in corso è senza dubbio giustificata dalla indifferenza del legislatore, finora sordo al richiamo degli studenti che chiedono la legalizzazione europea del corso di studi, in atto di tre anni, invece di quattro anni, come già programmato nelle disciolte accademie di Roma e di Orvieto;

che il legislatore, nella legge n. 88 del 1958, pur ispirandosi agli studi delle disciolte accademie, non tenne conto della uniformità dei programmi di studio degli istituti superiori di educazione fisica di tutta l'Europa;

che da anni giacciono negli archivi del Parlamento (Camera e Senato) disegni e progetti di legge per la riforma degli ISEF;

che l'ipotesi della facoltà prevede un *iter* alquanto lungo, rientrando una tale richiesta, nella ipotesi di cui al piano

quadriennale sulla organizzazione ed istituzione di nuove facoltà —:

quali provvedimenti o quale altro mezzo legislativo o statuizione, i ministri in indirizzo intendano adottare per rendere valido il titolo di docente di educazione fisica rilasciato dagli attuali ISEF con corso triennale;

se non ritengano opportuno, in atto, disporre un qualsiasi strumento legislativo, che autorizzi gli Isef di tutta Italia ad ampliare il corso di studi con il quarto anno, affidando alle direttive ministeriali, la competenza sui programmi e sulle materie del quarto anno. Ciò per la tutela del posto di lavoro dei giovani diplomati Isef che diversamente con l'entrata in vigore del mercato unico, verrebbero esclusi dall'insegnamento e dalla libera attività professionale. (5-02035)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

—

BONIVER, BORGOGGIO e DEL BUE.  
— *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della recente comparsa di un'enorme massa schiumosa sulla superficie del fiume Bormida all'altezza del ponte della statale per Genova;

se ritenga di dover accertare tempestivamente la natura della sostanza inquinante e le cause che hanno prodotto questo ennesimo grave danno ecologico al fiume Bormida. (4-18560)

SOSPURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in relazione alla nota vicenda « Publasta-Ortacoop », gli risulti che:

1) i quattro libretti intestati alle stagioni dell'anno (primavera, estate, autunno e inverno), dei quali molto si è parlato con riferimento alle tangenti « Publasta-Ortacoop », sarebbero stati effettivamente accesi presso la sede della Cassa di risparmio di Chieti nel 1982;

2) i denari depositati sui libretti stessi — risulta all'interrogante — avrebbero rappresentato il serbatoio finanziario occulto di una componente teatrica della democrazia cristiana;

3) alla procura della Repubblica di Chieti sarebbe stata segnalata l'esistenza dei libretti medesimi, fatti accendere da Gino Melena e definiti, senza ombra di dubbio, collegati ad operazioni illecite e probabilmente all'affare « Publasta-Ortacoop »;

4) il Melena avrebbe invece dichiarato di non essere neppure a conoscenza dell'esistenza di tali libretti, ma sarebbe stato al riguardo seccamente smentito da Alberto D'Alessandro, secondo il quale fu proprio e personalmente lo stesso Melena a farli aprire, alla presenza del

« cliente », con la negoziazione di assegni per un valore di lire 50 milioni ciascuno, emessi dalla Banca nazionale del lavoro;

5) al fine di appurare la verità sull'intera vicenda — ed in particolare di ricostruire tutti i movimenti riguardanti i libretti di che trattasi, accertare la provenienza del denaro depositato, verificare che le « fonti » non fossero riconducibili ad attività illecite della criminalità politica organizzata (e al riguardo la forte ipotesi delle tangenti « Publasta-Ortacoop » era ben nota) — sarebbe stato chiesto all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro bancario di tutta la documentazione relativa ai libretti, comunque e certamente collegati — lo si sottolinea — con operazioni illecite;

6) pur in presenza di circostanze e fatti incontestabili, estremamente gravi e dettagliatamente rappresentati alla procura della Repubblica di Chieti, questa avrebbe incomprensibilmente lasciato cadere nel vuoto la richiesta stessa. (4-18561)

FIORI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che un'agenzia di stampa che segue le cronache parlamentari, a seguito di un'interrogazione dell'onorevole Cipriani, ha denunciato l'esistenza all'interno della SIP di una logica di « spartizione trasversale » dell'azienda in due aree di interessi privati che opererebbero anche nel campo delle forniture internazionali come l'accordo intervenuto con i gruppi USA, ITT e BEAL OCEANIC per un importo di 190 miliardi; che l'amministratore delegato Silvano viene accusato di aver operato in modo non cristallino; che il presidente Giannotta viene accusato per una ingente spesa in strenne natalizie 1989 con acquisti di quadri, sculture e riproduzioni per centinaia e centinaia di milioni effettuati su ordinativi del signor Corsale, segretario del consiglio di amministrazione della SIP;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

se ritengano urgente di dover disporre l'istituzione di una commissione di inchiesta al fine di accertare la sussistenza o meno, all'interno della SIP, della denunciata logica spartitoria nell'interesse privato di persone e gruppi politici;

se ritengano di dover far accertare da un comitato di esperti l'opportunità e la convenienza del suddetto accordo internazionale, e di dover fare effettuare (previo sequestro della documentazione relativa) una perizia tecnica per la determinazione dell'effettivo valore delle opere acquistate per le strenne natalizie, accertando altresì se il segretario del consiglio di amministrazione SIP sia competente a disporre acquisti di tal genere;

altresì, se sussistano speciali motivi che hanno indotto all'acquisto di opere di quegli artisti;

quali iniziative la procura della repubblica di Roma abbia assunto in relazione ai fatti denunciati. (4-18562)

MACALUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

con la riforma del corpo delle guardie di p.s. tutto il personale (guardie e sottufficiali) è transitato ed è stato inquadrato nella polizia di Stato;

al medesimo personale venne riconosciuto il diritto della progressione economica e di carriera già acquisito con il servizio nel corpo delle guardie di p.s.;

sia pure con procedure rinnovate, abnormi, contrastanti e punitive (vedi arruolamento dei civili, prima dell'utilizzazione del personale diplomato già in servizio), agli *ex* appartenenti al disciolto corpo delle guardie di p.s. furono riconosciute e liquidate, indennità ed emolumenti maturati con la progressione della carriera;

in ogni caso al medesimo personale è stata sempre liquidata ogni spettanza maturata;

da tale diritto acquisito consegue che i sottufficiali e i marescialli, nel conseguire il grado superiore, conservano tuttora le indennità maturate nel grado di provenienza nel corpo e la ricostruzione economica *ex tunc* —:

quali sono i motivi per cui al sovrintendente della polizia di Stato Stefano Oddo, in servizio presso il comando di polizia della strada di Palermo, con nota n. 10382 Div. 1.2.2 cat. 04568, divisione personale del 25 settembre 1989, è stato imposto il recupero della somma di lire 465.000, motivando tale provvedimento con un errore di conteggio, ritenuto che non può trattarsi di errore di conteggio, dato che i calcoli (fatti dall'amministrazione) depongono per la legittimità dell'attribuzione della somma che ora si sta recuperando ai danni del detto sovrintendente;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che comunque si evitino contraccolpi di natura economica non gradevoli e con deleteri effetti per il personale e per l'amministrazione. (4-18563)

GABBUCCIANI, QUERCINI, FORLEO, BARBIERI, PACETTI e PALLANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una o più squadre costituite da qualche decina di violenti ha percorso nella notte di Carnevale (27-28 febbraio) le strade del centro della città di Firenze, fornite di spranghe, coltelli e mazze di baseball, colpendo e ferendo anche gravemente giovani immigrati africani e coinvolgendo negli atti di violenza anche altri cittadini e addetti alla polizia urbana nello svolgimento del servizio;

il raid contro immigrati a Firenze ha fatto seguito ad una serie di episodi che hanno messo in luce l'esistenza di problemi di convivenza civile; nelle scorse settimane infatti di fronte al crescente numero di scippi, diffusione di droghe, violenze varie genericamente attribuite alla immigrazione africana si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

erano svolte manifestazioni di denuncia della situazione con episodi di esasperazione che hanno rivelato il grado di « malessere » nella città;

della situazione hanno avuto a interessarsi organizzazioni sindacali anche della polizia di stato, che hanno considerato largamente al di sotto delle previsioni di organico il numero degli agenti di polizia assegnati alla questura di Firenze e alla polizia stradale e l'esistenza di problemi di coordinamento fra i vari organi; le forze politiche, l'amministrazione comunale e la stampa cittadina. Il prefetto e il comune hanno sollecitato l'attenzione del Ministro dell'interno sulla situazione: dalle notizie di stampa degli incontri romani è apparsa una valutazione riduttiva del problema nel suo significato di ordine pubblico e di complessiva convivenza civile e democratica;

il raid della notte di Carnevale assume aspetti di indubbia preoccupazione rivelando l'esistenza ormai di gruppi di violenti del tipo presente negli stadi ed in manifestazioni sportive e di altra natura negli assembramenti di cittadini;

gli avvenimenti sono tanto più gravi in presenza della emanazione della legge sugli immigrati approvata dal Parlamento che tende a governare un problema di indubbia serietà e rivolta a regolare finalmente l'ingresso legale di lavoratori extracomunitari e inserirli civilmente nella nostra società dopo che per anni la loro entrata nel nostro paese è avvenuta senza sostanziali controlli -;

quali sono le valutazioni del Governo sugli avvenimenti nel centro di Firenze nella notte di martedì 27, quali gli interventi che ritiene urgentemente di adottare, quali i provvedimenti per adeguatamente rafforzare la presenza di personale di polizia e il loro coordinamento al fine di contribuire alla migliore convivenza in una città di alte tradizioni di civiltà e di solidarietà. (4-18564)

FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI, FORMIGONI, BARUFFI, PORTATADINO.

BORRUSO, ORSENIGO, RIVERA e SANESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere —

premesso che in data 14 febbraio 1990 gli interroganti già rivolsero (senza averne a tutt'oggi risposta) interrogazione al Ministro di grazia e giustizia per avere chiarimenti sulla grave ristrettezza economica e di strutture esistente all'interno della procura della Repubblica presso la pretura di Milano e conseguente anche alla mancata erogazione di fondi già stanziati;

rilevato che:

a seguito delle variazioni in aumento avute con la legge di assestamento di bilancio 10 novembre 1989, n. 367 sono stati emessi 2 decreti, rispettivamente in data 23 novembre 1989 e 1° dicembre 1989, con l'assegnazione di contributi straordinari agli uffici giudiziari della Corte d'appello di Milano;

a tale assegnazione, nonostante fosse stata disposta da parecchi mesi, non sarebbe conseguita la successiva erogazione in tempi tempestivi -;

se risponda a verità che, nel frattempo, sono stati effettivamente erogati soltanto i fondi assegnati con il decreto del 23 novembre 1989, consistenti in lire 75.000.000 ed assegnati alla procura generale ed agli uffici da essa gerarchicamente dipendenti;

quali siano i tempi di erogazione dei contributi assegnati con i decreti del 1° dicembre 1989 e se essi consistano in lire 196.000.000, se riguardino ed in quale entità anche i tre tribunali esistenti nella Corte d'appello a Lodi, Milano, Monza;

che cosa il Governo intenda fare al fine di rendere più rapidi i tempi di erogazione;

se comunque il Ministro di grazia e giustizia ritenga che i fondi assegnati (siano o no tuttora erogati) alla Corte d'appello di Milano siano sufficienti al fine di un efficace servizio giustizia.

(4-18565)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

NUCCI MAURO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere —

in relazione alle assunzioni da parte dell'ENEL, nel prossimo triennio, di 106 ingegneri, si porta a conoscenza dei Ministri in indirizzo che, per quelli provenienti dagli atenei del nord ci sarà la possibilità di essere collocati dopo un breve colloquio; per gli altri, provenienti da Università dislocate nel restante territorio nazionale, saranno, invece, banditi dei concorsi veri e propri.

Per l'ENEL, sembra quindi di capire, che la laurea valga di più, se presa al nord! —:

che cosa, intendano fare per rimuovere tale disparità di trattamento al fine di garantire condizioni di *par condicio*, per l'ingresso nel mercato del lavoro. (4-18566)

TAGLIABUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire con urgenza per la revoca della restrizione, applicata dal piano di razionalizzazione predisposta dal provveditore agli studi di Como, che vincola allo stradario, per la preiscrizione alla prima classe per l'anno scolastico 1990-1991, solo tre scuole — rispetto alle dodici esistenti sul territorio del comune di Como — di istruzione secondaria di primo grado, ed esattamente le scuole: « Baden Powell-Giuseppe Parini e Cesare Cantù » e che ha sollevato le giuste e legittime proteste delle molte famiglie interessate, che non possono essere costrette ad iscrivere i propri figli secondo assurdi vincoli di carattere territoriale. (4-18567)

ORLANDI, SANNA, BASSI MONTANARI e CAPIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il 24 febbraio 1990 si è svolta ad Avezzano (AQ) una « Giornata di studio

regionale sull'attualità dei consultori familiari a 15 anni dalla loro istituzione — Realtà e prospettive », promossa dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo e dal servizio igiene e prevenzione della ULSS di Avezzano insieme al C.I.F. — consultori familiari ed al Movimento per la Vita;

la scelta dei soggetti promotori e l'impostazione del convegno poneva obiettivamente al centro l'attività del servizio privato, confinando la funzione e le iniziative dei consultori pubblici in un ruolo defilato e sostanzialmente residuale;

non a caso l'illustrazione delle finalità della « Giornata di studio » è stata affidata alla presidente del CIF;

l'iniziativa del convegno rischia quindi di configurarsi come una scelta di campo da parte della regione Abruzzo e della ULSS di Avezzano, che sembrano riconoscere ed identificare le linee del proprio intervento socio-sanitario nella attività di soggetti privati, che per la loro ispirazione ideale rifiutano peraltro alcuni dei compiti centrali che le leggi statali e regionali affidano ai consultori, quali l'informazione sui diversi metodi contraccettivi e l'applicazione della legge n. 194 del 1978;

tutto ciò in una realtà come quella marsicana ed abruzzese nella quale i consultori pubblici esistono ed operano da anni, sia pure tra grandi difficoltà, più numerosi di quelli privati, e semmai ne andrebbe verificata l'attività e l'integrazione con gli altri enti — pubblici e privati — presenti sul territorio nei vari settori di attività, per valorizzarne il ruolo e renderlo più incisivo anche in relazione a nuovi problemi ed esigenze;

risulta inoltre che le spese del convegno del 24 febbraio siano state sostenute per la quasi totalità dalla ULSS di Avezzano —:

se non ritenga che tale iniziativa possa indicare una volontà di dismissione del ruolo di indirizzo e programmazione da parte delle istituzioni pubbliche ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

una rinnovata tendenza alla delega totale ai soggetti privati;

se non intenda intervenire nei confronti della regione Abruzzo per sollecitare una maggiore garanzia e valorizzazione del servizio pubblico al quale in questo specifico settore è affidato il compito essenziale e delicatissimo di tutela e rispetto della dignità e dell'autodeterminazione di ciascuna persona. (4-18568)

AMODEO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che la IBLA S.p.A. è stata realizzata in Ragusa dall'ENI per assorbire a pieno regime 240 unità lavorative e produrre 70.000 tonnellate annue di detersivi;

che la IBLA è stata sempre presentata come progetto alternativo alle ristrutturazioni selvagge operate sugli impianti ENI di Ragusa;

che, in atto, purtroppo, l'attività della società IBLA è a metà strada; infatti l'organico è di n. 140 unità e la produzione si è attestata sulle 35.000 tonnellate annue;

che le possibilità di sviluppo della società IBLA sono state viste sempre come complesso integrato con realtà ENI operanti nel campo della detergenza;

che difatti la IBLA è riuscita sinergicamente con ENICHEM-Augusta, e, pertanto, sarebbe criminoso separarla da un contesto industriale che risulta vitale per la continuità operativa e per lo sviluppo stesso della società.

Ciò premesso non si comprende con quale logica si sia inserita la IBLA fra le società che dovranno essere svendute, anziché potenziata.

Gravi e pesanti sono le responsabilità dell'ENI che in provincia di Ragusa, sia a mare che in terra ferma, continua a sfruttare le risorse petrolifere del sottosuolo con la sola compensazione di una realtà economica (la IBLA) che adesso vuole

chiudere noncurante dei 30.000 giovani disoccupati; di modo che alla provincia di Ragusa resterebbe la sola fontana sita in Piazza Poste, realizzata tra l'altro dall'allora GULF! —:

se risponda a verità quanto scritto dai giornali specializzati in tutta Italia ed affermato in esplicite dichiarazioni del dottor Necci, presidente dell'ENIMONT, che confermano, indipendentemente dall'assetto proprietario Enimont, la decisione di dismettere la detta società IBLA;

chi sono e se risponda a verità che un gruppo di produttori indipendenti ha già avviato trattative per rilevare la IBLA. (4-18569)

ARNABOLDI, RUSSO SPENA e CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'infermiere generico Ernesto Doliana, dipendente presso la Mangiagalli di Milano, divisione di chirurgia pediatrica (Padiglione Alfieri), nel quale lavora da ben 16 anni, da tempo denunciava pubblicamente alle autorità competenti:

1) la ristrutturazione abusiva (senza regolare delibera), della chirurgia pediatrica che prevedeva gli spazi per i bambini a favore degli studi per la attività privata dei medici;

2) che venivano effettuati prelievi di sangue sui piccoli ricoverati per lo studio della cinetica dell'antibiotico « Baypen » un farmaco già in commercio. Prelievi fatti in violazione della legge regionale n. 16 che all'articolo 15 recita — per sottoporre il bambino a qualunque sperimentazione clinica è obbligatorio informare i genitori delle possibili conseguenze e ottenere il consenso di entrambi;

3) l'esistenza di un pronto soccorso, pur necessario, ma abusivo e senza organico, perché non previsto da alcuna delibera;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

4) la cronica carenza di personale infermieristico che, invece di essere in 27 (secondo gli *standard* ministeriali) sono in 13, con turni impossibili;

5) la distruzione delle sdraio a disposizione dei genitori dei bambini per trascorrere la notte accanto ai bambini stessi, non sostituite.

Considerato che:

i lavori di ristrutturazione abusivi sono stati sospesi e ripresi successivamente con un nuovo progetto con tanto di delibera. I prelievi di sangue sui piccoli ricoverati sono stati sospesi, e c'è l'impegno dell'amministrazione di avanzare un'istanza alla regione Lombardia per regolarizzare anche il pronto soccorso.

La direzione sanitaria prima e l'amministrazione poi, con alla presidenza il professor Angelo Craveri non ha esitato a definire « clima di tensione » quello che sarebbe stato provocato da Ernesto Doliana. Tant'è che il direttore sanitario ha disposto in data 24 ottobre 1989 il trasferimento dell'infermiere agli ambulatori della clinica odontoiatrica (adulti).

Poi, per « togliere una tessera dal mosaico », con provvedimento presidenziale il professor Angelo Craveri ne dispone la sospensione dal servizio, in data 30 ottobre 1988 sempre al Doliana viene comunicata una contestazione di addebito per diffamazione.

Ma il consiglio di disciplina riunitosi lo scorso mese non ha ritenuto colpevole l'infermiere che pertanto è stato reintegrato al lavoro.

Nonostante ciò, caduto qualsiasi motivo di contenzioso nei confronti del Doliana, il consiglio di amministrazione in data 14 febbraio 1990 nomina il collegio medico per l'accertamento dell'idoneità specifica a restare in servizio di assistenza infermieristica.

Il collegio medico è composto dal professor Nicola Canal direttore della clinica neurologica del S. Raffaele, professor Giordano Invernizzi direttore della clinica

pediatrica II del policlinico e il professor Giancarlo Malagoli primario dei servizi psico-sociali dell'USSL n. 76.

Ed ancora che sulla vicenda dell'infermiere Ernesto Doliana sono intervenuti successivamente alcuni consiglieri regionali nonché esponenti dell'esecutivo nazionale della CGIL; la stessa stampa milanese e nazionale hanno dato ampia rilevanza a quanto sopra —:

se i ministri non ritengano che:

la parabola della vicenda dell'infermiere Ernesto Doliana contrasti con le più elementari norme e diritti costituzionali sia per quanto riguarda il diritto di espressione che in merito alla volontarietà degli accertamenti sanitari (articolo 32 della costituzione);

il provvedimento assunto dall'amministrazione in merito alla disposizione di accertamento alla idoneità specifica contrasta con quanto disposto dall'articolo 5 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori);

tale atto contravviene alla norma contrattuale disposta all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 270 del 1987 ed ancora, all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979;

il comportamento dell'amministrazione della Mangiagalli si configuri essere lesivo della dignità morale e professionale del Doliana e che esprime soltanto una ferrea volontà di volerlo colpire e considerarlo come un « pazzo » un atto che non risponde certo ad un criterio di civiltà ma di ottusa insensibilità ai principi di democrazia e giustizia sociale;

considerate le circostanze sia improcrastinabile un personale intervento dei ministri in indirizzo al fine di rimuovere le ingiustizie e le violazioni di cui si è reso responsabile il consiglio di amministrazione nei confronti di Ernesto Doliana. E pertanto provvedere al suo reintegro immediato al padiglione Alfieri e la revoca del collegio medico. (4-18570)

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

**CALVANESE.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Capaccio-Paestum ha fatto voto di richiedere alle autorità competenti la istituzione nel territorio del comune di un commissariato di polizia;

detta richiesta è a ragione giustificata dalla vastità del territorio, dal grande numero dei turisti che affluiscono non solo nel periodo estivo, dalla esistenza di un patrimonio archeologico di inestimabile valore; dal fatto, inoltre che la locale stazione dei carabinieri ha un organico non corrispondente alle esigenze del territorio —:

se si intenda potenziare la stazione dei carabinieri di Capaccio;

se nei piani del Ministero sia prevista la istituzione di una stazione di polizia nel comune di Capaccio-Paestum.

(4-18571)

**SOLAROLI, GASPAROTTO, CASTAGNOLA e PASCOLAT.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

si fanno sempre più insistenti le voci che con il rinnovo della presidenza dell'ENI-Savio (scadenza di aprile) si compirebbe una operazione rivolta alla privatizzazione del gruppo meccanotessile dell'ENI; operazione inaccettabile e non motivata, in quanto le scelte compiute negli anni ottanta hanno determinato il risanamento e il rilancio del polo pubblico del meccano-tessile;

il polo meccano-tessile ENI-Savio è tornato in utile e si è rinnovato, acquistando una posizione preminente in Italia e in Europa;

questa situazione conferma la validità della scelta compiuta da parte dell'ENI (accogliendo anche le proposte dei sindacati e delle città interessate dagli

stabilimenti) di considerare come strategico questo settore —:

se non intenda chiarire al proposito la posizione del Ministero e dell'ENI, sia nei confronti del crescente diffondersi di notizie rivolte ad affermare l'intenzione di privatizzare, sia per quanto riguarda la dimensione strategica del settore nella sua collocazione pubblica, sia in ordine all'esigenza di procedere ad una ulteriore integrazione all'interno dell'ENI fra la Savio e il Nuovo Pignone, al fine di costituire un polo metalmeccanico unitario: ipotesi questa condivisa un anno fa dal Ministro delle partecipazioni statali e dal professor Reviglio, presidente *pro-tempore* dell'ENI.

(4-18572)

**SOLAROLI e SERRA.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che gli amministratori della provincia e dei comuni di Crespellano, Galliera, Ozano dell'Emilia e Sasso Marconi, sul cui territorio hanno sede aziende a rischio di incidenti rilevanti obbligate alla notifica, si sono riuniti in questi giorni per fare il punto sullo stato degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; si è preso atto, con estrema preoccupazione, dell'intollerabile ritardo e della lentezza con la quale, da parte degli organi competenti, si sta provvedendo agli adempimenti previsti a tale riguardo dal disposto di legge.

La logica accentratrice del decreto, che prevede l'esame in sede interministeriale da parte di un'unica commissione tecnica di alcune centinaia di notifiche presentate dalle ditte obbligate, fa sì che la prefettura, incaricata della successiva predisposizione dei piani di emergenza esterna, non proceda alla loro elaborazione e che i comuni, ai quali compete l'informazione alla popolazione, si trovino nella materiale impossibilità di provvedere.

Tale situazione, che fa temere ritardi misurabili nell'ordine di alcuni anni, è assolutamente inaccettabile da parte degli amministratori locali che intendono sal-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

vaguardare con il massimo rigore i diritti inalienabili dei cittadini alla sicurezza, alla salute, all'informazione ed alla tutela dell'ambiente —:

se non intenda intervenire affinché i Ministeri competenti e la prefettura assumano i necessari provvedimenti di ordine legislativo e/o amministrativo affinché tale situazione venga sbloccata e si dia corso con la massima rapidità agli adempimenti previsti dalla legge. (4-18573)

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la sede centrale della CEMENTIR SpA (51,2 per cento IRI) è sita in viale Gorizia a Roma in un immobile di proprietà della stessa società il cui valore è valutabile in circa 20 miliardi di lire e la cui superficie utilizzata è di 4.540 metri quadrati;

i dipendenti attualmente in forza presso la sede generale sono circa 150;

la direzione aziendale ha comunicato la sua intenzione di cambiare sede;

la nuova sede è in corso Francia n. 200 (ex Hotel Cesare Augusto) e dovrebbe costare chiavi in mano (consegna giugno 1990) 30 miliardi di cui l'80 per cento pagati anticipatamente;

la nuova sede è più piccola di quella attuale e situata in una zona più decentrata rispetto a quella di viale Gorizia e meno collegata tramite i mezzi di trasporto pubblico;

la mancanza di locali adeguati nella nuova sede comporta l'eliminazione della mensa di cui i lavoratori usufruiscono da oltre 20 anni —:

chi era il proprietario dell'immobile di corso Francia, quali sono i motivi reali che hanno indotto la direzione aziendale della CEMENTIR a compiere un'operazione immobiliare così poco conveniente oltretutto a detrimento delle condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti e

quali iniziative intende mettere in essere il Ministro a tale riguardo. (4-18574)

**BAGHINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative si intendano assumere per contribuire alla pacificazione degli animi, eliminando le discriminazioni che, nonostante la Costituzione italiana, continuano ad essere presenti anche nelle amministrazioni dello Stato.

Dopo che l'*apartheid* è in fase di totale scomparsa nel Sud Africa, continua ad esistere odiosa l'*apartheid* in Italia con l'epurazione ultra quarantennale di tanti cittadini onesti che hanno inteso servire la comune Patria italiana anche in particolari situazioni create dalla guerra e soprattutto dalla guerra civile.

Leggi come il decreto luogotenenziale n. 249 del 5 ottobre 1944 continuano ad essere applicate, specie dal Ministro dell'interno che non risponde alle legittime richieste di funzionari dello Stato che sono stati epurati pur avendo contribuito a difendere le popolazioni durante la guerra ed a salvare i loro beni materiali.

Nell'auspicare una precisa presa di posizione per l'abolizione di leggi ignominiose e retroattive, si confida che il Governo liberi l'Italia da questa vergogna così come il Sud Africa si sta liberando della propria. (4-18575)

**MARTINO.** — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni è andata proliferando una vasta disciplina normativa, ai fini di tutela ambientale, inerente gli scarichi industriali, le modalità di produzione, lo smaltimento dei rifiuti ed il riciclaggio degli stessi, alla quale le imprese debbono conformarsi;

col decreto ministeriale 26 gennaio 1990 riguardante le materie prime secondarie, si è di fatto assimilata la regolamentazione di questa categoria di prodotti alle elaborate procedure che rego-

lano lo smaltimento dei rifiuti, inglobando in tale regime anche residui di lavorazione, come quelli metallici, che da tempo sono oggetto di raccolta e recupero ai fini di un loro riutilizzo;

tali complesse procedure impongono alle aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, un notevole aggravio dei costi scoraggiando anche quelle iniziative che autonomamente esse avrebbero assunto -:

se in questo quadro non si ritenga utile, allo scopo di favorire una effettiva salvaguardia dell'ambiente, introdurre alcuni criteri razionalizzatori del complesso delle « norme ambientali », tanto da renderle facilmente intelleggibili per i destinatari e semplificandone l'iter burocratico. (4-18576)

MARTINO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292 attuativo della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha trasferito la competenza degli accertamenti sanitari per le pensioni di guerra e di invalidità civile dalle UU.SS.LL. alle commissioni mediche periferiche provinciali;

l'introduzione di tale modifica ha fatto registrare in molte zone un notevole accumulo di istanze inevase determinando un progressivo allungamento dei tempi di attesa da parte dei cittadini;

con la legge 25 gennaio 1990, n. 8 si è tentato di fronteggiare questa situazione ampliando il numero dei sanitari addetti ed articolando le commissioni in sotto-commissioni, ma allo stesso tempo assegnando alle medesime commissioni ulteriori competenze, quali il riconoscimento d'invalidità ai fini dell'esenzione dai *ticket* o l'avviamento al lavoro -:

dai dati finora rilevati, qual è l'effettiva dimensione del problema e quali ulteriori determinazioni s'intendono concretamente assumere per normalizzare la si-

tuazione e rispondere adeguatamente alla legittime aspettative di cittadini che, per età o condizione, si trovano spesso in un obiettivo stato di necessità. (4-18577)

RONZANI e SOAVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

i corsi di specializzazione polivalenti per gli insegnanti di sostegno diretti alla qualificazione del personale docente di ruolo hanno un particolare valore;

a seguito delle prove selettive previste dalle norme vigenti a Vercelli sono stati esclusi undici docenti dal corso di specializzazione organizzato dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione;

tale prova selettiva nel caso specifico non aveva alcuna funzione, essendo state presentate trentasette domande di ammissione al corso a fronte dei sessanta posti disponibili;

il Ministero era stato invitato ad autorizzare una prova suppletiva attraverso la quale consentire agli insegnanti esclusi di essere riammessi al corso;

tale autorizzazione veniva motivata:

a) con il fatto che quando si tratta di corsi gestiti dall'amministrazione e diretti al personale docente di ruolo la prova selettiva deve essere prevista solo quando le domande superano i posti disponibili;

b) con la considerazione che la valutazione che conta è quella di merito che viene espressa al termine del corso;

c) con la necessità di qualificare il maggior numero di insegnanti essendo evidente che, nel caso di Vercelli, al corso, il cui costo è di 50 milioni, partecipano solo ventisei docenti;

il Ministero competente con telex ha autorizzato la prova suppletiva, escludendo però la possibilità che ad essa possano partecipare gli 11 insegnanti esclusi, con ciò non risolvendo il problema sulla

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

base del quale tale prova suppletiva era stata richiesta —:

se non ritiene di dover adottare le opportune iniziative per una modifica della normativa vigente che consenta di evitare il ricorso a prove selettive quando i corsi sono organizzati dall'amministrazione, diretti al personale docente e, come nel caso di Vercelli, le domande sono inferiori ai posti disponibili;

se, in deroga, non ritiene di poter disporre una nuova prova suppletiva, autorizzando il provveditorato alla pubblica istruzione della provincia di Vercelli ad ammettere gli insegnanti esclusi, tanto più che essi hanno continuato a partecipare al corso come uditori. (4-18578)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se non ritenga di dover urgentemente intervenire a che la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di depurazione debbano essere obbligatoriamente affidati a tecnici qualificati. Ciò in considerazione della constatazione che la semplice installazione dell'impianto non comporta interventi di risanamento e tutela ecologica, ma, viceversa, si verificano numerosissimi casi in cui impianti mal gestiti risultano addirittura inquinanti;

se, inoltre, in rapporto a quanto esposto, non ritenga di dover far verificare il corretto funzionamento degli impianti attualmente in funzione, almeno con riferimento agli impianti delle grandi e medie industrie ed a quelli gestiti dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali. (4-18579)

CARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia lo stato di attuazione della legge 20 maggio 1988, n. 160, con particolare riferimento alle norme concernenti l'occupazione giovanile ed il mercato del lavoro. (4-18580)

BONETTI, FERRARI BRUNO e GEI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che a Brescia e in provincia si registra una cronica carenza negli organici di alcuni uffici della pubblica amministrazione, in particolare in quelli finanziari, con evidenti conseguenze negative ai fini della certificazione di taluni atti come le trascrizioni e che tale carenza contrasta con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* l'8 agosto 1989;

valutato anche quanto è previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1989 —:

quante richieste di trasferimento negli uffici di Brescia e provincia siano state presentate e quali siano gli eventuali provvedimenti adottati per risolvere la mole arretrata di lavoro che si è creata nei citati uffici. (4-18581)

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di martedì 27 febbraio a Firenze sono avvenuti diversi episodi gravissimi di teppismo e razzismo.

Una vera e propria spedizione squadristica che ha agito minimizzandosi tra la folla festante e in maschera per il carnevale, ha scorrazzato per le vie del centro aggredendo, pestando a sangue e ferendo diverse persone di colore;

un giovane marocchino Said Hirich di 19 anni è stato aggredito alle spalle mentre passeggiava in compagnia di alcune amiche in via di Borgo San Lorenzo. È stato colpito con un cacciavite che si è conficcato tra le scapole. Said è crollato immediatamente a terra e ha ripreso conoscenza soltanto più tardi, in ospedale, dopo essere stato ricoverato;

in via Panzani un cittadino tunisino Scocri Scilli Sassi è stato ripetutamente picchiato alla testa con una mazza da baseball. Ha cercato invano di proteggersi con il braccio sinistro che gli è stato spezzato da ripetuti colpi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

l'ennesima aggressione si è consumata alla stazione dove la squadra di picchiatori ha inseguito e ferito un nordafricano alla testa.

Altri cittadini extra comunitari sono stati fatti oggetto di pestaggi da parte del solito gruppo di picchiatori che, per paura, hanno preferito non farsi visitare in ospedale;

uno degli autori del pestaggio di Scocri Scilli Sassi, che è risultato essere un minorenne, è stato catturato da due sottufficiali dei carabinieri. Il picchiatore minorenne si chiamerebbe Simone e sarebbe uscito di casa con la mazza da baseball segno evidente che la spedizione era organizzata e che è dunque da escludersi l'ipotesi di una improvvisata ragazza;

i pestaggi sono l'ultimo atto di una serie di episodi d'intolleranza di cui sono stati fatti segno i cittadini immigrati.

A questo tipo di situazione non è estraneo lo stesso modello di città di Firenze: una città vetrina dove il centro storico è diventato da anni un grande meccanismo per fare i soldi e dove la presenza degli extracomunitari è vissuta dai ricchi commercianti del centro con ostilità ed esasperazione.

Si è innestata inoltre una campagna d'opinione dei cosiddetti « cittadini indifesi » i quali fanno leva su luoghi comuni e su richieste di pugno di ferro sulle questioni dell'ordine pubblico. In verità la situazione dell'ordine pubblico e in particolare i fenomeni di microcriminalità risultano in città abbastanza circoscritti e certamente non indicano una escalation degli stessi nell'ultimo periodo. Si cerca con questa impostazione di spostare i veri problemi d'invivibilità di una città tutta piegata sul profitto e sugli affari, su nemici inventati, su politiche dell'ordine che in verità nascondono solo la volontà di far pulizia di tutto ciò che disturba lo sfarzo della città vetrina —

quale sia la versione del Governo sui gravissimi atti di razzismo riportati in premessa e in particolare le ragioni

dell'inspiegabile tentativo della locale prefettura di minimizzare l'accaduto. Più di un elemento indicano infatti che si è trattato di una spedizione premeditata e organizzata;

quale siano le disposizioni impartite alla questura per arrivare al più presto all'identificazione dei mandanti e degli esecutori dei pestaggi e quali provvedimenti il Governo intenda prendere per favorire una civile convivenza contribuendo in tal modo a fare sì che Firenze, in piena sintonia con la propria storia e le proprie profonde radici democratiche, diventi una città multirazziale e moderna in modo tale che simili episodi non abbiano a ripetersi. (4-18582)

MARTINAT. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che la telenovela ENIMONT sta riducendo al ridicolo la chimica italiana ed il Governo che vi partecipa, e che la farsa si sta trasformando in tragedia (per l'economia italiana) —:

se non ravvisino gravissime responsabilità nel non aver vincolato l'operazione del 20 per cento delle quote o Finanziarie pubbliche o di carattere pubblico, nel qual caso quali provvedimenti si intendano intraprendere nei confronti dei responsabili pubblici e se il Ministro non intenda, viste le sue non lievi responsabilità, rassegnare le dimissioni;

quali iniziative intenda assumere onde evitare che « il regalo fiscale di 1.400 miliardi » diventi poca cosa di fronte all'operazione Gardini di diventare non solo il padrone di Enimont ma di tutta la chimica italiana. (4-18583)

BALESTRACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si segnala il comportamento del sindaco del comune di Capraia (Li);

l'entrata in vigore della perimetrazione del parco nazionale, stabilita con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

decreto ministeriale 21 luglio 1989 include l'area e le strutture (circa 50 mila metri cubi), dismesse dalla colonia penale;

risultano iniziative affinché la gestione di tali strutture, per la quale si proponeva un utilizzo a fini di servizi turistici e sociali, possa essere affidata alla cooperativa parco naturale isola di Capraia, aderente alla Lega delle cooperative, e alla Lipu la quale ha fatto domanda formale al Ministero dell'ambiente per avere in concessione tali strutture;

soci della cooperativa suddetta sono il vice sindaco Marida Bessi nonché numerosi membri del Consiglio direttivo della locale sezione del PCI, che il Vice Presidente Marco Lambertini è dirigente nazionale della Lipu, che quasi tutti i componenti della suddetta Cooperativa sono dipendenti da enti pubblici;

la società « La Mandola » ha presentato un progetto per la costruzione di una struttura residenziale turistica sulla baia attigua al porto di Capraia per un totale di 1.050 metri cubi e che una prima delibera comunale di approvazione (n. 71/89) fu cambiata e quindi annullata perché contenente cartografia attribuita al tecnico comunale, risultata poi invece fornita direttamente dalla stessa società La Mandola, cosa che ha provocato le dimissioni del tecnico comunale architetto Federica Massai; che lo stesso progetto è stato presentato all'albo pretorio e quindi al CO.RE.CO. con cartografia diversa da quella presentata in consiglio comunale tanto che si sono registrate al riguardo le dimissioni del segretario comunale dottor Marzio Marini mentre, per altro verso, il CO.RE.CO. ha chiesto chiarimenti e interessato la magistratura;

il « conto consuntivo '88 » approvato con delibera n. 124 nella seduta del consiglio comunale del 28 ottobre 1989 non ha registrato la votazione della immediata eseguibilità mentre invece nella stessa definitiva ciò risulta inserito arbitrariamente al punto che il CO.RE.CO. ha

rigettato la delibera e interessato al riguardo la magistratura;

fortissime contestazioni sono manifestate all'interno del consiglio comunale e nell'opinione pubblica in relazione alla costituzione del consorzio del porto e all'appalto « Toscana ambiente » -:

se intenda verificare, anche con una inchiesta apposita, la correttezza o meno della gestione amministrativa del sindaco del comune di Capraia;

se si intendano promuovere misure ministeriali per accertare l'esistenza o meno di illeciti acquisendo gli atti su cui sta indagando la magistratura;

se si intenda verificare la correttezza e la compatibilità delle posizioni personali dei componenti la giunta del comune Isola di Capraia in relazione alle iniziative suddette che tanti sospetti e dubbi stanno destando nella popolazione dell'isola e negli organi dello Stato preposto alle funzioni di controllo. (4-18584)

PATRIA, GELPI, CILIBERTI, GREGORELLI, GEI, BORRUSO, FIORI, GALLI, RIGGIO e FOSCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, prevede il miglioramento dal 1° gennaio 1989, con separati provvedimenti, sentite le categorie interessate, delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, nonché a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas e del Fondo esattoriali;

i provvedimenti attuativi della norma citata, predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non sono stati ancora emanati;

il ritardo di circa un anno nell'attuazione della norma ha causato notevole danno economico a queste categorie di pensionati, che sono stati già discriminati

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

rispetto agli altri destinatari della legge n. 544 del 1988;

all'articolo 10 della legge n. 140 del 1985, relativo a materia sostanzialmente analoga, è stata, a suo tempo, data attuazione mediante emanazione di decreto-legge —:

quali iniziative intenda adottare per la più rapida attuazione dell'articolo 4 della citata legge n. 544 del 1988.

(4-18585)

**MARTINAT.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che nelle varie città in cui si giocherà il campionato mondiale di calcio nel prossimo giugno i biglietti risultano stranamente esauriti, mentre si dice che una società abbia fatto incetta dei medesimi;

se ciò risponda al vero e se non ritenga opportuno e doveroso, onde smentire dette pesanti voci, effettuare approfondite indagini onde riscontrare e riferire come sono stati venduti e con quale criterio i sopraccitati biglietti. (4-18586)

**CHIRIANO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

da anni le popolazioni dell'area territoriale nord della provincia di Reggio Calabria — zona del Mesima attendono la decisione dell'ANAS per la realizzazione di uno svincolo sull'autostrada A3, fra quelli esistenti di Mileto e Rosarno;

notizie varie danno per certo il completamento dello studio di fattibilità da parte dell'ANAS, anzi si sarebbe alla conclusione della fase preliminare del progetto, il che comporta la già individuata ubicazione dello svincolo nel territorio del comune di Candidoni;

tanto fa supporre che il progetto sia in fase di ultimazione e quindi pronto ad essere sottoposto nella valutazione degli enti ed organismi, per l'acquisizione di pareri e benessere;

lo svincolo, che va a collegare una vasta fascia della vallata del Mesima e di quella pedemontana delle pre-serre reggine e catanzaresi, interessa una rilevante popolazione residente nei comuni di Acquaro, Candidoni, Dasà, Dinami, Feroletto della Chiesa, Galatro, Laureana di Borrello, San Pietro di Caridà, Serrata e delle altre comunità limitrofe;

già nel 1987 sarebbe stato stanziato un primo finanziamento per la realizzazione dell'opera —:

quali iniziative concrete ed urgenti intenda assumere per far concludere l'iter ormai decennale della pratica, la cui approvazione verrà a realizzare un'importante opera, la quale consentirà la resa di un servizio a vantaggio di quelle laboriose popolazioni, allo stato ancora lontane da un idoneo ed immediato collegamento con l'unica grande infrastruttura che attraversa la Calabria. (4-18587)

**PROCACCI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la giunta comunale di Torino, per decisione dell'assessore di polizia urbana, ha negato l'autorizzazione (in precedenza concessa) al gruppo animalista della lista verde torinese per l'occupazione di suolo pubblico al fine di installare dei tavoli di propaganda per la diffusione di stampati aventi per oggetto lo sterminio degli animali da pelliccia che avviene nel nostro Paese e all'estero, sia negli allevamenti che allo stato selvaggio;

il divieto dell'assessore sarebbe avvenuto a seguito delle pressioni operate dall'associazione italiana pellicceria ed in particolare dal presidente dell'associazione piemontese, Giuseppe Balducci, il quale si è lamentato presso le pubbliche autorità per la presenza dei tavoli anti-pellicce nel centro cittadino e di conseguenza vicino ai negozi di pellicceria —:

cosa intende fare il Governo per garantire la libertà di espressione sancita

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

dalla Costituzione e calpestata da provvedimenti dell'amministrazione comunale di Torino che arriva a negare i permessi per il suolo pubblico pur di compiacere i pellicciari e la loro corporazione. (4-18588)

CAVICCHIOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che la crisi siderurgica che ha colpito gli stabilimenti dell'area ternana ha avuto pesanti riflessi sulle locali imprese di trasporto, oltre che per la diminuzione dei volumi delle merci da trasportare, anche per la soppressione di alcune produzioni (billette, tondo per cemento armato) e per la scelta del trasporto su rotaia; sarebbe opportuno che l'Ilva SpA, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione, provvedesse, a parità di costi, ad una adeguata ripartizione dei « traffici » disponibili, nazionali ed internazionali, fra le imprese, cooperative e consorzi di trasporto dell'area di Terni, evitando ogni forma di intermediazione sia nei trasporti nazionali che internazionali; tale impostazione, a parità di costi per l'Ilva, consentirebbe l'incentivazione dell'associazionismo dei vettori su basi concrete e la riduzione degli squilibri che si riscontrano nel settore e che sono particolarmente preoccupanti anche in vista della scadenza del 1993 —:

quali iniziative intenda adottare per affrontare la situazione nel contesto degli obiettivi delineati. (4-18589)

TATARELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) quali sono le conclusioni dello « studio » in atto da parte del neo direttore della RAI TV Pasquarelli del rapporto dei revisori dei conti della RAI;

2) qual è il costo iniziale ed effettivo del centro Rai di Grottarossa.

In merito *Epoca* del 4 marzo ha scritto: « Da quando si è insediato, il nuovo direttore generale passa gran parte del tempo chiuso nelle sue stanze a cer-

care di far quadrare i conti del bilancio, assistito dal direttore amministrativo Mario Castelli, genero di Alcide De Gasperi. Sta studiando, in particolare, un rapporto dei sindaci revisori dei conti della Rai con l'elencazione delle cifre dello sfascio. Una segnalazione tra le tante: ancora non si sa qual è la spesa definitiva del nuovo centro Rai di Grottarossa che qualcuno indica in 350 miliardi, altri in 500. E allora, medita Pasquarelli, perché non venderlo? — E perché no all'Iri? ». (4-18590)

PATRIA e RABINO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la chiesa di S. Rocco — che si affaccia su piazza S. Leonardo nel comune di Canelli in provincia di Asti — è uno dei più begli esempi di arte barocca presente in Piemonte ed è bisognevole di manutenzione straordinaria e restauro;

ormai da un decennio il comune di Canelli è in possesso di un progetto esecutivo per lavori di conservazione e riuso dell'edificio;

nonostante le ripetute richieste né la regione Piemonte né la sovrintendenza competente misero a disposizione risorse per finanziare i lavori di conservazione e restauro;

considerata l'urgenza dell'intervento in questione —:

se non ritenga opportuno disporre un finanziamento — anche se parziale rispetto ai 500 milioni necessari — così che il comune possa promuovere un gruppo di intervento pubblico-privato aperto anche alla presenza del localismo economico-finanziario onde avviare in concreto i lavori di restauro. (4-18591)

LUSETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la caserma Cascino, situata nella città di Salerno, è adibita a centro adde-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

stramento reclute per militari di leva provenienti da tutt'Italia;

la suddetta caserma influisce positivamente sull'economia locale con riferimento a diversi esercizi commerciali presenti in zona -:

se risponde al vero il fatto che il Ministero della difesa sta approntando uno studio per mutare la destinazione della caserma citata in premessa, che dovrebbe quindi diventare un centro operativo particolarmente qualificato;

se non sia il caso, se vi è questa intenzione, di coinvolgere in questo dibattito anche le forze politiche, le forze sociali, gli enti locali, le categorie economiche della provincia di Salerno al fine di ottimizzare il rapporto forze armate-territorio. (4-18592)

**MATULLI, BISAGNO, CASINI CARLO, STEGAGNINI e COSTA SILVIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

lo stato di malessere che, in contrasto con una storia anche recente che la configurano come la « città del dialogo e dell'incontro », caratterizza la città di Firenze sta degenerando in manifestazioni divenute sempre più clamorose fino a culminare prima nella marcia di quattromila persone autoproclamate « cittadini indifesi » e successivamente nei gravi atti di violenza e teppismo che hanno caratterizzato l'ultima notte di carnevale, tanto da far sorgere il sospetto (tutt'altro che infondato) che gruppi di cittadini violenti abbiano organizzato una vera e propria « spedizione » contro gli immigrati di colore (lo si desume dai precedenti del giovane fermato e dai volantini di « rivendicazione »);

alla base del malessere della città vi sono molti elementi anche estranei alla immigrazione di colore:

il clima di impotenza che nasce dalla impunità del cosiddetto « mostro di

Firenze » che colpisce con immutata ferocia a lunghi intervalli temporali;

la crescente microcriminalità anche di origine autoctona (come nota un magistrato fiorentino);

una aperta sfiducia per la precarietà dell'assetto politico della amministrazione fiorentina che genera una crescente crisi di credibilità;

più rilevante è la serie di problemi connessi con l'immigrazione di lavoratori extracomunitari il cui ingresso si è svolto con modalità che hanno determinato problemi oggettivi sui quali è stata più volte richiamata l'attenzione anche delle massime autorità statali. È il caso della comunità di cinesi insediata da tempo alla periferia di Firenze, successivamente dei lavoratori nordafricani la cui precarietà di condizioni non può non essere area di azione delle organizzazioni criminali nazionali e internazionali anche collegate alla droga;

la pressante richiesta di un incremento delle forze dell'ordine e dell'attività delle guardie di finanza, avanzata dalle istituzioni locali e dalle forze politiche fiorentine, non vuole affidare una vicenda così complessa ad una semplicistica azione repressiva nella presunzione di una efficacia risolutiva. Al contrario, le forze di polizia e gli organi dello Stato e locali devono impegnarsi in un quadro di assoluta legalità a promuovere e garantire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella comunità fiorentina senza tollerare forme non legali che, lungi dall'esprimere un atteggiamento di accoglienza, accentuano gli attriti e favoriscono le reazioni che si è visto manifestarsi in termini così gravi, oltretutto senza il doveroso rispetto verso i tanti immigrati extracomunitari che nel pieno rispetto della legge portano alla comunità italiana soltanto un positivo contributo -:

come valuta il Governo l'aggravarsi della situazione fiorentina e quali sono gli interventi che intende porre in atto.

(4-18593)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere — premesso che:

nella notte di martedì 27 febbraio, a Firenze, bande di persone armate e mascherate hanno, a più riprese, aggredito, percosso e ferito numerosi cittadini stranieri di colore;

alcune delle vittime, sono state ricoverate in ospedale a causa di gravi fratture e ferite, mentre altre, probabilmente per paura di conseguenze amministrative nei loro confronti, hanno preferito arrangiarsi da sole;

gli episodi in questione non hanno avuto un carattere di occasionalità, ma costituiscono una vera e propria spedizione punitiva, tanto da meritare un volantino di rivendicazione dell'accaduto;

nei giorni scorsi Firenze era stata teatro di una manifestazione di alcune migliaia di persone, per lo più commercianti, contro gli immigrati clandestini;

ad ulteriore conferma del carattere razzista delle violenze in questione, ci sono le testimonianze di persone che hanno assistito ai pestaggi e agli insulti rivolti contro le vittime, come « sporco negro », « ammazziamo i cannibali spacciatori » ecc.;

da notizie di agenzia si apprende che il sindaco di Firenze, il prefetto, il questore e il comandante del gruppo carabinieri « hanno nettamente smentito le notizie pubblicate in data odierna da alcuni fogli di cronaca cittadina circa pretesi episodi di intolleranza razziale che si sarebbero risolti in una "caccia al negro" nel corso delle ore notturne nelle vie della città ». Ed inoltre la prefettura avrebbe dichiarato che « tranne una maggiore animazione registratasi nelle strade

durante la notte di carnevale, solo un marocchino che si accompagnava a due donne risulta ferito in borgo San Lorenzo, per cause in corso di accertamento, con prognosi di venti giorni, e un tunisino e uno slavo sono rimasti vittime di una aggressione in piazza stazione, da parte di un gruppo di giovani di uno identificato e denunciato »;

inoltre lo stesso prefetto ha pensato bene di mettere in relazione ancora una volta l'aumento della microcriminalità con « le nuove realtà scaturenti dalla crescente presenza di immigrati extracomunitari senza fissa dimora e senza idonee occasioni di lavoro » —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti;

se condivida l'opinione espressa dalle massime autorità della città di Firenze che l'aggressione, il pestaggio ed il ferimento di svariate persone di colore ad opera di bande armate siano frutto « di una maggiore animosità » carnascialesca;

se non ritenga che funzionari che sostengano simili posizioni siano del tutto inadeguati a svolgere il compito istituzionale loro assegnato e, di conseguenza vadano destinati ad altro incarico;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per affrontare la grave situazione determinatasi, per evitare che simili episodi abbiano a ripetersi, per assicurare a tutti, cittadini italiani o meno, la sicurezza e il rispetto dovuti.

(2-00886) « Russo Franco, Lanzinger, Rutelli ».

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro e della sanità, per sapere — premesso che:

lo scorso 13 febbraio si sono interrotte le trattative per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, scaduta da oltre un anno e mezzo, a causa della denegazione da parte del Ministro del tesoro degli accordi già rag-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

giunti fra le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia, il Ministro della sanità, le regioni e lo stesso Ministro del tesoro circa i miglioramenti normativi ed economici da introdurre nella nuova convenzione ai fini di consentire più qualificate prestazioni domiciliari ed ambulatoriali ai pazienti e, contemporaneamente, acquisire un adeguamento del trattamento economico conforme all'aumento dei costi connessi all'esercizio della professione e al costo della vita;

a fronte della costante ricerca di una possibile intesa, al senso di consapevole responsabilità etica e professionale manifestata dalle organizzazioni sindacali dei medici, è corrisposta la totale ed irremovibile chiusura del tesoro, che ha avanzato per questa importante categoria le peggiori condizioni economiche di rinnovo contrattuale mai proposte ad altri comparti;

sulla scorta degli avvenimenti è stato proclamato lo stato di agitazione per tutti i medici di famiglia con articolazioni differenti fra le varie organizzazioni sindacali: la FIMMG e la COSMED sciopereranno nei giorni 12 e 13 marzo e successivamente il 26-27-28 marzo, mentre lo SNAMI sciopererà nei giorni 15 e 16 marzo l'assistenza per i casi di urgenza sarà garantita con visite domiciliari a pagamento con l'applicazione della tariffa intera;

l'astensione dalle prestazioni dei medici di famiglia coinciderà con quella dei medici ospedalieri e dei medici specialisti, determinando di fatto il blocco dell'assistenza di tutto il servizio sanitario nazionale con gravi e marcati disagi per il Paese ed una conseguente grave situazione amministrativo-contabile delle UU.SS.LL. che verranno oberate dalla necessità di ottemperare alle richieste di legittimo rimborso per le visite mediche domiciliari dei cittadini -:

se la situazione che si prospetta per il prossimo periodo nel comparto sanitario è nota ed è stata valutata nelle sue conseguenze;

con quali strumenti, modalità e tempi s'intenda intervenire per condurre in porto una trattativa i cui esiti investono non solo le parti direttamente coinvolte, ma l'intero Paese e la funzionalità delle sue strutture sanitarie, per la attuazione della tutela della salute, quale diritto riconosciuto e sancito dalla Costituzione della Repubblica.

(2-00887)

« Martino ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - premesso:

che la data di svolgimento dei *referendum* ammessi dalla Corte costituzionale è anche correlata ai tentativi di approvare nuove leggi sulle materie oggetto dei *referendum*, al fine di non dare più corso al voto popolare;

che il Parlamento è certamente sovrano di legiferare anche fino al giorno prima del voto, ma che non possono non essere considerati anche i gravi problemi di correttezza costituzionale e di costituzionalità derivanti dall'interferenza tra il procedimento legislativo parlamentare e il procedimento anche esso legislativo, del *referendum*;

che questa materia è regolata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (le ordinanze e le sentenze con le quali la Corte affrontò e risolse nel 1978 il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del ricorso del Comitato promotore del *referendum* sulla « legge Reale »);

che in base a tale giurisprudenza l'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione deve effettuare un raffronto tra la nuova legge e le disposizioni oggetto del *referendum* o sulla base dei principi ispiratori della complessiva disciplina oppure sulla base dei singoli precetti normativi oggetto del *referendum*, se essa non riguarda l'intera disciplina della materia;

che, qualora non ravvisi innovazioni sostanziali, l'Ufficio centrale deve di-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1990

sporre che il *referendum* continua ad avere corso trasferendo sulla nuova legge il quesito da sottoporre al voto popolare; che tale quesito può avere una portata politica e giuridica anche molto differente dal quesito originario, tanto è vero che la Corte costituzionale ha stabilito che il nuovo quesito deve essere oggetto di una nuova pronuncia di ammissibilità da parte della Corte stessa; che non potrebbe neppure escludersi che gli indirizzi e le indicazioni di voto delle forze politiche possano divergere tra il quesito originario e quello sottoposto al voto popolare; che, qualora l'intervento del Parlamento sovrappiunga quando il *referendum* è già stato indetto o, addirittura, dopo che si è iniziata la campagna elettorale (cioè il periodo istituzionalmente previsto perché possa compiersi il processo formativo della volontà popolare) resterebbe indeterminato e incerto, a pochi giorni dal voto, lo stesso quesito da sottoporre alla pronuncia del corpo elettorale e probabilmente, vi sarebbe la stessa impossibilità tecnica di ristampare e ridistribuire le nuove schede elettorali con il nuovo testo; che la campagna elettorale ne verrebbe completamente travolta venendo a mancare ogni minimo presupposto di chiarezza da parte degli elettori sull'oggetto del *referendum*; che, pertanto, un intervento intempestivo del Parlamento produce comunque, a prescindere dal contenuto della nuova legge, uno stravolgimento dell'istituto del *referendum* (infatti l'ufficio centrale non potrebbe in ogni caso dare corso a un *referendum* che non avrebbe più neppure la possibilità

tecnica di tenersi; che, d'altro canto, è inammissibile un intervento legislativo volto a rinviare la data di svolgimento delle consultazioni referendarie rispetto al periodo 15 aprile-15 giugno attualmente previsto, perché - a parte il caso di elezioni anticipate, previste come eccezionali - tale rinvio costituirebbe una lesione delle garanzie peculiari dell'istituto del *referendum*, vale a dire la certezza anche temporale delle sue fasi e procedure -

quali siano gli indirizzi del Governo sulle materie oggetto dei *referendum* ammessi dalla Corte costituzionale e come esso intenda, nell'ambito delle sue competenze, tutelare l'istituto costituzionale del *referendum* rispetto alla problematica esposta nella presente interpellanza.

(2-00888) « Calderisi, Mellini, Teodori, Modugno, Vesce ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga doveroso, nel rispetto della libertà di giudizio dell'elettorato e della specifica importanza dell'istituto referendario, deliberare che i referendum nazionali si svolgano in una data dedicata esclusivamente all'impegno referendario; evitando lo svolgimento contemporaneo con le elezioni amministrative, data che, per i referendum, potrebbe essere quella dell'ultima domenica del prossimo mese di maggio.

(2-00889) « Valensise, Servello, Pazzaglia, Franchi, Berselli ».